Sommario

SEZIONE I 8

PARTE I 8

TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO 8

ART. 1. (RISULTATI DIFFERENZIALI BILANCIO DELLO STATO) 8

TITOLO II RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA 8

ART. 2. (FONDO DELEGA RIFORMA FISCALE E PER LE MAGGIORI ENTRATE PER LA FEDELTÀ FISCALE, ASSEGNO UNICO) – IN VERIFICA 8
ART. 3. (STABILIZZAZIONE A REGIME DAL 2021 DELL'ULTERIORE DETRAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE) 9
ART. 4. (AGEVOLAZIONE 30% OCCUPAZIONE SUD DAL 2021) 9
ART. 5. (INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI) 9
ART. 6. (ESONERO CONTRIBUTIVO PER I GIOVANI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI) 10
ART. 7. (ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI) 10
ART. 8. (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE DELLA TASSAZIONE DEI RISTORNI) 10
ART. 9. (RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI) 11

TITOLO III CRESCITA, INVESTIMENTI, SUD 12

ART. 10. (CO-FINANZIAMENTO NAZIONALE FONDI EU PERIODO 2021-2027) 12
ART. 11. (FSC PROGRAMMAZIONE 2021-2027) 14
ART. 12. (PROROGHE IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, IMPIANTI DI MICRO-COGENERAZIONE, RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI E PROROGA BONUS FACCIATE) 16
ART. 13. (PROROGA BONUS VERDE) 17
ART. 14. (PROROGA CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 2021) 17
ART. 15. (RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA DI AREE DI CRISI) 17
ART. 16. (SOSTEGNO AL SETTORE TURISTICO TRAMITE I CONTRATTI DI SVILUPPO) 18
ART. 17. (EROGAZIONE IN UNICA QUOTA DEL CONTRIBUTO "NUOVA SABATINI") 20
ART. 18. (FONDO IMPRESA FEMMINILE) 21
ART. 19. (FONDO PER LE IMPRESE CREATIVE) 22
ART. 20. (FONDO D'INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE PMI DEL SETTORE AERONAUTICO E DELLA GREEN ECONOMY) 23
ART. 21. (RIFINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI FINANZIAMENTI A FAVORE DI IMPRESE SEQUESTRATE O CONFISCATE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA) 24
ART. 22. (ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO ED IL SOSTEGNO DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA) 24
ART. 23. (LAVORO AUTONOMO START UP) 25
ART. 24. (SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE) 25
ART. 25. (PROMOZIONE DEI MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE ALL'ESTERO) 26
ART. 26. (PIANI DI SVILUPPO PER GLI INVESTIMENTI NELLE AREE DISMESSE) 26
ART. 27. (ACCORDI PER L'INNOVAZIONE) 27
ART. 28. (INTERVENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLE ARTICOLAZIONI PENITENZIARIE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA) 28

TITOLO IV LIQUIDITÀ E RICAPITALIZZAZIONE IMPRESE 29

ART. 29. (MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE) 29
ART. 30. (PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI) 31
ART. 31. (DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI IMPEGNO ASSUMIBILE IN MATERIA DI GARANZIE SUI FINANZIAMENTI A FAVORE DI PROGETTI DEL GREEN NEW DEAL) 31
ART. 32. (PROROGA DELLA MISURA IN FAVORE DELLE ASSICURAZIONI SUI CREDITI COMMERCIALI) 32
ART. 33. (INCENTIVI FISCALI ALLE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE) 32

BOZZA 13.11.2020

ART. 34. (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE) 35
ART. 35. (PROROGA DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE) 36
ART. 36. (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, SUL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI) 37
ART. 37. (COMITATO NAZIONALE PER LA PRODUTTIVITÀ) 38
ART. 38. (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 67 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58) 40
ART. 39. (PROCEDURA DI DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE MASSIMI PER MUTUI DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI, PER POTER FORNIRE LA COMUNICAZIONE IN MANIERA PIÙ TEMPESTIVA ED EFFICACE) 40

TITOLO V LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI – IN CORSO DI REVISIONE 41

ART. 40. (FONDO OCCUPAZIONE E FORMAZIONE) 41
ART. 41. (TRATTAMENTI DI CIGS PER CESSATA ATTIVITÀ) 41
ART. 42. (RINNOVO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO) 42
ART. 43. (SETTORE CALL CENTER) 42
ART. 44. (FINANZIAMENTO INDENNITÀ PER FERMO PESCA OBBLIGATORIO E NON OBBLIGATORIO) 42
ART. 45. (SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE SEQUESTRATE O CONFISCATE PER IL TRIENNIO 2021-2023) 43
ART. 46. (TRATTAMENTI DI CIGS PER LE IMPRESE CON RILEVANZA ECONOMICA STRATEGICA) 43
ART. 47. (PIANI DI RECUPERO OCCUPAZIONALE) 44
ART. 48. (SISTEMA DUALE) 44
ART. 49. (NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTO) 44
ART. 50. (CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DI ANPAL SERVIZI S.P.A.) 47
ART. 51. (FONDO PER FINANZIAMENTO ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE) 47
ART. 52. (FONDO PER L'ASSISTENZA DEI BAMBINI AFFETTI DA MALATTIA ONCOLOGICA) 47
ART. 53. (OPZIONE DONNA) 48
ART. 54. (PROROGA APE SOCIALE) 48
ART. 55. (CONTRATTO DI ESPANSIONE INTERPROFESSIONALE) 49
ART. 56. (CALCOLO DEI REQUISITI DI ANZIANITÀ AI FINI PENSIONISTICI NEL PART TIME VERTICALE CICLICO) 50
ART. 57. (DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO) 50
ART. 58. (ASSEGNO NATALITÀ) 52
ART. 59. (CONGEDO DI PATERNITÀ) 52
ART. 60. (REDDITO DI CITTADINANZA) 52
ART. 61. (ATTUAZIONE DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 234 DEL 2020) 53
ART. 62. (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO INDIGENTI) 53
ART. 63. (INDENNIZZO PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI) 53

TITOLO VI SANITÀ 54

ART. 64. (FABBISOGNO SANITARIO STANDARD ANNO 2021) 54
ART. 65. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ DELLA DIRIGENZA MEDICA) 54
ART. 66. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETRIBUZIONE DEGLI INFERMIERI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE) 55
ART. 67. (DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA) 55
ART. 68. (CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI SPECIALIZZANDI 56
ART. 69. (PROROGA DI DISPOSIZIONI SULL'IMPIEGO DI PERSONALE SANITARIO NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE) 56
ART. 70. (DISPOSIZIONI VOLTE A ELIMINARE IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI INDENNIZZI DOVUTI AI SENSI DELLE LEGGI 29 OTTOBRE 2005, N. 229 E 24 DICEMBRE 2007, N. 244 A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E TALIDOMIDE) 58
ART. 71. (INTEGRAZIONE DEL LIVELLO DEL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SANITARIA E L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO) 59
ART. 72. (FONDO SANITÀ E VACCINI) 59
ART. 73. (RIMODULAZIONE TETTI DI SPESA FARMACEUTICA) 60
ART. 74. (FINANZIAMENTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA) 60
ART. 75. (RICOLLOCAMENTO PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA) 61
ART. 76. (MOBILITÀ SANITARIA) 62

TITOLO VII SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA 62

BOZZA 13.11.2020

ART. 77. (INCREMENTO DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1997, N.440) 62
ART. 78. (MISURE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE NELLE SCUOLE) 63
ART. 79. (MISURE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA) 63
ART. 80. (DOCENTI PRESSO GLI ENTI DEL DISAGIO GIOVANILE) 63
ART. 81. (PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE SUI TERRITORI) 63
ART. 82. (MISURE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE SUPERIORE) 64
ART. 83. (MISURE A SOSTEGNO DELLA RICERCA) 66
ART. 84. (RECUPERO E SVILUPPO DEL COMPLESSO SPORTIVO CITTÀ DELLO SPORT) 67
ART. 85. (TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEI DOCENTI DI UNIVERSITÀ PRIVATE) 67
ART. 86. (FONDAZIONE FUTURO DELLE CITTÀ) 68
ART. 87. (PROPOSTA COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL PROGETTO "MANTOVA HUB") 69

TITOLO VIII CULTURA, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE 70

ART. 88. (MISURE DI SOSTEGNO ALLA CULTURA) 70
ART. 89. (FONDO CINEMA) 70
ART. 90. (FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE) 71
ART. 91. (MISURE IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE) 72
ART. 92. (ESTENSIONE E PROROGA DI MISURE A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA) 74
ART. 93. (DESTINAZIONE DELLE ENTRATE A TITOLO DI CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE) 75
ART. 94. (DIGITALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI DELLE INDENNITÀ DI CUI ALLA LEGGE 24 MARZO 2001, N. 8) 76
ART. 95. (GRUPPO DI SUPPORTO DIGITALE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) 77
ART. 96. (ISTITUTO ITALIANO DI CYBERSICUREZZA) 77

TITOLO IX MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI 79

ART. 97. (CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA) 79
ART. 98. (REGIME TEMPORANEO AIUTI DI STATO) 80
ART. 99. (PROCEDURA D'INFRAZIONE 2008-2010 - ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA IVA) 82
ART. 100. (SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE) 84
ART. 101. (FONDI D'INVESTIMENTO ESTERI) 85
ART. 102. (RESPONSABILITÀ PER L'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ARTICOLO 52, COMMA 7, LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234) 86
ART. 103. (RISOLUZIONE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI) 87
ART. 104. (RISARCIMENTI DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI) 88
ART. 105. (PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA A PROGRAMMI DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE E AL POVERTY REDUCTION AND GROWTH TRUST) 88
ART. 106. (FONDI PARTECIPAZIONE A ORGANISMI INTERNAZIONALI) 91
ART. 107. (INTERVENTI E OPERE PER ROMA 2025) 92
ART. 108. (RENDICONTI CONSUNTIVI DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO) 93
ART. 109. (STUDIARE SVILUPPO S.R.L.) 93

TITOLO X MISURE IN MATERIA DI TRASPORTI E AMBIENTE 95

CAPO I MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE 95

ART. 110. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE SU STRADA MEDIANTE AUTOBUS) 95
ART. 111. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PORTI E DI TRASPORTI MARITTIMI) 96
ART. 112. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO FERROVIARIO MERCI) 98
ART. 113. (FERROBONUS E MAREBONUS) 99
ART. 114. (MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE FERROVIARIO) 99
ART. 115. (CONFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI FERROVIARI INTERREGIONALI INDIVISI) 101
ART. 116. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE SOCIALI) 102
ART. 117. (MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE) 102
ART. 118. (NAUTICA DA DIPORTO) 104
ART. 119. (COMPAGNIE AEREE CHE EFFETTUANO PREVALENTEMENTE TRASPORTI INTERNAZIONALI) 105
ART. 120. (CHIUSURA DELLA SOCIETÀ STRETTO DI MESSINA SPA IN LIQUIDAZIONE) 106

BOZZA 13.11.2020

ART. 121. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE STRADALI) 106
ART. 122. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRADE - LIONI-GROTTAMINARDA) 108
ART. 123. (DISCIPLINA PER LE INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA) 109
ART. 124. (COSTITUZIONE DI UN FONDO FINALIZZATO ALLA RIMOZIONE DELLE NAVI ABBANDONATE NEI PORTI) 109

CAPO II MISURE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 110

ART. 125. (MISURE PER POTENZIARE IL SISTEMA NAZIONALE DELLE AREE PROTETTE) 110
ART. 126. (POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI TUTELA AMBIENTALE) 111
ART. 127. (ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROMOZIONE DELL'USO CONSAPEVOLE DELLA RISORSA IDRICA E PER INCENTIVARE LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI IDRICI) 115
ART. 128. (ISTITUZIONE DI UN CENTRO ACCOGLIENZA DI ANIMALI CONFISCATI PRESSO IL CUFAA) 116
ART. 129. (PROGETTI PILOTA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE AREE PROTETTE NATURALISTICHE) 117
ART. 130. (AGEVOLAZIONI FISCALI PER PROMUOVERE IL VUOTO A RENDERE NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI) 118
ART. 131. (INCENTIVO PER LA MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI) 119
ART. 132. (MISURE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DEL COMPOST NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI) 120
ART. 133. (ACCELERAZIONE PROCEDURE VIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PALA ITALIA SANTA GIULIA E DEL VILLAGGIO OLIMPICO DI MILANO, NONCHÉ DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE, DESTINATI ALLE OLIMPIADI 2026) 121

TITOLO XI REGIONI ED ENTI LOCALI 122

ART. 134. (RISORSE IN FAVORE DEGLI ENTI IN DIFFICOLTÀ FINANZIARIE IMPUTABILI ALLE CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE DEI TERRITORI) 122
ART. 135. (RIFORMA DELLE RISORSE IN FAVORE DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO) 122
ART. 136. (NORME CONTABILI PER GLI ENTI TERRITORIALI) 123
ART. 137. (COMUNI TPL SCUOLA - INCREMENTO RISORSE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO) 124
ART. 138. (INCREMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE E IL POTENZIAMENTO DEGLI ASILI NIDO) 125
ART. 139. (ACCORDO AUTONOMIE SPECIALI) 126
ART. 140. (INCREMENTO RISORSE PER INVESTIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI) 128
ART. 141. (FONDO PER LA PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE) 129
ART. 142. (RINVIO DEL FEDERALISMO FISCALE) 130
ART. 143. (REGIONI TPL SCUOLA - INCREMENTO RISORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) 131
ART. 144. (CONCORSO STATALE ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE REGIONALE IN MATERIA DI INDENNIZZI DOVUTI ALLE PERSONE DANNEGGIATE DA TRASFUSIONI, SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI O VACCINAZIONI) 131
ART. 145. (INTERVENTI PER ASSICURARE LE FUNZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI) 132

TITOLO XII REVISIONE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA 134

ART. 146. (SPENDING REVIEW) (STATO, REGIONI, ENTI LOCALI - EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DEGLI ENTI TERRITORIALI) 134

TITOLO XIII PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO 135

ART. 147. (FONDO PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE) 135
ART. 148. (ASSUNZIONI CON COPERTURA SUL FONDO) 136
ART. 149. (ULTERIORI ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO) 140
ART. 150. (ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE) 141
ART. 151. (INCREMENTO FONDO RINNOVO CONTRATTUALE) 143
ART. 152. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE SCOLASTICO) 143
ART. 153. (PIANO QUINQUENNALE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA) 144
ART. 154. (MISURE PER L'INCREMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DI PREVENZIONE DEI REATI) 145
ART. 155. (COLLABORAZIONE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA CON L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO) 145
ART. 156. (PREVISIONE DELLA FIGURA DEL VICEDIRETTORE) 147
ART. 157. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO CONTRATTUALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CON LA SOGEI S.P.A) 147
ART. 158. (REVISIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE, IN FAVORE DEI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE STABILITI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1951, N. 168) 148
ART. 159. (INCREMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI ASSISTENZA DELLA GUARDIA DI FINANZA) 149

BOZZA 13.11.2020

ART. 160. (PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DELLE DENOMINAZIONI, DEGLI STEMMI, DEGLI EMBLEMI E DI OGNI ALTRO SEGNO DISTINTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA) 150
ART. 161. (EREDITÀ GIACENTI) 151
ART. 162. (CENSIMENTO BENI IMMOBILI DELLE AZIENDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NATE DALLA TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI IACP) 152
ART. 163. (RAPPRESENTANZA SINDACALE) 152
ART. 164. (MISURE DI FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL SISTEMA DI DIFESA NAZIONALE) 153
ART. 165. (DISCIPLINA DEL REGIME CONVENZIONALE TRA UFFICI GIUDIZIARI) 155
ART. 166. (ESTENSIONE DEL REGIME DI IMPIGNORABILITÀ ALLE SOMME ACCREDITATE ALLE PREFETTURE IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA) 156
ART. 167. (STRADE SICURE) 157
ART. 168. (RICORSI AVVERSO GLI ATTI DI RICOGNIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196) 157

TITOLO XIV NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 158

ART. 169. (MISURE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA -ISTITUZIONE DEL FONDO RRF) 158
ART. 170. (TRANSIZIONE 4.0 CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI) 160
ART. 171. (FONDO TECNOLOGIE E TERRITORIO) 164

PARTE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 165

TITOLO I MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE 165

ART. 172. (CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEI CARBURANTI) 165
ART. 173. (RAFFORZAMENTO DEL DISPOSITIVO DI CONTRASTO ALLE FRODI REALIZZATO CON UTILIZZO DEL FALSO PLAFOND – IVA) 168

TITOLO II RIMODULAZIONE MISURE FISCALI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA 170

ART. 174. (IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MACSI, RINVIO E MODIFICHE PLASTIC TAX E DISPOSIZIONI PER FAVORIRE I PROCESSI DI RICICLAGGIO DEL POLIETILENTEREFTALATO UTILIZZATO NEGLI IMBALLAGGI PER ALIMENTI) 170
ART. 175. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL CONSUMO DI BEVANDE EDULCORATE - RINVIO E MODIFICHE SUGAR TAX) 172

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE 173

ART. 176. (RISCOSSIONE SICILIA ASSORBIMENTO RISCOSSIONE SICILIA IN ADER) 173
ART. 177. (PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO DA PARTE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE) 174
ART. 178. (INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022) 175

TITOLO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 176

ART. 179. (LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI E CASHBACK) 176
ART. 180. (CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DELL'AMBIENTE DI LAVORO) 177
ART. 181. (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI PREVENTIVI - ARTICOLO 31-TER DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973, N. 600) 177
ART. 182. (SEMPLIFICAZIONI FISCALI) 179
ART. 183. (APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL CEDENTE O PRESTATORE) 181
ART. 184. (DISPOSIZIONI IN TEMA DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI) 182
ART. 185. (ABROGAZIONE IMPOSTA SUL MONEY TRANSFER) 183
ART. 186. (COLLABORAZIONI TECNICO - SPORTIVE DILETTANTISTICHE) 184

TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENZIA DELLE DOGANE 184

ART. 187. (IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME ACCREDITATE IN ALCUNE CONTABILITÀ SPECIALI DI TESORERIA) 184
ART. 188. (WHISTLEBLOWING) 185
ART. 189. (PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA) 186
ART. 190. (DISPOSIZIONI PER I DEPOSITI DI PRODOTTI ENERGETICI ASSOGGETTATI A ACCISA) 186
ART. 191. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI) 187
ART. 192. (NORME IN MATERIA DI TABACCHI, PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE E PRODOTTI ACCESSORI AI TABACCHI) 190

PARTE III FONDI 193

BOZZA 13.11.2020

ART. 193. (FONDO DA RIPARTIRE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MAGGIORMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19) 193
ART. 194. (FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI – PARTE CORRENTE E CONTO CAPITALE) 193
ART. 195. (ESIGENZE PARLAMENTO) 193
ART. 196. (FONDO 394 INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE) 194

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE 194

ART. 197. (PROMOZIONE LINGUA E CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO) 194
ART. 198. (PROMOZIONE MADE IN ITALY) 194
ART. 199. (SERVIZIO CIVILE) 194
ART. 200. (FONDO SVILUPPO ISOLE MINORI) 194
ART. 201. (FONDO NAZIONALE MONTAGNA) 194
ART. 202. (FONDO VALORIZZAZIONE AREE SVANTAGGIATE CONFINANTI CON RSS) 194
ART. 203. (CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1991, N. 243) 194
ART. 204. (LOTTA INCENDI BOSCHIVI) 194
ART. 205. (VOLONTARI EMERGENZE PROT. CIVILE) 194
ART. 206. (MECCANISMO UNIONALE PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO UE) 194
ART. 207. (FONDO ASSISTENZA DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE) 194
ART. 208. (FONDO NON AUTOSUFFICIENZE) 194
ART. 209. (CARE GIVER) 194
ART. 210. (CONTRIBUTO A SCUOLE PARITARIE PER ALUNNI DISABILI) 194
ART. 211. (MISSIONI DI PACE) (RIFINANZIAMENTO MISSIONI INTERNAZIONALI) 195
ART. 212. (INVESTIMENTI) 195
ART. 213. (FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE) 195
ART. 214. (PESCA E ACQUACOLTURA) 195
ART. 215. (ISTITUTI CULTURALI (2570 E 2571) 195
ART. 216. (RIFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO MUSEI E ISTITUTI) 195
ART. 217. (ARTE CONTEMPORANEA CAP 7707) 195
ART. 218. (POLITICHE ASILO) 195
ART. 219. (FONDI PER LA TUTELA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO) 195
ART. 220. (COLLEGAMENTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO VELOCE NELLO STRETTO DI MESSINA) 195
ART. 221. (FONDO CRISI DI IMPRESA) 195
ART. 222. (INVESTIMENTI, VARIE MISURE) 195
ART. 223. (FONDO ATTUAZIONE DIRETTIVE EU) 195
ART. 224. (RIMODULAZIONE FSC) 195
ART. 225. (RIMODULAZIONI STANZIAMENTI DI BILANCIO) 195
ART. 226. (SPORT E PERIFERIE) 195
ART. 227. (FONDAZIONE PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ENEA TECH) 195
ART. 228. (TUTELA PATRIMONIO CULTURALE) 195
ART. 229. (FONDO GRANDI PROGETTI) 195
ART. 230. (FONDO UNICO SPETTACOLO) 195
ART. 231. (SPESE PER INTERVENTI URGENTI AL VERIFICARSI DI EMERGENZE PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DI MODELLI MUSEALI, ARCHIVISTICI E LIBRARI, ECC.) 195
ART. 232. (FUNZIONAMENTO AUTORITÀ MOSE) 195
ART. 233. (INCREMENTO DEL FONDO EDIFICI DI CULTO E URGENTI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEGLI EDIFICI DI CULTO) 196
ART. 234. (RIFINANZIAMENTO FONDAZIONE LIBRI ITALIANI ACCESSIBILI – LIA) 196
ART. 235. (RIPIANO DEBITI REGIONI PER ANTICIPAZIONE INTERVENTI DI SOCCORSO IMPRESE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ) (20 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2021 SU TAVOLA MANOVRA) 196
ART. 236. (MISURE A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE IN AGRICOLTURA) 196
ART. 237. (FONDO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO IN ITALIA) 196
ART. 238. (INCREMENTO RISORSE PER PONTI E VIADOTTI DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE) 196
ART. 239. (INCREMENTO RISORSE PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO ENTI LOCALI) 196
ART. 240. (MISURE DI SOSTEGNO DELLE POLITICHE ABITATIVE) (POTENZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE) 196

BOZZA 13.11.2020

ART. 241. (MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E PIENA OPERATIVITÀ STRUMENTO MILITARE NAVALE) 196
ART. 242. (GARANTE DELLA PRIVACY) 196
ART. 243. (ENTRATA IN VIGORE) 196

ALLEGATI ALLA SEZIONE I **197**

BOZZA 13.11.2020

Sezione I

PARTE I

Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1.
(Risultati differenziali bilancio dello Stato)

l. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2021, 2022 e 2023, sono indicati nell'allegato annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Relazione illustrativa
La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

Titolo II
Riduzione della pressione fiscale e contributiva

ART. 2.
(Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico) – IN VERIFICA

1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 2.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per la fedeltà fiscale" cui è destinato, a decorrere dal 2022, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ammontare di risorse che si stimano come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della Legge di Bilancio, nell'"Aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", redatta ai sensi del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 160, recante disposizioni in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (in attuazione degli articoli 3 e 4 della Legge 11 marzo 2014, n. 23).
3. Le maggiori entrate di cui al comma 2 sono considerate permanenti qualora si verifichi la seguente condizione: per i due anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica della stima delle maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo deve risultare non negativa. Qualora tale somma algebrica risultasse negativa, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è dato dalla differenza positiva tra l'ammontare delle maggiori entrate di cui al comma 2 e il valore negativo della stima delle maggiori entrate complessive con riferimento ai due anni successivi.
4. Tenendo conto del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ammontare delle risorse destinato al "Fondo per la fedeltà fiscale" è quantificato, in misura massima, pari al X% delle maggiori entrate permanenti così come determinate nel comma 3.
5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 339 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021, e di 5.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Relazione illustrativa
La disposizione, al comma 1, istituisce, lello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 2.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per finanziare i primi interventi che saranno disposi in attuazione di una legge delega che stabilirà i principi e i criteri direttivi da seguire per realizzare una riforma complessiva del sistema tributario finalizzata a alla sua semplificazione e alla riduzione della pressione fiscale.

BOZZA 13.11.2020

I commi da 2 a 4 istituiscono un "Fondo per la fedeltà fiscale".
Il comma 3 incrementa il fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ART. 3.
(Stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente)

1. All'articolo 2, del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. *Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020.*".

Relazione illustrativa
L'articolo …. dispone l'applicazione "*a regime*" della misura agevolativa prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. Si tratta dell'ulteriore detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che, in base a quanto previsto dal presente articolo, sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi.

ART. 4.
(Agevolazione 30% occupazione SUD dal 2021)

ART. 5.
(Incentivo occupazione giovani)

1. Per le assunzioni effettuate nel triennio 2021-2023, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. La disposizione si applica anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. b) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti e alle condizioni previste dalla presente disposizione. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, puglia, Calabria e Sardegna.
3. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
4. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Relazione illustrativa
La disposizione riconosce l'esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro, per le assunzioni di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. La disposizione si applica anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di apprendistato Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

BOZZA 13.11.2020

L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, puglia, Calabria e Sardegna
L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 6.
(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160 le parole "e il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "e il 31 dicembre 2021".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta dispone anche per il 2021 la proroga della norma che consente, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, con età inferiore a quarant'anni.

ART. 7.
(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti «2019, 2020 e 2021»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.

Relazione illustrativa

La proposta dispone che, con riferimento all'anno d'imposta 2021, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art.1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.
L'esenzione, già prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2017 (l. n. 232 del 2016) con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, è stata prorogata al 2020 dalla legge di bilancio 2020 (l. n. 160 del 2019). Tale disposizione aveva previsto, inoltre, che i predetti redditi concorressero alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50% per l'anno 2021. Con la proposta in oggetto, come detto, si intende estendere al 100% la predetta esenzione.

ART. 8.
(Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni)

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) del medesimo del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento della ritenuta di cui al presente comma, da effettuarsi entro il16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa".

BOZZA 13.11.2020

Relazione illustrativa
La proposta riduce l'aliquota di imposizione per il socio dal 26 per cento al 12,5 per cento, ma consente di anticipare il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale piuttosto che al rimborso dello stesso.

ART. 9.
(Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali)

1. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali cui alla lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 2, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti di gara residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
d) arte, attività e beni culturali.
3. I soggetti di cui al comma 1 destinano l'imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.
4. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonandola in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

Relazione illustrativa
Il presente articolo intende attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, i quali, attualmente, concorrono in misura integrale alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES). In particolare, si prevede l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo degli utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021.
L'agevolazione è concessa al fine di valorizzare il ruolo sussidiario svolto dagli enti non profit, pertanto, è subordinata ad alcune condizioni. In primo luogo, il comma 1, ribadisce che, a tal fine, gli enti non commerciali devono esercitare, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il comma 2 individua i settori nei quali devono essere svolte tali attività.
Il comma 3, inoltre, impone ai beneficiari dell'agevolazione di destinare il relativo risparmio d'imposta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dai commi precedenti. L'importo non ancora erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.
Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.
Il comma 4 stabilisce, infine, che le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al

BOZZA 13.11.2020

finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonandola in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

Titolo III
Crescita, Investimenti, Sud

ART. 10.
(Co-finanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027)

1. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70% degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30% fa carico ai bilanci delle Regioni e delle predette Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi. A seguito della approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale del periodo di programmazione 2021/2027 e dell'Accordo di partenariato con la Commissione europea, il CIPE con apposita deliberazione definisce per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, l'onere a carico del Fondo di rotazione di rotazione di cui alla legge 183/1987.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2021/2027, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2021/2027. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. L'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, ha luogo previo inserimento, da parte dell'Amministrazione titolare, dei dati di attuazione sul sistema informatico di cui al comma 5.
4. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), nonché sugli altri strumenti finanziari previsti ivi compresi quelli attinenti la cooperazione territoriale europea, del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.
5. Per le finalità di cui al presente articolo ed al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati.
6. All'articolo 242, comma 7 del Decreto- legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

BOZZA 13.11.2020

"*Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato integra il Programma complementare di azione e coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n.114 del 23 dicembre 2015, con interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per assicurare la chiusura della programmazione 2014/2020 e l'efficace avvio del nuovo ciclo di programmazione UE 2021-2027, mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n.160*.".

Relazione illustrativa

Le norme di seguito riportate si inseriscono nel contesto del nuovo ciclo di programmazione dei Fondi Europei (2021-27). Il negoziato sul pacchetto legislativo per la programmazione 2021-2027 è in fase avanzata. La Presidenza Croata della UE ha conseguito progressi sostanziali nell'iter legislativo di approvazione delle proposte presentate dalla Commissione: in particolare sulla Bozza di "Regolamento recante Disposizioni Comuni sui Fondi della programmazione 2021-27" è stato raggiunto l'accordo al livello tecnico su molte delle disposizioni; sugli schemi di Regolamenti FESR/Fondo di Coesione, FSE Plus, Cooperazione Territoriale Europea prosegue il confronto tecnico.

E' stato anche avviato il percorso di definizione dell'Accordo di Partenariato tra lo Stato Italiano e la Commissione Europea, documento strategico che fissa gli obiettivi dei Fondi Europei per il nuovo ciclo di programmazione, nonché la struttura e funzionamento dei sistemi di gestione controllo da applicare ai Fondi medesimi. Pertanto in relazione all'imminente avvio delle attività del nuovo periodo di programmazione è opportuno adottare le norme necessarie per :

- pianificare le risorse a carico del bilancio dello Stato per il cofinanziamento dei programmi comunitari;
- garantire il finanziamento dei programmi complementari che saranno disciplinati dall'Accordo di Partenariato;
- garantire il monitoraggio dei programmi.

Commi 1 - 2

La norma è diretta a stabilire i criteri di cofinanziamento a valere per il prossimo ciclo di programmazione (2021/27) per i seguenti fondi europei: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo PLUS (FSE), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). Il cofinanziamento della quota nazionale pubblica è assicurato con risorse a carico dello Stato, che opera per mezzo del Fondo di Rotazione di cui alla Legge n. 183/1987, e per la restante parte con risorse a carico dei bilanci delle Regioni, Province Autonome e degli eventuali altri Organismi pubblici partecipanti ai programmi.

Il Comma 1 si applica ai Programmi Operativi Regionali e stabilisce la misura massima dell'intervento del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/1987, pari al 70% della quota nazionale pubblica, mentre il restante 30% fa carico ai bilanci delle Regioni. Pertanto, le Autorità competenti per i programmi operativi finanziati dai fondi suddetti, pertanto dovranno attenersi a tali criteri in sede di redazione dei programmi e, in particolare, di definizione dei relativi piani finanziari. Infine specifica che il CIPE con apposita Delibera una volta che sono stati approvati i provvedimenti fondamentali ai fini della definizione delle risorse dell'Unione Europea per l'Italia a titolo dei Fondi Strutturali, del FEASR e del FEAMP, per il periodo 2021-27, ossia il Quadro Finanziario Pluriennale e l'Accordo di Partenariato, provveda con apposita Delibera del CIPE a definire l'onere a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987.

Il Comma 2 specifica che gli interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato saranno cofinanziati integralmente con risorse del Fondo di Rotazione. Parimenti per gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale che sostituirà per il periodo di programmazione 2021-2027, lo Strumento europeo di vicinato 2014-2020 e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con Autorità di gestione italiana. La norma prevede infine che il CIPE con apposita deliberazione definisca puntualmente, per i programmi del ciclo 2021/27, l'onere complessivo a carico del Fondo di Rotazione.

L'intervento complessivo massimo del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/1987, in forza dei suddetti criteri e di quelli già previsti per la programmazione 2014/20, è stimato in complessivi 5,1 miliardi per il 2021, 6,9 miliardi di euro per il 2022, 4,6 miliardi di euro per il 2023 e 4,6 miliardi annui per il periodo 2024-27. Le risorse trovano copertura negli stanziamenti determinati annualmente dalla Legge di Bilancio per il Fondo di Rotazione per l'Attuazione delle Politiche Comunitarie di cui alla Legge n. 183/1987.

BOZZA 13.11.2020

Comma 3
Tale norma consente per il prossimo ciclo di programmazione (2021-27) di finanziare, con risorse a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987, "interventi complementari" rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, ossia interventi aventi medesime finalità dei programmi finanziati dall'Unione Europea, ma finanziati esclusivamente con risorse "nazionali". Tali interventi saranno contemplati nell'ambito della Programmazione strategica a valere sul ciclo di programmazione 2014-20 che sarà concertata tra lo Stato Italiano e le Autorità Europee per mezzo dell'Accordo di Partenariato.
La norma prevede, altresì, la facoltà per le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano di concorrere al finanziamento di tali interventi complementari in modo da massimizzare le risorse a disposizione degli stessi.
Le risorse contemplate nella presente norma trovano copertura nelle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/1987.
Comma 4 e 5
Per il periodo di programmazione 2021-27, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione, nonché la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, in linea con le esigenze di rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità di gestione e audit italiane e delle strutture amministrative a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione e controllo dei fondi UE, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGIT, sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati.
Il sistema informatico, per quanto riguarda la sezione monitoraggio, continuerà anche per il periodo di programmazione 2021-27, a confermarsi quale strumento essenziale di valutazione delle Autorità Nazionali e Comunitarie sull'andamento dei programmi finanziati dai fondi UE, in continuità con l'assetto dell'attuale periodo di programmazione.
A tal proposito, in continuità con i precedenti periodi di programmazione comunitaria, la norma conferma anche per il ciclo 2021-2027, il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE quale Amministrazione competente ad assicurare il monitoraggio degli interventi compresi nel periodo di programmazione 2021-2027 e di quelli complementari disciplinati dal precedente comma 3, nonché a definire le procedure e modalità tecniche per implementare il sistema informatico di cui al comma 5, per quanto riguarda il monitoraggio, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

ART. 11.
(FSC programmazione 2021-2027)

1. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2021-2027, in 50.000 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel Piano Sud 2030 e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, inclusi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. La dotazione finanziaria è, altresì, impiegata in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite per il periodo di programmazione 2021-27 dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché in coerenza con le politiche settoriali e le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo un principio di complementarietà e addizionalità delle risorse per le aree del Mezzogiorno;
b) il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale in collaborazione con le amministrazioni interessate, in coerenza con i contenuti dell'Accordo di Partenariato per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei del periodo di programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

BOZZA 13.11.2020

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dispone la ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche, nonché provvede ad eventuali variazioni della ripartizione su proposta della Cabina di Regia del Fondo sviluppo e coesione, di cui alla successiva lettera d);

c) gli interventi del FSC 2021-27 sono attuati nell'ambito di "Piani Sviluppo e Coesione" (Piani) a titolarità delle Amministrazioni Centrali, Regionali, Città Metropolitane, e di altre amministrazioni pubbliche che potranno essere individuate, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con delibera del CIPE. I Piani sono definiti secondo i principi e le procedure previste dall'articolo 44 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed approvati con delibere del CIPE, ferme restando le competenze della Cabina di Regia del Fondo sviluppo e coesione, di cui alla successiva lettera d.

d) la Cabina di Regia del Fondo sviluppo e coesione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, opera anche sulle risorse FSC 2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di approvazione in CIPE, i Piani Sviluppo e coesione, articolati per ciascuna area tematica e missione, con l'indicazione dei risultati attesi, nonché delle azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio. La Cabina di Regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei Piani sviluppo e coesione. Nei Piani è indicata, altresì, l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei "Piani di Sviluppo e Coesione" FSC 2021-27, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse FSC per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei "Piani di Sviluppo e Coesione", in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

e) i Piani di Sviluppo e Coesione" FSC 2021-27 con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione del disegno di legge di bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale coordina l'attuazione dei "Piani di Sviluppo e Coesione" di cui alla lettera d e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

g) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei "piani di sviluppo e coesione", sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale può proporre al CIPE, ai fini di una sua successiva deliberazione in merito, la rimodulazione delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2021-2027 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e del disegno di legge di bilancio di previsione;

h) le assegnazioni del CIPE di risorse ai sensi della lettera d consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati;

i) le risorse assegnate ai "piani di sviluppo e coesione" sono trasferite dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione dei "piani di sviluppo e coesione" approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione. Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità le risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui al

BOZZA 13 nov 2020

decreto legislativo n. 88/2011, assegnate in favore di un intervento e non ancora utilizzate possono essere riassegnate in favore di un intervento a titolarità di altra Amministrazione la cui realizzazione presenta carattere di urgenza. In tal caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento politiche di coesione dispone la riassegnazione in favore del nuovo intervento, sentita l'Amministrazione titolare dell'intervento definanziato.
j) Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi, tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, aggiorna le previsioni di spesa. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate e assicurano i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;
k) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate alla citata lettera i).

Relazione illustrativa
La norma definisce le risorse complessive stanziate per il periodo di programmazione 2021-27, in applicazione delle procedure definite dal Dlgs n. 88/2011. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione. Esso ha la sua origine nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), istituito con la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289 – articoli 60 e 61). Con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il FAS ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale ed ha carattere pluriennale (settennale), in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà della programmazione nazionale con quella europea. In particolare, l'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di spese per lo sviluppo, volte a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese.
Con la norma, sono stabiliti i criteri e le procedure fondamentali di programmazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle risorse FSC 2021-2027, in analogia ai meccanismi procedurali del FSC 2014-2020, previsti nell'articolo 1, comma 703, della legge n. 190/2014, e lasciando ferma la chiave di riparto percentuale delle risorse dell'80 per cento alle aree del mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord, già prevista nell'articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013, e confermata dal predetto comma 703. Giova segnalare che la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici, dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano Sud 2030. In particolare, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche ed eventuali variazioni della ripartizione sono decise dalla Cabina di Regia del Fondo sviluppo e coesione. Gli interventi del FSC 2021-27 sono attuati nell'ambito di "Piani Sviluppo e Coesione" (approvati con delibere del CIPE e definiti secondo i principi previsti dall'articolo 44 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58). Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale coordina l'attuazione dei "Piani di Sviluppo e Coesione" e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo (di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98). È previsto, inoltre, che il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale presenti al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2021-2027 (ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e del disegno di legge di bilancio di previsione).

ART. 12.
(Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate)

BOZZA 13.11.2020

1. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-*bis*), le parole: "*31 dicembre 2020*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2021*";

2) al comma 2-*bis*, le parole: "*nell'anno 2020*", sono sostituite dalle seguenti: "*nell'anno 2021*";

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: "*31 dicembre 2020"* sono sostituite dalle seguenti*: "*31 dicembre 2021*";*

2) al comma 2, le parole: "1° *gennaio 2019*" sono sostituite dalle seguenti: "*1° gennaio 2020*", le parole: "*anno 2020*" sono sostituite dalle seguenti: "*anno 2021*", le parole: "*anno 2019*", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "*anno 2020*" e le parole: "*nel 2020*" sono sostituite dalle seguenti: "*nel 2021*".

2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "*nell'anno 2020"* sono sostituite dalle seguenti: "*negli anni 2020 e 2021*".

Relazione illustrativa

Il comma 1 proroga, per l'anno 2021, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato, disciplinate, rispettivamente, negli articoli 14 e 16, comma 1 e comma 2 del decreto legge 4 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Con le disposizioni contenute nel comma 2, inoltre, si dispone la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto *bonus* facciate).

ART. 13.
(Proroga Bonus verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021».

Relazione illustrativa

La norma dispone la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto *bonus* verde).

ART. 14.
(Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno 2021)

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 108, primo periodo, le parole "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021".

Relazione illustrativa

L'articolo proroga al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 15.
(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

BOZZA 13.11.2020

2012, n. 134, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 110 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-*bis* del medesimo articolo 27.

Relazione illustrativa
La disposizione incrementa la dotazione del fondo per la crescita sostenibile, demandando a un decreto del Ministro dello sviluppo economico la ripartizione delle risorse tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse derivanti da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o da un grave una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio e gli altri interventi volti a fronteggiare crisi industriali che presentano, comunque, un impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione.

ART. 16.
(Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo)

1. Al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale, le disposizioni per l'accesso ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono così modificate:
a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo pari a 20 milioni di euro è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;
b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.
2. Il Ministero dello sviluppo economico impartisce al Soggetto Gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni per l'anno 2022.

Relazione illustrativa
La proposta è volta ad introdurre, nell'ambito di operatività dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo (istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014), specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l'accesso allo strumento agevolativo e l'integrazione settoriale.
Nello specifico, a normativa vigente, i programmi di sviluppo turistici devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, di cui almeno 5 milioni di euro relativi agli investimenti del soggetto proponente il programma (i programmi di sviluppo possono, infatti, essere costituiti da più programmi di investimento realizzati dal soggetto proponente e da eventuali imprese aderenti). Tale soglia, di importo elevato nel presupposto che i programmi devono rivestire particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese, può rappresentare tuttavia un ostacolo all'accesso per le imprese che, pur volendo realizzare investimenti in grado di determinare positivi impatti socio-economici e ambientali, non sono in grado di sviluppare la dimensione finanziaria minima attualmente prevista per l'accesso.
In tal senso, la norma prevede, limitatamente ai programmi di sviluppo di attività turistiche da realizzare nelle aree interne del Paese, che rappresentano un enorme potenziale per la crescita del Paese, o che prevedono il recupero di immobili in disuso, che la soglia di accesso venga abbassata a 7,5 milioni di euro (3 milioni di euro

BOZZA 13.11.2020

per il programma del soggetto proponente), importo coincidente con quello attualmente previsto per i programmi del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
La norma prevede, altresì, la possibilità di associare ai programmi inerenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli programmi di investimento di natura turistica connessi alla fruizione e alla promozione dei luoghi di trasformazione, sostenendo una logica di integrazione che sempre di più sta riscuotendo successo presso il pubblico.
Viene, da ultimo, previsto che il Ministero dello sviluppo economico possa impartire al Soggetto Gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni.
Al fine di garantire piena operatività alle previsioni recate dal comma 1, la norma prevede, al comma 3, un'autorizzazione di spesa di complessivi 300 milioni di euro (100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).
I Contratti di sviluppo operano mediante una procedura valutativa a sportello e sono gestiti, ai sensi della citata norma istitutiva, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. Nell'ambito della cornice normativa dello strumento è, altresì, prevista la possibilità per il Ministro di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi con le imprese proponenti e le altre amministrazioni pubbliche interessate qualora i programmi proposti risultino di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dei territori interessati e del Paese (c.d. fast track). Tale procedura consente, peraltro, di derogare all'ordinario criterio cronologico di valutazione delle istanze.
Sin dalla data di loro prima operatività, nel 2011, i Contratti di sviluppo sono stati destinatari di stanziamenti a valere su diverse fonti finanziarie, europee (programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei), statali (Fondo per lo sviluppo e la coesione, leggi di bilancio, fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83/2012, programmazione complementare) e regionali, registrando una forte risposta da parte del tessuto produttivo.
Nell'attuale periodo di programmazione, la dotazione dello strumento agevolativo è stata recentemente incrementata dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge n. 160/2019) e dal "Decreto Cura Italia" (articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), che hanno destinato allo strumento risorse pari, rispettivamente, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e a 400 milioni di euro per il 2020. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020 è stato definito l'utilizzo di tali risorse, che sono state destinate al finanziamento delle iniziative rientranti nella richiamata procedura fast track.
Posto che, nel contesto sopra delineato, le risorse assegnate allo strumento e destinate al finanziamento delle iniziative inserite nella procedura ordinaria risultano tutte potenzialmente impegnate, al fine di garantire continuità allo strumento agevolativo nella sua parte ordinaria, soddisfacendo, altresì, le esigenze connesse alla procedura fast track, con l'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" sono state destinate alla misura ulteriori risorse per euro 500 milioni per l'anno 2020. Tale ultima assegnazione si è inserita in un contesto che vedeva un ingente numero di istanze con iter agevolativo sospeso per carenza di risorse finanziarie (in considerazione del trend storico relativo a non ammissioni e rinunce, le predette istanze determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse di circa 400 milioni di euro) e un fabbisogno prospettico dell'intervento quantificabile, sulla base di un trend ormai consolidato, in almeno 500 milioni di euro annui.
Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi fissati dalla norma, consentendo l'accesso allo strumento alle imprese interessate alla realizzazione dei programmi di sviluppo delineati dalla norma medesima, è prevista una dotazione finanziaria incrementale di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022. Tale dotazione appare adeguata a soddisfare, prospetticamente, i fabbisogni connessi alle istanze potenzialmente compatibili con le predette finalità, tenuto conto:

- dell'incidenza che, storicamente, hanno rivestito i programmi di sviluppo turistici nell'ambito di quelli per i quali si è giunti a finanziamento (con un assorbimento di circa il 13% delle agevolazioni complessivamente concesse);
- del preventivabile aumento delle richieste connesso ai più semplificati criteri per l'accesso allo strumento (come rappresentato, l'attuale soglia minima di investimenti, fissata a 20 milioni di euro, ha rappresentato in molti casi una barriera all'accesso allo strumento);
- delle nuove possibilità connesse all'integrazione dei programmi di sviluppo attinenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (che, all'attualità, hanno assorbito oltre il 10% delle agevolazioni complessivamente concesse) con investimenti di natura ricettiva.

BOZZA 13.11.2020

ART. 17.
(Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini")

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni, le parole "in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione" sono sostituite dalle seguenti "in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto".
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 370 milioni di euro per l'anno 2021.

Relazione illustrativa

La misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini" costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle micro, piccole e medie imprese (PMI), attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in *leasing*, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo. In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimento, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, Ministero) concede un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal finanziamento.
La rilevanza della misura agevolativa per il sistema produttivo italiano è confermata dal forte interesse mostrato – fin dall'avvio del 2014 – sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori. Al 1° settembre 2020, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a circa 21,14 miliardi di euro, per un numero di domande pari a 99.127 (con un investimento medio pari a euro 214.243) e un importo totale del contributo impegnato pari a euro 1.770.983.149.
La proposta di modifica normativa in questione è volta a variare l'attuale meccanismo di funzionamento della misura – che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative l'erogazione in un'unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000,00 per effetto della recente modifica introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (*Decreto Semplificazioni*), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
L'eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato dalle banche e dagli intermediari finanziari, consentendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in favore di tutte le PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento, costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi: sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo riconosciuto subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento, senza dover attendere, per l'incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni.
La proposta di modifica in oggetto, peraltro, si inserisce nel solco già segnato dal legislatore che è già intervenuto, a più riprese, disponendo deroghe alla iniziale regola di erogazione in sei quote annuali del contributo. Infatti, l'articolo 20, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34 (*Decreto Crescita*) ha previsto l'erogazione in un'unica quota del contributo per le domande caratterizzate da un importo del finanziamento deliberato non superiore a euro 100.000,00, successivamente, il citato articolo 39, comma 1 del *Decreto Semplificazioni* ha innalzato tale soglia a euro 200.000,00.
Considerando le domande trasmesse negli anni 2019-2020, le operazioni con finanziamenti di importo non superiore a euro 200.000,00 rappresentano oltre il 73% rispetto al totale delle operazioni "Nuova Sabatini" e che il contributo corrispondente a tali finanziamenti, ad oggi, rappresenta circa il 36% del totale. Pertanto, l'erogazione in un'unica soluzione delle agevolazioni, già oggi, riguarda la larga parte dell'operatività della misura agevolativa ed è pienamente rodata sul piano operativo-gestionale.
Pertanto. in tale prospettiva la proposta di modifica normativa consentirebbe di superare l'attuale gestione "a doppio canale" (erogazione unica ed erogazione in sei quote), semplificando notevolmente, dunque, il quadro normativo e operativo per tutti i soggetti coinvolti: imprese beneficiarie; finanziatori (banche e società di *leasing*); Ministero (che gestisce la misura).

BOZZA 13.11.2020

È importante precisare che il contributo "Nuova Sabatini", anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all'impresa a seguito dell'ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce rassicurazioni al Ministero, che eroga il contributo, comunque, allorquando l'impresa ha concluso, fisicamente e finanziariamente, il programma di investimenti agevolato.

ART. 18.
(Fondo impresa femminile)

1. È istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il "Fondo a sostegno dell'impresa femminile", al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
2. Il Fondo sostiene:
a) interventi per supportare l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;
b) programmi ed iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello comunitario e nazionale.
3.Gli interventi di cui al comma 2 lettera a) possono prevedere:
a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;
b) finanziamenti a tasso zero, finanziamenti agevolati, combinazioni di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;
c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'ottanta percento della media del circolante degli ultimi 3 esercizi;
d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;
e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme del presente articolo.
4. Gli interventi di cui al comma 2 lettere b) e c) possono prevedere le seguenti azioni:
a) iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle Università;
b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;
c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio STEM;
d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale;
e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati di cui al presente articolo.
5. Nell'ambito delle attività previste dalle presenti disposizioni e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia, con le Regioni e gli Enti Locali, le Associazioni di categoria, il Sistema Camerale e i Comitati per l'imprenditoria femminile.
6. Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere le problematiche di partecipazione della popolazione femminile alla vita economica ed imprenditoriale del Paese.
7. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono individuate la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini delle agevolazioni previste dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti di cui al comma 3 lettera e) e

BOZZA 13.11.2020

ivi incluse le azioni di controllo e monitoraggio. Il Ministero dello Sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.
8. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
9. È' istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna. Il Comitato:
a) contribuisce ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2;
b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell'impresa;
c) formula raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia;
d) contribuisce alla redazione della Relazione annuale di cui al comma 6.
10. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati ai suoi partecipanti.
11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di composizione del Comitato.

Relazione illustrativa

Istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il "Fondo a sostegno dell'impresa femminile", al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Il Fondo per l'imprenditoria femminile prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile. I dati – a livello nazionale ed internazionale – segnalano, infatti, che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare un'impresa, di avviare una start-up, di intraprendere studi scientifici.
L'obiettivo prioritario è affrontare – e attualizzare – un tema che mantiene tutta la sua attualità e definire un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l'assistenza all'attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle start-up ad elevato contenuto tecnologico, una diffusione alle azioni condotte a livello regionale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere le problematiche di partecipazione della popolazione femminile alla vita economica ed imprenditoriale del Paese.
Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo, formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia; contribuire alla redazione della menzionata relazione annuale e condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell'impresa.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati ai suoi partecipanti.

ART. 19.
(Fondo per le imprese creative)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo PMI Creative", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:
a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n.

179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
d) consolidare e favorire lo sviluppo dell'ecosistema del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.
3. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 2, lettere a), c) e d), al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia, con le Regioni.
4. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intende per "settore creativo", il settore che comprende tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle relative:
a) alla ripartizione delle risorse tra gli interventi di cui al comma 2;
b) alla individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati al comma 3;
c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni:
d) alla definizione delle iniziative ammissibili, alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

Relazione illustrativa
Le industrie creative sono uno dei fenomeni più caratterizzanti le politiche industriali di questo tempo. Esse si riferiscono ad un vero e proprio 'meta settore' che riunisce ambiti che vanno dal design, all'architettura, al teatro, alla moda, al cinema, alla comunicazione e alla pubblicità, alla radio e televisione sino al software e altro. Un settore della massima importanza dal punto di vista economico con un valore stimato di 92 miliardi di Euro – il 6.1% della ricchezza prodotta nel Paese – e un impatto occupazionale di 1.5 milioni di persone. Un grande settore dell'economia, quindi, fortemente connesso al Made in Italy, che crea valore ed occupazione nel nostro Paese e contribuisce in maniera determinante al suo export.
La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo PMI Creative che ha l'obiettivo di:
a) sostenere le MPMI creative, attraverso la concessione di misure di aiuto, quali contributi, interventi per favorire l'accesso al credito, nonché promuovendo strumenti innovativi di finanziamento;
b) promuovere la collaborazione tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese creative;
c) rafforzare l'ecosistema creativo nazionale.
Il Fondo è destinato alla copertura di spese per investimenti e attività in generale di utilità pluriennale in tale settore.
Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti.

ART. 20.
(Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle PMI, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione dell'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle PMI del settore aeronautico nazionale.

BOZZA 13.11.2020

2. Il Fondo finanzia interventi di sviluppo delle PMI quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi.
3. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono ripartite le risorse tra le varie sezioni del fondo, ciascuna dedicata ad uno dei settori di cui al comma 1, nonché stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo e le forme di partecipazione al Fondo da parte di investitori privati.

Relazione illustrativa
Istituisce Il Fondo per lo sviluppo del sistema aeronautico con l'obiettivo di mettere a disposizione di un settore in trasformazione risorse per rafforzare le PMI della filiera finanziando interventi di sviluppo quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi, quali fusioni, acquisizioni, aggregazioni ristrutturazione, diversificazione e rilancio delle imprese del settore, con specifica attenzione alle PMI.
Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo e le forme di partecipazione al Fondo da parte di investitori privati.

ART. 21.
(Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)

1. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2021 e 2022, incremento che confluisce in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al medesimo comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni.

Relazione illustrativa
La disposizione incrementa il Fondo per la crescita sostenibile destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.

ART. 22.
(Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, denominato "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

Relazione illustrativa
La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, denominato "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", destinato a garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo.
Viene demandata ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo

BOZZA 13.11.2020

ART. 23.
(Lavoro autonomo start up)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Limitatamente alla tipologia di lavoro autonomo per la costituzione di start up innovative ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nell'ambito delle quote ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente testo unico, il ricongiungimento dei familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), è consentito al lavoratore straniero nelle more dell'ottenimento del permesso di soggiorno e indipendentemente dalla sua durata, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a). La richiesta di ingresso dei familiari al seguito è presentata contestualmente alla richiesta di nulla osta di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e si applicano le agevolazioni di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 del decreto interministeriale 1202/385 bis. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 1, lettera a), 2, 3 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di durata pari a quello del lavoratore autonomo.

Relazione illustrativa
Il visto "lavoro autonomo-start up" ha l'obiettivo di attrarre in Italia talenti stranieri, al fine di incoraggiare l'avvio nel nostro Paese di nuovi investimenti innovativi, attraverso quote dedicate del Decreto Flussi a "cittadini stranieri [che intendono costituire] imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa" (art. 3). A tal fine è stata attivata una nuova procedura, l'"Italia Startup Visa", regolata dalle Linee Guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico insieme ai Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno e del Lavoro.
Dalla prima fase attuativa del programma emerge che la misura ha finora incontrato un interesse significativo: Nei 5 anni di attività del programma sono state presentate 419 candidature. Di queste, 224 (il 53,5%) hanno avuto esito positivo, risultando nel rilascio di nulla osta per la concessione del visto startup. 150 (il 35,8%) hanno avuto esito negativo, mentre in altri 25 casi la procedura è decaduta senza giungere alla fase di valutazione. La presente disposizione mira pertanto a incentivare l'utilizzo del programma, facilitando il ricongiungimento familiare per i congiunti dei richiedenti il visto di lavoro autonomo start up. Tale misura rende l'Italia più competitiva nella competizione a livello europeo e globale per attrarre nuove start-up.

ART. 24.
(Semplificazione del processo di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne)

1. All'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «*mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*» sono sostituite dalle seguenti: «*mediante strumento di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662*».

Relazione illustrativa
La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è una azione con forte coinvolgimento locale diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, finalizzata a contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza le aree interne del Paese, con l'obiettivo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti l'accessibilità ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari) nonché di migliorare la manutenzione del territorio stesso.
La SNAI è sostenuta sia dai programmi cofinanziati dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il sostegno di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali finalizzate al potenziamento dell'offerta territoriale di servizi di cittadinanza (salute, istruzione). Il processo di selezione delle aree interne è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, svolta da tutte le Amministrazioni centrali raccolte nel Comitato Nazionale Aree Interne e dalla Regione (o Provincia autonoma) interessata. La governance è affidata a un Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Legge 147 del 2013, che regolamenta il contributo delle risorse nazionali alla Strategia definita nell'Accordo di Partenariato 2014-20, stabilisce che l'attuazione degli interventi venga perseguita mediante la sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro come definiti dalla Legge 662 del 1996 tra le diverse

BOZZA 13.11.2020

amministrazioni interessate, con il coordinamento del Ministro per la Coesione territoriale che si avvale, a tal fine, dell'Agenzia per la Coesione territoriale.
La sperimentazione condotta a partire dal 2014, che ha portato alla sottoscrizione di 39 Accordi di Programma Quadro (di cui 6 in corso di sottoscrizione alla data del 9 ottobre 2020), ha mostrato l'estrema complessità della procedura finalizzata alla sottoscrizione degli Accordi, che si è rivelata non del tutto adeguata alle finalità dello strumento.
Anche in vista della prosecuzione e dell'estensione dell'ambito di operatività della Strategia in coincidenza con l'avvio del nuovo periodo di programmazione delle risorse europee e nazionali, la norma proposta è finalizzata pertanto a semplificare e a velocizzare il processo di attuazione, eliminando il riferimento agli Accordi di Programma Quadro come strumento attuativo della Strategia e sostituendo con il riferimento alla programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Essendo volta a regolamentare le sole modalità attuative delle Strategie, la norma non presenta oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 25.
(Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero)

1. All'articolo 32 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi da 1 a 3 sono soppressi;
   b) al comma 12, sostituire le parole "per anno" con le parole "per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni a decorrere dal 2021";
   c) al comma 15, sostituire le parole "per ciascun anno a decorrere dal 2019" con le parole "per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 2,5 milioni a decorrere dal 2021";
   d) i commi 5 e 6, lett. a) e b), sono soppressi.

Relazione illustrativa

La disposizione abroga l'agevolazione prevista per il contrasto all'italian sounding (prevista dai commi da 1 a 3 articolo 32 del decreto n. 34/2019), e contestualmente, rialloca le risorse liberate in favore della misura finalizzata alla promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero (prevista dai commi da 12 a 15 del medesimo articolo 32 del decreto n. 34/2019), di imminente attivazione in base al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, che ha peraltro individuato l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) come soggetto gestore
Le motivazioni sono in larga misura riconducibili alle difficoltà di emanazione del sopra indicato decreto di attuazione. Tale situazione ha già comportato la perdita delle risorse stanziate per il 2019 e probabilmente anche di quelle del 2020. Va, inoltre, tenuto conto che in materia di italian sounding è altresì intervenuto nel frattempo il d.l. 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha disposto il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.
Si abrogano inoltre i commi 5 e 6, lett. a) e b) dell'articolo 32 del DL 34/2019, al fine di ripristinare, attraverso la soppressione delle attribuzioni in materia di Italian sounding, l'originaria funzione e denominazione del Consiglio nazionale anticontraffazione – CNAC, in un'ottica di coerenza con l'assetto delle competenze delineato dal d.l. 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha disposto il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.

ART. 26.
(Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse)

1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione, nonché per l'attrazione di investimenti privati per il rilancio economico.
2. Alla Struttura di missione InvestItalia, di cui all'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è affidato il compito di coordinare e supportare le amministrazioni centrali e locali coinvolte nella

BOZZA 13.11.2020

predisposizione e nella definizione dei piani di sviluppo di cui al comma 1 nonché proporre l'elenco annuale delle proposte di piani secondo un ordine di graduatoria ai fini dell'accesso al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 5.

3. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato, possono essere acquisite, nell'ambito della procedura di predisposizione dei piani, Le proposte di investimento privato vengono raccolte a seguito della pubblicazione di specifico avviso pubblico, predisposto su iniziativa dell'amministrazione titolare del bene o in risposta a specifica manifestazione di interesse. Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, devono contenere il collegamento funzionale tra la rigenerazione, riqualificazione, infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l'iniziativa economica privata derivante dall'insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonché il piano economico finanziario volto a dimostrare la redditività dell'investimento e la sua sostenibilità economico-finanziaria nonché a fornire gli elementi per massimizzare le ricadute economico-sociali e occupazionali sul territorio.

4. I piani di sviluppo di cui al comma 1 definiscono:

a) gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3;
b) nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a), gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzarsi anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
c) il piano economico finanziario dell'investimento e il relativo cronoprogramma;
d) le risorse pubbliche e private destinate al programma;
e) le modalità per l'erogazione delle risorse pubbliche;
f) la causa di revoca dei contributi e di risoluzione dell'accordo;
g) l'individuazione dei soggetti, pubblici e privati attuatori degli interventi nonché degli altri soggetti coinvolti nel procedimento;
h) i tempi di realizzazione delle diverse fasi;
i) le modalità di verifica dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

5. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e/o per beni dismessi, con una dotazione pari a-xxx milioni di euro per il 2021, xxx milioni per il 2022, 147 milioni per il 2023

6. Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, sulla base dell'elenco predisposto ai sensi del comma 2, il CIPE approva le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento nei limiti delle risorse di cui al comma 5. Con la medesima delibera sono definiti i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.

7. Il monitoraggio degli interventi ricompresi nei piani di sviluppo avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e costituisce la base informativa per il riscontro delle lettere a), b), c), d), g), ed h), del comma 4 nelle fasi di predisposizione, valutazione e approvazione dei piani nonché per le verifiche previste dalla lettera i) del comma 4.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede che possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione, nonché per l'attrazione di investimenti privati per il rilancio economico, al fine di favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche.

Assegna alla Struttura di missione InvestItalia, il compito di coordinare e supportare le amministrazioni centrali e locali coinvolte nella predisposizione e nella definizione dei piani di sviluppo e di proporre la graduatoria dei piani ai fini dell'accesso al finanziamento da parte del fondo ad hoc per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e/o per beni dismessi, istituito dal comma 5 nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza de Consiglio dei Ministri. Reca, altresì, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato. Disciplina il contenuto dei piani di sviluppo e le modalità della loro approvazione ai fini dell'accesso alle risorse del fondo.

ART. 27.

BOZZA 13.11.2020

(Accordi per l'innovazione)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2017 destinati allo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.

Relazione illustrativa

L'ambito di intervento della presente proposta è costituito dallo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione, disciplinato con decreto ministeriale 1 aprile 2015 e successivamente modificato con decreto ministeriale 24 maggio 2017.

I predetti decreti, in particolare, hanno definito il quadro normativo di riferimento per il sostegno a rilevanti progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati nell'ambito di Accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, consentendo l'attuazione di interventi caratterizzati dal notevole impatto tecnologico e in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale nonché di ridurre il rischio di fuoriuscita di imprese di rilevanti dimensioni da comparti strategici per la competitività del Paese.

La messa a punto degli Accordi è attivata sulla base di una procedura formale che prevede la presentazione di una istanza da parte dell'impresa e, nell'ordine cronologico di presentazione, la valutazione della stessa sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado d'innovatività dei risultati attesi, nonché delle ricadute economiche.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019 è stato definito, nel quadro della cornice generale degli Accordi per l'innovazione, un nuovo intervento agevolativo in favore dei progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni", coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea nell'aprile del 2016.

L'intervento agevolativo è attuato secondo una procedura valutativa negoziale, prevista per gli Accordi per l'innovazione, ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2017, per i progetti con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro.

Nel corso del 2020 sono stati complessivamente sottoscritti n. 85 Accordi per l'innovazione, per un totale di agevolazioni concedibili pari a circa 297 milioni di euro a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo attivabili pari a circa 808 milioni di euro.

Considerata, tuttavia, l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del predetto Fondo e di continuare a sostenere la competitività di specifici ambiti territoriali o settoriali, la presente proposta rifinanzia la misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 al fine di assicurare la copertura dei fabbisogni riscontrati per la copertura delle domande presentate la cui opportunità di finanziamento deriva dall'evidenziato carattere strategico dell'intervento, diretto a sviluppare aree tecnologiche in grado di apportare benefici sia sulla competitività del Paese che sull'ambiente

ART. 28.

(Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia)

1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di euro 15.000.000 per l'anno 2022 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Relazione illustrativa

La norma prevede una specifica autorizzazione di spesa per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari.

BOZZA 13.11.2020

Titolo IV
Liquidità e ricapitalizzazione imprese

ART. 29.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13 le parole: "*31 dicembre 2020*" sono sostituite dalle seguenti: "*30 giugno 2021";*
b) al comma 1-bis, dopo le parole *"cessioni di crediti con"* sono aggiunte le seguenti *"o senza";*
c) al comma 2, lettera n), dopo le parole *"delocalizzare le produzioni"* sono aggiunte le seguenti: *"ovvero deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione".*
2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la parola "*che*" sono aggiunte le seguenti: ", *ad eccezione dell'eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1*,".
3. Dopo l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*.1
(Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni)

1. A decorrere dal primo 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, le garanzie di cui all'articolo 1, rilasciate a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono concesse a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, i benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.
2. A decorrere dal 1° luglio 2021, le imprese di cui al comma 1 possono accedere alle garanzie disciplinate dall'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per una percentuale di copertura fino all' 80 per cento dell'importo del finanziamento."
4. All'articolo 6, comma 14-*bis,* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "*in conformità alla normativa dell'Unione Europea,*" sono aggiunte le seguenti: *"per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento,"*;
b) dopo le parole: "*esercizio del credito in Italia*" sono aggiunte le seguenti: "*nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni*";
c) dopo le parole: "*200 miliardi di euro.*" sono aggiunte le seguenti: "*Per le medesime finalità ed entro tale importo massimo complessivo, SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.*";
d) la parole "*È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma*" sono sostituite dalle seguenti: "*Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate al presente comma, è accordata di diritto*".
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lett. b) e c), e 2 si applicano alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.

BOZZA 13.11.2020

6. Fanno capo a SACE S.p.a. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nonchè delle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.

Relazione illustrativa

La norma si propone di introdurre alcune modifiche al funzionamento degli strumenti di garanzia varati a supporto della liquidità delle imprese compromessa dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 adottate a partire dal mese di marzo del 2020.

Il comma 1 novella l'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Alla lettera a) si introduce nell'ordinamento nazionale la proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Conformemente alle previsioni della Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante "*Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine* e a causa del perdurare dell'emergenza Covid 19 e dei relativi effetti negativi sul sistema economico, si estende pertanto al 30 giugno 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui dall'art. 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Garanzia Italia").

La norma proposta, attraverso il combinato disposto delle disposizioni di cui al proposto comma 1, lettere b) e c) e di cui al comma 2, amplia, in linea con l'operatività del Fondo Centrale di garanzia, l'ambito di intervento del sistema di garanzie disciplinato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Garanzia Italia") per consentire il rilascio di garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti.

Tale ampliamento è finalizzato ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall'epidemia COVID-19 consentendo loro di poter impiegare lo strumento di Garanzia Italia anche per rinegoziare/consolidare indebitamenti esistenti purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. Coerentemente, nelle richiamate ipotesi di rinegoziazione/consolidamento, si propone di specificare che: (a) il relativo utilizzo deve essere subordinato alla presenza di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo (inclusivo del costo della garanzia) e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione/consolidamento; e (b) la relativa erogazione, qualora relativa alla quota destinata al consolidamento/rinegoziazione di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1, potrà non avvenire su apposito conto corrente così da consentire alla banca di effettuare eventuali compensazioni tra importi a debito e a credito.

Le modifiche proposte ampliano l'ambito operativo dello strumento Garanzia Italia al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall'epidemia COVID-19 consentendo loro di poter accedere a strumenti alternativi al finanziamento bancario, quali le cessioni del credito anche senza garanzie di solvenza e rappresenta, pertanto, uno strumento di supporto complementare rispetto alle garanzie che SACE può prestare rispetto ai finanziamenti bancari o ai titoli di debito/strumenti finanziari. Al fine di contrastare efficacemente gli effetti economici dall'epidemia COVID-19 sulle imprese e limitare l'indebitamento delle stesse, si propone pertanto l'allargamento della garanzia pubblica alle cessioni di credito pro soluto, che consentirebbe di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatti alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell'impresa cedente di ulteriori debiti finanziari.

Al comma 3 si propone l'inserimento di un nuovo articolo 1-*bis.1* al fine di consentire alle imprese di medie dimensioni, cioè con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia, e segnatamente concessione delle garanzie a titolo gratuito, percentuale di copertura del 90 per cento e importo massimo dei finanziamenti fissato a 5 milioni di euro. Come noto l'operatività del

BOZZA 13.11.2020

Fondo Centrale di garanzia rispetto alle imprese di medie dimensioni è stata introdotta con decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, per un periodo di tempo limitato in scadenza al 31 dicembre 2020. Alla luce del perdurare delle difficoltà economiche nelle circostanze eccezionali della pandemia di Covid-19, la proposta intende consentire alle imprese di medie dimensioni di poter continuare a beneficiare sino al 30 giugno 2021 delle garanzie sui finanziamenti alle medesime condizioni agevolate vigenti oggi. In ottica di efficientamento e al fine di offrire certezza e continuità d'azione alle imprese, la proposta intende allocare sullo strumento di Garanzia Italia, gestito da SACE S.p.A., il rilascio di tali garanzie a condizioni agevolate tenuto conto che le imprese di medie dimensioni risultano già servite dallo strumento di Garanzia Italia e che, al venire meno dell'operatività dello strumento di Garanzia Italia, tali imprese continueranno a poter beneficiare di garanzie rilasciate da SACE S.p.A. a condizioni di mercato e con una percentuale di copertura dell'80% ai sensi del comma 14-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

Le disposizioni di cui al **comma 4** intendono ampliare e meglio definire l'ambito di intervento del sistema di garanzie disciplinato dal comma 14-bis dell'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 al fine di rendere lo strumento più efficace per il sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese nell'attuale contesto e per il rilancio dell'economia. In particolare, la proposta intende definire la percentuale massima di copertura delle garanzie rilasciabili da SACE, determinata nella misura del 70 per cento. La proposta intende poi consentire il rilascio da parte di SACE delle garanzie ex comma 14-bis, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, in virtù dell'importante ruolo svolto da tali soggetti a favore delle imprese italiane, sia in termini di sostegno alla liquidità aziendale che di supporto per l'ottenimento di commesse nazionali e internazionali.

Conformemente agli obiettivi e alle finalità di sostegno alle imprese connesse all'operatività di cui al comma 14-bis, la proposta intende altresì specificare che SACE è autorizzata a rilasciare garanzie non solo relativamente a finanziamenti sotto qualsiasi forma, ma anche rispetto a prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese, consentendo, in tal modo, anche alle imprese che intendano far fronte alle proprie esigenze di liquidità con strumenti alternativi ai finanziamenti, di accedere al supporto di SACE.

Il comma 5 ha finalità di coordinamento ed in particolare intende chiarire che l'ampliamento dello strumento di Garanzia Italia, come disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, troverà applicazione rispetto alle garanzie deliberate successivamente al 31 dicembre 2020. In tal senso il regime inizialmente delineato con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 continuerà ad operare secondo le condizioni attualmente vigenti sino alla sua scadenza originariamente prevista il 31 dicembre 2020. Parallelamente alla proroga dello strumento, troveranno applicazione le nuove condizioni a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Il **comma 6** precisa che, relativamente alle misure di garanzia introdotte dal DL liquidità (Garanzia Italia) gravano in capo a SACE gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

ART. 30.
(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 89, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2021";
   b) al comma 90, le parole "nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite con le parole "nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022".

Relazione Illustrativa

La norma proroga al 31 dicembre 2021 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, disponendo, a tal riguardo, uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2022.

ART. 31.
(Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di

BOZZA 13.11.2020

progetti del green new deal)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, per l'anno 2021, le risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile da SACE S.p.A., pari a 2.500 milioni di euro.

Relazione illustrativa

La norma, coerentemente a quanto prescritto dall'articolo 64, comma 2, decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, è volta a definire un limite complessivo massimo agli impegni assumibili da SACE relativamente alle garanzie di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 86, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 64 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 20 (c.d. operatività green). Ponendosi in continuità con il quadro normativo vigente, la norma ripropone uno stanziamento ed un plafond massimo di esposizione di entità analoga a quelli previsti per il 2020, per effetto del combinato disposto del menzionato art. 64 DL semplificazioni e dell'articolo 1 commi 85 e 86, legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'importo destinato per il 2021 a copertura di garanzie "green" è pari a circa il 50% dello stanziamento già disposto sul Fondo di cui al menzionato art. 1, comma 85 (pari ad Euro 470 milioni per l'anno 2020, Euro 930 milioni per l'anno 2021 ed Euro 1420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023).

ART. 32.
(Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni e:
a) al comma 1, le parole "*dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020"* sono sostituite dalle seguenti parole: "*dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2021*";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente*:*
"*3-bis. Le previsioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e 3 che dispongano effetti o scadenze relativi alla data del 31 dicembre 2020 si intendono riferite alla data del 30 giugno 2021*".

Relazione illustrativa

Conformemente alle previsioni della Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante "*Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine* e a causa del perdurare dell'emergenza Covid 19 e dei relativi effetti negativi sul sistema economico, si estende pertanto al 30 giugno 2021 il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 35, DL n. 34/2020 ("DL Rilancio") aventi ad oggetto garanzie che SACE può rilasciare a supporto delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione di servizi di assicurazione del credito commerciale a favore delle imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19.

ART. 33.
(Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale)

1. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento d'azienda e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il primo gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 al soggetto, rispettivamente, risultante dalla fusione o incorporante, beneficiario e conferitario è consentita la trasformazione in credito d'imposta con le modalità di cui al comma 2 delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima data; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto- legge 6 dicembre

BOZZA 13.11.2020

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.
2. La trasformazione in credito d'imposta avviene per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1 e per i restanti tre quarti al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1 per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, i componenti di cui al comma 1 del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, commi primo e secondo, del codice civile. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, per i soggetti di cui al comma 1:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
3. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, da parte dei soggetti di cui al comma 1, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
4. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, da parte dei soggetti di cui al comma 1, per la società partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
5. Ai fini del presente articolo, le società che partecipano alle operazioni di cui al comma 1 devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Inoltre, le disposizioni del presente articolo non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

BOZZA 13.11.2020

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di cui al comma 1 tra il primo gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni di cui al comma 1; in tal caso le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente di cui al medesimo comma 1 si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni previste dal comma 5 devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.
7. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione di cui al presente articolo non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.
8. Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 1.
9. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta di cui al comma 1 è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate ai sensi del presente articolo. Il versamento della commissione è effettuato per il quaranta per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1 e per il restante sessanta per cento entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
10. Ai fini del presente articolo per attività per imposte anticipate complessivamente trasformate s'intende l'ammontare complessivo delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione e non rileva che la trasformazione avvenga in parte nell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1.

Relazione illustrativa
Nel confronto internazionale, il sistema produttivo italiano è caratterizzato da una ridotta dimensione delle imprese. Nel nostro paese, oltre il 99 per cento delle imprese ha meno di 50 addetti; queste imprese impiegano il 63 per cento degli addetti e producono il 47 per cento del valore aggiunto totale. La ridotta dimensione aziendale si riflette negativamente su molteplici aspetti dell'economia italiana: in primis, la minore capacità di sostenere gli elevati costi fissi connessi con l'attività di ricerca e sviluppo e di adozione tecnologica e una minore propensione all'esportazione. La minore capacità innovativa e la più contenuta propensione all'export contribuiscono a spiegare il differenziale di produttività tra le imprese più piccole e quelle più grandi, che si evidenzia in tutti i paesi ma è particolarmente rilevante in Italia. In tale quadro, politiche che contribuiscano a favorire i processi di agglomerazione delle imprese sono particolarmente utili ed opportuni.
Nell'ottica di cui sopra, la presente disposizione introduce un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda che vengano deliberati nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (*deferred tax asset* - DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data. Oggetto di trasformazione sono quindi le DTA relative alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE del soggetto risultante dalla fusione o incorporante e del soggetto beneficiario a seguito, rispettivamente, della fusione o della scissione; nel caso di conferimento d'azienda invece, sono oggetto di trasformazione le DTA riferite alle perdite e alle eccedenze ACE del conferitario.
L'importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore. In caso di conferimento d'azienda, invece, il limite è pari al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento; inoltre, ai fini della trasformazione in credito d'imposta il conferitario può tenere

BOZZA 13.11.2020

conto delle proprie perdite fiscali ed eccedenze ACE solo negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante. Questo comporta che il conferitario deve effettuare le verifiche previste dal comma 7 dell'art. 172 del testo unico come se partecipasse ad un'operazione di fusione e potrà trasformare le DTA solo entro i limiti e le condizioni ivi previste; a tal fine è resa obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile.
La trasformazione in credito d'imposta avviene in due momenti: un quarto dell'importo complessivo di DTA trasformabili in base al presente articolo sono trasformate alla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione, scissione o conferimento e i restanti tre quarti al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data. Indipendentemente dal fatto che una parte di DTA si trasformano in credito d'imposta l'esercizio successivo, tutte le perdite e le eccedenze ACE cui si riferiscono le DTA che si trasformano in credito d'imposta non sono più utilizzabili da parte del soggetto che effettua la trasformazione a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione.
In caso di opzione per la tassazione di gruppo o per la trasparenza fiscale, si trasformano in credito d'imposta prioritariamente le DTA riferite alle perdite fiscali o eccedenze ACE del soggetto risultante dalla fusione o incorporante, del beneficiario e del conferitario anteriori all'esercizio dell'opzione e, a seguire, quelle che tali soggetti hanno trasferito al soggetto controllante o attribuito ai soci partecipanti. In quest'ultimo caso, dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione il soggetto controllante o i soci partecipanti non potranno più utilizzare le perdite fiscali o le eccedenze ACE corrispondenti alle DTA oggetto di trasformazione.
Per poter applicare la disposizione in esame le società che partecipano alle operazioni di aggregazione devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. È prevista però la possibilità di applicare la disposizione in esame per i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo qualora tale controllo sia stato acquisito tra il primo gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo una di queste operazioni abbia avuto efficacia giuridica. In questo caso le perdite fiscali e le eccedenze ACE che rilevano ai fini della trasformazione sono quelle maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e i requisiti di operatività e di assenza di rapporti di controllo di cui sopra devono essere verificati con riferimento alla medesima data di acquisizione del controllo.
In ogni caso, le disposizioni in esame non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.
Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere ceduto a terzi o chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.
Ciascun soggetto può applicare una sola volta le disposizioni del presente articolo, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate nell'arco temporale di riferimento.
L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione ai sensi del presente articolo. Il versamento della commissione è effettuato in due momenti: quaranta per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione e sessanta per cento entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

ART. 34.
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

BOZZA 13.11.2020

1. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 si applicano fino al 30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fino al 28 febbraio 2021.
3. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementata di 500 milioni di euro per l'annualità 2022 e di 1000 milioni di euro per l'annualità 2023.

Relazione illustrativa
Conformemente alla proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, la norma dispone la proroga delle disposizioni in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese in virtù dell'articolo 13 decreto-legge n. 23/20 prevedendo al contempo, in combinato disposto con il nuovo art. 1-bis.1 del citato decreto legge una norma transitoria che consenta, una graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. *midcap* sullo strumento "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 23/2020 e all'art. 6, comma 14-bis, del decreto legge n. 269/2003. La transizione, oltre che per esigenze di razionale allocazione degli strumenti agevolativi e delle risorse stanziate a copertura dei medesimi, risponde alla necessità di alleggerire la notevole pressione sulla sostenibilità delle operatività a valere sul Fondo PMI che, per via degli interventi ampliativi apportati dai decreti emergenziali succedutisi negli ultimi mesi, ha visto proporzionalmente aumentare l'entità e la rischiosità delle proprie esposizioni, necessitando di ingenti stanziamenti a copertura del fabbisogno necessario a garantirne l'operatività di breve e medio termine.

ART. 35.
(Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «31 gennaio 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»
2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese di cui al all'articolo 77, comma 2, del menzionato decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, entro il 31 marzo 2021.
3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come integrato dal presente articolo.
5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

BOZZA 13.11.2020

7. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Relazione illustrativa

La norma propone un prolungamento fino al 30 giugno 2021 della moratoria straordinaria già prevista sino al 30 settembre 2020 dall'articolo 56 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, già prorogata fino al 31 gennaio dall'articolo 65 del decreto – legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020 e al 31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del menzionato decreto – legge n. 104/2020.

La moratoria è stata introdotta per sostenere la liquidità delle PMI e aiutarle nel superare la caduta produttiva connessa con l'emergenza sanitaria, al fine di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari. La misura, così come la sua successiva proroga realizzata con il decreto – legge n.104/2020, si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del decreto-legge n.18/2020.

La moratoria è accompagnata da una garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI, che copre parzialmente le esposizioni interessate.

La misura in questione è stata a suo tempo autorizzata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 107(3)(b), TFUE S.A. 56690, (C/2020 1984 final del 25 marzo 2020) nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19". La successiva proroga condotta con il decreto-legge n. 104/2020 è stata autorizzata con decisione della Commissione europea S.A. 57717 (C/2020 6755 final–del 28 settembre).

Il IV emendamento alla Comunicazione della Commissione sul Quadro Temporaneo delle misure di aiuto C(2020) 7127 final del 13.10.2020, modificando il punto 25, lettera c) della originaria Comunicazione ammette oggi la concessione delle garanzie fino al 30 giugno 2021.

La misura si è rivelata utile e apprezzata dalle imprese. Secondo stime della Banca d'Italia, le richieste ai sensi dell'articolo 56 del decreto-legge "Cura Italia"' sono state quasi 1,3 milioni e hanno riguardato prestiti e linee di credito per 158 miliardi.

A fronte del protrarsi degli effetti economici della crisi sanitaria si propone ora di prorogare ulteriormente e automaticamente – salvo rinuncia espressa - la moratoria fino al 30 giugno 2021, consentendo alle imprese, che non lo avessero ancora fatto, di presentare istanza entro il 31 gennaio 2021.

ART. 36.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lett. c), dopo le parole "31 dicembre 2020", sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021,";

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e comunque non rientrava alla data del 31 dicembre 2019 nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014";

c) il comma 2-bis è soppresso ed è sostituito dal seguente: "2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano anche alle aziende, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione";

d) al comma 8, primo periodo, dopo le parole "nei limiti previsti dal comma 20" sono aggiunte le seguenti parole: "La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021"; al secondo periodo, dopo le parole "1° gennaio

BOZZA 13.11.2020

2024" sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021,";
e) al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 [ed entro la data del 30 novembre 2021].";
f) al comma 12, primo periodo, le parole "31 dicembre 2020" e sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2021"; al secondo periodo, dopo le parole: "lettera a)" è aggiunta la parola "e"; sono soppresse le parole: "il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da autocertificazione del rappresentante legale";
g) al comma 16, sono soppresse le parole: "Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso";
h) al comma 18, sono soppresse le parole "nell'anno 2020" e sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 giugno 2021";
i) al comma 19, il secondo periodo è soppresso ed è sostituito dal seguente: "Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020 e in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".
2. Le modificazioni di cui al comma 1 si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

Relazione illustrativa
La disposizione proposta consente di prorogare al 30 giugno 2021 talune delle misure di aiuto previste dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come consentito dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 7127 del 31 ottobre 2020 che ha nuovamente emendato la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
Si premette che la proroga non riguarda la misura disciplinata dai commi da 4 a 7 dell'articolo 26 del d.l. 34/2020. Pertanto beneficeranno del credito d'imposta ivi previsto gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.
Requisiti di accesso alle misure previste dai commi 8 e 12 dell'articolo 26, del d.l. 34/2020. Quanto ai requisiti previsti al comma 1, è consentito di eseguire l'aumento di capitale rilevante entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 30 dicembre 2020. Quanto ai requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis, viene confermata l'inclusione delle imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, e meglio chiarito l'accesso delle imprese sottoposte, successivamente a tale data, a procedura concorsuale.
Adeguamenti delle misure di aiuto. Per quanto riguarda la misura di cui al comma 8, pur consentendo rilevante l'aumento di capitale effettuato nel primo semestre 2021, il credito d'imposta riconosciuto ha riguardo alle perdite evidenziate dal bilancio relativo all'esercizio 2020. Nel caso di aumenti di capitale eseguiti nel primo semestre 2021 viene elevata la soglia massima prevista. Viene inoltre meglio circoscritto l'utilizzo del credito d'imposta. Per quanto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, oltre alla proroga fino al 30 giugno 2021 della sottoscrizione dei prestiti obbligazionari subordinati, sono introdotti alcuni aggiustamenti al fine di meglio calibrare la misura rispetto alla più estesa operatività temporale. Come specificato al comma 2 dell'articolo in commento, le modifiche si applicano alle istanze di accesso alla misura presentate successivamente al 31 dicembre 2019.

ART. 37.
(Comitato Nazionale per la Produttività)

1. In attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/01) sull'istituzione di Comitati nazionali per la produttività, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

dell'Unione Europa del 24 settembre 2016, è istituito il Comitato nazionale per la produttività presso [l'Amministrazione…].
2. Il Comitato è costituito da cinque membri, un presidente e quattro consiglieri, supportati da una segreteria tecnica di 15 esperti. I membri del Comitato e il personale specializzato della segreteria tecnica devono possedere un'esperienza accademica od operativa nello studio della produttività e della competitività, delle tecnologie digitali e industriali a livello nazionale e globale e nel settore pubblico. Si includono profili professionali con esperienza manageriale e di strategia aziendale. Non possono far parte del Comitato esperti che ricoprano cariche pubbliche elettive, rappresentanti delle parti sociali o che si trovino in posizione di dipendenza gerarchica da un Ministro. Nella sua composizione è assicurata una presenza pari al 40 per cento del genere meno rappresentato.
3. I membri del Comitato sono designati, assicurando la più ampia diversificazione di competenze:
- due dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- due dal Ministro dello sviluppo economico;
- uno dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro.
4. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico, acquisita la designazione del membro indicato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro. I membri del Comitato durano in carica sei anni e possono essere rinominati una sola volta. In sede di prima applicazione, la nomina di uno dei due membri designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico dura tre anni.
5. Il Comitato opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, assicurando la trasparenza delle attività e dei suoi studi. Il Comitato elegge un Presidente, che ne assume la direzione dei lavori e il ruolo di rappresentante e portavoce nelle sedi istituzionali.
6. Al Comitato sono attribuiti tutti i compiti e le funzioni di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01); in particolare il Comitato analizza e valuta la produttività e la competitività del sistema produttivo nazionale, anche alla luce delle tendenze in atto nell'Area euro e nell'Unione Europea; ne monitora gli sviluppi e assicura l'informazione circa gli esiti della propria attività di analisi e ricerca; analizza e valuta le opzioni di politica economica e di riforma per il miglioramento della produttività e della competitività dell'economia italiana e per assicurare un adeguato coordinamento con le politiche economiche dell'Unione Europea.
7. Il Comitato svolge compiti di studio e promozione di attività volte a favorire l'indagine e la comprensione dei fattori che contribuiscono alla produttività e alla competitività nazionale e valuta le misure pertinenti, tenendo conto sia delle specificità nazionali, sia delle politiche dell'Unione Europea in tema di ambiente, industria, innovazione, sostenibilità e concorrenza. Predispone e pubblica, entro il 31 ottobre di ogni anno, una Relazione annuale propedeutica alla redazione del Documento di Economia e Finanza e alle analisi della Commissione Europea effettuate nell'ambito del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici. Il Comitato mantiene relazioni di confronto e scambio informativo con gli analoghi Comitati costituiti negli altri Stati membri dell'Unione europea.
8. Il Comitato stipula convenzioni con le Istituzioni pubbliche nazionali e locali, redatte sulla base delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al fine di accedere e scambiare i dati necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per finalità statistiche ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il Comitato è equiparato agli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
9. Nel rispetto del limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, il trattamento economico complessivo riconosciuto al Presidente e agli altri membri del Comitato è pari rispettivamente a cinquantamila euro e a quarantamila euro.
10. Il personale specializzato della Segreteria tecnica è selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta. Il compenso spettante a ciascun componente della segreteria tecnica è determinato nel limite massimo di ottanta mila euro all'anno.
11. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina dei membri del comitato di cui al comma 3.
12. Il Comitato definisce, nella prima seduta, da convocare entro 30 giorni dalla sua istituzione, le proprie modalità di organizzazione e di funzionamento, stabilendo i tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori. Il Comitato definisce i criteri per la selezione del personale della segreteria tecnica, nel rispetto dei criteri generali e delle funzioni indicate nei commi precedenti. [L'amministrazione] è autorizzata a espletare sulla base delle indicazioni ricevute dal Comitato le procedure per la selezione del personale della segreteria tecnica.

BOZZA 13.11.2020

13. [L'amministrazione] assicura la disponibilità dei servizi amministrativi e degli spazi per lo svolgimento delle attività del Comitato, senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. [L'amministrazione] provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. Alle spese di funzionamento, ivi comprese le spese del personale della segreteria tecnica, del Comitato quantificate nel limite massimo di 2,5 milioni di euro all'anno si provvede a carico degli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del […]
A tal fine …
…. Lo stanziamento di cui al presente comma può essere rideterminato esclusivamente con la legge di bilancio, sentito il Comitato, e deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurarne l'efficace esercizio delle funzioni.

Relazione illustrativa
L'articolo istituisce il Comitato nazionale per la produttività, attuando così la Raccomandazione 2016/C/349/01 del 24 settembre 2016.
Il Comitato è composto di 5 membri e una segreteria tecnica di 15 esperti dotati di esperienza accademica od operativa nello studio della produttività e della competitività, delle tecnologie digitali e industriali a livello nazionale e globale e nel settore pubblico. Si includono profili professionali con esperienza manageriale e di strategia aziendale.
Il Comitato ha sede presso l'Amministrazione ed è dotato di autonomia funzionale e, coerentemente con il contenuto della raccomandazione, ha il compito di analizzare e valutare la produttività e la competitività del sistema produttivo nazionale; monitorare gli sviluppi e assicurare l'informazione circa gli esiti della propria attività di analisi e ricerca; analizzare e valutare le opzioni di politica economica e di riforma per il miglioramento della produttività e della competitività dell'economia italiana e per assicurare un adeguato coordinamento con le politiche economiche dell'Unione Europea. Il Comitato svolge altresì compiti di studio e promozione di attività volte a favorire l'indagine e la comprensione dei fattori che contribuiscono alla produttività e alla competitività nazionale e valuta le misure pertinenti. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Comitato predispone e pubblica una Relazione annuale propedeutica alla redazione del DEF e alle analisi della Commissione Europea effettuate nell'ambito del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici. Il Comitato mantiene relazioni di confronto e scambio informativo con gli analoghi Comitati costituiti negli altri Stati membri dell'Unione europea.
A garanzia dell'autonomia del Comitato la disposizione prevede che lo stanziamento previsto a copertura delle sue spese possa essere rideterminato esclusivamente con la legge di bilancio, sentito il Comitato stesso, e debba risultare in ogni caso sufficiente ad assicurarne l'efficace esercizio delle funzioni.

ART. 38.
(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, comma 7-bis, il riferimento al "paragrafo 5, punti da 4 a 22" è sostituito dal seguente: "paragrafo 5, punti da 3 a 22".

Relazione illustrativa
La norma ha la funzione di chiarire che anche soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri paesi europei, possano svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato; ciò in analogia a quanto già previsto con apposito intervento normativo in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in occasione del decreto-legge n. 22/2019 (Brexit). In quell'occasione fu introdotto il comma 7-bis dell'articolo 67 del TUF, comma che con la proposta si chiede di modificare, per estendere l'operatività sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato agli uffici postali dei paesi europei, compresa Poste Italiane S.p.A.. La modifica, seguendo la stessa impostazione della norma emanata in favore della CDP e delle analoghe strutture estere, fa riferimento al paragrafo 5, articolo 2, della Direttiva 2013/36/UE sull'accesso e sulla vigilanza dell'attività degli enti creditizi, aggiungendo il n. 3) relativo appunto agli uffici postali.

ART. 39.
(Procedura di determinazione dei tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e degli enti locali, per poter fornire la comunicazione in maniera più tempestiva ed efficace)

BOZZA 13.11.2020

1. All'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento sono stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di Debito pubblico con determina da pubblicare sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro".
2. All'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 al comma 32, primo periodo, le parole "dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "dal Capo della Direzione competente in materia di Debito pubblico con determina da pubblicare sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro".

Relazione illustrativa
Le modifiche proposte in forma di novella attribuiscono al Capo della Direzione competente in materia di Debito pubblico, con determine da pubblicare sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, periodicamente, la determinazione delle condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento - già del Ministro del Tesoro, con proprio decreto, nonché per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 (100 milioni delle vecchie lire), il tasso di interesse limite, sulla base delle condizioni di mercato - già del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
La novella ha natura meramente semplificatoria e di adeguamento alle più attuali modalità di comunicazione web, attraverso l'utilizzo del sito del Ministero, rendendo efficace e rapida la comunicazione dei provvedimenti che, proprio perché adottati su impulso dell'andamento delle condizioni di mercato necessitano di una più immediata azione e comunicazione. La determinazione periodica dei tassi affidata al Capo della Direzione competente in materia di Debito, realizza un efficace allineamento con le tempistiche dei mercati.

Titolo V
Lavoro, famiglia e politiche sociali – IN CORSO DI REVISIONE

ART. 40.
(Fondo occupazione e formazione)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Relazione illustrativa
La disposizione prevede l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione per 600 mln di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

ART. 41.
(Trattamenti di CIGS per cessata attività)

1. È prorogata per gli anni 2021 e 2022 la disposizione di cui all'articolo 44 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

BOZZA 13.11.2020

Relazione illustrativa
La disposizione proroga per gli anni 2021-2022 l'efficacia della disposizione normativa di cui all'articolo 44 del decreto legge n. 109/2018 il quale prevede la possibilità, per le imprese che cessano l'attività, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi. L'intervento era stato autorizzato per gli anni 2018, 2019, 2020 a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015 e non utilizzate per l'intervento di CIGS ivi disciplinato, che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge è stato sostituito dalla CIGS per cessazione di attività di cui al predetto articolo 44. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

ART. 42.
(Rinnovo dei contratti a tempo determinato)

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.".

Relazione illustrativa
La disposizione sostituisce il comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge n. 34/2020 (rilancio) prevedendo che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2021, è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe e sulla durata massima di 36 mesi di cui all'articolo 21 e 19 del decreto legislativo n. 81/2015.

ART. 43.
(Settore call center)

1. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono prorogate per l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

Relazione illustrativa
La disposizione proroga per l'anno 2021 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center stabilendo un limite di spesa. Si tratta, in particolare di un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, appartenenti alle aziende del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

ART. 44.
(Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio)

1. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si

BOZZA 13.11.2020

provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
2. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Relazione illustrativa

L'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, garantisce il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico ed al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca. L'erogazione prevede la presentazione delle istanze, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione di questo Ministero, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e l' autorizzazione, a conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute, entro il mese di giugno, attraverso un decreto direttoriale, con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 45.

(Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate per il triennio 2021-2023)

1. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni, per una durata massima complessivi di 12 mesi nel triennio nel limite di spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021-2023 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

Relazione illustrativa

Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante "Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161", all'articolo 1 ha introdotto un trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione. Il trattamento, originariamente previsto per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio 2018-2019-2020, viene prorogato per il triennio 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni.

ART. 46.

(Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica)

1. La disposizione di cui all'articolo 22 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 è prorogata per gli anni 2021 e 2022 nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Gli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 130 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Relazione illustrativa

Con la norma in esame si prevede di prorogare per gli anni 2021, 2022 e 2023 la disposizione normativa dell'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, la quale prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di

BOZZA 13.11.2020

risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in disamina.

ART. 47.
(Piani di recupero occupazionale)

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ulteriori 180 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate nell'anno 2021, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Relazione illustrativa
La disposizione stanzia nuove risorse volte al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa disciplinati, destinate ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2021, disciplinati, rispettivamente, dall' articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 148/15, e dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

ART. 48.
(Sistema duale)

1. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, le risorse di cui al comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono incrementate di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Relazione illustrativa
La disposizione incrementa per gli anni 2021 e 2022 le risorse destinate all'integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La disposizione ha la finalità di sostenere l'implementazione del sistema duale quale strumento fondamentale di raccordo tra formazione e mondo del lavoro anche nell'ottica di favorire l'occupazione giovanile.

ART. 49.
(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento)

1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2021 pari a 5.333,8 milioni di euro. Al relativo onere pari a 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 1.503,8 milioni di euro mediante riduzione dell'importo complessivo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 relativo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14

BOZZA 13.11.2020

agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, in relazione al quale è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.
2. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 *quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. Con riferimento a tali period**i**, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.
3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 2 devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. I Fondi di cui all'articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
7. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 2, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal

BOZZA 13.11.2020

versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
9. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.
10. Il beneficio previsto dai commi 8 e 9 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
11. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
12. Fino alla stessa data di cui al comma 11, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
13. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 11 e 12 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
14. Il trattamento di cui ai commi 2 e 6 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti Cassa integrazione salariale operai agricoli. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
15. All'onere derivante dai commi 5 e 14 pari a 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.
16. Alle minori entrate derivanti dai commi da 8 a 10, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 25,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto a 155,6 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo dello stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.

Relazione illustrativa
Il provvedimento normativo prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii per una durata massima di 12 settimane. Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

BOZZA 13.11.2020

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del DL 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste al comma 1 della norma in esame.
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono trattamenti sopra descritti è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
Il provvedimento normativo prevede, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e la numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della L. 457/1972, la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima pari a ulteriori i 90 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1, c. 8, del DL 104/2020/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dal comma 5 del presente provvedimento.

ART. 50.
(Contributo per il funzionamento di Anpal Servizi S.p.a.)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro quale contributo per il funzionamento di Anpal Servizi S.p.a..
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede….

Relazione illustrativa
La proposta normativa concerne il finanziamento a decorrere dal 2021 del contributo connesso ai costi di struttura di Anpal Servizi S.p.A. (ex Italia Lavoro S.p.A.).

ART. 51.
(Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale)

1. Al fine di garantire il finanziamento delle nuove attività svolte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, previste dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un Fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione, per l'anno 2021, pari a 15 milioni di euro. Le predette risorse vengono trasferite all'INPS che provvede ad erogarle agli Istituti di patronato, secondo criteri di proporzionalità rispetto alle attività da ciascun Istituto svolte.
2. All'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui al comma 1 si provvede con l'aumento allo 0,226 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dell'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL. Le eventuali eccedenze confluiscono negli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152.

Relazione illustrativa
Con la presente proposta di legge si intende creare un apposito capitolo di bilancio destinato al finanziamento delle nuove attività che i Patronati stanno svolgendo durante il periodo di emergenza sanitaria, in base a quanto disposto dai decreti legge cc.dd. "Cura Italia" e "Rilancio", ulteriori rispetto a quelle ordinarie previste dalla legge n.152/2001 e dal DM n.193/2008, ma comunque coerenti con il ruolo istituzionale svolto dai Patronati.

ART. 52.
(Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)

1. La dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017, n.205, è stabilita in cinque milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Relazione illustrativa

BOZZA 13.11.2020

L'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020", ha istituito per il triennio 2018 - 2020 uno specifico strumento finanziario, il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020, al quale possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. La disciplina di dettaglio concernente l'utilizzo del fondo medesimo è contenuta nel regolamento adottato con D.M. 9 ottobre 2019.
La natura sociale delle provvidenze erogabili con il fondo inerenti a principi fondamentali costituzionalmente garantiti, di solidarietà sociale, di tutela della famiglia, dell'infanzia e della salute, rende ineludibile l'esigenza di stabilizzare lo strumento finanziario in questione.

ART. 53.
(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e, al comma 3, le parole «entro il 29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021».

Relazione illustrativa
La normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e dal comma 222 dell'articolo 1 della legge 232/2016, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.
L'articolo 16 del dl 4/2019 ha esteso la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:
- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 (18 per le lavoratrici autonome) mesi dalla maturazione del requisito.
Infine, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019.
La proposta normativa in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020.

ART. 54.
(Proroga Ape sociale)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 179, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) Al comma 186 le parole: "323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026".
2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.

Relazione illustrativa
L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (legge n.. 232/2016) prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in

BOZZA 13.11.2020

determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.
L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.
La proposta normativa prevede di prorogare l'anticipo pensionistico fino al 31 dicembre 2021.
Inoltre è previsto un ampliamento dei soggetti che rientrano nella categoria di cui al punto a) dell'articolo 1, comma 179 della citata legge (soggetti disoccupati). In particolare potranno beneficiare dell'indennità anche coloro che non hanno beneficiato della prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo.

ART. 55.
(Contratto di espansione interprofessionale)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1 bis";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. Esclusivamente per il 2021, la soglia di cui al comma 1, è ridotta a 500 unità lavorative";
c) al comma 5, le parole "e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 36,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023" e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.";
d) al comma 7, le parole "e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022".

Relazione illustrativa
La proposta di modifica normativa prevede di prorogare al 2021 le disposizioni relative al contratto di espansione di cui all'art 41, d.lgs. n. 148/2015 come modificato dall'art 26-quater, c. 1, del DL 34/2019 estendendolo alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti.
A normativa vigente, il contratto di espansione interprofessionale è previsto esclusivamente nell'ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione di imprese con un organico superiore a 1.000 dipendenti. Tali processi aziendali, finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, comportano l'esigenza di modificare le competenze professionali in organico attraverso un loro impiego più razionale e, in ogni caso, l'assunzione di nuove professionalità con contratti a tempo indeterminato.
In deroga agli articoli 4 e 22 del D. Lgs. 148/2015 relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale nel quinquennio mobile, è prevista la concessione di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi per i lavoratori per i quali è consentita la riduzione dell'orario di lavoro nel limite del 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile. La riduzione oraria complessiva per ciascun lavoratore interessato al contratto di espansione può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.
È previsto un trattamento di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24 comma 6 del DL 201/2011) o anticipata (articolo 24 comma 10 del DL 201/2011). A partire dalla risoluzione del rapporto di lavoro è prevista l'erogazione della prestazione di NASPI con relativa contribuzione figurativa, integrata dal datore di lavoro per la parte differenziale tra l'importo della NASPI e il trattamento pensionistico spettante al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Al termine della fruizione della NASPI il datore di lavoro garantisce, fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile corrispondente al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili conseguimento del diritto.

BOZZA 13.11.2020

Tale prestazione può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.
L'impresa è tenuta a presentare progetti di formazione o di riqualificazione che possono intendersi assolti anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella in cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Ai lavoratori individuati nel presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 24-bis (accordi di ricollocazione).

ART. 56.
(Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 28,4 milioni di euro per l'anno 2021, 26,3 milioni di euro per l'anno 2022, 24,7 milioni di euro per l'anno 2023, 26,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,8 milioni di euro per l'anno 2025, 32,6 milioni di euro per l'anno 2026, 34,7 milioni di euro per l'anno 2027, 45,3 milioni di euro per l'anno 2028, 44 milioni di euro per l'anno 2029, 53 milioni di euro per l'anno 2030 e 64,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante….

Relazione illustrativa
La disposizione prevede che il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale sia da considerare per intero utile ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, nei limiti previsti dall'applicazione del minimale retributivo previsto all'art. 7 comma 1 del dl 463/1983. In particolare, la norma dispone che il numero di settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo determinato ai sensi del suddetto articolo. Si precisa che per i dipendenti pubblici è già previsto che "ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero".

ART. 57.
(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono aggiunti i seguenti commi:
"277- bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 277, della presente legge. Il datore di lavoro adempie entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi quindici giorni l'lNPS trasmette le istanze complete della relativa documentazione all'INAIL, che entro sessanta giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti di legge.
277- ter. All'esito della procedura indicata all'articolo 1, comma 277-bis, e comunque non oltre sessanta giorni dalla ricezione delle certificazioni da parte dell'INAIL, l'INPS procede al monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri: a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato; b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti; c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
277-quater. Ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con

BOZZA 13.11.2020

cadenza annuale, l'INPS provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui all'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, comma 277 della presente legge è differita in ragione dei criteri indicati al precedente periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili.
277-quinquies. Per quanto non espressamente regolato dall'articolo 1, commi da 277-bis a 277 quater, della presente legge, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016.
277- sexies. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 277 della presente legge, che entro il 30 giugno 2020 hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio descritta nei commi da 277-ter e 277- quater. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021.
2. Conseguentemente all'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole ", 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per l'anno 2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030".

Relazione illustrativa
La presente norma, con il comma 1, si propone di accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario previsti dall'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e presentate all'INPS entro il 2 marzo 2018.
In particolare, al comma 277-bis sono introdotti termini perentori per la presentazione della documentazione fornita dal datore di lavoro, su richiesta dell'INPS, a integrazione delle domande già presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 277, della richiamata legge n. 208 del 2015. Sono altresì procedimentalizzate le successive fasi istruttorie di competenza dell'INPS e dell'INAIL al fine di definire entro tempi certi la procedura volta al rilascio delle certificazioni necessarie per l'accesso ai richiamati benefici previdenziali.
Il comma 277-ter prevede che l'INPS, una volta acquisite le certificazioni tecniche da parte dell'INAIL, debba eseguire un monitoraggio delle domande, utilizzando i criteri prefissati nella medesima disposizione e segnatamente: a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato; b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti; c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Nel successivo comma 277-quater vengono disciplinate le modalità di redazione della graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Nel caso in cui l'onere finanziario accertato sulla base della graduatoria sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti, in base alla posizione ricoperta da ciascun lavoratore all'interno della graduatoria.
Per i profili non espressamente disciplinati, il comma 277-quinquies rimanda alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, in quanto compatibili.
La proposta normativa di cui al comma 277 *sexies* è finalizzata a consentire l'immediato accesso a pensione con il beneficio di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio descritta nei commi da 277-bis e 277, ai soggetti che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte di INAIL entro il 30 giugno 2020 e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2021. La nozione di "decorrenza teorica" individuata

BOZZA 13.11.2020

dalla norma è connessa al fatto che gran parte dei lavoratori interessati dalla proposta risultano ancora alle dipendenze delle rispettive aziende. Infine, si stabilisce che la decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021.
Con il comma 2 vengono conseguentemente adeguati i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

ART. 58.
(Assegno natalità)

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, valutato in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Relazione illustrativa
La disposizione prevede venga riconosciuto anche un assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 59.
(Congedo di paternità)

1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»
b) al secondo periodo, le parole «e a sette giorni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e a sette giorni per ciascuno degli anni 2020 e 2021»
c) Al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021»
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 106,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come anche rifinanziata dalla presente legge.

Relazione illustrativa
La disposizione prevede la proroga per il congedo di paternità di sette giorni anche per il 2021.

ART. 60.
(Reddito di cittadinanza)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per

BOZZA 13.11.2020

l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 30 dicembre 2018, n. 145.

Relazione illustrativa
La disposizione incrementa per gli anni dal 2021 al 2029 'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di cittadinanza".

ART. 61.
(Attuazione della sentenza Corte costituzionale n. 234 del 2020)

1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale e in coerenza con le indicate finalità di finanziamento del sistema previdenziale:
a) all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "per la durata di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di tre anni";
b) all'articolo 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "Per il periodo 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2020-2022" e al comma 478, le parole "Dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2023".

Relazione illustrativa
La disposizione mira a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 riducendo da cinque anni a tre anni l'ambito di applicazione delle riduzioni delle pensioni i cui importi sono superiori a 130.000 euro (c.d. pensioni d'oro) e prorogando le disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici introdotte dalla legge di bilancio 2020.

ART. 62.
(Rifinanziamento del Fondo indigenti)

1.Il fondo di cui all'articolo. 58, comma 1, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

Relazione illustrativa
La disposizione prevede l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Tale Fondo, è stato istituito nel 2012 presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) al fine di garantire l'efficientamento della filiera della produzione nonché l'erogazione delle risorse e il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio italiano. Nel corso dell'anno 2020, stante l'eccezionale contesto socioeconomico maturato a seguito del diffondersi dell'epidemia Covid 19, è stato approntato uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro, volto al rafforzamento delle predette azioni.
L'ulteriore finanziamento di 40 milioni di euro del Fondo consentirà il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e al tempo stesso a scongiurare il pericolo di spreco alimentare.

ART. 63.
(Indennizzo per cessazione di attività commerciali)

1. Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è dovuta, nella misura dello 0,48 per cento. Resta salvo il meccanismo di adeguamento disciplinato dall'articolo 1, comma 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La contribuzione di cui al primo periodo del presente comma per la quota pari allo 0,46 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5 comma 1, del predetto decreto legislativo n. 207 del 1996, la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Per effetto della mancata applicazione per l'anno 2021 di quanto disciplinato dall'articolo 1,

BOZZA 13.11.2020

comma 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è previsto un finanziamento a carico del bilancio dello Stato al Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 pari a 167,7 milioni di euro per l'anno 2021.

Relazione illustrativa
Nel corso dell'anno 2020 al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata analizzata la situazione economico-patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale evidenziando, nel decennio di proiezione 2020-2029, una situazione di squilibrio tra entrate per contributi e uscite per prestazioni.
Al contempo, si è provveduto a stimare il valore dell'aliquota contributiva in grado di garantire, dal **1/1/2021,** l'equilibrio finanziario del Fondo.
Nella fattispecie detta aliquota è risultata pari allo **0,46%** annuo cui deve aggiungersi, secondo l'impostazione vigente, lo **0,02%** annuo da destinarsi alla Gestione degli Esercenti Commerciali pervenendo alla misura complessiva dello **0,48%**.
Nel corso dell'anno 2020 non è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145/2018 adeguando la relativa aliquota contributiva.
La disposizione in esame prevede la non applicazione dell'adeguamento contributivo per l'anno 2021 consentendo in ogni caso il riconoscimento delle prestazioni mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato.

Titolo VI
Sanità

ART. 64.
(Fabbisogno sanitario standard anno 2021)

1. Per l'anno 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 65, 66, 67, 68, e al netto dell'importo di cui all'articolo 73, trasferito al Ministero della salute.
2. Quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dagli articoli 65, 66, 67, 68 e 73 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023.

Relazione illustrativa
La disposizione determina il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2021 destinato alla spesa relativa all'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ad incrementare i contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi e la proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, delle disposizioni concernenti il reclutamento del personale sanitario introdotte al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19.
Per queste ultime finalità viene incrementato anche il concorso al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale da parte dello Stato per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026.

ART. 65.
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica)

1. Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo determinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, sono incrementati del ventisette per cento.

BOZZA 13.11.2020

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021

Relazione illustrativa

Con l'obiettivo di rendere più attrattivo il SSN per i giovani specialisti e al contempo di valorizzare il servizio svolto dai dirigenti medici, veterinari e sanitari nell'ambito del SSN, la norma proposta prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un incremento del ventisette per cento dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo determinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019.

ART. 66.

(Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 335 milioni di euro, una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Relazione illustrativa

Con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo strategico degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, reso ancor più evidente durante la pandemia da Covid-19, la norma prevede, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità, il riconoscimento di una indennità di specificità infermieristica, quale parte del trattamento economico fondamentale. Dispone, altresì, che le misure e la disciplina dell'indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Vengono stanziate apposite risorse.

ART. 67.

(Disposizioni per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, è autorizzata l'ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2021, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. In materia di comunicazione dei dati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A, annesso alla presente legge

BOZZA 13.11.2020

PIEMONTE	5.157.974
V D'AOSTA	147.165
LOMBARDIA	11.654.330
BOLZANO	601.185
TRENTO	623.834
VENETO	5.702.059
FRIULI	1.445.510
LIGURIA	1.877.472
E ROMAGNA	5.226.360
TOSCANA	4.411.138
UMBRIA	1.043.872
MARCHE	1.794.191
LAZIO	6.773.374
ABRUZZO	1.532.592
MOLISE	358.997
CAMPANIA	6.505.752
PUGLIA	4.631.280
BASILICATA	654.230
CALABRIA	2.231.025
SICILIA	5.707.544
SARDEGNA	1.920.116
	70.000.000

Relazione illustrativa
La presente disposizione è finalizzata a sostenere e decongestionare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, prevedendo l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.

ART. 68.
(Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.

Relazione illustrativa
La disposizione stanzia le risorse economiche necessarie ad incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

ART. 69.
(Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure di cui agli articoli previste dall'articolo 2-bis), commi 1 e 5, e 2- ter), commi 1 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario

BOZZA 13.11.2020

standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
2. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:
a) articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e articolo 1, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge;
b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non impiegate nell'anno 2020.

Relazione illustrativa
La disposizione, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede, al comma 1, che gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi anche nell'anno 2021 delle seguenti misure:
a) articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali disposizioni prevedono il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili sino al 31 dicembre 2020, e di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Prevedono, inoltre, la possibilità di procedere alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, dei medici e dei medici veterinari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, che sono utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario. Infine, si prevede il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
b) articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le disposizioni prevedono la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 18 del 2020, estendendo tale possibilità anche per i medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di sei mesi.
Tali misure sono utilizzabili, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
Il comma 2 dispone la proroga al 31 dicembre 2021 delle seguenti disposizioni:
a) articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e articolo 1, comma 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La disposizione prevede, al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano le unità speciali di continuità assistenziale (USCA), entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, del

BOZZA 13.11.2020

decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale, prevede un rifinanziamento per l'anno 2020 di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale si consente, inoltre, anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse.
b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La disposizione prevede la possibilità per le aziende e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

ART. 70.
(Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229 e 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e talidomide)

1.Al fine di adeguare gli indennizzi, quale spesa obbligatoria, dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229 e 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da talidomide, il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alla leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare di euro 9.900.000,00, a decorrere dall'anno 2021 per l'adeguamento dei ratei futuri.
2. Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al comma 1, nonché gli arretrati dell'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, 244dovuti dalla data di entrata in vigore della stessa per i titolari nati nel 1958 e nel 1966, fino ad un ammontare annuo pari ad euro 71.000.000, per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsionale del Ministero della salute è incrementato di euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Relazione illustrativa
Nel tempo si è istaurato un elevatissimo contenzioso scaturito da una diversa intervenuta interpretazione giurisprudenziale della norma originaria sull'importo della base di calcolo dell'indennizzo riconosciuto dalla legge n. 229/2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.
Infatti, la norma del 2005, volta ad erogare un ulteriore beneficio, aveva quantificato l'importo dell'indennizzo come multiplo dell'indennizzo ex lege n.210/92 considerato all'epoca certo e fisso.
Nel 2011 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la rivalutazione dell'indennizzo ex lege n. 210/92 anche nella componente relativa all'indennità integrativa speciale, modificando di fatto anche la base di calcolo dell'indennizzo ulteriore ex lege n. 229/2005.
L'Amministrazione ha continuato ad applicare la norma nella sua interpretazione originaria, considerando fisso l'importo dell'indennizzo della legge n. 210/92 alla data di entrata in vigore della legge n. 229/2005 e ha continuato su questa linea anche nella difesa in giudizio.
Poiché la Suprema Corte ha deciso in modo sfavorevole, l'Amministrazione si trova a dover adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro. Il che comporta un aggiuntivo onere finanziario stimato in € 150.705.547 per gli arretrati della rivalutazione ex articolo 1 della legge 229/2005 e ex articolo 4 della medesima legge, ed in € 5.444.643,00 per i ratei annuali futuri.
Anche la legge n. 244/2007 all'articolo 2, comma 363, dispone che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia".
Anche in questo caso l'Amministrazione si trova a dover adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro. Il che comporta un aggiuntivo onere finanziario stimato in circa € 54.737.424 per gli arretrati e in € 4.429.388,00 per i ratei annuali futuri.
Pertanto, l'intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare in via amministrativa gli indennizzi al fine di deflazionare un contenzioso crescente, foriero di ulteriori spese di giudizio e riconoscimento di interessi legali, e di dare certezze alle situazioni giuridiche in essere.

BOZZA 13.11.2020

Visto il carico di lavoro ordinario che grava sull'ufficio e considerato che la liquidazione degli arretrati sugli indennizzi ex lege 229/05 e ex lege 244/07, al fine anche di avviare il processo di deflazione del contenzioso sugli stessi, porterebbe a istruire nuovamente circa 1200 posizioni, per il triennio 2021/2023, l'ufficio, con l'attuale dotazione organica, può garantire la liquidazione di un numero di posizioni la cui spesa corrisponde ad un importo di arretrati fino a 71.000.000 € annui,
Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019 ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennizzo per i danni da talidomide ai nati nel 1958 e nel 1966 dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/07. Tali soggetti, infatti, sono stati inseriti tra i beneficiari del suddetto indennizzo dal decreto legge n. 113/2016, convertito dalla legge n. 160/2016, che ha ampliato la platea degli aventi diritto ai nati negli anni 1958 e 1966, oltre che ai nati fuori dal suddetto periodo, facendo però decorrere l'indennizzo solo dall'entrata in vigore della legge n. 160/2016.
Da tale sentenza deriva un onere pari a € 7.331.575 in base agli indennizzi già riconosciuti.

ART. 71.
(Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico)

1. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in 30 miliardi di euro, è incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente articolo, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente prevista per l'anno 2020, nonché delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stabilita nei termini riportati nell'allegata tabella XXX.

PIE	149.995.638
VDA	4.279.607
LOM	338.911.921
BOL	-
TRE	-
VEN	165.817.819
FRI	42.035.924
LIG	54.597.532
EMI	151.984.333
TOS	128.277.406
UMB	30.356.161
MAR	52.175.686
LAZ	196.972.051
ABR	44.568.303
MOL	10.439.754
CAM	189.189.504
PUG	134.679.197
BAS	19.025.229
CAL	64.878.966
SIC	165.977.327
SAR	55.837.641
totale	**2.000.000.000**

Relazione illustrativa
La disposizione incrementa lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La disposizione ripartisce detto incremento tra le Regioni.

ART. 72.
(Fondo sanità e vaccini)

BOZZA 13.11.2020

ART. 73.
(Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica)

A decorrere dall'anno 2021 il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rideterminato nella misura del 7,30 per cento. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rideterminato nella misura del 7,55 per cento, fermo restando il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le suddette percentuali possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, d'intesa con il Ministero dell'economia, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali. (DA INSERIRE UN PERIODO FINALE)

ART. 74.
(Finanziamento della Croce rossa italiana)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n 178, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:
"Articolo 8-bis (disposizioni finali)
1. A decorrere dall'anno 2021 le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della Croce rossa italiana di cui al presente decreto sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente è istituito a decorrere dall'anno 2021 presso il Ministero della salute apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194; conseguentemente il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la Convenzione con l'Associazione della Croce rossa italiana di cui all'articolo 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre anni.
2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della Convenzione con l'Associazione della Croce rossa italiana di cui all'articolo 8, il Ministero della salute è autorizzato a concedere anticipazioni di cassa all'Associazione della Croce rossa italiana, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul finanziamento stabilito dal presente decreto legislativo e nella misura massima dell'80% della quota assegnata a ciascuno degli enti sopra richiamati dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti agli enti richiamati, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.
3. A seguito della ricognizione, effettuata dal Commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui al all'articolo 8, comma 2, con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, trasferito ad Amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 e attribuzione delle relative risorse alle Amministrazioni di destinazione del personale medesimo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione illustrativa
Il decreto legislativo n. 178 del 2012, nell'ambito di un'ampia riorganizzazione della Croce rossa italiana, ha stabilito, fra l'latro, il livello massimo del finanziamento complessivamente disponibile per gli enti interessati da tale riorganizzazione (Ente strumentale alla Croce rossa italiana, ora in liquidazione coatta amministrativa, Associazione della Croce rossa italiana, regioni ed altre pubbliche amministrazioni di destinazione del personale della Croce rossa italiana) nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, alla cui ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF). Il MEF è altresì coinvolto, unitamente al Ministero della salute e al Ministero della difesa, nel procedimento di definizione e sottoscrizione delle convenzioni annuali fra lo Stato e l'Associazione della Croce rossa italiana

BOZZA 13.11.2020

nelle quali sono stabiliti i compiti e le funzioni che quest'ultima è chiamata a svolgere. Tenuto conto delle competenze in materia sanitaria e della funzione di vigilanza esercitate dal Ministero della salute sulla Croce rossa, il comma 1 trasferisce in capo a detto Ministero anche le competenze di carattere finanziario, mediante trasferimento delle relative risorse dal fondo sanitario (nel quale ora sono comprese) ad apposito fondo istituito presso il Ministero della salute e, per le medesime ragioni afferenti alla competenza di merito, riserva ai Ministeri della salute e della difesa la competenza relativa alla definizione dei contenuti e alla sottoscrizione delle convenzioni annuali con l'Associazione della Croce rossa italiana. Lo stesso comma prevede inoltre che il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione possano disporre per un arco di tempo triennale, allo scopo di rendere più fluida e programmabile la gestione.
Il comma 2 prevede poi che, nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi presupposti dell'erogazione del finanziamento CRI, il Ministero della salute possa erogare acconti di cassa a tutti gli enti interessati allo scopo di garantirne una corretta gestione di cassa e la dovuta tempestività dei pagamenti dei debiti.
I commi 3 e 4, infine, prevedono la sistemazione contabile definitiva della quota del finanziamento spettante ai sensi della legislazione vigente alle pubbliche amministrazioni diverse dagli enti del SSN che hanno acquisito personale della CRI.

ART. 75.
(Ricollocamento personale della Croce rossa italiana)

1. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi incluse quelle delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'Ente strumentale alla Croce rossa italiana, limitatamente alle unità che abbiano prestato servizio con funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore senior in attività convenzionate con i richiamati enti e aziende del Servizio sanitario nazionale per un periodo non inferiore a cinque anni e per le quali siano intervenuti provvedimenti giurisdizionali, adottati nel corso di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che ne abbiano disposto l'assunzione a tempo indeterminato.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sul finanziamento previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
3. Al fine di garantire il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono trasferiti agli enti di cui all'allegata tabella XXX parte integrante della presente legge, (oppure all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa) gli importi ivi indicati, a valere sul finanziamento di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per gli anni ivi indicati. Conseguentemente il Commissario Liquidatore di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo.
Tabella riformulata fino all'anno 2023.

TABELLA - Importi per TFR/TFS dovuti ad Enti riceventi il personale CRI/ESACRI transitato in mobilità								
Enti creditori	**INPS**	**INAIL**	**ENAC**	**ACI**	**CREA**	**ENEA**	**ISTAT**	**TOTALE**
Importo iscritto nella massa passiva	**92.025.377,78**	**1.446.771,57**	**981.841,95**	**541.667,16**	**127.618,79**	**59.769,21**	**33.165,58**	**95.216.212,04**
Quota anni 2018, 2019, 2020 - quote accatonate con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (*)	**56.302.990,47**	**885.164,16**	**600.710,80**	**331.402,94**	**78.079,76**	**36.568,01**	**20.291,37**	**58.255.207,51**
2021	11.907.462,44	187.202,47	127.043,72	70.088,07	16.513,01	7.733,73	4.291,40	12.320.334,84
2022	11.907.462,44	187.202,47	127.043,72	70.088,07	16.513,01	7.733,73	4.291,40	12.320.334,84
2023	11.907.462,44	187.202,47	127.043,72	70.088,07	16.513,01	7.733,73	4.291,40	12.320.334,84
TOTALE	**92.025.377,78**	**1.446.771,57**	**981.841,95**	**541.667,16**	**127.618,79**	**59.769,21**	**33.165,58**	**95.216.212,04**
Decreti 14 settembre 2018 (GU 238 del 12/10/2018), 14 novembre 2019 (GU 290 del 11/12/2019), 6 agosto 2020 (GU 248 del 7/10/2020)								

BOZZA 13.11.2020

ART. 76.
(Mobilità sanitaria)

1. Al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure, il diritto alla prossimità dei servizi, nonché gli equilibri economico-finanziari, nel rispetto del principio di unitarietà del SSN, e tenuto conto del Piano nazionale per le liste d'attesa, nonché in coerenza con quanto convenuto in sede di Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 19 dicembre 2019, dall'anno 2021, i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza sono definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e province autonome, su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard.
2. La sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanete per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005.
3. Il Comitato di cui al comma 2 elabora linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati.
4. Il Comitato di cui al comma 2 elabora un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nell'ottica di salvaguardare una mobilità "fisiologica" e recuperare, a tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità non dovuti a fenomeni "fisiologici". Il medesimo Comitato elabora specifici programmi rivolti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

Relazione illustrativa
La disposizione prevede che i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza siano definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e province autonome.
Per poter accedere al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale viene previsto che si proceda alla sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA.
Il Comitato elabora un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nell'ottica di salvaguardare una mobilità "fisiologica" e recuperare, a tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità non dovuti a fenomeni "fisiologici e elabora specifici programmi rivolti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

Titolo VII
Scuola, Università e ricerca

ART. 77.
(Incremento del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n.440)

1. Anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i privi di mezzi, il fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997. n. 440, è incrementato di 131.3

BOZZA 13.11.2020

milioni di euro nell'anno 2021, di 113,2 milioni di euro nell'anno 2023, di 13,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 9,7 milioni per l'anno 2026.

ART. 78.
(Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)

1. Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di euro 8.184.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante _____
3. Per le finalità di cui all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 12 milioni per l'anno 2021.
4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 si provvede……"

ART. 79.
(Misure per l'edilizia scolastica)

1. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "manutenzione straordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", di messa in sicurezza, di nuova costruzione".
2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021";
al comma 1, lettera a), dopo la parola "articoli" sono inserite le seguenti "21, 27,";
al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte in fine le seguenti:
"e) per gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio, sono autorizzati per l'anno 2021 ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti, mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
f) possono variare, con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.".
3. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono soppresse le seguenti parole "ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41".

ART. 80.
(Docenti presso gli enti del disagio giovanile)

1. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022/2023».

Relazione illustrativa
La disposizione comporta che nell'a.s. 2021/2022 un contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici possa essere utilizzato presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola.

ART. 81.
(Promozione dell'attività sportiva di base sui territori)

1. Al fine di potenziare l'attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di 50 milioni di euro, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le suddette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate al Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
2. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle suddette risorse.
3. Agli oneri d cui al presente articolo si provvede mediante ___

BOZZA 13.11.2020

Relazione Illustrativa

Secondo i dati Istat, dal 1999 al 2013 si è riscontrato un aumento dal 27,5% al 30% di praticanti sportivi sul totale della popolazione maggiore di 3 anni di età, con riduzione del numero di sedentari (1 milione e 203 mila sedentari dal 2009) ed aumento di soggetti «attivi» (1 milione e 598 mila persone in più dal 2010 ed aumento di 2,7 punti percentuali dal 2013). Sono diminuiti progressivamente i fumatori ed il consumo di bevande alcoliche, tuttavia è rimasta invariata la quota di persone in eccesso di peso nel lungo periodo, con il 44,6% della popolazione maggiorenne obeso o in sovrappeso ed una distribuzione non omogenea della pratica dell'attività fisica, che penalizza alcune regioni come il Sud Italia o i piccoli comuni di periferia, dove aumenta la sedentarietà anche per motivi economici.

Contemporaneamente si assiste a un progressivo invecchiamento della popolazione: gli over 65 sono le fasce d'età più a rischio per quanto riguarda le patologie da inattività fisica e anche quelli con i livelli di pratica sportiva più bassi. Le proiezioni Istat prevedono che la quota di ultra 65enni sul totale della popolazione potrebbe ulteriormente aumentare:

- nel 2050 si prevede un incremento degli ultra 65enni tra i 9 e i 14 punti percentuali;
- nel 2018 gli ultra 65enni sono pari a 14 milioni (23% della popolazione) e si prevede che nel 2050 saranno saliti di altri 5 milioni.

La norma si rende necessaria per promuovere la pratica dell'attività fisica come leva per il miglioramento della salute e del benessere per ogni fascia di popolazione e, quindi, per la riduzione della spesa sanitaria.

ART. 82.

(Misure per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema della formazione superiore)

1. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse.

2. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 70 milioni di euro.

3. Per l'anno 2021, i contributi di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 30 milioni di euro.

4. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, è incrementato, per l'anno 2021, di 4 milioni di euro.

5. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 5-sexies, lettera b), le parole "15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "30 milioni di euro";

b. al comma 5-sexies, lettera b), al punto 1), le parole "per almeno il" sono sostituite da "fino al";

c. al comma 5-sexies, lettera b), al punto 2) le parole "per non più del" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno il";

d. dopo il comma 5-sexies, è aggiunto il seguente:

"5-sexies.1 La progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, lettera b), può essere anticipata nell'anno 2021 da parte degli atenei che hanno, in tale anno, le corrispondenti disponibilità di bilancio e, in ogni caso, in deroga alle facoltà assunzionali".

e. al comma 5-septies, le parole "111,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "126,5" milioni di euro.

6. Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati.

Relazione illustrativa

Il **comma 1** prevede l'incremento a regime del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, già previsto per il solo anno 2020 dall'articolo 236, comma 3, del decreto-legge 19 maggio, 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, al fine di consentire di individuare ulteriori casi di esonero o riduzione del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti. Con tale intervento, si intende proseguire nell'azione di incremento delle risorse all'interno dei bilanci degli atenei al fine di favorire l'estensione delle provvidenze in parola al maggior numero di studenti, in ragione delle difficoltà connesse alla eccezionale congiuntura sfavorevole in atto. Per le stesse finalità si prevede anche un incremento di 8 milioni di euro a decorrere dal 2021, del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Il **comma 2** si prevede un incremento, a regime, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. 68 del 2012) in modo da consolidare gli incrementi, previsti per il solo anno 2020, e stabiliti da due distinte disposizioni di legge: quelli, pari a 31 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 265, della legge di bilancio per il 2020 (la n.160 del 2019) e quelli di cui all'articolo 236, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 40 milioni di euro. Solo grazie a tale incremento, si potrà, infatti, consolidare il risultato ottenuto nel 2020 di colmare il *gap* esistente tra il numero di studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e gli effettivi percettori delle borse di studio.

Il **comma 3** prevede l'incremento, per l'anno 2021, dei contributi concessi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale. L'incremento del contributo è corrisposto in rapporto alle risorse aggiuntive stanziate per il sistema universitario statale, al fine di contrastare la crisi economica derivante dalla situazione emergenziale in atto, in modo da non tralasciare il dovuto sostegno alle università non statali.

Con il **comma 4** si prevede un incremento, per il 2021, dello stanziamento destinato ai collegi universitari di merito, in ragione delle obiettive difficoltà da essi attraversate per effetto della ridotta residenzialità determinata dall'emergenza Covid.

Al **comma 5** si interviene, con puntuali modifiche, sulle procedure di progressione per i ricercatori a tempo indeterminato introdotte, nell'ambito del c.d. piano straordinario dei ricercatori, con il decreto-legge 162 del 2019 (c.d. milleproroghe). In particolare, con la lettera a) – e la conseguente modifica disposta alla lettera e) - si incrementa la dotazione finanziaria del cennato piano straordinario di reclutamento, nella parte riferita alla progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, lasciandone inalterata la decorrenza – e dunque la riferibilità finanziaria – a decorrere dal 2022.

Con le modifiche di cui alle lettere b) e c) si intende rendere più flessibili le quote alle quali gli atenei potranno far riferimento per le procedure di progressione in carriera per i ricercatori in parola: tali modifiche rendono possibile che le chiamate ex articolo 18 della legge 240 del 2010 possano essere anche inferiori al 50 per cento, valorizzando corrispondentemente il canale di progressione di cui all'articolo 24, comma 6, della medesima legge 240 del2010. La modifica di cui alla lettera d), invece, persegue la diversa finalità – pur nell'ambito delle medesime procedure di progressione di carriera – di consentire, ai soli atenei che abbiamo sufficienti risorse nei propri bilanci, di anticipare le procedure in parola (anticipandone, conseguentemente, l'assunzione in servizio) all'anno 2021. Si rammenta, infatti, che le vigenti disposizioni del decreto-legge 162 del 2019 prevedono uno stanziamento straordinario, quale finanziamento delle progressioni in parola, a decorrere dall'anno 2022; con la presente disposizione si inserisce un elemento di flessibilità al piano straordinario di reclutamento, conferendo esclusivamente una facoltà, alle università che ne abbiano le corrispondenti risorse, di anticipare gli effetti del piano straordinario in parola già nell'anno 2021.

Il comma 6 infine reca un incremento del "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca". L'incremento è reso necessario dal protrarsi dello stato di emergenza connesso alla crisi epidemiologica da Covid-19 rispetto alle

BOZZA 13.11.2020

previsioni iniziali. I criteri di riparto e utilizzazioni delle risorse saranno determinati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.

ART. 83.
(Misure a sostegno della ricerca)

1. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di **65 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2021.
2. Al fine di rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) e per garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il "Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)", con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca.
3. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca", con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.
4. Il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.–Invitalia, per i servizi di supporto specialistico e attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria e per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo denominato "Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca", con una dotazione di **10 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2021.
5. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie, amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, ivi compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono a carico, nel limite massimo del sette per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
6. Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'università e della ricerca con decreto, a decorrere dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del Programma medesimo, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

BOZZA 13.11.2020

n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l'approvazione e l'aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell' attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è soppresso il periodo "del Programma nazionale di ricerche in Antartide,". Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

ART. 84.
(Recupero e sviluppo del complesso sportivo Città dello Sport)

1. È assegnata la somma di 25 milioni di euro al Ministero dell'università e della ricerca al fine del trasferimento della stessa somma all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per la definizione dei contenziosi in essere, con affidatari del progetto e dei lavori, connessi alla mancata realizzazione del complesso sportivo polifunzionale denominato "Città dello Sport".
2. L'assegnazione avviene contestualmente al trasferimento da parte dell'Università in favore della Società pubblica […], del diritto di proprietà dell'area su cui insiste il complesso sportivo polifunzionale denominato "Città dello Sport", nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti sinora sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L'atto traslativo deve essere stipulato e trascritto in ogni caso entro il 31 marzo 2021.
3. Alla Società Sport e Salute è assegnata la somma annua di 3 milioni di euro per gli anni dal 2021 fino al 2023, ai fini della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell'area trasferita, in vista del recupero funzionale delle opere realizzate.
4. La convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (già II Università degli Studi di Roma) e la società assegnataria dei lavori, stipulata il 23 ottobre 1977, deve ritenersi cessata, a tutti gli effetti, a decorrere dalla data in entrata in vigore della presente legge.
5. Agli oneri del presente articolo, pari complessivamente a 28 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo……..

Relazione Illustrativa
La norma, al comma 1, consente la chiusura di complessi e costosi contenziosi in cui è coinvolta l'Università di Tor vergata per la mancata finalizzazione della cosiddetta Città dello Sport, infrastruttura incompiuta che sorge su un terreno di proprietà dell'Università stessa. I contenziosi, se non definiti, potrebbero incidere significativamente sulle disponibilità del Ministero dell'Università e della Ricerca.
La norma prevede, pertanto, al comma 1, l'assegnazione di 25 milioni di euro al Ministero dell'università e della ricerca e successivo trasferimento della somma all'università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per la definizione dei contenziosi in essere con affidatari dei lavori e progettisti. Al comma 2 è prevista l'assegnazione a titolo gratuito da parte dell''Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" alla Società Sport e Salute del complesso sportivo "Città dello Sport" e del terreno su cui insiste lo stesso. L'assegnazione avviene con atto da concludersi entro il 31 marzo 2021 ed in vista del futuro completamento dell'opera, tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze, sono trasferiti alla Società i progetti sinora sviluppati. Il comma 3 prevede a tal fine l'assegnazione di 3 milioni di euro annui per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dell'area trasferita. Il comma 4 estingue - dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del decreto - la Convenzione ancora in essere tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Vianini Lavori S.p.A. (fatta Roma il 23 ottobre 1977). Il comma 5 è la norma di copertura.

ART. 85.
(Trattamento di previdenza dei docenti di Università private)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, e con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le Università statali. Restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dal differenziale

BOZZA 13.11.2020

tra l'aliquota contributiva e l'aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020 pari a euro 53.926.054 per l'anno 2021, si provvede mediante apposito trasferimento dal bilancio dello Stato all'ente previdenziale.

Relazione illustrativa
La norma prevede che, a decorrere dall'anno 2021, l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza per i professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute sia equiparata a quella in vigore, e con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le Università statali. Dispone, altresì, che le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia. Stanzia, infine, le risorse necessarie a coprire gli oneri derivanti dal differenziale tra l'aliquota contributiva e l'aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020 per l'anno 2021.

ART. 86.
(Fondazione futuro delle città)

1. È istituita la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia. A tal fine, la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi della fondazione, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze.
3. Il patrimonio della fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato, senza oneri a carico dello Stato, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
4. Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.
5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Relazione illustrativa
L'istituzione della Fondazione per il futuro delle città è finalizzata alla realizzazione di un centro di ricerca specializzato nello studio delle piante come fonte di possibili soluzioni da applicare alla salvaguardia dell'ambiente e al miglioramento dei nostri centri urbani. Il futuro dell'uomo, infatti, dipende in larga parte da come, e quanto velocemente, sarà in grado di trasformare le città così da limitare il loro sproporzionato impatto sull' ambiente del pianeta. Escludendo l'Antartide, i centri urbani, tutti insieme, coprono meno del 2,7% delle terre emerse del pianeta. Su questa trascurabile parte di superficie terrestre vive la grande maggioranza dell'umanità. In Italia il 71% della popolazione risiede in ambienti urbani, in Germania il 75%, in Francia, Spagna e Gran Bretagna la percentuale di abitanti delle città supera ampiamente 1'80%. Nel giro di pochi decenni, l'ambiente dell'uomo è diventato l'ambiente urbano e le città si sono trasformate, di fatto, nella principale fonte della nostra aggressione all' ambiente. Oltre il 70% della C02 di origine antropica è prodotta nelle città, più del 75% dei rifiuti ha origine cittadina; circa il 75% dell'intera energia è consumata all' interno dei centri urbani. E non è finita: per poter sopravvivere le città richiedono enormi risorse (intendo cibo, energia, minerali, acqua ecc.) che non possiamo ragionevolmente pensare di continuare a sottrarre alle generazioni future.
Nel 2015 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la risoluzione " Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile", sottoscritta dai Governi di 193 Paesi e che prevede 17 obiettivi per lo

BOZZA 13.11.2020

Sviluppo sostenibile, tra i quali spicca "Città e comunità sostenibili". Le piante, in questo senso, possono rappresentare un elemento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita degli esseri umani.
Alla luce di queste considerazioni, occorre che l'Italia si doti di una struttura che possa sviluppare e potenziare la ricerca sul mondo vegetale e sulle soluzioni naturali che possono rendere più agevole la transizione verde del nostro Paese.
Al comma 1, è prevista l'istituzione della fondazione denominata "Fondazione per il futuro delle città" (FFC), che ha lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia. La fondazione, tra gli altri obiettivi, ha anche quello di instaurare rapporti con organismi omologhi in Italia e all'estero, così da assicurare l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti sia italiani, sia esteri di eccellenza.
Al comma 2, si stabilisce che lo statuto della fondazione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze. Nello statuto sono individuati anche i compiti e gli obiettivi della fondazione, nonché gli organi e la loro composizione.
Al comma 3, si prevede che il patrimonio della fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
Il comma 4 stanzia le risorse necessarie.
Al comma 5, è previsto che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

ART. 87.
(Proposta completamento dei lavori del progetto "Mantova HUB")

1. Al fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del suddetto progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021.

Relazione Illustrativa
Con la presente disposizione si autorizza in favore del Comune di Mantova la spesa di euro 6,5 milioni, al fine di consentire il completamento dei lavori del progetto "Mantova HUB", finanziato, nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, con la legge di stabilità per l'anno 2016.
Il progetto prevede, tra l'altro, la valorizzazione dell'area dell'*ex* cimitero ebraico della città, in relazione alla quale fin dall'inizio l'amministrazione comunale ha coinvolto i rappresentanti dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI) e dell'Associazione rabbinica italiana (ARI), partner istituzionali nell'elaborazione del progetto di rigenerazione. Dopo l'avvio dei lavori, è tuttavia emersa, su sollecitazione della stessa Comunità ebraica, che ne ha informato l'Amministrazione comunale, la necessità di dover apportare delle varianti al progetto, al fine di renderlo, limitatamente all'area dell'*ex* cimitero, più aderente alla tradizione religiosa del popolo ebraico, limitando tutte le attività di scavo e di consolidamenti in profondità e definendo più puntualmente i dettagli tecnici costruttivi. Tutto ciò comporterà anche il recupero di un altro edificio in un'area limitrofa, operazione quest'ultima che consentirà la valorizzazione di un altro importante spazio collettivo a beneficio di tutti gli abitanti della città di Mantova.
Per il recepimento di tali esigenze occorre, dunque, autorizzare il responsabile unico del procedimento ad apportare, a causa di forza maggiore imprevista e imprevedibile, le necessarie varianti al progetto originario e, quindi, al contratto stipulato, con conseguente aggravio dei costi, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici.

BOZZA 13.11.2020

Titolo VIII
Cultura, informazione e innovazione

ART. 88.
(Misure di sostegno alla cultura)

1. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
2. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «165 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «, di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022».
3. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021» e dopo le parole: «di 190 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 150 milioni di euro per il 2021».
4. Al fine di promuovere e favorire la crescita e la formazione di giovani musicisti, alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, è assegnato un contributo di 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2021.
5. All'articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1 milione di euro a decorrere dal 2023».

ART. 89.
(Fondo Cinema)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, le parole: "400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "640 milioni";
   b) all'articolo 15, le parole: "30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";
   c) all'articolo 16:
      1) al comma 1, le parole "30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo," sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";
      2) il comma 2 è soppresso;
   d) all'articolo 19 le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";
   e) all'articolo 21:
   1) al comma 1, le parole: "I crediti d'imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti: "I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti";
   2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del presente capo e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo".
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, il Ministro dell'economia delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo il Ministro dell'economia delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016.

Relazione illustrativa
La disposizione, al comma 1:

BOZZA 13.11.2020

a) incrementa le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220/2016;
b) eleva dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di produzione (art. 15, legge n. 220/2016);
c) eleva in maniera generalizzata dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di distribuzione, al contempo sopprimendo il comma 2 che prevedeva i singoli casi in cui, tramite apposito decreto, era riconosciuta una percentuale del 40 per cento (art. 16, legge n. 220/2016);
d) eleva dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (art. 19, legge n. 220/2016)
e) esclude i crediti di imposta di cui agli articoli 15 (produzione) e 19 (l'attrazione in Italia di investimenti) dal limite massimo complessivo previsto dall'articolo 21, comma 1 della legge n. 220/2016); introduce una clausola di flessibilità nella determinazione delle aliquote dei crediti di imposta, in modo che i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano tenere conto dell'andamento del mercato e delle esigenze degli operatori.

Il comma 2 introduce una clausola di salvaguardia con il richiamo a quanto previsto dall'articolo 17, comma 12 della legge n. 196 del 2009 circa il monitoraggio del Ministro dell'economia e delle finanze degli oneri di cui al presente articolo che, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, provvede a una riduzione del Fondo medesimo.

ART. 90.
(Fondazioni lirico sinfoniche)

1. Per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 nonché dell'articolo1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2021, le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 11 concernenti i contenuti inderogabili dei piani di risanamento, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro successive integrazioni. Le fondazioni di cui al presente comma, per le quali non sia stato raggiunto, entro l'esercizio 2021, il pareggio economico e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
2. Alla procedura di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del 2013 possono accedere anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano già presentato un piano di risanamento ai sensi del medesimo articolo 11, nonché dell'articolo1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine le fondazioni interessate possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023, predisposto secondo le disposizioni di cui al citato articolo 11 e le linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per l'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, è incrementato, per l'anno 2021, di 40 milioni di euro e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non potrà essere superiore alla quota di 20 milioni di euro. Per l'erogazione delle risorse si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 11. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 si fa riferimento rispettivamente al debito esistente alla data del 31 dicembre 2019 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2019. Le fondazioni di cui al presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
3. Ai fini del perfezionamento con le Agenzie Fiscali delle transazioni di cui all'articolo 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106.
4. Le funzioni del commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto-legge n. 91 del 2013 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di

BOZZA 13.11.2020

risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al comma 1, e fino al 31 dicembre 2023 per le attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento ove presentati in attuazione di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può conferire, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti ovvero nella pianificazione strategica della loro attività, entro il limite di spesa complessivo di 200.000 euro annui e per la durata massima di 24 mesi, rinnovabili per ulteriori 12, nel caso in cui le funzioni del commissario siano prorogate al 31 dicembre 2023.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa pari a 40,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
6. Il compenso del Commissario di cui al comma 4 pari a 100.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 è posto a carico delle Fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 1 e 2 a valere sul loro bilancio

Relazione illustrativa
La norma riguarda il processo di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche (Fls), di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 91 del 2013, con cui il legislatore si è prefisso lo scopo di avviare immediatamente a risanamento le gestioni dei teatri d'opera maggiormente compromesse sul piano economico-finanziario e patrimoniale, offrendo agli enti capaci di attuare un piano di rientro dal debito e di riorganizzazione complessiva della gestione un finanziamento a carattere rotativo.
Il comma 1 è relativo agli enti lirico-sinfonici che hanno presentato i piani di risanamento e le integrazioni secondo le modalità e i termini previsti, in primo luogo, dal decreto-legge n. 91 del 2013, nonché dall'articolo 1, comma 355 della legge n. 208 del 2015, che ha consentito una proroga dei termini originari previa integrazione dei piani di risanamento già presentati, e dal comma 356 del medesimo articolo relativo alla riapertura dei termini per quelle fondazioni lirico sinfoniche che alla data di entrata in vigore della legge citata non avevano aderito alla procedura di risanamento introdotta dal cd. decreto legge n. 91 del 2013. In particolare, considerato che il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario delle fondazioni alla data del 31 dicembre 2020, è stato oggettivamente impedito dalle misure emergenziali adottate per il contenimento della pandemia – misure che hanno colpito fortemente il settore dello spettacolo dal vivo – si prevede la proroga di un anno di detto termine (con l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2021).
Il comma 2 consente anche ad ulteriori Fondazioni che versino in uno stato di crisi economico-finanziaria di aderire alle procedute sopra illustrate a fronte dell'impegno di un medesimo di risanamento economico-gestionale. I termini e le modalità previsti per la presentazione dei piani e per l'approvazione degli stessi sono quelli indicati all'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Le fondazioni di cui al presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. La verifica e il monitoraggio sono affidati al Commissario straordinario. Scaduto inutilmente il termine suddetto, le Fondazioni sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
Il comma 3 estende anche agli enti di cui al comma precedente (oltre che per le Fls di cui al comma 1) la possibilità di ricorrere alla transazione fiscale con le Agenzie Fiscali di cui all'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106.
Al fine di consentire le attività di monitoraggio per le fondazioni di cui al comma 1 e la validazione del percorso di risanamento delle fondazioni di cui al comma 2, la disposizione in esame proroga l'incarico del Commissario straordinario rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023. Si prevede altresì che la struttura commissariale possa avvalersi dell'opera di esperti.
Il comma 5 riguarda autorizza la spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni della presente norma.

ART. 91.
(Misure in materia di strutture ricettive)

1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della

BOZZA 13.11.2020

concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
2. È abrogato il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. *A fini di tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute".*

b) i commi 5 e 6 sono abrogati;

c) al comma 7, dopo le parole: "*strutture ricettive,*" sono inserite le seguenti: "*i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,*" e le parole "*codice identificativo*" sono sostituite dalle seguenti "*codici di cui al comma 4*".

Relazione illustrativa
La norma, al comma 1, prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi – che si riferisce a quelle di durata non superiore a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, contenuto nell'art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, ai sensi del quale ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applica l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca – è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. Si stabilisce inoltre, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, che l'attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, quando il numero degli appartamenti resi disponibili per le locazioni è superiore a quattro.
Si chiarisce inoltre che le disposizioni sopra illustrate si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
Al comma 2 si dispone, inoltre, l'abrogazione del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ove si prevede l'adozione di un regolamento deputato a stabilire in quali casi l'attività di locazione breve si intende svolta in forma imprenditoriale. L'abrogazione si rende necessaria in quanto tali casi sono ora direttamente stabiliti dalla norma, per cui il rinvio al regolamento non ha ragion d'essere.
Il comma 3 agevola l'attuazione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, già prevista dall'articolo 13-*quater*, comma 4 e seguenti, in considerazione del passaggio di competenze in materia di turismo dal MIPAAF al MiBACT, nonché delle esigenze di coordinamento con le normative regionali che abbiano già adottato codici identificativi delle medesime strutture. A tal fine, si sostituisce il comma 4, prevedendo l'istituzione della predetta banca dati presso il MiBACT (in sostituzione del Dicastero precedentemente competente) e i contenuti della stessa: in particolare, la banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione relativa all'offerta e alla promozione dei servizi

BOZZA 13.11.2020

all'utenza. Tali dati, ivi inclusi i codici identificativi regionali laddove adottati, sono trasmessi al MiBACT dalle regioni e dalle province autonome. Lo stesso comma 4, assorbendo e razionalizzando i contenuti di cui ai commi 5 e 6 – conseguentemente abrogati – stabilisce che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo siano disciplinate le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e di accesso alle informazioni ivi contenute. Infine, a fini di coerenza sistematica, al comma 7 sono aggiunti, tra i soggetti tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, coloro che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo.

ART. 92.
(Estensione e proroga di misure a sostegno della filiera della stampa)

1. All'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Limitatamente all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2020 al 2023" e dopo le parole: "85 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2020 e 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023";
b) al secondo periodo, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "75 milioni";
c) al quarto periodo, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "75 milioni";
d) all'ottavo periodo, dopo le parole: "57,5 milioni di euro per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e 82,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".
2. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e modificato dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
3. All'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per gli anni dal 2020 al 2023, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per l'acquisizione dei servizi di *server, hosting* e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per *information technology* di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa.";
b) al comma 8, primo e secondo periodo, le parole: "15 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023".
4. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto nella misura maggiorata pari al 15 per cento alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali carta riciclata e inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del

BOZZA 13.11.2020

Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
5. All'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Limitatamente all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2020 al 2023".

Relazione illustrativa
L'articolo in esame - al fine di assicurare continuità al quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali – dispone il rifinanziamento e la proroga per il triennio 2021-2023 di alcune misure di sostegno alla filiera della stampa.
In particolare, il comma 1 prevede la proroga per il triennio 2021-2023 del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici ed emittenti televisive di cui all'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – la cui disciplina è attualmente limitata al 2020 - nonché l'incremento del tetto di spesa annuo per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online.
Il comma 2 proroga per il triennio 2021-2023 - alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - il credito d'imposta in favore degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e delle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, fissando il tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il comma 3 modifica l'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo la proroga del credito d'imposta per i servizi digitali ivi previsto per il triennio 2021-2023 incrementandone dal 30% al 50% la misura.
Il comma 4 riconosce - per gli anni 2021, 2022 e 2023 - alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, il credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "alle condizioni e con le modalità ivi previste", fissando il limite di spesa per ciascuno degli anni 2021-2023.. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto nella misura maggiorata al 15% (in luogo del 10% applicabile in via ordinaria) alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali carta riciclata e inchiostri a base vegetale, ovvero che "abbiano effettuato nell'annualità di riferimento" investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa; per tali ragioni viene incrementato il tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021-2023.
Il comma 5 prevede la proroga per il triennio 2021-2023 del regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali ai fini IVA, introdotto dall'articolo 187 del decreto Rilancio.
In particolare, per sostenere i prodotti editoriali in edizione cartacea, la citata disposizione ha disposto che per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento, in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria.

ART. 93.
(Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione)

1. Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione per effetto dell'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le predette entrate sono destinate:
a) quanto a 110 milioni di euro annui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel predetto Fondo confluiscono altresì le risorse iscritte nello

BOZZA 13.11.2020

stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;
b) per la restante quota, alla RAI, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui. Alle suddette somme si applica quanto previsto dall'articolo 34, comma 7, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2021:
a) è abrogato l'articolo 1, comma 292, della legge 190/2014;
b) è abrogato l'articolo 1, commi da 160 a 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160", sono sostituite dalle seguenti "del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".

Relazione illustrativa
L'articolo in esame prevede, al comma 1, la destinazione, a decorrere dal 1 gennaio 2021, delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione che, dal 2016, per effetto dell'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno subito un significativo incremento. Tuttavia, dopo 4 anni di applicazione della richiamata normativa, il livello complessivo delle predette entrate può ormai considerarsi stabilizzato a poco meno di 2 miliardi di euro annui. È quindi ormai da ritenersi superato il meccanismo prudenziale di assegnazione delle risorse in esame previsto dai commi 160, 161 e 162 del richiamato articolo 1 della legge 208/2015.
La nuova assegnazione delle risorse derivanti dal canone televisioni previsto dalla norma in esame prevede l'assegnazione di 110 milioni di euro al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale quota di finanziamento riconducibile all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La restante quota delle predette entrate sarà destinata al finanziamento della RAI.
Per effetto del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.
Infine, il comma 3 prevede:
- l'abrogazione dell'articolo 1, comma 292, della legge 190/2014, relativo ad una misura di contenimento delle somme attribuibili al finanziamento della RAI;
- l'abrogazione dell'articolo 1, commi da 160 a 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, superati dalle disposizioni previste dal comma 1 della disposizione in esame;
- la modifica dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione alle abrogazioni di cui al punto precedente.

ART. 94.
(Digitalizzazione dei pagamenti delle indennità di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 8)

1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica, anche a mezzo di soggetti incaricati, dei modelli di cui al precedente comma 3, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Relazione illustrativa
La proposta normativa che precede mira alla velocizzazione delle procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione, al fine di consentire l'utilizzo tempestivo delle risorse economiche allocate sui capitoli di bilancio 1264 e 1262 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, fornendo liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, migliorando nei termini anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario
In particolare si intende da un lato consentire la presentazione della richiesta di pagamento delle somme liquidate da parte del difensore del creditore o di un suo delegato tramite sistemi di autenticazione pubblica su piattaforma digitale con comunicazione automatizzata dei dati richiesti dalla legge, e dall'altro consentire

BOZZA 13.11.2020

agli utenti e alle imprese di verificare autonomamente lo stato della pratica e di modificare i dati forniti necessari per il pagamento.
Grazie alla digitalizzazione inoltre sarebbe possibile l'acquisizione automatizzata dei metadati relativi ai provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo di condanna, nonché la gestione della procedura da parte della struttura amministrativa sino all'emissione dell'ordine di pagamento.
La proposta è coerente con analoga proposta presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze in materia di pagamenti di indennizzi per irragionevole durata dei processi dinanzi al giudice amministrativo, contabile e tributario, e per indennizzi riguardanti l'ingiusta detenzione e l'errore giudiziario (in relazione ai quali il Ministero della giustizia raccoglie dati a fini statistici). Il progetto MEF si struttura in modo similare, mirando a sviluppare servizi digitali verso cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni che riguardano l'erogazione di somme di denaro (indennizzi Pinto e risarcimenti a vario titolo), che presuppongono, al pari del progetto del Ministero della giustizia, l'acquisizione in via digitale dei dati necessari alla procedura di pagamento e la loro lavorazione fino all'emissione dell'ordine di pagamento.
Nell'ambito dell'indicato percorso, anche a seguito di un confronto con la competente articolazione amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato reputato necessario un intervento normativo di minima incidenza sul complesso articolato della legge 24 marzo 2001, n. 89, ma di enorme impatto sotto il profilo della gestione delle procedure digitalizzate.
Nello specifico la modifica normativa interessa esclusivamente l'articolo 5-*sexies,* prevedendo, tramite l'inserimento di un nuovo comma 3 bis, che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia siano individuate le modalità tecniche per la presentazione, anche a mezzo di incaricati, dei modelli di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere

Relazione tecnica
La proposta in esame, che apporta modifiche di natura procedurale tese a velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziari tramite la digitalizzazione, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 95.
(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

ART. 96.
(Istituto italiano di Cybersicurezza)

1. È istituita la Fondazione denominata "Istituto Italiano di Cybersicurezza" (IIC), con lo scopo di promuovere e sostenere l'accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo della sicurezza cibernetica e della protezione informatica, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in una cornice di sicurezza e il conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell'interesse della sicurezza nazionale nel settore.
2. La Fondazione pianifica, elabora, sviluppa, promuove e supporta iniziative e progetti di innovazione tecnologica e programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei sistemi e dei programmi informatici e dell'espletamento dei servizi informatici, in coerenza con la strategia nazionale di sicurezza cibernetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e correlate disposizioni attuative; supporta le istituzioni nazionali competenti nella materia della protezione cibernetica e della sicurezza informatica, anche ai fini della partecipazione alla definizione degli standard internazionali nel settore; promuove la consapevolezza dei rischi informatici presso le Istituzioni, le imprese e gli altri utenti di prodotti e servizi informatici.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero, stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, promuove la costituzione di nuove società, associazioni o fondazioni, partecipa a società, associazioni o fondazioni esistenti,

BOZZA 13.11.2020

a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, se tali soggetti svolgono attività comunque strumentali al perseguimento delle sue finalità.
4. Sono membri fondatori il Presidente del Consiglio dei ministri, che per le attività attuative del presente articolo si avvale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché i Ministri partecipanti al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Ministro dell'università e della ricerca e, ove istituita, l'Autorità politica delegata per le funzioni nella materia delle tecnologie dell'informazione e dell'innovazione digitale.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Segretariato generale, esercita la vigilanza amministrativa sulla Fondazione e, per il tramite del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, la vigilanza sulla corrispondenza dell'attività tecnico-operativa da essa svolta agli scopi e agli obiettivi di cui al presente articolo.
6. Lo statuto della Fondazione individua, tra l'altro:
a) gli organi dell'Istituto, la loro composizione, nonché i rispettivi compiti, prevedendo che la maggioranza dei componenti di ciascun organo sia nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del CISR integrato ai sensi del comma 4, e che gli altri componenti debbano comunque ottenere il preventivo gradimento dello stesso CISR integrato ai sensi del comma 4;
b) le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;
c) le modalità dell'eventuale partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono contribuire finanziariamente alle attività dirette a realizzare lo scopo della Fondazione.
7. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR integrato ai sensi del comma 4. Per l'esercizio della predetta funzione di proposta il CISR si avvale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che predispone lo schema di statuto assicurando gli opportuni raccordi tra i membri fondatori. Con la medesima composizione di cui al presente comma, il CISR approva ogni altro atto concernente la Fondazione, ove previsto dallo statuto.
8. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei membri fondatori ed è incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da risorse provenienti da soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La concessione in comodato di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali concessi in comodato alla Fondazione. Lo statuto vincola l'intero patrimonio della Fondazione al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e precostituisce modalità idonee ad assicurare che, in sede di liquidazione del patrimonio stesso, i beni necessari a tale perseguimento non siano distratti dall'utilizzo da parte di soggetti pubblici.
9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
10. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione, oltre che di proprio personale, può avvalersi di unità di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione, su richiesta della stessa, da enti pubblici e da amministrazioni pubbliche secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
11. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura il più celere avvio delle attività della Fondazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, sentito il CISR, sono nominati un commissario unico e un collegio dei revisori, e ne sono definiti i compiti. Il commissario unico, fino all'approvazione dello statuto e all'entrata in funzione degli organi dallo stesso previsti, adotta con i poteri dell'organo monocratico ogni atto occorrente per assicurare la costituzione e il funzionamento delle strutture amministrative della Fondazione, nonché gli atti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2. Per l'espletamento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi di personale, fino al limite massimo di 20 unità, secondo le disposizioni di cui al comma 10.
12. I compensi del commissario unico e dei revisori di cui al comma 11 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti generali previsti dalla normativa vigente.

BOZZA 13.11.2020

13. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2021, di 70 milioni di euro per il 2022, di 60 milioni di euro per il 2023, 50 milioni di euro per il 2024 e di XXX milioni di euro a decorrere dal 2025. Al relativo onere si provvede XXX. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione. Dalla data di entrata in vigore [*del presente articolo/della presente legge*], il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, su richiesta del commissario unico di cui al comma 11, a valere sullo stanziamento di cui al presente comma, relativo all'anno 2021, le anticipazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività demandate allo stesso commissario, che affluiscono sul predetto conto.

Titolo IX
Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali

ART. 97.
(Conferenza sul futuro dell'Europa)

1. È autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 2 milioni per realizzare iniziative, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volte a dare concreta attuazione alla partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

Relazione illustrativa:
La conferenza sul futuro dell'Europa, della durata di due anni, il cui avvio era fissato per lo scorso mese di maggio, è stata rinviata a causa della pandemia. È intenzione della Presidenza tedesca, presidente di turno del Consiglio UE, rilanciare l'esercizio affinché possa prendere avvio durante il suo semestre. Elemento essenziale che deve caratterizzare la Conferenza è l'inclusività: la Conferenza dovrà coinvolgere i cittadini europei – attribuendo un ruolo importante ai giovani – la società civile, le istituzioni nazionali e il Parlamento italiano e le istituzioni europee, in qualità di partner paritari nel processo di costruzione di un nuovo futuro dell'Unione europea.
Il carattere diffuso, partecipativo e inclusivo della Conferenza presuppone pertanto il coinvolgimento di un numero quanto più possibile di attori pubblici, privati e della società civile in generale. Gli scambi, la comunicazione e tutte le iniziative divulgative rappresentano un veicolo ottimale per stimolare la conoscenza, la partecipazione e la consapevolezza dei cittadini di contribuire alla creazione di uno spazio democratico, per modellare insieme il futuro dell'Europa.
Si intende procedere attraverso una organizzazione che preveda che i cittadini di ogni estrazione, i rappresentanti della società civile e le parti interessate a livello europeo, nazionale, regionale e locale siano coinvolti nella definizione delle priorità dell'UE, in un approccio dal basso verso l'alto, trasparente, inclusivo, partecipativo ed equilibrato. Tale processo di partecipazione aperta ai cittadini potrà stabilire lo scopo e la portata della Conferenza a fronte di un impegno esplicito da parte delle tre istituzioni europee a favore di riforme sostanziali. Infatti, gli Stati chiedono che la Conferenza si concentri su "come sviluppare le politiche dell'UE a medio e lungo termine per affrontare in modo più efficace le sfide che l'Europa deve affrontare.".
Tra le modalità operative all'esame delle Istituzioni europee la più accreditata prevede un'articolazione della Conferenza da realizzare in due fasi:
1) la prima fase, "dal basso", consisterà in una serie di dibattiti decentrati, da tenersi in tutti gli Stati membri;
2) la seconda fase, più centralizzata, si articolerà in una serie di incontri da tenersi a Bruxelles, una sorta di "Stati generali" per sintetizzare i risultati dei dibattiti decentrati, formulando eventualmente una serie di proposte operative.
In tale contesto, a livello nazionale, risulta, quindi, necessario delineare le modalità di partecipazione del nostro Pese alla "fase 1" della Conferenza, con l'individuazione delle iniziative da promuovere sul territorio per sostenere, in particolare, il coinvolgimento dei cittadini e delle loro istanze, in linea con quell'approccio "dal basso verso l'alto, trasparente, inclusivo, partecipativo ed equilibrato", pensato a livello UE. Tale attività sarà, poi, propedeutica alla realizzazione della seconda fase che, come suindicato, prevede incontri a Bruxelles aventi ad oggetto i risultati e le proposte derivanti dal dialogo con i diversi soggetti coinvolti dalle iniziative poste in essere nella "fase 1". Al riguardo, una prima pianificazione delle iniziative da porre in essere ha fatto emergere la rilevanza delle seguenti misure:
a) incontri e scambi professionali con i rappresentanti delle Istituzioni europee;

BOZZA 13.11.2020

b) organizzazione e realizzazione di un ciclo di incontri con la società civile, aventi ad oggetto le questioni percepite come particolarmente rilevanti dal grande pubblico, finalizzati alla definizione del concetto di "beni pubblici europei";
c) programmazione e realizzazione di convegni e dibattiti destinati ai giovani, finalizzati all'organizzazione di una "Conferenza dei giovani", con la partecipazione di giovani dei Paese del Mediterraneo e dei alcani occidentali, diretta a conoscere, acquisire e scambiare le istanze e gli interessi di queste categoria in merito alle possibili riforme in ambito UE;
d) eventi Itituzionali. Presso le sale della Camera o del Senato o di altre Istituzioni nazionali ed europee, potranno essere organizzati una serie di convegni sulla "Conferenza sul futuro dell'Europa: democrazia e circolazione delle idee", declinabili sotto vari aspetti tematici, con la partecipazione delle Autorità politiche e interventi introduttivi dei Presidenti delle Commissioni "Politiche dell'Unione europea" della Camera e "Affari europei" del Senato e la partecipazione di personalità delle Istituzioni europee;
e) iniziative di comunicazione:
1. Campagna radio-televisiva. Realizzazione di una campagna Radio-TV insieme al Dipartimento per l'informazione e l'editoria dedicata alla Conferenza la lanciare in occasione del 9 maggio, festa dell'Europa.
2) Piattaforma Europa=Noi e comunicazione web. Implementazione della piattaforma e dei contenuti già presenti con particolare sviluppo degli argomenti relativi alla Conferenza.
3) Eventi socio-culturali in varie città italiane.
4) Mostra Italia in Europa. "Scegli l'Europa di domani", un nuovo allestimento aggiuntivo al percorso tradizionale della mostra per consentire agli studenti di guardare al futuro dell'Europa, dopo averne ripercorso la storia, da veicolare attraverso gli Istituti di cultura italiani e i consolati.
5) Back to school. Iniziativa promossa dalle Istituzioni europee, funzionari europei ed europarlamentari che tornano nella loro scuola/liceo per incontrare gli studenti.
6) Summer school o ciclo di seminari dedicati ai ragazzi di scuola secondaria.
La proposta normativa prevede l'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro, al fine di garantire il necessario supporto economico alle misure individuate, finalizzate a ottimizzare la partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

ART. 98.
(Regime temporaneo aiuti di Stato)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"*7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma del presente articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.*
7-ter. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 20 marzo 2020.";
b) dopo l'articolo 60, è aggiunto il seguente:
"Art. 60-bis
Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti
1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 ("periodo ammissibile");

BOZZA 13.11.2020

b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nel 2020 o nel 2021;

c) ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per "costi fissi non coperti" si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato, altre misure di sostegno. Ai fini della presente disposizione, le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi della presente disposizione.

L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 generale di esenzione per categoria), l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti;

d) gli aiuti nell'ambito del presente articolo, possono essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. La parte di aiuti che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto deve essere restituita;

e) in ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non supera i 3 milioni di EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 3 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

3. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

4. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al successivo comma da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 TFUE.";

c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64, comma 2, le parole "*da 54 a 60*", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "*da 54 a 60-bis*";

d) all'articolo 61, comma 2, le parole "*31 dicembre 2020*" sono sostituite dalle seguenti "*30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 20 marzo 2020.*".

Relazione illustrativa

In data 13 ottobre 2020 la Commissione europea ha adottato il 4° emendamento alla comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 20 marzo 2020".

Tra le modifiche apportate in tale sede vi è:

- la proroga del *Temporary Framework* per le misure di aiuto per l'emergenza Covid-19 fino al 30 giugno 2021;
- l'inserimento della nuova misura 3.12 per coprire, a certe condizioni, i costi fissi delle imprese non coperti da profitti;

Gli aiuti possono essere concessi solo sulla base di un regime di aiuti e solo se le imprese hanno subito un calo di fatturato non inferiore al 30% (rispetto allo stesso periodo del 2019).

Riguardo all'espressione "one-off impairment loss" si è ritenuto di fare riferimento al concetto di svalutazioni di cui all'articolo 2425 c.c. [sia B10 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; sia D19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. d) di strumenti finanziari derivati)].

Sono poi state introdotte nuove regole di favore relativamente al regime di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e agevolazioni fiscali.

BOZZA 13.11.2020

Occorre, pertanto, modificare il regime quadro per gli aiuti regionali istituito con gli artt. 54 e seguenti del decreto legge cd "rilancio", n. 34/2020 come convertito, in modo da:
- modificare l'articolo 54 al fine di inserire le nuove regole dettate dalla Commissione;
- inserire il nuovo articolo 61-bis, contenente il nuovo regime di aiuto previsto in sede europea;
- inserire nel comma 2 dell'articolo 61 la nuova scadenza del regime al 30 giugno 2021, coerentemente con l'estensione del *Temporary Framework* stabilita in sede europea; la norma viene inoltre implementata con un rinvio mobile alle eventuali successive modifiche della durata del TF in sede europea, al fine di poterne beneficiare senza necessità di ulteriori modifiche normative.

Vengono, poi, modificati 61, commi 1, 1-bis 2, 3, 4, 6 e 7, 62, comma 1, 63, comma 2, e 64, comma 2 al fine di adeguare il riferimento alle precedenti disposizioni, inserendo il nuovo articolo 60-bis.

ART. 99.
(Procedura d'infrazione 2008-2010 - Adeguamento della normativa IVA)

1. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) nel comma 4, le parole da "*ad esclusione di quelle*" a "*organizzazioni nazionali*" sono soppresse;
2) nel comma 5, le parole *", escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati*" nonché le parole "*le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali*" sono soppresse;
3) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
b) all'articolo 10, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"3. L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di indigenti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

BOZZA 13.11.2020

b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

5. Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del comma 4 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
6. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”.

Relazione illustrativa

La presente disposizione viene adottata ai fini della definizione della procedura d’infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli artt. 2, 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA previste all’articolo 4, commi 4-8 del d.P.R. n. 633 del 1972 e per il non corretto recepimento delle esenzioni previste dall’articolo 132 della medesima direttiva.
In particolare, la disciplina nazionale è stata censurata per l’esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA: delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a favore dei soci, associati e partecipanti; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro; delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi; delle somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.
Nell’ambito delle censure mosse alla normativa nazionale dalla Commissione europea era emerso che molte delle esclusioni dall’applicazione dell’imposta coincidevano con ipotesi di esenzione dall’IVA, secondo quanto previsto dall’articolo 132 della direttiva IVA.
In tale contesto, la Commissione europea ha costantemente ribadito la differenza sistematica fra una cessione o prestazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA e una esente. In particolare, l’esclusione di una determinata attività dal campo di applicazione dell'IVA incide sulla caratterizzazione fiscale dei soggetti che la eseguono, che sono considerati enti non soggetti passivi ai fini dell'IVA e come tali non soggiacciano a particolari obblighi (né formali né sostanziali). Al contrario le operazioni esenti concorrono a formare il volume d’affari e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali la fatturazione, la registrazione.
Ai fini, pertanto, del perfetto adeguamento della disciplina italiana a quella unionale è stato necessario eliminare le previsioni di esclusione dal campo di applicazione dell’IVA recate dall’articolo 4 del d.P.R. 633 del 1972 e prevedere per dette operazioni il regime di esenzione di cui all’articolo 10 del medesimo decreto, conformemente agli articoli 132, 133, 134 e 136 della direttiva IVA.
In particolare la lettera a) della presente disposizione al n. 1) modifica l’articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, eliminando la previsione secondo cui sono prive del requisito della commercialità le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che

BOZZA 13.11.2020

per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Invero tale esclusione aveva comportato la mancata imposizione di operazioni che dovrebbero essere assoggettate ad IVA, in violazione dell'articolo 2 e 9 e dell'articolo 132, par. 1, lett. m) o n), della direttiva IVA.
Il successivo n. 2) della lettera a) interviene sul quinto comma del medesimo articolo 4, sopprimendo la parte della disposizione in cui, in contrasto con gli articoli 2, 9 e 132, par. 1, lett. l), e o), della direttiva IVA, si prevede che non si considerano effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa, e come tali non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali nonché le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati.
Infine, il n. 3 della lettera a) abroga il sesto comma del citato articolo 4 in base al quale, in violazione dell'articolo 2, par. 1 e dell'articolo 132, par. 1, lett.g) della direttiva, la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, anche se effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici, sempreché strettamente complementari alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e effettuate nei confronti dei soci, associati o partecipanti.
Conseguentemente sono stati abrogati i commi settimo e ottavo del medesimo articolo 4 che dettavano le condizioni necessarie per applicare le norme di esclusione dall'applicazione dell'IVA, anch'esse abrogate dalla presente disposizione.
La lettera b) della presente disposizione, per rendere l'ordinamento interno conforme ai rilievi mossi con la procedura d'infrazione n. 2008/2010, interviene sull'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, inserendo i commi da 3 a 6, che integrano l'elenco delle operazioni esenti da IVA e prevedono le condizioni necessarie affinché nuove ipotesi di esenzione siano conformi agli articoli 132, 133 e 134 della direttiva IVA.
In particolare, il nuovo comma 3 dell'articolo 10 prevede, a condizione che non provochi distorsione della concorrenza a danno delle imprese commerciali, l'esenzione: al n. 1, per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni; al n. 2, per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche a favore di chi esercita lo sport o l'educazione fisica nonché di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un' unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; al n. 3, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche e , al n. 4, per la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale in favore di indigenti.
Il nuovo comma 4 del medesimo articolo 10 subordina l'applicazione dell'esenzione alla condizione che le associazioni in questione abbiano carattere non lucrativo e si conformino a determinate clausole espressamente previste o a clausole analoghe previste dal codice del terzo settore, che ne garantiscano il carattere democratico e la coerenza con le finalità istituzionali. Si tratta di condizioni sostanzialmente analoghe a quelle previste dal previgente articolo 4, settimo comma, ai fini della esclusione delle operazioni dal campo di applicazione dell'imposta. Il comma 5 esclude, per le associazioni religiose, che ai fini dell'esenzione IVA debbano sussistere le condizioni che riguardano le caratteristiche del rapporto associativo e la eleggibilità degli organi amministrativi, previste dalle lettere b) e d) del comma 4. Anche tali eccezioni sono analoghe a quanto previsto dal previgente articolo 4, ottavo comma. Infine il nuovo comma 6 dell'articolo 10 prevede che le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi si applicano anche con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 100.
(Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

BOZZA 13.11.2020

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a) e 671 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
2. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 1.
3. Ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Relazione illustrativa

La norma di cui al comma 1 abroga le disposizioni vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), la cui istituzione, lasciata alla facoltà delle regioni a statuto ordinario, è prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo del 21 dicembre 1990, n. 398, attuativo della legge delega di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158.
Le ulteriori norme menzionate nel comma 1 di cui si stabilisce l'abrogazione, stabiliscono le modalità gestionali del tributo (articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e la misura degli aumenti dell'IRBA (l'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 1, commi 670, lettera a, e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Attualmente il tributo in questione è applicato solo in un numero assai limitato di Regioni e peraltro con aliquote diversificate. In tale contesto ogni Regione ha disciplinato autonomamente la materia operando anche distinzioni e specificazioni. La gestione del tributo in questione, affidata all'Agenzia delle dogane e monopoli, è risultata, quindi, particolarmente gravosa dal punto di vista amministrativo e spesso foriera di contenziosi tra l'Amministrazione finanziaria e gli operatori del settore della distribuzione dei carburanti.
Il comma 2 stabilisce che le regioni a statuto ordinario provvederanno ad adeguare la propria normativa conformandola alle disposizioni del comma 1, abrogando conseguentemente le leggi che disciplinano il tributo laddove istituito.
Il comma 3 istituisce un Fondo per il ristoro delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione per le Regioni che ne prevedono l'applicazione.

ART. 101.
(Fondi d'investimento esteri)

1. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.».
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Relazione illustrativa

BOZZA 13.11.2020

Come noto, l'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), prevede che i proventi degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi da quelli immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, sono esenti dalle imposte sui redditi, purché il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Al contrario, gli OICR di diritto estero subiscono sugli utili da partecipazione, distribuiti da emittenti italiani, il prelievo alla fonte contemplato dall'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in forza del quale, su tali redditi, è applicata una ritenuta, a titolo d'imposta, con aliquota pari al 26 per cento.
Analogamente, le plusvalenze, derivanti da partecipazioni in società residenti nel territorio dello Stato, qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, realizzate da OICR di diritto estero sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con aliquota pari al 26 per cento.
Al fine di superare tali differenze, l'articolato tende a equiparare il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo di diritto estero, istituiti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia.
Il comma 1, in particolare, modificando l'art. 27 del DPR n. 600 del 1973, è diretto a estendere anche agli OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 e a quelli non conformi alla medesima direttiva 2009/65/CE ma il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, l'esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia.
Il comma 3, invece, estende, ai medesimi soggetti di cui al comma 1, l'esenzione già prevista per le plusvalenze realizzate dagli OICR istituiti in Italia derivanti dalle partecipazioni qualificate in società italiane.
Le disposizioni di esenzione decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 102.
(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234)

1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 17 comma 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, 3 e 7 secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
2. Al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 entro il 31 dicembre 2022.

Relazione illustrativa

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

BOZZA 13.11.2020

In ordine alle modalità di registrazione degli aiuti, il Regolamento distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, dagli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (c.d. "aiuti automatici" e "semi-automatici") la cui disciplina è contenuta nell'articolo 10.
Diversamente da quanto previsto dall'articolo 9, nel quale sono previsti controlli preventivi alla concessione da parte del soggetto concedente, l'articolo 10 prevede a carico dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'Ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti unicamente adempimenti e verifiche ex-post sulla base di dati dichiarati dai soggetti fruitori degli aiuti.
I soggetti di cui all'articolo 10, quindi, possono essere qualificati solo impropriamente "soggetti concedenti" dal momento che non procedono alla concessione degli aiuti individuali.
L'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012 n. 234 prevede che l'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.
La normativa prevede l'interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come non applicabile agli aiuti di cui all'articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

ART. 103.
(Risoluzione controversie internazionali)

1.All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

a) dopo le parole "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi" è inserita una virgola ed eliminata la congiunzione "e";
b) dopo le parole "legge 22 marzo 1993, n. 99," sono aggiunte le seguenti parole: "e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,".

2. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi".

Relazione illustrativa
La disposizione è finalizzata a completare il quadro normativo vigente che già prevede la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per la definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati. In un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e maggiore efficacia dello strumento delle procedure amichevoli, appare necessario assicurare il medesimo trattamento anche alla definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli. Inoltre, al fine di tenere conto della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale in Unione europea, attuata di recente con decreto legislativo 10 giugno 2020, n.49, sembra opportuno un aggiornamento della disposizione, inserendo tra i riferimenti normativi citati per le procedure amichevoli relative a contribuenti individuati anche quello alla predetta direttiva.
La disposizione è finalizzata ad uniformare la disciplina relativa agli interessi applicabili alle imposte dovute dal contribuente nell'ambito delle procedure amichevoli internazionali. Con specifico riferimento alle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, viene infatti introdotto, per la decorrenza degli interessi, un trattamento analogo a quello disciplinato dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 giugno 2020, 49 (attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea). In particolare, l'emendamento proposto stabilisce, nel caso di imposte dovute dal contribuente in esecuzione di accordi conclusi tra l'autorità competente italiana e le autorità

BOZZA 13.11.2020

competenti estere, che seguono alle procedure amichevoli interpretative, che i relativi interessi decorrono dalla data di conclusione dei medesimi accordi.

ART. 104.
(Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani)

1. Al fine di provvedere agli oneri per i rimedi risarcitori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 117, conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'onere di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 117 è rideterminato in euro 800.000 annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 92 forniva copertura finanziaria agli oneri per l'erogazione di somme riconosciute dai Tribunali civili o dai Tribunali di sorveglianza nei confronti di soggetti detenuti o internati, quali rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per i soli anni 2014, 2015 e 2016.
Tale autorizzazione di spesa ha consentito la liquidazione delle somme dovute ai ricorrenti fino all'anno 2018, utilizzando le disponibilità iscritte nel conto dei residui del pertinente capitolo di bilancio.
In considerazione del fatto che tuttora pervengono ricorsi giurisdizionali per il riconoscimento di rimedi risarcitori ai sensi dell'articolo 35-*ter* della legge 354 del 1975 (introdotto con l'articolo 1 del richiamato decreto-legge 92/2014), si propone la rinnovazione della copertura finanziaria anche per gli anni 2021-2023, per 800.000 euro annui, da inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2021.
Si deve rappresentare che questa Amministrazione potrebbe trovarsi finanziariamente esposta, in quanto priva delle necessarie risorse, per i ricorsi giurisdizionali presentati anche negli anni successivi al 2016, soprattutto per effetto della recente giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione che ha affermato il principio sulla base del quale, l'attualità del pregiudizio non costituisce un presupposto necessario per la proposizione e la decisione del reclamo ex art. 35 ter legge 354/75 (vds. Sent. Cass.I n. 46966/15 del 16.07.2015 de. 26.11.15 e Sent. Cass. I, n. 43722 dell'11.06.15).
Pertanto, in conseguenza di tale nuova interpretazione normativa, numerose istanze dichiarate inammissibili dalla Magistratura di Sorveglianza nell'anno 2016 sono state oggetto di nuova proposizione, sia davanti al Tribunale di Ordinario che davanti alla Magistratura di Sorveglianza e, quindi, potranno comportare nuovi esborsi a carico dell'erario, che sono stati quantificati per un importo pari ad euro 800.000, derivante dalla media degli importi accertati negli ultimi anni.

ART. 105.
(Partecipazione dell'Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust)

1. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB), di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo.
2. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale e al fine di rinnovare l'accordo di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successivamente modificato dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement, per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 1, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro.

BOZZA 13.11.2020

3. Nel quadro della strategia di sostegno ai paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di un miliardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
4. I rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 1 e 2 sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
5. Sui prestiti autorizzati dai commi 1, 2 e 3 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati e, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 1 e 2, la predetta garanzia si estende anche ad eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo.
6. Agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché sulle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da versare per l'importo eventualmente necessario all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

Sin dalla sua costituzione, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha basato la sua capacità di intervento nei confronti dei paesi in difficoltà sulle quote di partecipazione sottoscritte dai paesi membri. Nel corso degli anni l'evoluzione e l'espansione dell'economia mondiale sono andate di pari passo con l'ampliamento delle quote di adesione, ovvero delle risorse a disposizione del FMI.
A seguito della crisi finanziaria globale del 2009, ci si è resi conto della necessità di espandere ulteriormente e in maniera significativa le risorse a disposizione del FMI per la concessione di prestiti (*lending capacity*). Conseguentemente, ad aprile 2009, il Vertice G20 di Londra decise di aumentare la capacità di intervento del FMI a sostegno dei paesi in difficoltà, tramite accordi di prestito, denominati *New Arrangements to Borrow* (NAB), tra il FMI e 38 paesi membri e le loro banche centrali, al fine di consentire l'integrazione delle risorse del FMI in caso di necessità, qualora questi ne faccia richiesta e siano soddisfatte specifiche condizioni previste nell'accordo (denominato Decisione NAB). Il NAB è divenuto effettivo nel marzo del 2011 ed è stato autorizzato in Italia dal decreto-legge n. 225 del 2010 (convertito con la legge n. 10 del 2011). Il NAB rappresenta, sin dalla sua costituzione, la seconda linea di finanziamento per l'attività di prestito del FMI. Attualmente annovera 180,6 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo (DSP) complessivamente disponibili, di cui la quota finanziata dall'Italia è pari a circa 6,9 miliardi di DSP.
La Decisione NAB, che ne regola il funzionamento, è soggetta a rinnovi quinquennali. In sostanza, dodici mesi prima di ogni scadenza dell'accordo, il Consiglio di Amministrazione del FMI è chiamato a decidere se il NAB debba essere prorogato per altri cinque anni. Il 4 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione del FMI ha deciso di rinnovare il NAB, prorogandone la scadenza dal 17 novembre 2017 al 16 novembre 2022.
Alla luce dell'evoluzione dell'economia mondiale, queste due linee di finanziamento – quote di adesione e NAB – sono state successivamente integrate dalla istituzione di ulteriori accordi di prestito bilaterali tra il FMI e alcuni paesi membri, denominati *Bilateral Borrowing Agreement*. La partecipazione dei paesi membri dell'Unione Europea a tali accordi fu decisa dal Consiglio Europeo e dal Consiglio Ecofin a dicembre 2011. In questo ambito, nel 2012 la Banca d'Italia sottoscrisse un accordo di prestito bilaterale con il FMI, concedendo, senza gravare sul bilancio dello Stato, una linea di credito, che non fu mai utilizzata dal FMI. In particolare, con il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14), la Banca d'Italia fu autorizzata a negoziare con il FMI un accordo di prestito bilaterale per un ammontare massimo pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. Analogamente a quanto disposto per il NAB, tale accordo di prestito fu coperto dalla garanzia dello Stato sul rimborso del capitale e degli interessi e sui rischi di cambio.
Gli accordi di prestito stipulati nel 2012 sono scaduti nel 2016, incluso quello dell'Italia che nel 2012 fu nel gruppo dei primi paesi firmatari. In quell'anno la *Managing Director* del FMI sottopose ai paesi membri la richiesta di rinnovare i prestiti bilaterali, trovando in questo il supporto dei *Leader* G20 al Vertice di Hangzhou di settembre 2016, che ribadì l'urgenza di mantenere adeguate dotazioni finanziarie per garantire al FMI

BOZZA 13.11.2020

un'idonea capacità di prestito. L'Italia rinnovò l'accordo di prestito per l'importo originario di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza a fine 2019 estendibile per un ulteriore anno; di conseguenza, il prestito in questione scadrà il 31 dicembre 2020.
Giova ricordare che sia il NAB, sia i prestiti bilaterali rappresentano per il FMI una fonte di finanziamento temporanea, costituendo una "linea di difesa" di secondo e terzo livello rispetto alle risorse ordinarie del FMI consistenti nelle quote di partecipazione sottoscritte dai paesi membri. Come detto, entrambe le tipologie di prestiti hanno una scadenza definita, attualmente prevista a fine 2020 per gli accordi di prestito bilaterali e a novembre 2022 per il NAB.
In tale contesto, vista l'esigenza di mantenere inalterata la capacità finanziaria del FMI – al fine di preservarne il ruolo quale architrave del sistema finanziario internazionale – nei mesi scorsi è stato condotto un lungo negoziato tra i paesi partecipanti al FMI, volto a condurre una revisione delle quote di partecipazione che consentisse di incrementare il sostegno tramite tale fonte di finanziamento principale. Tuttavia, l'esito sfavorevole del negoziato ha costretto il FMI a prendere atto della necessità di esplorare soluzioni alternative. In tale ottica, è stato quindi concordato un intervento sulle due linee di finanziamento supplementari, consistente in un incremento complessivo dell'ammontare del NAB, compensato da una contestuale riduzione del volume dei prestiti bilaterali. Tale intervento lascerà sostanzialmente inalterato il complesso delle risorse del FMI, comportando invece una lieve riduzione dell'ammontare delle linee di credito concesse dall'Italia.
I commi 1 e 2, pertanto, contengono disposizioni volte ad attuare gli accordi di prestito NAB e bilaterali tra l'Italia e il FMI, in linea con quanto concordato tra i paesi membri dell'istituzione. Per l'Italia, questo a regime comporterà un incremento fino a 13.797,04 milioni di DSP dell'importo massimo del prestito NAB erogabile, più che compensato dalla contestuale riduzione a 10 miliardi e 115 milioni di euro dell'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale stipulato nell'ambito del *Bilateral Borrowing Agreement.*
Una rilevante precisazione attiene alla metodologia di computo dell'ammontare del credito eventualmente erogato dalla Banca d'Italia attraverso il *Bilateral Borrowing Agreement*. Dato che le erogazioni effettuate nell'ambito di questo accordo sono denominate in DSP, e poiché l'ammontare massimo del prestito è fissato dalla legge in euro, il rispetto dell'ammontare massimo fissato sarà basato sull'utilizzo dei cosiddetti tassi di cambio storici (ovvero i tassi di cambio tra DSP ed euro prevalenti alla data di ciascuna erogazione). Sarà quindi la somma delle eventuali erogazioni convertite in euro ai tassi di cambio storici a non potere eccedere il limite dei 23 miliardi e 480 milioni di euro, fino alla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 1, e il limite di 10 miliardi e 115 milioni di euro, a decorrere dalla suddetta data. La norma di legge non esclude, quindi, che a seguito di eventuali oscillazioni del tasso di cambio l'ammontare del credito erogato dalla Banca d'Italia possa temporaneamente eccedere i suddetti limiti, qualora valutato ai tassi di cambio correnti.
Per quanto attiene al comma 3, esso autorizza la Banca d'Italia a stipulare un nuovo accordo di prestito con il FMI quale amministratore fiduciario del *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), per un ammontare di un miliardo di DSP. Tale accordo si aggiunge a quello attualmente in vigore, autorizzato con la legge 27 febbraio 2017, n.19.
Il PRGT è lo sportello del FMI per l'assistenza finanziaria ai paesi più poveri (*low-income countries*, LIC). Tale assistenza si fonda su strumenti che hanno per obiettivo, oltre alla stabilità macroeconomica, anche la riduzione della povertà e sono – per questa ragione – offerti a condizioni "concessionali", ovvero comportano per il paese debitore termini migliori degli strumenti di prestito ordinari. Il PRGT è finanziato dai paesi donatori con risorse a prestito (*loan accounts*) e a dono (*subsidy accounts*), in quanto è la combinazione di queste due tipologie di risorse che permette al FMI di erogare l'assistenza "concessionale" ai LIC. L'Italia ha costantemente contribuito ad entrambe le tipologie di risorse. I prestiti sono stati erogati in base ad accordi tra il FMI e la Banca d'Italia e sono coperti dalla garanzia dello Stato sul rimborso del capitale e sugli interessi maturati.
L'attuale accordo di prestito tra Italia e FMI tramite il PRGT è stato sottoscritto nel 2017 per un importo pari a 400 milioni di DSP, con scadenza 31 dicembre 2024. Giova in questa sede ricordare che il FMI ha chiesto un'estensione dell'accordo – espressamente prevista dalle condizioni contrattuali – fino al 31 dicembre 2029, quale termine ultimo per attingere alle risorse impegnate. Al contempo, lo scorso 15 aprile 2020 la *Managing Director* del FMI ha inviato al Ministro dell'Economia e delle Finanze, On. Roberto Gualtieri, una lettera in cui evidenziava la recente evoluzione del contesto internazionale – con particolare riferimento all'impatto della crisi pandemica ed economica sui LIC – e auspicava un ulteriore intervento dei paesi donatori volto a rifinanziare urgentemente il PRGT, per un ammontare complessivo di 12,5 miliardi di DSP. In tale contesto, il FMI invitava l'Italia ad aumentare il proprio contributo al PRGT di un importo nell'ordine di 400-1.000 milioni di DSP.

BOZZA 13.11.2020

L'intervento autorizzato con il comma 3 dà seguito alla volontà di rispondere positivamente alla richiesta del FMI e consiste quindi nella stipula di un ulteriore accordo di prestito, fino a un massimo di un miliardo di DSP, fermo restando l'accordo di prestito in essere (pari, come detto, a 400 milioni di DSP). L'operazione permette di confermare il tradizionale impegno italiano a sostegno di una crescita inclusiva e duratura e di contrasto alla povertà. Anche in tal caso, il prestito viene erogato dalla Banca d'Italia ed è coperto della garanzia dello Stato sul rimborso del capitale e degli interessi maturati.

ART. 106.
(Fondi partecipazione a organismi internazionali)

1. Al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni internazionali, sono disposti i seguenti interventi:
a) Il contributo per la partecipazione italiana al bilancio dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO) di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in euro 25,5 annui a decorrere dal 2021. È abrogato l'articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) Il contributo al Consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433 è incrementato di euro 2,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2021;
c) Il contributo al Fondo europeo per la gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140 è incrementato di euro 182.000 annui a decorrere dall'anno 2021;
d) il contributo per la partecipazione italiana alla European Peace Facility, è determinato in euro 55.561.000 nel 2021, in euro 68.561.000 nel 2022, in euro 80.561.000 nel 2023 e in euro 92.000.000 a decorrere dall'anno 2024.

Relazione illustrativa
La disposizione, al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni internazionali, prevede i seguenti interventi:
a) Contributo ESO.
L'importo del contributo italiano all'ESO, attualmente determinato dagli organi statutari in 25,5 milioni annui, discende dalla scala di contribuzione italiana al bilancio dell'Organismo che viene approvato annualmente dagli Stati Membri in seno al Consiglio. In particolare la quantificazione del contributo obbligatorio discende dalle stime effettuate dall'Organismo per l'anno 2021.
La ripartizione tra amministrazioni italiane del pagamento dell'unitario contributo italiano all'ESO nasce da un Accordo che MAECI, INAF e MIUR presero nel 2012 al fine di adottare una posizione positiva in merito alla partecipazione italiana al progetto E-ELT. In particolare l'INAF si impegnò, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, a far fronte al pagamento del contributo straordinario al progetto E-ELT e alla relativa quota annuale di incremento del 2%, che per il 2021 si prevedono ammontare rispettivamente a 3,7 e 3,8 milioni di euro, per un totale di 7,5 milioni di euro spettanti all'INAF.
Tuttavia oggi, a seguito di sopravvenuti carenze di disponibilità sul bilancio dell'Istituto, sostanzialmente riconducibili alle stabilizzazioni del personale precario operate nel corso del 2020, l'INAF non è più in grado di far fronte all'impegno di erogare il contributo a ESO, con il rischio, per il nostro Paese, di non poter ottemperare all'obbligo internazionale vigente pregiudicando con ciò i notevoli ritorni scientifici e industriali derivanti dalla partecipazione in ESO.
La disposizione comporta oneri aggiuntivi per 8,5 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2021, corrispondenti alla quota finora corrisposta dall'INAF (la quota restante di 17 milioni di euro annui è già disponibile a legislazione vigente sul capitolo 2314, pg 1, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

b) Richiesta di integrazione per il Cap. 3393 pg 18 di euro 2.200.000.
E' necessaria sul cap. 3393/18 un'integrazione di euro 2.200.000 annui al fine di colmare l'aumento del contributo obbligatorio, dovuto dall'Italia al Consiglio d'Europa. Se non si verserà l'intero contributo dovuto entro i primi 6 mesi dell'anno, si dovrà corrispondere un interesse mensile dello 0,5% sulle somme non pagate per i primi sei mesi di ritardo e l'interesse dell'1% per gli eventuali ulteriori mesi degli anni successivi. L'integrazione consente, pertanto, di evitare che l'Italia sia chiamata a pagare interessi di mora maturati per tardivi pagamenti. Nello specifico, il succitato contributo ha subito un incremento di circa il 4,8 % rispetto al precedente esercizio finanziario, dovuto al cambiamento del criterio di definizione del bilancio dell'Organizzazione, che, lo scorso autunno, ha deliberato il passaggio da quello della Crescita Nominale Zero (Zero Nominal Growth, ZNG) al parametro della crescita reale zero (Zero Real Growth, ZRG), che ingloba

BOZZA 13.11.2020

l'inflazione per il biennio previsto. Nel 2021 l'inflazione sarà aggiustata secondo il tasso di inflazione Eurostat. Il cambiamento del criterio di calcolo è ascrivibile al costante decremento delle risorse di bilancio in termini reali registrata dal Consiglio d'Europa negli ultimi dieci anni. I contributi obbligatori a carico dell'Italia, terzo maggiore contributore al bilancio del Consiglio d'Europa, vengono calcolati sulla base di una ripartizione fissa, basata sul PIL e sulla popolazione.

c) Richiesta di integrazione per il Cap. 3399 pg 1 di euro 182.000.
Sul cap. 3399/1, deputato al pagamento del contributo al Fondo europeo per la gioventù, è necessaria di euro 182.000 annui, al fine di colmare l'aumento del contributo obbligatorio determinato dalla stessa Organizzazione. Se non si verserà l'intero contributo dovuto entro i primi 6 mesi dell'anno, si dovrà corrispondere un interesse mensile dello 0,5% sulle somme non pagate per i primi sei mesi di ritardo e l'interesse dell'1% per gli eventuali ulteriori mesi degli anni successivi. L'integrazione consente, pertanto, di evitare che l'Italia sia chiamata a pagare interessi di mora maturati per tardivi pagamenti. Nello specifico, il contributo obbligatorio dovuto dall'Italia al Fondo europeo per la gioventu', parte integrante del Bilancio globale del Consiglio d'Europa, per il biennio 2020-2021 ha subito un incremento di circa il 4,8% rispetto al precedente esercizio finanziario. Tale significativo incremento è dovuto al cambiamento del criterio di definizione del bilancio dell'Organizzazione, che, lo scorso autunno ha deliberato il passaggio da quello della Crescita Nominale Zero (Zero Nominal Growth, ZNG) al parametro della crescita reale zero (Zero Real Growth, ZRG), che ingloba l'inflazione per il biennio previsto. Nel 2021 l'inflazione sarà aggiustata secondo il tasso di inflazione Eurostat. Il cambiamento del criterio di calcolo è ascrivibile al costante decremento delle risorse di bilancio in termini reali registrata dal Consiglio d'Europa negli ultimi dieci anni. I contributi obbligatori a carico dell'Italia, terzo maggiore contributore al bilancio del Consiglio d'Europa, vengono calcolati sulla base di una ripartizione fissa.

d) Richiesta di integrazione per il Cap. 3425 pg 1 di euro 92.000.000; ridenominazione e classificazione come capitolo di "spese obbligatorie".
Nel costituendo European Peace Facility (EPF) confluiranno il meccanismo Athena – il cui contribuito italiano transita attualmente dal cap. 3425 – e una parte dell'African Peace Facility (APF), a sua volta una componente del Fondo Europeo di Sviluppo, il cui contributo italiano viene oggi erogato tramite il capitolo 2306 di competenza della DGCS.
Le Conclusioni del Consiglio Europeo del 17-21 luglio 2020 hanno definito la dotazione finanziaria dell'EPF in 5 miliardi di euro per il settennio 2021-2027. Non è ancora noto il criterio di ripartizione annuale di tale cifra né è prevedibile la quota a carico dell'Italia, da calcolare attraverso il Global National Index (GNI). In via prudenziale, dunque, si stima un contributo a carico dell'Italia pari a circa 100 milioni di euro l'anno.
Alla luce di quanto sopra, si richiede un'integrazione di cassa e di competenza di 55.561.000 nel 2021, di euro 68.561.000 nel 2022, di euro 80.561.000 nel 2023 e di euro 92.000.000 a decorrere dall'anno 2024, al fine di permettere all'Italia di contribuire, attraverso un pagamento pro quota, al funzionamento del nuovo strumento finanziario permanente fuori bilancio. Si ritiene inoltre necessario rendere il 3425 un capitolo di "spese obbligatorie" da finanziare per mezzo della legge di bilancio e rinominarlo "Contributo alla European Peace Facility dell'Unione Europea".

ART. 107.
(Interventi e opere per Roma 2025)

1. Al fine di coordinare tempestivamente tutte le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l'anno 2025, nonché degli eventi nazionali e internazionali ad esso connessi, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un tavolo istituzionale con il compito di definire, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate, un piano degli interventi e delle opere necessarie. Il piano può essere aggiornato e rimodulato su base semestrale.
2. Il tavolo istituzionale di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, con possibilità di delegare a loro rappresentanti.

BOZZA 13.11.2020

3. Gli interventi e le opere di cui al comma 1, se realizzati su area ubicata almeno parzialmente sul territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, delle modalità di attuazione degli interventi e delle opere.

ART. 108.
(Rendiconti consuntivi dei comitati degli italiani all'estero)

All'articolo 3, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, dopo le parole "certificato da tre", le parole "revisori dei conti" sono sostituite dalle parole "esperti". Dopo le parole "scelti al di fuori del Comitato stesso", sono inserite le parole "tra persone di comprovata esperienza in materia contabile".

Relazione illustrativa
L'art. 3, comma 4, della legge 286/2003 stabilisce testualmente che "Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso".
La predetta norma nulla dispone circa la provenienza e la scelta dei revisori dei conti. Tale situazione determina costanti difficoltà nell'interpretazione del dettato normativo sia per la designazione del revisore da parte dell'autorità diplomatico-consolare, sia da parte dei Comites stessi.
Vi è inoltre in alcuni casi il rischio che la remunerazione di revisori dei conti selezionati secondo i parametri nazionali possa impiegare una porzione consistente del contributo annuale che il MAECI eroga ai Comites, privandoli quindi delle risorse che potrebbero invece essere utilizzate per portare avanti iniziative in favore della Comunità italiana di riferimento. Tali enti hanno infatti segnalato crescenti difficoltà a ricorrere a revisori dei conti di fiducia disposti a lavorare senza compenso
D'altra parte, la prestazione professionale di revisori iscritti al registro è obbligatoria nel nostro ordinamento solo per società di capitali, istituti bancari e di credito o analoghi - ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile.
Per tali motivi, si ritiene urgente la modifica del comma 4 dell'art. 3, della legge 286/2003, così da risolvere le suddette criticità e stabilire definitivamente quale debba essere il profilo della figura chiamata a provvedere all'esame della documentazione consuntiva dei Comites.
Si segnala in proposito che per quanto concerne la nomina del revisore designato dal Capo dell'Ufficio consolare competente, l'Ufficio I della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale ha da sempre ritenuto applicabili ai Comitati Italiani all'estero, "per relationem", le disposizioni emanate dal Ministro della Funzione Pubblica che riguardano gli Istituti italiani di cultura all'estero (D.M. 27 aprile 1995, n. 392, Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'Estero).
In particolare l'art. 78 del citato Decreto ministeriale stabilisce che "l'attività di revisione dei conti è affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, al funzionario amministrativo con funzioni amministrativo-contabili in servizio nel Paese, al cancelliere contabile, della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare con sede nella stessa città o competente per territorio, e ad uno dei funzionari o impiegati della rappresentanza diplomatica o degli uffici consolari operanti nel Paese."
In considerazione di quanto sopra ed alla luce delle indicazioni della circolare ministeriale n. 4/2007 (Erogazioni di finanziamenti in denaro ai COMITES per le spese relative al loro funzionamento. Capitoli 3103 e 3106.) che esclude da tale compito il Cancelliere contabile o il Funzionario delegato delle Sede competente, è stato quindi ritenuto opportuno che il revisore di nomina consolare potesse essere scelto tra il personale di ruolo amministrativo in servizio presso la Sede diplomatico consolare di riferimento. Tale prassi interpretativa non è stata mai contestata dai competenti organi di controllo quando ne sono venuti a conoscenza.
Di conseguenza, dal momento che la norma dell'art. 3, comma 4, si riferisce chiaramente ad un collegio di revisori, si ritiene di poter applicare per analogia ed uniformità tale principio anche alle designazioni che spettano al Comites. Quindi, anche i revisori di nomina del Comites possono essere individuati tra coloro che sono riconosciuti come esperti contabili.

Relazione tecnica
Dalla presente proposta normativa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 109.

BOZZA 13.11.2020

(Studiare Sviluppo S.r.l.)

1. Studiare Sviluppo S.r.l., in quanto società in house alle Amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese le Agenzie governative e gli enti da esse direttamente controllati nonché gli organi costituzionali e costituzionalmente rilevanti, e interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio, può collaborare con il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI), anche mediante forme di partenariato contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del Regolamento UE 25 giugno 2015, n. 2015/1017. La Società nell'ambito delle attività di supporto nella definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, fornisce assistenza e supporto alle Amministrazioni di riferimento in materia di capacity building, efficienza amministrativa e progettazione di interventi. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso il reclutamento di personale esterno ad elevata specializzazione mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. La società di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di supporto all'attuazione della riforma complessiva del sistema fiscale, fornisce assistenza alle strutture competenti del Ministero delle Economia e delle Finanze per lo svolgimento delle attività finalizzate alla redazione di un codice generale delle norme tributarie, anche attraverso il reclutamento di personale esterno ad elevata specializzazione mediante contratti di lavoro a tempo determinato.
3. Le Regioni e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi dell'assistenza di Studiare Sviluppo per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1,55 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,50 milioni di euro per l'anno 2022.
5. Ai fini della sostenibilità economica della società, per le esclusive spese di funzionamento ordinario, è prevista la copertura da parte del bilancio dello Stato.

Relazione illustrativa

La proposta normativa è volta ad ampliare, attraverso l'operatività di Studiare Sviluppo S.r.l., l'offerta di assistenza e supporto alle pubbliche amministrazioni di riferimento in materia di progettazione e attuazione di programmi e progetti e delle connesse capacità amministrative, nonché in relazione all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo.
La proposta connette tale rafforzamento dell'offerta di servizi ai finanziamenti, e ai cofinanziamenti, nazionali, europei ed internazionali, nonché alle attività di consulenza sugli investimenti del Polo europeo (PECI), legando in tal modo l'operatività della società a favore delle pubbliche amministrazioni di riferimento all'insieme dei finanziamenti e dei servizi connessi, con particolare riferimento a quelli di origine europea.
In particolare, il comma 1 qualifica Studiare Sviluppo S.r.l. quale società in house alle Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le Agenzie, e la abilita a collaborare con il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e ad offrire assistenza e supporto alle Amministrazioni di riferimento in materia di progettazione di interventi, efficienza amministrativa e capacity building nell'ambito delle attività di supporto alla definizione e attuazione di progetti e programmi finanziati o cofinanziati e all'attuazione di politiche pubbliche.
Il comma 2, nel quadro della politica di coesione, prevede che le Regioni e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi dell'assistenza di Studiare Sviluppo al fine di promuovere e realizzare progetti di sviluppo territoriale, finanziati con risorse europee e nazionali, con le Regioni e gli Enti locali.
I commi 3 e 4 recano quantificazione e coperture finanziaria.
Il comma 5 della disposizione in commento consente al Ministero dell'Economia e delle finanze di avvalersi del supporto di esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore del diritto tributario per le attività di codificazione in materia tributaria programmate per il biennio 2021-2022. Al comma 6 è prevista la corrispondente autorizzazione di spesa.

BOZZA 13.11.2020

Titolo X
Misure in materia di trasporti e ambiente

Capo I
Misure in materia di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

ART. 110.
(Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"*1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato:*
a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 imprese esercenti detti servizi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente alla misura prevista dalla lettera a) del comma 1, detti criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.".
2. All'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n.160, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «*Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al secondo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma.*".

Relazione illustrativa
L'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni in materia di imprese di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico. Esso istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada

BOZZA 13 11 2020

mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in termini di minori ricavi registrati, in conseguenza dell'adozione delle misure per contrastare l'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. Si prevede una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e si demanda ad un decreto adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento della compensazione.
La proposta normativa, al comma 1, apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevedendo un incremento delle risorse del fondo per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 e stabilendo che le stesse sono destinate:
a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, alle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 in materia di trasporti interregionali ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 (servizi di linea da e per i paesi dell'Unione europea) ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per compensare i danni subiti da suddette imprese in ragione dei minori ricavi registrati, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3, dalle medesime imprese richiamate alla lettera a).
Si modifica, altresì, il comma 2, che demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la fissazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse:
Tali criteri - al fine di evitare sovra compensazioni - sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza; sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
Il comma 2 interviene sull'articolo 1, comma 114, della legge di bilancio 2020, recentemente novellata dall'articolo 86 del decreto legge n. 104 del 2020, al fine di prevedere che:
a) nell'ambito dello stanziamento complessivo di euro 53 milioni, la quota destinata alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 è elevata da 30 a 50 milioni di euro;
b) le risorse sono finalizzate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del medesimo comma 114.
Le modifiche si rendono necessarie in considerazione del fatto che le imprese, esercenti servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a fronte del sostanzialmente azzeramento dell'attività svolta nel 2020 rispetto ai corrispondenti periodi del 2019 conseguente alle misure di contenimento COVID-19, si trovano a dover comunque sostenere elevati costi fissi riferibili in massima parte ad investimenti effettuati per l'acquisto di autobus strumentali all'esercizio dell'attività.

ART. 111.
(Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi)

1. All'articolo 199 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 – *bis,* dopo le parole "*un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020*" sono inserite le seguenti: "*e di 68 milioni per l'anno 2021"* e dopo le parole "*nel limite di 5 milioni di euro*" sono inserite le seguenti: "*per l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021*";

b) al comma 10 –*ter*, dopo le parole "*nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020*" sono inserite le seguenti: "*e nel limite di 5 milioni per l'anno 2021*" e le parole "*nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020*" sono sostituite dalle seguenti: "*nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.*".

2. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "*31 dicembre 2020*", sono sostituite dalle seguenti: "*30 aprile 2021*".

3. All'articolo 88 del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "e *fino al 31 dicembre 2020*" sono sostituite dalle seguenti: "*e fino al 30 aprile 2021*";

b) al comma 2, le parole "*e 7 milioni di euro per l'anno 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*35 milioni di euro per l'anno 2021".*

4. All'articolo 89, comma 1, del decreto – legge 14 ottobre 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "*di 50 milioni di euro per l'anno 2020*" sono inserite le seguenti: *"e di 20 milioni di euro per l'anno 2021".*

5. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, di cui al comma 5, alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Relazione illustrativa

La disposizione, al comma 1, apporta modifiche ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 199 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il comma 10-*bis* della disposizione vigente prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale fondo è destinato: a) nel limite di 5 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi collegato agli effetti conseguenti all'adozione dei provvedimenti legislativi a tutela della salute pubblica; b) nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. La dispozione precisa che si tiene, altresì, conto della riduzione dei costi sostenuti (comma 10-*ter*).

La proposta normativa al comma 1, prevede l'incremento delle risorse del fondo per ulteriori 68 milioni di euro nell'anno 2021 destinati: a) nel limite di 63 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica (modifica al comma 10-bis); b) nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31

BOZZA 13.11.2020

dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 (modifica al comma 10-ter).
Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In particolare, si prevede che le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, fino al 30 aprile 2021 (attualmente tale possibilità è limitata al 31 dicembre 2020), servizi di cabotaggio marittimo, ai sensi dell'articolo 224 del Codice della navigazione, esclusivamente per servizi crocieristici in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, che esclude le navi iscritte al registro internazionale, salvo alcune eccezioni, dalla possibilità di svolgere servizi di cabotaggio marittimo.
Il comma 3 apporta modifica ai commi 1 e 2 dell'articolo 88 del decreto – legge 14 ottobre 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. In particolare la disposizione estende fino al 30 aprile 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 (modifica al comma 1 del citato articolo 88), fissando il nuovo limite di spesa a 35 milioni di euro per l'anno 2021 (modifica al comma 2 del citato articolo 88).
L'intervento è diretto a mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, a salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo nonché a consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del trasporto locale ed insulare via mare.
Il comma 4 apporta modifica al commi 1 dell'articolo 89 del decreto – legge 14 ottobre 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nel dettaglio, in considerazione dei danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19 ed al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e merci via mare, la disposizione prevede l'incremento della dotazione del Fondo (stabilita in 50 milioni di euro dalla disposizione vigente), con una ulteriore dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volta a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
Il comma 5 è finalizzato a prevedere misure di sostegno al settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, in considerazione dei danni subiti dallo stesso a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19. In particolare, si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
Il comma 6 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, di cui al comma 8, alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
Il comma 7 subordina l'efficacia della disposizione di cui ai commi 8 e 9 all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

ART. 112.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci)

1. È autorizzata la spesa 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale (MTO)

BOZZA 13.11.2020

limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate sul territorio nazionale. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio 2021. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 aprile 2021.

Relazione illustrativa
La disposizione è finalizzata a sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate sul territorio nazionale. A tale scopo è autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034. Tali risorse sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 aprile 2021.

ART. 113.
(Ferrobonus e Marebonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
3. L'efficacia dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Relazione illustrativa
La disposizione prevede ulteriori risorse, pari complessivamente a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 38,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 43,5 milioni di euro per l'anno 2023 , per finanziare sia il cosiddetto "marebonus", di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto "ferrobonus" previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto-legge 34 del 2020.
In particolare il comma 1 prevede l'attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, nonché di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per l'anno 2023, per finanziare il cosiddetto "marebonus", mantenendo ferme le risorse già assegnate dall'articolo 1, comma 110, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) e dall'articolo 197 del decreto-legge 34 del 2020.
Il comma 2 prevede l'attribuzione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per l'anno 2023 per finanziare il cosiddetto "ferrobonus", mantenendo ferme le risorse già assegnate dall'articolo 1, comma 111, della legge di bilancio 2020 e dall'articolo 197 del decreto-legge 34 del 2020.
Il comma 3 subordina l'efficacia dell'autorizzazione di spesa recata dai commi 1 e 2 alla dichiarazione di compatibilità delle misure con l'articolo 108 del TFUE.

ART. 114.
(Misure di sostegno al settore ferroviario)

1. Al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, registrati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.

BOZZA 13.11.2020

2. Le imprese di cui al comma 1 procedono a rendicontare entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici di cui al medesimo comma, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 1 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.
4. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi del comma 3 è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
5. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 e sino al 30 aprile 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. Eventuali risorse residue, di cui al comma 5, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 30 settembre 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.

Relazione illustrativa
Le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri, non soggetti a obblighi di servizio pubblico, hanno visto, in conseguenza delle misure di restrizione disposte per contenere l'epidemia, una fortissima riduzione dei passeggeri trasportati e dei relativi incassi di biglietti. Inoltre, anche il trasporto ferroviario delle merci sta subendo riduzioni di traffico a seguito del rallentamento della produzione industriale conseguente all'epidemia. Le stesse imprese stanno attualmente registrando una lenta ripresa della richiesta dei servizi che però difficilmente raggiungerà nell'anno 2021 i livelli pre-crisi. Considerando le restrizioni ancora in essere e la prosecuzione dello stato di emergenza è prevedibile un livello di domanda almeno per il primo semestre del 2021 ancora estremamente debole, in linea sui livelli che si stanno registrando nella seconda parte del corrente anno. Ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea gli Stati Membri possono compensare le imprese per i danni direttamente causati da una calamità naturale o da un evento eccezionale. La Commissione ha affermato che l'emergenza causata dal COVID-19 in Europa possa qualificarsi come evento di portata eccezionale, sottolineando altresì come il settore dei trasporti sia tra quelli maggiormente impattati negativamente dal punto di vista economico.
La proposta, al comma 1, mira quindi ad estendere fino al 30 aprile 2021 l'indennizzo già previsto per i servizi ferroviari a mercato di passeggeri e merci dall'art. 214 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2020, n. 77, stanziando un importo 30 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2034.
Il comma 2 prevede un obbligo di rendicontazione degli effetti economici direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 secondo le modalità già definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato i sensi dell'art. 214, comma 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2020, n. 77.
Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2021 si provveda all'assegnazione alle imprese ferroviarie delle somme complessivamente stanziate dalla misura.

BOZZA 13.11.2020

Il comma 4 prevede che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la misura venga notificate alla Commissione Europea che le valuterà ai sensi del TFUE.
Per quanto riguarda, invece, la proposta di cui al comma 5, si rappresenta che ad oggi, anche se al termine della fase più acuta dell'emergenza sanitaria e pur registrandosi una leggera ripresa del trasporto ferroviario, si assiste tuttavia a una domanda strutturalmente più bassa rispetto al periodo pre-COVID per ragioni sanitarie (distanziamento dei passeggeri a bordo), nuovi modelli di convivenza sociale (*smart working*) e minori disponibilità economiche. La proposta prevede quindi l'estensione fino al 30 aprile 2021 della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria così da sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico - assicurando al contempo l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura – attraverso l'azzeramento dell'intera componente B del pedaggio. A tal fine, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2034 a favore del gestore dell'infrastruttura nazionale al fine di prevedere la riduzione del canone di accesso all'infrastruttura per i servizi a mercato di passeggeri e merci, attraverso una disposizione normativa che ricalca l'articolo 196 del decreto legge n. 34 del 2020. La proposta prevede, quindi, uno stanziamento di 10 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2034 a favore di RFI al fine di estendere ai servizi effettuati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 la riduzione del canone di accesso all'infrastruttura per i servizi a mercato di passeggeri e merci, fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. La disposizione stabilisce, inoltre, che il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione è determinato, come previsto dal comma 4 dell'articolo 196 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
Il comma 6 stabilisce che il residuo dello stanziamento previsto al comma 5 è destinato a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 e prevede una rendicontazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte del gestore dell'infrastruttura sull'attuazione del presente articolo entro il 30 settembre 2021.

ART. 115.
(Conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi)

1. Previa sottoscrizione di apposito Accordo di Programma fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome interessate, sono attribuiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione a quanto previsto all'articolo 9, comma 7 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine Venezia e, alla Regione Veneto, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi interregionali ferroviari indivisi attualmente svolti sulla relazione Bologna-Brennero.
2. Entro il 31 dicembre 2021 la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 1 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale.
3. Per l'effettuazione dei servizi interregionali ferroviari sono assegnate risorse per 11.212.210 di euro annui alla regione Veneto e per 22.633.652 di euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 5. A tal fine le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrate di euro 3.906.278 annui a decorrere dall'anno 2021.
4. Dalla data di decorrenza degli affidamenti dei servizi di cui al comma 1, le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, già stanziate a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla Regione Veneto per 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025, e alla Regione Friuli Venezia Giulia per 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.
5. II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la continuità del servizio provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti interregionali di cui al comma 1, nel limite delle risorse destinate allo scopo fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 2 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021.

BOZZA 13.11.2020

Relazione illustrativa
Il primo comma prevede che, a seguito di un apposito Accordo di Programma fra le Regioni e le Province Autonome interessate, i servizi interregionali indivisi siano attribuiti alla Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda le direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine Venezia e alla Regione Veneto per quanto riguarda relazione Bologna-Brennero.
Al comma 2 viene previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2021 di tali servizi da parte delle Regioni citate, che costituiscono servizi di interesse regionale.
Il terzo comma prevede la ripartizione tra le due Regioni citate delle risorse stanziate per tali servizi interregionali, integrando quanto già previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con 3.906.278 annui a decorrere dall'anno 2021.
Il quarto comma prevede invece la ripartizione tra le due Regioni citate delle risorse attualmente stanziate per il rinnovo del materiale rotabile, previste nel Fondo Investimenti ex articolo 1, comma 1072, L. 205/2017.
Il quinto comma prevede che nelle more di tali attività, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti in questione, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

ART. 116.
(Disposizioni in materia di tariffe sociali)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID- 19, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 126 del citato articolo 1 fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 25 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: "non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 25.000 euro";
b) alla lettera d), le parole: "non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 25.000 euro";

Relazione illustrativa
La legge di bilancio 2020, al comma 124 dell'articolo 1, al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, riconosce un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania alle categorie dei soggetti individuati al comma 125, ha previsto il riconoscimento di un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 126 del citato articolo e fino al 31 dicembre 2020.
In particolare, il contributo è riconosciuto agli studenti universitari fuori sede, ai disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro e ai migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.
Orbene, il comma 1, anche al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, prevede che il contributo possa essere riconosciuto per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022.
Al contempo, il comma 2 prevede un innalzamento del limite reddituale (da 20.000 a 25.000 euro lordi annuo) richiesto per poter accedere al contributo, erogato secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 126 del medesimo articolo 1 e, allo stato, non ancora adottato.

ART. 117.
(Misure per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro annui per gli anni dal

BOZZA 13.11.2020

2024 al 2026 alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026
2. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come incrementato ai sensi dell'articolo 229, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo articolo 2, comma 1.
3. Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui al precedente comma 2, le eventuali risorse ancora disponibili sono destinate, per l'anno 2021, alla finalità di cui all'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Relazione illustrativa
Comma 1. Al fine di incentivare l'acquisto della categoria di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3, prevede un rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, L. 145 del 2018.
Commi 2, 3 e 4. L'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, così come modificato dal dall'articolo 229, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che "Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità ", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica…."
La proposta è formulata al fine di assicurare risorse, anche nell'esercizio 2021, per un importo fino ad euro 100.000.000, al fondo "Programma sperimentale buono mobilità" per le finalità di cui al terzo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, previste espressamente in relazione alla sola disponibilità di bilancio dell'anno 2020. Restano fermi i termini per usufruire del beneficio di cui allo stesso periodo del citato articolo 2, comma 1 del decreto-legge 111/2019.
In particolare, detto incremento è necessario al fine di poter permettere il riconoscimento del suddetto "buono mobilità" ad un maggior numero di beneficiari, in quanto le risorse a oggi disponibili per tale finalità sarebbero sufficienti a coprire solo in parte le ipotetiche richieste.
Si fa riferimento in proposito al significativo incremento di vendite di biciclette e/o e-bike nell'anno in corso stimato da Confindustria – ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori) sulla base dei dati forniti dai rivenditori nazionali. Tale incremento, stimato pari a oltre il 20% rispetto all'anno 2019, consente di prevedere per il 2020 la vendita di circa 2 milioni di unità di biciclette e/o e-bike, di cui circa il 50% attribuibili ai potenziali beneficiari del "Programma sperimentale buono mobilità". Un significativo incremento è previsto nell'anno in corso anche per la vendita di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (es. monopattini, hoverboard, monowheel), considerato che solo nei primi 7 mesi del 2020 si è registrata una crescita pari a circa il 140% rispetto alle vendite nello stesso periodo del 2019; in relazione a ciò si stima che nell'anno corso il "Programma sperimentale buono mobilità" consentirà di incentivare la vendita di circa 120.000 unità di mezzi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.
I dati analizzati consentono di ritenere che le risorse oggi disponibili per il "Programma sperimentale buono mobilità" non siano sufficienti a consentire il riconoscimento del "buono mobilità" a tutti i potenziali beneficiari; pertanto è necessario un incremento delle stesse, al fine di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
Al comma 2 è prevista la possibilità di destinare al fondo mobilità di cui al sesto periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, le risorse eventualmente disponibili alla conclusione della procedura per l'assegnazione del buono mobilità di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo in parola.

BOZZA 13.11.2020

ART. 118.
(Nautica da diporto)

1. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"2-bis. Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.".
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
3-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto.";
3. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione di servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza fra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace e irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima, e il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo, resta responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di

BOZZA 13.11.2020

locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relative alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.

Relazione illustrativa
La diposizione integra l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 in materia di operazioni assimilate alle esportazioni tra cui le cessioni di navi e chiarisce che una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.
I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Punisce con la sanzione con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, e il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8-bis, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione
Viene prevista altresì una disciplina di dettaglio per le dichiarazioni per l'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta. Tale dichiarazione è redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione
Si dispone infine, che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

ART. 119.
(Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali)

1. A causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus COVID-19, per il solo anno 2020 si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che ai sensi dell'art. 8-bis, comma primo, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019.

Relazione illustrativa
Ai sensi dell'art. 8-bis, lettere c) e seguenti, del DPR 633/72, le imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali possono beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA per l'acquisto di dotazioni di bordo e per l'acquisizione di alcuni servizi destinati agli aeromobili.
Il requisito della prevalente effettuazione di trasporti internazionali, necessario per l'applicazione di tale regime, deve essere verificato in relazione alla attività svolta nell'anno solare precedente e deve essere mantenuto anche nel corso dell'anno nel quale gli acquisti sono effettuati. Il citato art. 8-bis del DPR 633/72 è la trasposizione nell'ordinamento nazionale della norma di cui all'art. 148, lettera f) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.

BOZZA 13.11.2020

Con la proposta in esame, s'intende considerare, per il solo anno 2020, "compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali" quelle che ai sensi dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019. Ciò in quanto l'alterazione del funzionamento ordinario del mercato, a causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus COVID-19, determinerebbe per il 2020 il venir meno del requisito richiesto dall'articolo 8-bis. La norma consente pertanto di applicare il regime di non imponibilità degli acquisti in base ai requisiti esistenti nel 2019, vale a dire in condizioni di normale svolgimento delle attività da parte delle compagnie aeree che effettuano voli internazionali.

ART. 120.
(Chiusura della società stretto di Messina spa in liquidazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione redige il bilancio finale e lo deposita presso l'ufficio del registro delle imprese.
2. Dal giorno del deposito di cui al comma 1, il patrimonio di Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione risultante dal bilancio finale, con ogni sua componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, è trasferito ad ANAS S.p.A. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio di Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione ad essa trasferito. Alla data del trasferimento è chiusa la liquidazione della società Stretto di Messina S.p.a. in liquidazione, con conseguente estinzione della stessa. La società trasferitaria procede alla cancellazione della società dal registro delle imprese e subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte Stretto di Messina S.p.A., senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi.
3. Una volta definiti tutti i giudizi pendenti, l'eventuale residuo attivo del patrimonio separato è ripartito tra i soci della società Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione in proporzione al valore delle rispettive azioni al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese.
4. Non si applicano gli articoli 2492, 2493, 2494 e 2495 del Codice civile. Resta comunque ferma la possibilità per ANAS S.p.A., in quanto conferitaria del relativo patrimonio, di continuare a far valere ogni azione, eccezione o pretesa comunque spettante a Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione.
5. Tutti gli atti connessi alle operazioni sopra indicate sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

Relazione illustrativa
La proposta ha l'obiettivo di imprimere un'accelerazione alla procedura liquidatoria della società Stretto di Messina S.p.A. disponendo l'immediata cancellazione della stessa senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla prosecuzione dei giudizi pendenti nei quali la società medesima è parte.
In particolare il comma 1 prevede, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la società in argomento rediga e depositi presso il registro delle imprese il bilancio finale di liquidazione.
Il comma 2 stabilisce che il patrimonio della società risultante dal bilancio finale di liquidazione è "trasferito" ad ANAS S.p.A. quale patrimonio separato dal patrimonio della società trasferitaria. Con detto trasferimento deve intendersi chiusa la liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. con conseguente estinzione della stessa. La trasferitaria procede alla cancellazione della società dal registro delle imprese e subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione.
Il comma 3 dispone che, definiti i giudizi pendenti, l'eventuale residuo attivo venga ripartito fra i soci della società Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione in proporzione al valore delle rispettive azioni al momento della cancellazione.
Il comma 4 prevede che non trovino applicazione gli articoli 2492, 2493, 2494 e 2495 del codice civile.
Il comma 5 esenta tutti gli atti connessi alle operazioni decritti nei commi precedenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

ART. 121.
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. All'articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «*A seguito dell'affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle*

BOZZA 13.11.2020

risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La Società Autobrennero Spa provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell'affidamento di cui al comma 4. Le risorse versate dalla Società Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.».

2. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13- *bis*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in *house* esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 – *sexies* del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-*quater,* comma 2, sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al comma 5 del medesimo articolo 2437 – *quater* è ridotto a venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero - Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Relazione illustrativa

L'articolo 13-*bis d*el decreto – legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017 prevede, al comma 1, che per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia è assicurato come segue:

a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.

La proposta normativa prevede, **al comma 1**, la modifica del predetto articolo 13-bis sostituendo il primo periodo del comma 2 al fine di prevedere che la Società Autobrennero Spa trasferisce all'entrata del bilancio dello Stato le risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala – Verona - ed al porto fluviale di Valdaro – Mantova-), mediante versamenti rateizzati, fino all'anno 2028, da effettuarsi entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell'affidamento. Tali risorse sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Al comma 2, al fine di consentire alle regioni e gli enti locali di potersi avvalere, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13- bis, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel ruolo di concessionario di società in *house*, esistenti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, si prevede che le società in *house* da essi a tale fine individuate possono procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 – *sexies* del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Al contempo, si prevede che, in caso di riscatto:
-i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dal comma 2 dell'articolo 2437 – *quater* del codice civile sono ridotti, rispettivamente, a sette e dieci giorni;
- il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 2437-quater del codice civile è ridotto da 180 a 20;
- relativamente alla società Autobrennero S.p.a., ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.Ciò, in coerenza con la natura di detto fondo (ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, "*destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)"*e con le previsioni di cui al comma 2 del citato articolo 13- bis del decreto – legge n. 148 del 2017.

ART. 122.
(Disposizioni in materia di strade - Lioni-Grottaminarda)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dai seguenti: "11. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono versate nell'anno 2021 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:
a) al capitolo 7002 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "Fondo unico ANAS", le risorse residue relative ai lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 "Ofantina" in località Nerico, per un importo pari ad euro 7.362.418,05;
b) al capitolo 7529 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse residue relative ai lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) - SS 7Var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per un importo pari a euro 36.051.394;
c) al capitolo 7342 - PG 15 di bilancio dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico "Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici negli anni 1980 e 1981", sulla base delle attribuzioni definite dal presente decreto, la totalità delle risorse residue per gli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI).
11-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 8, le risorse di cui al comma 11 sono gestite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dello sviluppo economico competenti secondo gli importi ivi determinati"».

Relazione illustrativa
In relazione alla disposizione in esame, si premette che l'articolo 49 del decreto legge n. 83/2012, e successivamente il comma 8, dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, hanno disposto la cessazione del Commissario ad acta istituito ai sensi della legge n. 289 del 2002 e l'individuazione, mediante decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, delle Amministrazioni cui trasferire le opere e le relative risorse, riconducibili all'attività commissariale.
Al riguardo, si precisa che il Commissario ad acta era stato nominato anche per la realizzazione di interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, tra cui era ricompreso il completamento delle attività relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda".
A seguito della cessazione della gestione commissariale il citato articolo 4 del decreto legge n. 32 del 2019 ha disposto che la Regione Campania provvede, tra l'altro, al completamento delle attività relative alle opere sopra indicate subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere.
La norma proposta consente la celere riassegnazione delle risorse rinvenienti dalla contabilità speciale ad alcuni capitoli del MIT e del MISE. Ciò consentirà il riavvio alle ex attività commissariali interrottesi con l'avvenuta cessazione dell'incarico del Commissario *ad acta* in data 31.12.2018, nonché di evitare gravi pregiudizi di natura economica per i soggetti creditori.

BOZZA 13.11.2020

ART. 123.
(Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All'articolo 17-*septies,* comma 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "*partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle*" sono sostituite dalle seguenti: "*finanzia le*".
2. All'articolo 8, del decreto legislativo 6 dicembre 2016, n. 257, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "*5 bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza Unificata, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) per i gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN il set minimo di dati e informazioni previsti dal PNIRE.*"
3. All'articolo 57, comma 6, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 le parole: "*in coerenza con i propri strumenti di pianificazione*", sono sostituite dalle seguenti: "*in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali*".

Relazione illustrativa

L'articolo 17-*septies* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134 detta la disciplina relativa al Piano nazionale avente ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché gli interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.
Con la proposta normativa al **comma 1** si provvede ad abrogare la previsione contenuta al comma 9 del citato articolo 17 *septies* nella parte in cui prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipi, con una quota di cofinanziamento fino al 50 per cento, alle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli. Al riguardo, si rappresenta che il contributo ministeriale da ripartire, tra le Regioni e le Province Autonome, secondo i criteri previsti dall'Accordo di programma approvato con DPCM 1° febbraio 2018, è pari a complessivi € 28.671.680,00. Allo stato non è stata sottoscritta alcuna convenzione con i beneficiari del predetto contributo ministeriale proprio in ragione delle difficoltà che le Regioni hanno incontrato nel reperimento della quota di cofinanziamento. Pertanto, la proposta in esame consentirebbe a Regioni e Province Autonome di realizzare le relative progettualità nei limiti del contributo ministeriale loro riconosciuto.
Il **comma 2** della proposta prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza Unificata, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità con le quali i gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico di trasmissione del set minimo di dati e informazioni previsti dal PNIRE.
Il comma 3 della proposta, nel modificare l'articolo 57, comma 6, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, precisa che la disciplina adottata da ciascun Comune, ai sensi dell' *articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, relativamente all'installazione, alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale.

ART. 124.
(Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
2. Il fondo è finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti fino a un massimo del cinquanta per cento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2022 e 2023, è finalizzata alla rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi, galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia per i quali la Forza armata resta autorità competente.

BOZZA 13.11.2020

4.Per le finalità di cui al comma 2, le Autorità di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per pervenire alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti ferma restando ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare, quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel caso di vendita che di demolizione si provvede ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento UE 1257/13.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa limitatamente ai criteri e alle modalità di applicazione del comma 3, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 1, di notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicità dell'avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 73 del Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Relazione illustrativa
La presente disposizione tende a gestire e risolvere un fenomeno frequente nei porti italiani relativo alla presenza di relitti navali e navi abbandonate che necessitano di essere rimossi e demoliti per ragioni di sicurezza della navigazione o per rendere nuovamente fruibili gli spazi portuali dagli stessi occupati.
L'articolo 73 del codice della navigazione che la norma richiama prevede una specifica procedura da porre in essere a cura delle Autorità Marittime per la sola rimozione dei relitti con esecuzione a carico del proprietario/armatore e in caso di inadempimento di quest'ultimo con la possibilità di procedere d'ufficio, ipotesi nella realtà molto frequenti e nelle quali le Autorità di sistema portuale sono costrette ad anticipare i relativi oneri.
La legislazione vigente non contempla, allo stesso tempo, un'analoga e specifica disposizione per la rimozione, demolizione e vendita delle navi abbandonate o dei relitti.
Proprio per far fronte alle sopra indicate esigenze, si prevede, al comma 1, l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 2 prevede la destinazione di una quota parte del fondo alla Forza Armata per la copertura dei costi di rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi, galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia.
Il comma 3 specifica che l'impiego dei fondi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento UE 1257/13, sul riciclaggio delle navi.
Il comma 4, fermo restando l'applicazione dell'articolo 73 del codice della navigazione, rinvia ad un decreto interministeriale di natura regolamentare la definizione delle modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 1 unitamente alle procedure per dare esecuzione a quanto previsto nei commi precedenti.
Il comma 5 reca la copertura finanziaria della disposizione.

Capo II
Misure per la tutela dell'ambiente

ART. 125.
(Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)

1. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire e assicurare lo svolgimento delle funzioni del Sistema nazionale per gli enti parco, le risorse di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 comma 10 della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
3. Al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree protette riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro

BOZZA 13 11 2020

2.000.000 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120.

Relazione illustrativa

La disposizione mira ad aumentare le risorse per il funzionamento delle Aree Marine Protette in un contesto nazionale ed europeo che vede nel rafforzamento della tutela ambientale e naturalistica garantita dalle aree protette uno degli strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo prioritario del contrasto, attraverso la riduzione della perdita di biodiversità, al cambiamento climatico.

L'ultimo parco nazionale in ordine di tempo istituito, quello di Pantelleria nel 2016, ha portato a 23 i parchi tra i quali vengono ripartite le risorse assegnate, e attualmente sono in corso i procedimenti istitutivi per altri 4 nuovi parchi nazionali: del Matese e di Portofino (articolo 1, comma 1116, legge 27 dicembre 2017, n. 205), dei Monti Iblei (articolo 26, comma 4-septies, del decreto-legge 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 222/2007), della Costa Teatina (articolo 34, comma 6, legge 394/91).

Sono altresì previsti dalla stessa legge 6 dicembre 1991, n. 394, i parchi nazionali: Monte Bianco, Picentino (Monti Terminio e Cervialto), Tarvisiano, Partenio, Alpi Marittime (comprensorio del Massiccio del Marguerais), e dalla stessa legge 29 novembre 2007, n. 222, i parchi nazionali: Egadi e litorale Trapanese, Eolie. Pertanto, a legislazione vigente, è prevista l'istituzione di 11 nuovi parchi nazionali.

Attualmente le Aree Marine Protette sono 29 oltre ai Parchi sommersi di Baia e Gaiola, e ve ne sono 4 di prossima istituzione: Capo Spartivento, Isola di Capri, Isola di S Pietro e Costa di Maratea.

Le sopra citate AMP sono quelle di cui all'art 36, comma 1, lett. d) f) o) e cc) della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

Peraltro, è prevista l'istituzione di altre 15 nuove AMP che ad oggi sono AMP di reperimento di cui all'articolo 36 comma 1 e ss.mm. della L. 394 del 1991, e per n. 6 di queste sono già stati avviati i procedimenti istruttori.

La norma di cui all'articolo 24 comma 4 del D. L. 162 del 30.12.2019, convertito con legge 28 febbraio 2020, n.8 ha già previsto un incremento delle risorse per tutte le AMP di € 0,7 MLN per il 2020 e 0,6 Mln a decorrere dal 2021. Tale modifica non incrementa a sufficienza le risorse necessarie al corretto funzionamento delle AMP, per i motivi sopra esposti.

Infine il comma 3 dispone un finanziamento a decorrere dall'anno 2023 per il programma "Caschi verdi per l'ambiente" istituito dall'articolo 5-ter del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Tale programma, istituito inizialmente in via sperimentale per gli anni 2020, 2021 e 2022, consistente in una serie di attività di supporto alle aree nazionali protette per contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici e avviare percorsi di cooperazione internazionale volti a salvaguardare i valori ecosistemici alla base del riconoscimenti internazionali ottenuti dalle suddette aree protette nazionali anche con riferimento alle riserve MAB (Uomo e Biodiversità) riconosciute dall'UNESCO. In tale logica, è stato istituito, nel 2018, insieme ad ISPRA, il suddetto programma ambientale "caschi verdi per l'ambiente" ovvero un percorso di supporto agli enti gestori delle aree nazionali protette e dei luoghi riconosciuti a livello internazionale quali di particolare pregio naturalistico per pianificare la gestione dei valori ecosistemici in modo efficiente e valorizzare i medesimi valori in modo da assicurarne la fruibilità alle future generazioni anche al fine di porre in essere misure di mitigazione degli effetti dannosi dei cambiamenti climatici sui medesimi territori. Il Programma è stato talmente apprezzato a livello internazionale da essere divenuto uno degli outcome previsti del G20 Ambiente che l'Italia ospiterà a Napoli il 22 luglio 2021. La norma, quindi, si rende indispensabile per assicurare continuità al programma suddetto.

ART. 126.
(Potenziamento delle misure di tutela ambientale)

1. All'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2020, nonché 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile" cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria.

BOZZA 13.11.2020

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, in via sperimentale, indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia. Con il medesimo decreto, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato ed evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché le tipologie di dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica.
4. Al fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza sostenibile composto da tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente e da un esperto ciascuno designato dal Ministro dello sviluppo economico e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, ivi compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari ad euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno 2002, n. 120.
6. All'articolo 5, comma 5, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole "non superiore allo 0,5% annuo" sono sostituite dalle seguenti "non superiore al 2% annuo.".
7. Per assicurare alle Capitanerie di porto l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. Al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione d'impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale IPPC di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale, mediante specifica convenzione, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata una spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Comma 1 reca disposizioni per il completamento della cartografia geologica ufficiale d'Italia. La norma ha ad oggetto il completamento di una cartografia geologica ufficiale d'Italia, che si pone come presupposto fondamentale per la conoscenza di un territorio ad elevato rischio sismico. L'Italia deve recuperare enormi ritardi sul tema: la copertura territoriale, infatti, è pari solamente al 40% del territorio nazionale.
La redazione di carte di microzonazione sismica, di pari passo con gli studi di pericolosità sismica di base e le relative classificazioni del territorio nazionale, appare sempre più indispensabile per orientare consapevolmente le scelte di governo del territorio a partire dall'ambito comunale, sia per le aree già edificate sia per quelle di espansione e sviluppo. Infatti, gli studi di microzonazione sismica consentono di conoscere le modificazioni che lo scuotimento sismico può comportare in superficie a causa delle condizioni geologiche e geomorfologiche locali, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione, per l'emergenza e per la ricostruzione post sisma.
Si precisa che il completamento della Carta è funzionale alla microzonazione sismica del territorio nazionale di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I commi da 2 a 5 disciplinano il Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile. Nella comunicazione della Commissione europea dell'8 marzo 2018 è stato pubblicato il piano d'azione per

BOZZA 13.11.2020

finanziare la crescita sostenibile, lanciando un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d'azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili finalizzato al raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva. L'istituzione di un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili costituisce l'azione più importante e urgente prevista dal piano d'azione. Il piano d'azione riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili deve fondarsi su una comprensione condivisa e olistica dell'ecosostenibilità delle attività e degli investimenti e, quale primo passo, la formulazione di indicatori chiari sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali.
La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sollecita una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento delle spese legate all'ambiente e al clima, in particolare attraverso l'introduzione di incentivi e metodologie che stimolino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili ottenuti dal ricorso ai servizi ambientali.
L'Accordo di Parigi per contrastare i cambiamenti climatici sottolinea tale necessità ed impone a ciascuno Stato aderente di definire un meccanismo virtuoso che incentivi gli investimenti pubblici e privati verso investimenti ecosostenibile.
Il recente regolamento europeo 2020/852 raccoglie tale impegno e definisce sei obiettivi ambientali per ciascuno dei quali la Commissione provvederà a definire criteri di vaglio tecnico, i primi dei quali, connessi ai cambiamenti climatici, saranno adottati entro il 31 dicembre 2020.
Tale sfida richiede, tuttavia, la necessità di definire indicatori chiari anche a livello nazionale, per valutare la natura ecosostenibile di un investimento.
A livello di paesi OCSE sono diversi gli ordinamenti che hanno già introdotto un sistema di certificazione ambientale degli investimenti (tra cui rilevano i casi di Francia, Paesi Bassi e Giappone) come evidenziato nel recente studio "Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies" (OCSE, settembre 2020) in cui si sottolinea la rilevanza di definire un quadro di indicatori volto a qualificare come ecosostenibile un qualsiasi investimento.
Il comma 2 del presente articolo, in coerenza con la logica del regolamento europeo 2020/852 adottato il 18 giugno 2020 che definisce 6 obiettivi ambientali cui devono mirare gli investimenti ecosostenibile rinviando alla Commissione europea il compito di definire per ciascun obiettivo dei criteri di vaglio tecnico i primi dei quali – con riferimento ai cambiamenti climatici – saranno adottati entro il 31 dicembre 2020, istituisce un sistema di certificazione ambientale affidando ad una autorità pubblica il compito di gestire tale sistema.
Seguendo il modello virtuoso dei sistemi di certificazione EMAS e ECOLABEL, il comma 3 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un comitato chiamato a rilasciare la certificazione ambientale composto da esperti del Mattm, del Mef e del Mise. Il funzionamento del comitato nonché le modalità applicative del sistema di certificazione, ivi compresi, in primo luogo, il sistema di indicatori necessari per valutare la natura ecosostenibile degli investimenti, saranno definiti con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
Il comma 5 detta la copertura dei relativi oneri.
Il comma 6 modifica la disciplina del Commissario straordinario discariche abusive In particolare modifica l'articolo 5, comma 5, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, prevedendo che le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario per la bonifica delle discariche abusive non siano superiori al 2 per cento annuo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, in luogo del limite dello 0,5 per cento attualmente previsto.
Al riguardo, si precisa che tale previsione costituisce un *unicum* tra le molteplici strutture commissariali esistenti (per l'altro Commissario unico in materia ambientale, nominato per il superamento della condanna UE sugli impianti di depurazione, fognatura e collettamento ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 243 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017, non è previsto alcun tetto di spesa nel citato articolo 2); inoltre, confligge con la *ratio* dell'istituzione del Commissario, alla luce della flessibilità gestionale che dovrebbe essere propria del Commissario stesso al fine di raggiungere con la massima celerità ed efficienza gli obiettivi alla base della sua azione, e che giustifica i poteri derogatori allo stesso attribuiti.
Peraltro, fermi restando i risultanti lusinghieri conseguiti dal Commissario come risulta dall'ultima relazione semestrale giugno-dicembre 2019 (quest'ultima prevista nello stesso provvedimento di nomina del Commissario), giova evidenziare che l'attività del Commissario per la bonifica delle discariche abusive è

BOZZA 13.11.2020

sottoposta ai controlli della Corte dei Conti ed è strettamente monitorata dal Ministero dell'ambiente al fine di superare quanto prima la condanna UE in materia.

Il comma 7 reca disposizioni di finanziamento per le attività di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero svolte dalle Capitanerie di Porto Il provvedimento si rende necessario allo scopo concorrere ad assicurare mezzi finanziari per sostenere le spese di funzionamento necessarie all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero, per l'approntamento dei mezzi operativi attribuite dal quadro ordinamentale vigente al Corpo delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera, anche in relazione della dipendenza funzionale dello stesso dal Ministero dall'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il quadro normativo sopra accennato è efficacemente riassunto nell'articolo 11 del Regolamento di organizzazione del dicastero dell'ambiente, laddove specifica che "*Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il Reparto ambientale marino*".

Storicamente, costituiscono patrimonio delle attribuzioni del Corpo i compiti di tutela ambientale *ante litteram* collegate alla disciplina, con ordinanza di polizia amministrativa del Comandante del porto/Capo del circondario marittimo, delle attività marittime e portuali di cui al Codice della navigazione e dalla prima legislazione organica in materia di tutela delle risorse ittiche (L. 14 luglio 1965, n. 963), nonché il coordinamenti degli interventi per la lotta all'inquinamento, in funzione di direzione tecnica degli interventi a livello "locale", secondo le previsioni dell'articolo 11 della legge 979/1982.

Oggi le espressioni più concrete dei compiti di tutela ambientale sono da ricondursi al controllo delle 180.000 navi che, nel corso dell'anno, scalano i porti nazionali. In ambito portuale, la sicurezza delle manovre e degli ormeggi, rappresenta il primo momento di tutela per finalità di natura ambientali, assicurate dall'adozione di specifiche misure di polizia amministrativa volte a finalità di prevenzione e generale cautela.

Le navi straniere che scalano i porti nazionali sono sottoposti all'attività di *port state control (PSC, controllo dello stato del porto di approdo)*, che si sviluppa, nell'ambito dell'azione complessiva di verifica degli standard di sicurezza imposti dalla normativa tecnica internazionale e, in particolare, per quanto qui più rileva, quelli previsti dalla MARPOL. L'attività ispettiva svolta come PSC, permette di stilare una lista di navi meno ottemperanti (c.d. *black list, navi substandard*) per i quali si provvede ad un più pressante monitoraggio ispettivo che, nei casi più gravi, di reiterate inosservanze, comporta il ricorso a provvedimenti di fermo amministrativo, un deterrente, questo, particolarmente efficace nel disincentivare l'impiego contrattuale di vettori c.d. *substandard*.

Al medesimo settore afferiscono:

- il controllo delle emissioni di fumi e dei combustibili in relazione all'osservanza dei limiti di zolfo previsti dalla legge;
- la verifica sull'adempimento della normativa in materia di conferimento dei rifiuti da parte delle navi, principalmente dei liquidi del ciclo funzionale degli apparati di bordo (direttiva 2000/59/CE);
- il monitoraggio del traffico mercantile in transito nel mare territoriale e lungo le rotte di uscita ed accesso agli ambiti portuali, attraverso l'utilizzo dei dispositivi di controllo del traffico marittimo (VTMIS, *vessels traffic monitoring and information system*);
- Il controllo dei piani di riciclaggio delle navi e la relativa disciplina sanzionatoria.

Le attività sopra descritte consentono anche l'acquisizione di dati ed informazioni rilevanti - su navi, rotte, carichi trasportati, condizioni/efficienza delle apparecchiature di bordo previsti dalla MARPOL, esempio separatori acqua/olio - , permettono una proiezione al di là del limite delle acque territoriali, con un selettivo e qualitativo controllo nella zona di protezione ecologica (ZPE), completata dall'attività di telerilevamento ambientale operato con mezzi aerei del Corpo appositamente attrezzati.

Di rilievo appare inoltre l'attività di vigilanza e controllo sugli scarichi e sul ciclo dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Il quadro dei compiti di rilievo ambientale è completato:

- dall'attribuzione al Capo del compartimento marittimo, per effetto della c.d legge sulla *difesa del mare* (l. 31 dicembre 1982, n.979) del ruolo di autorità coordinatrice per la prevenzione ed il contrasto all'inquinamento marino (dichiarazione, in sede locale, dell'emergenza di primo livello), ruolo rispetto al quale le informazioni che discendono dall'esercizio del dispositivo VTMIS acquistano essenziale e generale portata strumentale, per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di emergenza;

BOZZA 13.11.2020

- dall'esercizio delle funzioni di controllo nelle aree marine protette ai sensi della legge n. 394 del 1991, attraverso attività, svolte anche con personale specializzato, che, nel biennio 2011/2012, ha operato 6581 missioni di controllo, accertando 96 violazioni e procedendo a 17 sequestri.
- dall'attività di controllo della pesca professionale e sportiva rivolta a contenere lo sforzo di pesca e contrastare la cattura di specie protette, a tutela della biodiversità, attività che, nel solo 2012, si è concretizzata nell'effettuazione di 73.183 controlli che hanno condotto al sequestro di 700 tonnellate di prodotto ittico;
- dall'attività di prevenzione e contrasto agli abusi sul demanio marittimo, che, nell'arco del 2019, ha visto il Corpo espletare 213.512 controlli, rilevando 359 notizie di reato ed operare 97 misure cautelari di sequestro, oltre ad elevare 897 illeciti amministrativi.;
- dall'assicurare, sul piano delle misure di tutela dell'ecosistema costiero, il supporto tecnico alle scelte delle Regioni e dei Comuni, funzionali a superare il solo approccio repressivo, nella più ampia cornice di una politica di gestione integrata della costa che, in linea con gli indirizzi europei, coinvolga l'ente territoriale locale, espressione della comunità che vive lungo la costa, nella complessa attività di sintesi dei molteplici interessi che vi sono, legittimamente, radicati.
- Le predette attività di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero hanno portato, nell'anno 2019, a 33.526 controlli effettuati dalle unità navali del Corpo e 169.963 controlli posti in essere dal personale a terra, dai quali sono scaturite n. 216 notizie di reato, n. 93 sequestri penali e n. 216 illeciti amministrativi.

I commi 8 e 9 recano misure per potenziare la valutazione d'impatto ambientale. Il decreto legge n. 76 del 2020 ha dimezzato i tempi per l'esame delle domande di VIA e VAS e, al contempo, ha istituito la nuova Commissione PNIEC, lasciando, tuttavia, inalterato sia il quadro assunzionale del Ministero dell'Ambiente sia il supporto tecnico (ad oggi fornito da 3 dipendenti di ruolo del Ministero).
Il dimezzamento dei tempi previsti dal legislatore richiede, necessariamente, un supporto aggiuntivo ai componenti delle due Commissioni che può essere svolto da parte dell'ISPRA. La norma in parola intende prevedere tale supporto, istituendo uno specifico capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente al fine di siglare una convenzione con Ispra.
Medesime problematiche sussistono con riferimento alla Commissione IPPC di cui all'articolo 8-bis del Codice dell'Ambiente e che ha il compito di rilasciare le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), nell'assenza di ogni tipo di supporto allo stato attuale.

ART. 127.
(Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)

1. Al fine di garantire l'attuazione del principio di risparmio dell'acqua attraverso la promozione della misura individuale dei consumi, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato "Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica" con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori alla promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica, dopo l'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

"Art. 146-*bis*.
(Misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare)

1. In attuazione del principio di risparmio dell'acqua, la misurazione dei volumi della risorsa idrica consegnati all'utente si effettua, di regola e ove tecnicamente possibile e con verifica degli oneri per l'utente finale, al punto di consegna, secondo le migliori tecnologie disponibili, mediante contatori singoli, per ciascuna unità abitativa rispondenti ai requisiti fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. L'attività di installazione, misurazione e gestione dei sistemi di misura dei predetti volumi rientra nel perimetro del servizio idrico integrato ed è affidata al gestore del medesimo servizio. Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sono stabiliti criteri e modalità minimi:

BOZZA 13.11.2020

a) per la misurazione puntuale di consumi attraverso l'istallazione di contatori individuali per unità immobiliare;
b) fermi restando i regimi di proprietà, responsabilità e gestione delle infrastrutture idriche private, nei casi in cui la consegna e la misurazione siano effettuate per utenze raggruppate, per procedere alla sostituzione mediante l'installazione di contatori singoli per ciascuna unità abitativa;
c) per standardizzare il riparto fra le utenze individuali mediante la previsione di procedure omogenee per il riparto stesso;
d) per favorire, anche attraverso progetti sperimentali, l'istallazione di contatori *smart*.
3. All'Allegato 1/8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996, il punto 8.2.8 cessa di produrre effetti dalla data di adozione del provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di cui al comma 1.".

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica" con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il comma 2 prevede l'installazione di misuratori per singola unità abitativa, ove tecnicamente possibile e previa verifica degli oneri per gli utenti finali, e pone in capo ad ARERA, regolatore nazionale del servizio idrico integrato, l'onere di definire criteri e modalità minime per la misurazione puntuale dei consumi. La disposizione garantisce un'armonizzazione e omogeneità a livello nazionale delle modalità di misura dei consumi, contempla la necessità di verificare gli oneri in capo agli utenti per ragioni di sostenibilità economica e concorre a superare le difficoltà finora registrate per l'erogazione dell'acqua ad utenze raggruppate, sia in termini di soluzioni tecniche per addivenire all'installazione di misuratori per ciascuna unità abitativa, sia, in caso di impossibilità tecnica, di standardizzazione dei criteri di riparto.

ART. 128.
(Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA)

1. È istituito, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzata la spesa annua di € 3.000.000 a decorrere dal 2021 per la stipula di una Convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro Nazionale di Accoglienza di cui al periodo precedente.
2. Gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell'Autorità Giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all'eventuale confisca dell'animale.

Relazione illustrativa

La legge 7 febbraio 1992, n. 150 stabilisce il divieto di detenzione di animali (mammiferi e rettili) di specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica (definite nell'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996).
La violazione della normativa CITES e di quella sugli animali pericolosi comporta sia il sequestro che la successiva confisca degli esemplari (articoli 4 e 6 della legge 150/1992). Si tratta in massima parte di animali di specie esotiche per il cui mantenimento in cattività sono richieste strutture particolari e personale competente nella cura di animali rari; inoltre, nel caso di animali pericolosi, le strutture devono garantire l'isolamento in aree di contenimento costruite secondo particolari parametri.
Per tali ragioni, da tempo il collocamento degli esemplari CITES e/o pericolosi sequestrati o confiscati su tutto il territorio nazionale è particolarmente problematico, data la cronica carenza di strutture idonee.
In Italia sono attualmente presenti solo tre strutture private che possiedono i requisiti minimi per assicurare la cura e il mantenimento in condizioni di benessere degli esemplari CITES pericolosi. È compito primario dello Stato e per esso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Autorità competente per l'applicazione del Decreto legislativo 73/2005, garantire il mantenimento degli animali per adempiere a quanto previsto dall'articolo 6 della Direttiva n. 22/1999/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. L'autorità competente deve assicurare che gli animali interessati vengano trattati o spostati in condizioni reputate appropriate e conformi alle disposizioni della normativa unionale.

BOZZA 13.11.2020

In considerazione del numero di esemplari in custodia presso le strutture zoologiche italiane e allo scopo di assicurare il rispetto degli obblighi posti in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della citata normativa nazionale, europea e internazionale in materia di animali selvatici e specie CITES, è necessario dotare lo Stato di un Centro Nazionale per gli animali confiscati.
Tale Centro nazionale sarà coordinato e gestito dall'Arma dei Carabinieri e in particolare dal CUFAA, che possiede una specifica esperienza e competenza tecnica, giuridica e operativa nella materia di cui trattasi, ospitando già sul territorio nazionale strutture dedicate alla detenzione di animali di altra tipologia faunistica.
Attualmente gli animali confiscati ai sensi della normativa CITES, di proprietà dello Stato, presenti nei giardini zoologici italiani sono circa 860 esemplari e l'elenco comprende specie quali Panthera tigris (tigre), Panthera pardus (Leopardo), Tursiops truncatus (Delfini). Caiman crocodilus (Caimano dagli occhiali), Callithrix jacchus (Uistiti dai pennacchi, primate), Pan troglodytes (Scimpazè), Ursus arctos (Orso), Eunectes notaeus (Anaconda gialla), Elephas maximum (Elefante).
Il comma 1 prevede l'istituzione e la gestione della struttura verrà affidata, con apposita convenzione stipulata tra Ministero e Arma dei Carabinieri, nell'ambito della collaborazione tra il Ministero e l'Arma nella gestione dei nove reparti di Biodiversità dell'Arma stessa.
I Reparti Carabinieri Biodiversità potranno assicurare la gestione del Centro per la custodia di specie selvatiche confiscate a rischio di estinzione di particolare rilevanza ai fini della tutela della biodiversità, e, per tale ragione, tutelate da convenzioni internazionali.
Il Centro di nuova istituzione potrà garantire una sistemazione idonea alle esigenze etologiche e di benessere degli animali pericolosi e non pericolosi, nonché un'assistenza veterinaria di prim'ordine, garantita dal personale dell'Arma dei Carabinieri. La nuova struttura offrirà adeguate garanzie di sicurezza e protezione degli esemplari.
Il comma 2 conferma la necessità che le Autorità Giudiziarie nel sequestrare animali pericolosi/esotici affidino agli stessi proprietari l'onere di assicurare il benessere degli animali stessi senza incidere sulla finanza pubblica, senza quindi oneri statali.
Ai sensi del comma 3, per la realizzazione del Centro Nazionale per gli animali confiscati si prevede una spesa annua complessiva pari ad euro 3.000.000 a decorrere dal 2021.

ART. 129.
(Progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche)

1. Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole materne, elementari e medie site nei Comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'Umanità, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo pari ad euro 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente.
2. All'articolo 1-ter del decreto legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole "di ogni ordine e grado" aggiungere le parole "in particolar modo in quelle localizzate nei siti di interesse nazionale;
b) al comma 2, dopo le parole "articolo 3" aggiungere le seguenti ", comma 1, lettere b) ed e),";
c) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo.";
d) sopprimere il comma 4.

Relazione illustrativa

L'articolo prevede la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale in territori di prossimità di aree protette (parchi nazionali, riserve MAB, siti naturalistici UNESCO). La logica che muove tale misura è quella di far comprendere ai più giovani che vivono all'interno di territori protetti, l'importanza dei valori ecosistemici del territorio in cui vivono e la necessità di salvaguardare tali valori. I cittadini che, infatti, vivono in questi territori hanno una responsabilità in più rispetto a coloro che non vivono in questi contesti, dovendo mantenere e tramandare quei valori ecosistemici che giustificano un livello di protezione maggiore.

BOZZA 13.11.2020

Il comma 1 istituisce nel bilancio del Ministero il fondo e precisa i destinatari dei progetti pilota. I destinatari del progetto sono studenti degli istituti comprensivi delle scuole materne, elementari e medie site nei Comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonché nelle aree marine protette e nelle riserve MAB e nei siti naturalistici UNESCO. Il numero degli studenti coinvolti e le specifiche della didattica e dei materiali di ausilio saranno definiti sulla base delle esigenze dei singoli territori nell'ambito dei protocolli di intesa con i soggetti gestori delle ZEA, delle riserve MAB e degli enti gestori dei siti naturalistici. Si stima, tuttavia, che con i 4 milioni di euro annuali si possano raggiungere tutte le scuole presenti nei 24 parchi nazionali, nelle 8 riserve MAB e nei 3 siti naturalistici UNESCO.
Il comma 2 interviene sul decreto legge "Clima" precisando che il programma di educazione ambientale "io sono ambiente" sia rivolto principalmente alle scuole localizzate nei SIN (Siti di interesse nazionale) dove sono di particolare rilevanza le criticità ambientali, al contempo precisando che le azioni da finanziare sono quelle connesse allo sviluppo sostenibile e alla educazione ambientale (articolo 3, comma 1, lettere b) ed e) della legge n. 92 del 2019) nonché snellendo e semplificando la procedura prevista per la programmazione delle attività, attesa l'impossibilità, per tutto il 2020, di attuare la norma di cui all'articolo 1-ter del decreto legge.

ART. 130.
(Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) e e), comma 1, dell'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Agli utilizzatori di cui alla lettera s), comma 1, dell'articolo 218 del decreto legislativo n. 152 del 2016, aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 1 è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 10.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sino ad esaurimento delle predette risorse.
3. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 1, gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
4. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.
5. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La presente disposizione intende incentivare del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) e e), comma 1, dell'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale.
La disposizione si compone di 6 commi.
Il comma 1 stabilisce che la finalità della presente norma è la prevenzione della produzione dei rifiuti attraverso il vuoto a rendere e che l'oggetto dell'intervento sono gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) e e), comma 1, dell'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il comma 2 stabilisce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per gli utilizzatori di cui alla lettera s), comma 1, dell'articolo 218 aventi la sede operativa all'interno delle zone economiche ambientali e che introducono per la vendita agli utenti il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi sopra indicati. Il contributo massimo riconosciuto è di importo pari a euro 10.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di

BOZZA 13.11.2020

presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sino ad esaurimento delle predette risorse.
Il comma 3 stabilisce che, al fine di promuovere il vuoto a rendere, gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti un abbuono all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
Il comma 4 prevedere il riconoscimento del credito di imposta agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono agli acquirenti.
Il comma 5 dispone il riconoscimento, sotto forma di credito d'imposta, di un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun utilizzatore , nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 2022, sino ad esaurimento delle predette risorse.
Il comma 6 dispone l'attuazione del presente articolo con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il MEF.

ART. 131.
(Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, in via sperimentale, il "fondo per la promozione della tariffazione puntuale" con una dotazione pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale di cui all'articolo 4-ter del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
2. Agli Enti di governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 1 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, è erogato un contributo fino al 50% della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Relazione illustrativa

La disposizione intende incentivare l'adozione da parte degli Enti di Governo d'ambito e, laddove non costituiti, da parte dei Comuni, aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.
Rispetto alla misurazione puntuale si osserva che la normativa che disciplina i sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti si rinviene nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2017 il quale individua le modalità con cui la misurazione puntuale dei rifiuti possa realizzarsi definendo, in particolare:
- il peso e/o il volume quali grandezze caratteristiche oggetto della misurazione;
- i flussi e/o le frazioni di rifiuto oggetto della misurazione;
- le infrastrutture tecnologiche e informatiche di cui è necessario dotarsi per effettuare la misura;
- le modalità con cui la misurazione deve avvenire;
- la gestione dei dati raccolti.

L'obiettivo della disposizione normativa proposta è quello di incentivare gli Enti di governo dell'ambito ed i Comuni che comprendono al loro interno in tutto o in parte il territorio di una ZEA ad adottare uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico al fine di commisurare la tariffa rifiuti all'effettivo servizio reso alle utenze.
Difatti, tale disposizione rappresenta una misura che contribuisce in modo inciso all'attuazione del principio "chi inquina paga", stabilito dalla Direttiva europea 2008/98, atteso che i sistemi di misurazione puntuale consentono l'effettiva ripartizione dei costi in funzione del servizio usufruito dalle singole utenze.
La disposizione si compone di tre commi.

BOZZA 13.11.2020

Al comma 1, è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, il fondo denominato "Tariffazione puntuale" con una dotazione pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di incentivare, come esposto in precedenza, l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico. Agli Enti di governo d'ambito e, laddove non costituiti, ai Comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei predetti sistemi di misurazione è erogato un contributo pari al 50% della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche (comma 2). Le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 3).

ART. 132.
(Misure finalizzate all'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito il Fondo denominato "Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali" pari ad euro 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
2. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato, mediante bandi pubblici, in favore dei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, a contribuire all'acquisto di compostiere di comunità da realizzarsi secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2016, n. 266. Il contributo riconosciuto ai Comuni ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100% delle spese sostenute.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 4-ter del decreto legge n. 111 del 2019 (c.d. decreto legge Clima), come convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ha istituito le zone economiche ambientali facendole coincidere con i territori dei parchi nazionali. Nell'ambito delle suddette zone, dispone la legge vigente, possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
In tale logica rientra la norma proposta che parte dal presupposto che chi vive e opera all'interno di una ZEA abbia una maggiore e più significativa responsabilità dovendosi prendere cura della tutela della pregevole biodiversità e dei valori ecosistemici ivi inclusi del territorio in cui vive.
Conseguentemente al comma 1 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo al fine di contribuire alla realizzazione di compostiere di comunità anche al fine di incentivare la produzione di compost in luogo di altri fertilizzanti o ammendanti di origine minerale o di sintesi in zone speciali del paese caratterizzate da un particolare pregio ambientale. In questo modo si ottengono molteplici benefici: si garantisce uno sbocco al prodotto del trattamento aerobico dei rifiuti organici, si riduce la dipendenza dalle importazioni extra UE di nutrienti necessari alla sintesi dei fertilizzanti, si riducono le emissioni in atmosfera dalle predette importazioni, si limita il consumo di torba, si allunga la vita dei giacimenti di nutrienti quali il fosforo, si migliora la percezione e l'accettabilità verso il compost da rifiuti e gli impianti che lo producono, si incrementa la fertilità del suolo e si aumenta la percentuale di carbonio nel suolo. In pratica si valorizza l'economia circolare del rifiuto organico, garantendo la sostenibilità della filiera chiudendo il ciclo del food.
La norma, quindi, è volta a promuovere la diffusione del compostaggio di comunità, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la dotazione di compostiere nei Comuni facenti parte, in tutto o in parte, del territorio di una zona economica ambientale.

BOZZA 13.11.2020

A tal fine il comma 1 istituisce un apposito fondo, pari ad euro 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente; tali risorse verranno assegnate ogni anno, mediante bando pubblico, ai comuni ricadenti, in tutto o in parte, nelle zone economiche ambientali.
Al riguardo, si evidenza che in passato varie Regioni hanno iniziato a prevedere specifici finanziamenti sperimentali per sostenere tutti i Comuni nell'acquisto e nella gestione di apparecchiature per il compostaggio di comunità, quali la Regione Sicilia (Delibera di Giunta Regionale n.70 del 23/02/2017), la Regione Puglia (a valere su fondi PO FESR 2007-2013), la Regione Campania (Decreto Dirigenziale n° 71 del 22/02/2017), la Regione Lazio (Determinazione n. G12828 del 21/09/2017).
Il comma 2 precisa i destinatari del fondo di cui al comma 1, evidenziando come il contributo a valere del fondo ministeriale possa aggiungersi ad altri contributi pubblici, anche europei, e rinviando al decreto ministeriale n. 266/2016, adottato sulla base del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), per le specifiche tecniche e autorizzative relativi alle compostiere di comunità.

ART. 133.
(Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio Olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026)

1. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026:
a) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e le opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e modalità di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad eccezione di quello previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni;
b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area suindicata, limitatamente all'area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma.".

Relazione illustrativa
La norma proposta, al fine di garantire nei tempi previsti per l'espletamento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Milano Cortina 2026, prevede, al **comma 1, lettera a),** che per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, che rientrano all'interno del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo, le procedure di VIA regionale si svolgano con le forme e modalità di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dimezzando la relativa tempistica di cui al citato articolo 27-bis e facendo comunque salvi i termini previsti per la consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla normativa eurounitaria.
Al **comma 1, lettera b**), per le medesime finalità di cui al comma 1, si prevede, per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, che qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area suindicata, limitatamente all'area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, tali interventi possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma".
Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 28-bis, in materia di permesso di costruire convenzionato, prevede che qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile

BOZZA 13.11.2020

il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. In tale ambito si specifica che sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione (fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

Titolo XI
Regioni ed Enti locali

ART. 134.
(Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori)

1. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 1 con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; i criteri tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del concernente il riparto del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale (parere in CSC 11 15 ottobre quindi una volta noti metteremo estremi)..

Relazione illustrativa
I commi 1 e 2 determinano un onere pari 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per la costituzione di un fondo da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che si trovano in condizioni di aver avuto approvato il piano dalla Corte dei Conti o in corso di approvazione trasmesso dalla Cosfel alla Corte medesima.
Il comma 3, esclude dal riparto i comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del (parere in CSC 11 15 ottobre quindi una volta noti metteremo estremi) e, pertanto, non determina oneri per la finanza pubblica.

ART. 135.

BOZZA 13.11.2020

(Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2022 i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.
2. Dall'anno 2022 il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana a valere sui fondi di cui al comma 1 è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
3. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 2 ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
I commi da 1 a 3 recano le disposizioni per la riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, attraverso l'istituzione a decorrere dall'anno 2022 di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, fermo restando l'importo complessivo degli stessi che resta invariato, nonché per regolare le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun ente a valere sui nuovi fondi unici è finalizzato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 e, conseguentemente, a dare corretta rappresentazione di tale previsione in bilancio.
In particolare, ai fini del riparto dei nuovi fondi, si prevede che il riparto dei predetti fondi unici avviene sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

ART. 136.
(Norme contabili per gli enti territoriali)

1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-ter, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020;
b) al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola "limitatamente", le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite con le parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021;
c) al comma 2-bis, le parole: "Per l'esercizio finanziario 2020", sono sostituite dalle parole: "Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021".
2. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche
a) all'articolo 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei Conti, i Consigli regionali e delle province autonome approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parifica. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero o destinato agli investimenti può essere applicato al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza";

BOZZA 13.11.2020

b) al paragrafo 3.23 dell'Allegato 4/2, dopo le parole "Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente" sono aggiunte le parole "e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID".
3. Al fine di valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19 è istituito, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni e province autonome.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La lettera a) del comma 1 proroga al 2021 la facoltà prevista per il 2020 dal comma 1-ter dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a favore degli enti territoriali, di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte dell'organo esecutivo, quote dell'avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per destinarle, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID.
La lettera b) dello stesso comma 1 proroga al 2021 la facoltà, prevista per il 2020 dall'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19.
La lettera c) del ripetuto comma 1 proroga al 2021 la possibilità che le variazioni al bilancio di previsione delle Regioni e delle Province autonome possano essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
Il comma 2 apporta le seguenti modifiche al decreto legislativo 118 del 2011:
a) inserisce il comma 3-bis all'articolo 50 per introdurre l'obbligo delle Regioni e delle Province autonome di approvare la legge di assestamento, anche nelle more dell'approvazione definitiva del rendiconto dell'esercizio precedente, sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta. A seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad approvare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie. Infine, la norma prevede che l'avanzo di amministrazione libero o destinato agli investimenti può essere applicato al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto che ne certifica la sussistenza;
b) integra il paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2 per prevedere che le somme ricevute dall'ente in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato (cd. mark to market), a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati, possano essere destinate oltre che alla riduzione di altri debiti dell'ente, anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlate all'emergenza COVID.
Il comma 3 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19.

BOZZA 13.11.2020

ART. 137.
(Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico)

1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle

finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto del comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma si pone l'obiettivo di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui ai decreti legge n. 19, n. 33 e n. 35 del 2020, attraverso l'istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'istituzione del predetto fondo risponde all'esigenza emersa in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, nella quale sono state approvate le Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato

ART. 138.

(Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido)

1. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido dei comuni, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, 254.923.000 euro per l'anno 2022, 299.923.000 euro per l'anno 2023, 345.923.000 euro per l'anno 2024, 390.923.000 euro per l'anno 2025, 442. 923.000 euro per l'anno 2026, 501.923.000 euro per l'anno 2027, 559.923.000 euro per l'anno 2028, 618.923.000 euro per l'anno 2029 e 650.923.000 euro a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.

2. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti:

"*d-quinquies*) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, 254.923.000 euro per l'anno 2022, 299. 923.000 euro per l'anno 2023, 345.923.000 euro per l'anno 2024, 390.923.000 euro per l'anno 2025, 442.923.000 euro per l'anno 2026, 501.923.000 euro per l'anno 2027, 559.923.000 euro per l'anno 2028, 618. 923.000 euro per l'anno 2029 e 650. 923.000 euro a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta nella Conferenza Stato città e autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse finalizzata ad incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei LEP, l'ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del

BOZZA 13.11.2020

rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022 sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 22;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018.".
3. I commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono soppressi.
4. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 1 a 3, al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513. 365 per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513. 365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029, in euro 7.711.513.365 a decorrere dall'anno 2030".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il comma 1 della disposizione in esame è sostanzialmente finalizzato ad incrementare la dotazione del fondo di solidarietà comunale con l'obiettivo di finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e di incrementare il numero di posti disponibili negli asilo nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.
Con il comma 2, pertanto, si introducono le modifiche al comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 per poter ricondurre i meccanismi di riparto delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido nell'ambito della definizione complessiva del fondo di solidarietà comunale spettante a ciascun ente. Il comma 449 è altresì oggetto di intervento al fine di dare definitiva soluzione alla problematica connessa alla fuoriuscita dal meccanismo di riparto del fondo di solidarietà comunale del comune di Sappada, distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
Il comma 3, al fine di armonizzare i diversi interventi normativi che agiscono sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale, prevede di ricondurre nell'ambito della disciplina del fondo stesso gli interventi normativi di cui ai commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono, rispettivamente, un incremento della ripetuta dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, nonché una riduzione della stessa di 14,171 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, ferma restando la finalità originaria del contributo di cui al comma 848.
Il comma 4, in considerazione delle modifiche alla dotazione del fondo di solidarietà comunale sopra evidenziate, ridetermina l'ammontare complessivo dello stesso riportato al comma 448 dell'articolo 1 della legge 232 del 2016.

ART. 139.
(Accordo Autonomie speciali)

1. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 per l'anno 2021 è pari a 100 milioni di euro ed è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella:

BOZZA 13.11.2020

REGIONI	Riduzione concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro perdita di gettito anno 2021
Valle d'Aosta	3.200.000
Sardegna	18.200.000
Trento	13.700.000
Bolzano	14.200.000
Friuli-Venezia Giulia	20.700.000
Sicilia	30.000.000
TOTALE	100.000.000

2. Al fine di tener conto dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinato a riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19, di cui al comma 1.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il comma 1 destina 100 milioni di euro di cui al comma 2 alla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni e statuto speciale e province autonome per l'anno 2021 negli importi indicati nella tabella.
Il comma 2 preordina l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 all'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020.
Nello specifico, il punto 9 dell'Accordo quadro prevede la revisione degli accordi in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità della Regione Sardegna e la definizione della revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria della Regione Sicilia; il successivo punto 10 prevede la sottoscrizione di un Accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali per l'anno 2021, analogo a quello del 20 luglio 2020, al fine di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza Covid-19, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.
L'impatto finanziario generato dall'emergenza sanitaria ha portato nuovamente in rilievo la necessità di determinare i livelli essenziali delle prestazioni, i fabbisogni standard e la perequazione. La Corte Costituzionale, con diverse sentenze, tra cui la sentenza n. 65 del 2016, ha richiamato l'attenzione sulla "utilità della determinazione, da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost., dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (in tal senso, già sentenza n. 273 del 2013).", indicando, in altre parole, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni come la via maestra per individuare il giusto livello di risorse per ciascun ente territoriale, al fine di garantire i fondamentali diritti dei cittadini in misura paritaria base su tutto il territorio nazionale.
La legge delega n. 42/2009, ed in particolare, l'articolo 27 richiama gli obblighi di perequazione e solidarietà e fissa i principi per la determinazione del concorso delle regioni a statuto speciale ai predetti obiettivi di perequazione e di solidarietà e a quelli di finanza pubblica, individuandoli nella dimensione della finanza di ciascuna regione rispetto alla finanza pubblica complessiva, nelle funzioni effettivamente esercitate e relativi oneri, tenendo conto degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i territori. Il processo delineato dalla legge delega implica, pertanto, la necessità che vengano adottati standard comparativi che consentano una valutazione sull'attualità degli ordinamenti finanziari e sulla loro idoneità alla copertura finanziaria delle funzioni esercitate o da trasferire

BOZZA 13.11.2020

sulla base dei principi di equità, responsabilità e solidarietà nella distribuzione delle risorse pubbliche. Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2019.
Il comma 3 prevede, pertanto, che le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta, Sicilia, Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE.
Gli enti locali della regione Siciliana hanno già avviato tale percorso e già partecipano alla rilevazione dei fabbisogni standard.

ART. 140.
(Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 134 è sostituito dal seguente: "Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui alla lettera c) dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162.".
b) La Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come modificata dall'articolo 39, comma 14-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è sostituita dalla seguente:

Regioni	% Riparto	Contributo annuo 2021	Contributo annuo 2022	Contributo anno 2023	Contributo annuo 2024	Contributo annuo 2025	Contributo anno 2026	Contributo annuo 2027-2032	Contributo anno 2033	Contributo anno 2034
Abruzzo	3,16%	4.266.000	13.746.000	13.414.200	16.574.200	3.934.200	8.200.200	9.622.200	11.044.200	6.320.000
Basilicata	2,50%	3.375.000	10.875.000	10.612.500	13.112.500	3.112.500	6.487.500	7.612.500	8.737.500	5.000.000
Calabria	4,46%	6.021.000	19.401.000	18.932.700	23.392.700	5.552.700	11.573.700	13.580.700	15.587.700	8.920.000
Campania	10,54%	14.229.000	45.849.000	44.742.300	55.282.300	13.122.300	27.351.300	32.094.300	36.837.300	21.080.000
Emilia-Romagna	8,51%	11.488.500	37.018.500	36.124.950	44.634.950	10.594.950	22.083.450	25.912.950	29.742.450	17.020.000
Lazio	11,70%	15.795.000	50.895.000	49.666.500	61.366.500	14.566.500	30.361.500	35.626.500	40.891.500	23.400.000
Liguria	3,10%	4.185.000	13.485.000	13.159.500	16.259.500	3.859.500	8.044.500	9.439.500	10.834.500	6.200.000
Lombardia	17,48%	23.598.000	76.038.000	74.202.600	91.682.600	21.762.600	45.360.600	53.226.600	61.092.600	34.960.000
Marche	3,48%	4.698.000	15.138.000	14.772.600	18.252.600	4.332.600	9.030.600	10.596.600	12.162.600	6.960.000
Molise	0,96%	1.296.000	4.176.000	4.075.200	5.035.200	1.195.200	2.491.200	2.923.200	3.355.200	1.920.000
Piemonte	8,23%	11.110.500	35.800.500	34.936.350	43.166.350	10.246.350	21.356.850	25.060.350	28.763.850	16.460.000
Puglia	8,15%	11.002.500	35.452.500	34.596.750	42.746.750	10.146.750	21.149.250	24.816.750	28.484.250	16.300.000
Toscana	7,82%	10.557.000	34.017.000	33.195.900	41.015.900	9.735.900	20.292.900	23.811.900	27.330.900	15.640.000
Umbria	1,96%	2.646.000	8.526.000	8.320.200	10.280.200	2.440.200	5.086.200	5.968.200	6.850.200	3.920.000
Veneto	7,95%	10.732.500	34.582.500	33.747.750	41.697.750	9.897.750	20.630.250	24.207.750	27.785.250	15.900.000
TOTALE	100,00%	135.000.000	435.000.000	424.500.000	524.500.000	124.500.000	259.500.000	304.500.000	349.500.000	200.000.000

c) al comma 135 dopo la lettera c-quinquies è aggiunta la seguente "c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.";
d) dopo il comma 135 è aggiunto il seguente: "135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, li classifichino nel sistema di cui al comma 138 sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019";
e) dopo il comma 136 è aggiunto il seguente: "136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al successivo comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo

BOZZA 13.11.2020

precedente, verificato attraverso il sistema di cui al successivo comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.";
f) al comma 137 dopo le parole "opere pubbliche" sono aggiunte le seguenti "e/o forniture";
g) il comma 138 è sostituito dal seguente: "Il monitoraggio delle opere pubbliche e/o forniture di cui ai commi da 134 a 137 è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».
2.All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole "manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica" con le parole "manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno".
3. All'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche: al primo periodo, dopo le parole "studio universitario" sono aggiunte le parole ", per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il comma 1apporta alcune modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, la lettera a) sostituisce il primo periodo del comma 134, prevedendo l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati. Tali risorse sono assegnate nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021 di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034.
A tal fine, la lettera b) aggiorna, sostituendola, la Tabella 1 allegata alla richiamata legge n. 145 del 2018.
La lettera c) amplia le tipologie di investimenti potenzialmente finanziabili, includendo l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale
La lettera d) aggiunge, invece, il comma 135-bis all'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, prevedendo che le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, individuino gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'atto di assegnazione deve prevedere, altresì, che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classifichino tali interventi nel sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, richiamato al comma 138, sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019".
La lettera e), invece, aggiunge il comma 136-bis alla predetta legge n. 145 del 2018, prevedendo che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 136, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni nuovi beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del nuovo termine, verificato attraverso il sistema di cui al successivo comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
La lettera f) estende alle forniture il monitoraggio e il controllo a campione da parte delle regioni ivi previsto.
Da ultimo, la lettera g) del comma 1, sostituisce il comma 138 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, aggiornandolo a seguito delle modifiche sopra rappresentate. Pertanto, il novellato comma 138 prevede che il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 134 a 137 è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Il comma 2 è volto ad includere la messa in sicurezza, la nuova costruzione e il cablaggio interno tra le finalità nell'utilizzo delle risorse per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 160 del 2019.
Il comma 3 amplia la tipologia degli interventi per spese di investimento che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ART. 141.
(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

BOZZA 13.11.2020

1. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il primo periodo dell'alinea è sostituito dai seguenti: "Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale:
a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome;
b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.
Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia, coordina le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al periodo precedente e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui alla lettera a) e gli standard di riferimento di cui alla lettera b);
b) al comma 1, al secondo periodo dell'alinea, dopo le parole "La ricognizione" sono aggiunte le seguenti "di cui alla lettera a)";
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
1-ter. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-bis si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.
1-quater. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-ter è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021".

ART. 142.
(Rinvio del federalismo fiscale)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola "2021", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2022";
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole "Per gli anni dal 2011 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2021" e le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2022";
2) al comma 3, le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2022";
c) all'articolo 7:

BOZZA 13.11.2020

1) al comma 1, le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2022";
2) al comma 2, le parole "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2021";
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2022".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La disposizione in esame rinvia al 2022 l'applicazione delle disposizioni recate dal Decreto legislativo 06/05/2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
In particolare, con il comma 1, lett. a), si rinvia al 2022 l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con riferimento all'anno di imposta precedente.
Con il comma 1, lett. b), si rinvia all'anno 2022 la rideterminazione dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito IVA. Pertanto, anche per il 2021 detta aliquota di compartecipazione regionale continua ad essere calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
Con il comma 1, lettera c), viene rinviata al 2022 la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario.
Con il comma 1, lettera d), viene rinviata al 2022 la determinazione dei fondi perequativi.

ART. 143.
(Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)

1. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La norma si pone l'obiettivo di finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ritenuti indispensabili per l'avvio dell'anno scolastico, come emerso in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, nella quale sono state approvate le Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato.

ART. 144.
(Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni)

1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito fra le regioni interessate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

BOZZA 13.11.2020

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma, fermo restando che la funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, rientra nella piena competenza regionale essendo stata trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per contribuire agli oneri che le regioni hanno sostenuto per l'esercizio di tale funzione. Si prevede altresì che il riparto del contributo in questione avviene in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

ART. 145.
(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

1. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021 , la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 . Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Nell'anno 2023, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.
4. Entro il 30 giugno 2022 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2021 tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
5. I commi 2-octies e 2-novies dell'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono sostituiti dai seguenti:
"2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2 -quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.
2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dal 2022 e fino alla concorrenza della propria quota da riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella tabella 1, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. La media di cui al periodo precedente è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

BOZZA 13.11.2020

Tabella 1

Regioni	Percentuale di riparto	Ripartizione regionale delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione da riacquisire al Bilancio dello Stato, art. 111, comma 2-novies DL 34/20202	Ripartizione regionale della quota annuale minima da riacquisire al bilancio dello Stato, comma 2-novies, art. 111 DL 34/2020
Abruzzo	3,16	30.068.268,39	1.581.289,47
Basilicata	2,50	23.755.278,10	1.249.289,47
Calabria	4,46	42.409.023,53	2.230.289,47
Campania	10,54	100.207.712,29	5.269.921,05
Emilia-Romagna	8,51	80.876.431,28	4.253.289,47
Lazio	11,70	111.269.456,39	5.851.657,89
Liguria	3,10	29.480.804,01	1.550.394,74
Lombardia	17,48	166.215.390,10	8.741.263,16
Marche	3,48	33.108.671,77	1.741.184,21
Molise	0,96	9.100.693,93	478.605,26
Piemonte	8,23	78.220.331,68	4.113.605,26
Puglia	8,15	77.511.771,58	4.076.342,11
Toscana	7,82	74.323.251,11	3.908.657,89
Umbria	1,96	18.654.245,83	981.026,32
Veneto	7,95	75.550.221,01	3.973.184,21
Totale	**100,00**	**950.751.551**	**50.000.000**

6. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
7. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, la certificazione di cui al comma 6 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 1, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2023. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
8. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane tenendo conto delle certificazioni di cui al comma 6.

BOZZA 13.11.2020

9. All'articolo 39, commi 2 e 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 aprile 2021" sono sostituite con le seguenti "31 maggio 2021".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 assegna 500 milioni per l'esercizio 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province. Entro il 28 febbraio 2021, il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità definite in considerazione dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, che prosegue la sua attività.

Il comma 2 prevede che le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono vincolate alla finalità di ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 e che le eventuali risorse ricevuto in eccesso devono essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Conseguentemente, le risorse dei fondi non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Il comma 3 prevede per le Autonomie speciali la verifica nel corso del 2023 delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 con riferimento alla media delle spettanze quantificate per il triennio 2017-209 ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

Il comma 4 prevede che la verifica degli effettivi minori gettiti del 2021 delle Regioni a statuto ordinario è effettuata entro il 30 giugno 2022, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.

Il comma 5, attraverso la modifica dei commi 2-octies e 2-novies dell'articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020, innova le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro.

Il comma 6 introduce un'apposita certificazione a firma del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria, attestante la perdita di gettito dell'esercizio 2021 riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio.

Il comma 7 prevede la sanzione per gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, la certificazione di cui al comma 5 (una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 1, da acquisire al bilancio dello Stato in 10 annualità a decorrere dall'anno 2023).

Il comma 8 prevede che la verifica a consuntivo della perdita di gettito dell'esercizio 2021 dei comuni, province e città metropolitane è effettuata entro il 30 giugno 2021, sulla base delle certificazioni di cui al comma 6.

Il comma 9 rinvia il termine previsto per la certificazione concernente la perdita di gettito dell'esercizio 2020 dei comuni, province e città metropolitane disciplinata dall'articolo 39, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021.

Titolo XII
Revisione e rimodulazione della spesa pubblica

ART. 146.
(Spending review) (Stato, Regioni, Enti Locali - Efficientamento dei servizi degli enti territoriali)

1. In considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute ad effettuare a decorrere dall'anno 2023 le dotazioni di competenza e di

BOZZA 13.11.2020

cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate **nell'elenco 1 (2 allegati)** allegato alla presente legge sono ridotte degli importi ivi indicati.
2. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per le Regioni e le Province autonome, a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane.
3. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 2 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di CINSEDO e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. Fermo restando l'importo complessivo di 200 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome di cui al comma 2, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4 ter, del DPR 31 agosto 1972, n. 670.
5. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di comuni, province e città metropolitane di cui al comma 2 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di IFEL e UPI e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La norma, al comma 1, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute ad effettuare a decorrere dall'anno 2023 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri.
Inoltre, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, prevede un contributo alla finanza per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per 200 milioni di euro, dei comuni per 100 milioni di euro e di province e città metropolitane per 50 milioni di euro.
Dispone, altresì, che il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni e delle Province autonome è effettuato in sede di autocoordinamento tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di CINSEDO e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Demandato il riparto del predetto concorso da parte di comuni, province e città metropolitane ad uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di IFEL, UPI E CINSEDO e previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Titolo XIII
Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

ART. 147.
(Fondo per le assunzioni di personale)

BOZZA 13.11.2020

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 35.695.092 milioni di euro per l'anno 2021, di 165.369.452 milioni di euro per l'anno 2022, di 296.593.568 milioni di euro per l'anno 2023 di 305.045.183 milioni di euro per l'anno 2024 di 310.234.056 milioni di euro per l'anno 2025 di 310.717.395 milioni di euro per l'anno 2026 di 311.488.721 milioni di euro per l'anno 2027 di 312.245.256 milioni di euro per l'anno 2028 di 312.752.914 milioni di euro per l'anno 2029 di 313.572.852 milioni di euro per l'anno 2030 di 313.894.271 milioni di euro per l'anno 2031 di 314.135.334 milioni di euro per l'anno 2032 di 314.274.238 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033 destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

ART. 148.
(Assunzioni con copertura sul Fondo)

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.981.028 per l'anno 2021, di euro 16.695.797 per l'anno 2022, di euro 18.258.138 per l'anno 2023, di euro 18.617.341 per l'anno 2024, di euro 23.615.915 per l'anno 2025, di euro 23.755.233 per l'anno 2026, di euro 24.182.538 per l'anno 2027, di euro 24.681.058 per l'anno 2028, di euro 25.108.361 per l'anno 2029 e di euro 25.606.881 a decorrere dall'anno 2030. 6.981.028 per l'anno 2021, di euro 16.695.797 per l'anno 2022, di euro 18.258.138 per l'anno 2023, di euro 18.617.341 per l'anno 2024, di euro 23.615.915 per l'anno 2025, di euro 23.755.233 per l'anno 2026, di euro 24.182.538 per l'anno 2027, di euro 24.681.058 per l'anno 2028, di euro 25.108.361 per l'anno 2029 e di euro 25.606.881 a decorrere dall'anno 2030 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo XX.
2. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 1°gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 1.500 unità di Area II-F1, 1.200 di Area II-F2 e 300 unità di Area III-F1, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. L'Amministrazione attribuirà un punteggio aggiuntivo, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma precedente, in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
4. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo XX
5. Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 70 da inquadrare nell'Area III posizione economica F1, 10 nell'Area II posizione economica F3 e 120 nell'Area II posizione economica F2.
6. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 a decorrere dall'anno 2022 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo XX
8. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità e alla luce delle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 80 unità di personale

BOZZA 13.11.2020

del comparto funzioni centrali, di cui 35 da inquadrare nell'Area III posizione economica F1, e 45 nell'Area II posizione economica F2.
9. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di euro 855.648 per l'anno 2021 e di euro 3.422.590 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo XX
11. Al fine di assicurare i necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il biennio 2021-2022, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, secondo i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 247, 248 e 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nell'anno 2021 e n. 30 in Area terza posizione economica F1, n 21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022.
12. L'autorizzazione all'assunzione di cui al comma 11 è destinata anche per avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva;
g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.
13. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021.
14. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, pari a 967.722 euro per l'anno 2021 e a 6.592.412 euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo XX.
15. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unità non prima del 1° ottobre 2021, 250 unità non prima del 1° ottobre 2022 e 250 unità non prima del 1° ottobre 2023
16. Ai fini dell'attuazione del comma 15 è autorizzata la spesa di euro 2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 2022, di euro 23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di euro 32.726.520 per l'anno 2027, di euro 32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno 2031, di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 34.087.694 a decorrere dall'anno 2033 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo XX.
17. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 15, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2021, di euro 300.000 per l'anno 2022, di euro 525.000 per l'anno 2023 e di euro 675.000 a decorrere dall'anno 2024.
18. Al fine di favorire il ricambio generazionale e per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori di competenza istituzionale, e in particolare quelle relative al settore della depenalizzazione, il Ministero

BOZZA 13.11.2020

dell'interno è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non prima del 1° dicembre 2021, un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno da inquadrare nell'Area funzionale seconda, fascia retributiva seconda nei limiti della vigente dotazione organica.

19. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18 è autorizzata la spesa di euro 778.073 per l'anno 2021 e di euro 9.336.880 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo XX

20. Per far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale, alle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare alla aliquota dirigenti non sanitari, nonché complessive centotrentacinque unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 30 unità dirigenziali di seconda fascia, di 15 unità di dirigenti sanitari – ex dirigenti professionalità sanitarie, e di 135 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III.

21. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 20, pari a euro 3.329.688 per l'anno 2021 e a euro 13.318.749 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo XX.

22. Al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle Ragionerie Territoriali dello Stato sul territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, con legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unità, di cui 350 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2 da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato e 100 unità di Area III-F1 da destinare alle Commissioni Tributarie, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

23. Ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, la Ragioneria generale dello Stato svolge l'attività di verifica sulla quantificazione dei costi e sulle coperture finanziarie dei provvedimenti normativi.

24. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 22 è autorizzata la spesa di euro 5.888.113 per l'anno 2021 e di euro 23.552.453 a decorrere dall'anno 2022 per la quale si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo XX

25. All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla

BOZZA 13.11.2020

data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b) dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data al 1 dicembre 2020»

26. All'esito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 22-bis, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e~~d~~ al fine di corrispondere alle esigenze formative, le dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi incluse quelle definite ai sensi del predetto comma 2, sono incrementate a decorrere dal 1° novembre 2021.

27. Ai fini del comma 26 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 da destinarsi all'ampliamento della dotazione organica delle medesime istituzioni, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo XX.

28. Nelle more della piena applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui all'art. 3-quater, comma 3, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnarsi a ciascuna istituzione.

29. Dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando la durata dei contratti in essere, gli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ridotti in proporzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai sensi del comma 26. Per le finalità di cui al presente comma, le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica effettuano, entro il 1 aprile 2021, una ricognizione degli incarichi di cui al primo periodo. Il decreto di riparto di cui al comma 2 tiene conto degli esiti di tale ricognizione. Alle istituzioni che non abbiano effettuato la ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del secondo comma.

30. Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM, le posizioni di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e di tecnici di laboratorio, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca è istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 29 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 2, nonché i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni AFAM.

31. All'articolo 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2018, n. 205, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018-19, 2019-20 e 2020-21, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito a trasformazione di tutte

BOZZA 13.11.2020

le cattedre, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo e degli ISIA".

32. All'articolo 1, comma 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "al personale in servizio di ruolo" sono aggiunte le seguenti parole: "nella medesima istituzione".

33. Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 7, l'Agenzia Spaziale Italiana può procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio sino al conseguimento del valore soglia di cui al comma 34, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo. In caso di indicatore superiore al valore soglia, come definiti al comma 34, l'Agenzia adotta un percorso di graduale riduzione annuale del valore dell'indicatore fino al conseguimento, entro l'anno 2025, del predetto valore soglia. A decorrere dal 2025, in caso di indicatore superiore al limite di cui al comma 34, l'Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. L'Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la sostenibilità a regime della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

34. L'indicatore del limite delle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive di personale per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 per cento.

35. Nell'ipotesi di cui al comma 33, primo periodo, il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di bilancio dell'Agenzia garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 34 e dell'equilibrio di bilancio.

36. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Agenzia Spaziale Italiana non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

37. Le amministrazioni di cui ai commi precedenti comunicano alla Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni previste dal presente articolo, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ed i corrispondenti oneri, anche al fine del conseguente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo di cui all'articolo XX.

ART. 149.
(Ulteriori assunzioni tempo indeterminato)

1. Al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 e, agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto emergenziale determinato dal Covid - 19, è autorizzata l'istituzione, nell'ambito della dotazione organica dell'**AGEA**, di quattro nuovi uffici di livello dirigenziale non generale. A tale scopo la stessa Agenzia è autorizzata, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in applicazione dell'articolo 1 , comma

BOZZA 13.11.2020

147 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, sei Unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché cinquantacinque unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per l'anno 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dall'anno 2022.
3. Al fine di assicurare la piena operatività dell'**Agenzia nazionale per i giovani**, in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018, la predetta Agenzia è autorizzata, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, e con incremento della dotazione organica di 14 unità, di cui 1 dirigente di seconda fascia, 6 di Area terza e 7 di area seconda, un contingente di ventuno unità di personale, di cui due unità con qualifica dirigenziale e diciannove unità di personale non dirigenziale di cui nove da inquadrare nell'area terza, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1 e dieci nell'area seconda, posizione economica F2.
4. Il reclutamento del personale di cui al comma 3 avviene mediante uno o più concorsi pubblici da espletare anche in deroga all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte dell'Agenzia nazionale per i giovani di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché delle modalità di cui all'articolo 248 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. Per il reclutamento del personale di qualifica non dirigenziale, entro l'anno 2021 e nei limiti di cui al comma 3, la predetta Agenzia può procedere alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle modalità e delle condizioni ivi previste.
5. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 4 per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, la predetta Agenzia è autorizzata a reclutare una unità di personale di livello dirigenziale non generale secondo l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo di due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 4. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 4.
6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 259.065 per l'anno 2021 ed euro 1.036.258 a decorrere dall'anno 2022.
7. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di **personale operaio a tempo** indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 19 unità per l'anno 2021 e 38 per l'anno 2022.
8. Per l'attuazione del comma 7, è autorizzata la spesa di euro 585.000 per l'anno 2021 e di euro 1.770.000 a decorrere dall'anno 2022.
9. Le amministrazioni di cui al presente articolo comunicano alla Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del presente articolo e gli oneri da sostenere a regime.

ART. 150.
(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

1. Al fine di razionalizzare l'impiego di personale estraneo al **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** e di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare, sono disposti i seguenti interventi:
a) all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il settimo comma è abrogato e l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unità riservate, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e dell'articolo 2, comma 6-duodecies del decreto legge

BOZZA 13.11.2020

29 dicembre2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, delle unità destinate dall'articolo 36 della legge 30 luglio 2002, n. 189 alla prevenzione dell'immigrazione clandestina e delle unità destinate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, all'accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea";

b) le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono incrementate di euro 5.257.345 per l'anno 2021 ed euro 10.514.690 a decorrere dall'anno 2022;

c) l'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56 è abrogato.

d) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "venticinque". Conseguentemente, per l'applicazione del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2001, le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78 sono incrementate di euro 1.984.294 per l'anno 2021 e di euro 2.615.176 a decorrere dall'anno 2022. L'articolo 4, comma 4, decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 è abrogato.

2. Al fine di dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il **Ministero della giustizia** è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di area II/F1, così ripartito: 290 unità a decorrere dal 1° giugno 2021, altre 240 unità a decorrere dal 1° novembre 2021 e le restanti 550 unità a decorrere dal 1° gennaio 2022.-L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di **euro 7.844.587** per l'anno 2021 e di **euro 32.659.734** per l'anno 2022.

4. L'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è abrogato.

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio" sono sostituite dalle seguenti: "degli Uffici periferici", dopo le parole: "dei profili tecnici" sono aggiunte le seguenti: "e amministrativi" e le parole: "16 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "24 milioni";

b) al terzo periodo, le parole "Ciascuna Soprintendenza" sono sostituite dalle seguenti: "Ciascun Ufficio".

6. Al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 2017, n. 96, le parole "di cui al precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018, a 750.000 euro per l'anno 2019, a 1.500.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per l'anno 2022".

7. All'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "29 agosto 2019," sono inserite le seguenti: "e comunque fino al 31 dicembre 2025" e dopo le parole "luoghi della cultura" sono inserite le seguenti: "e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non si applica il comma 2 dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

c) al secondo periodo: dopo le parole "primo periodo," sono inserite le seguenti: "oltre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente", e le parole "e a 245.000 euro nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di euro **per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025**

*8. [*Per l'attuazione del *comma 7, lettera c, è autorizzata la spesa di a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025* ~~……..]~~

BOZZA 13.11.2020

9. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul patrimonio culturale è consentita la proroga per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. Al personale di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
10. Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata la spesa pari a euro 500.000 per l'anno 2021.
11. Al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della PAC 2021-2027, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, è incrementata di 363.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
12 A seguito della istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca, al fine di garantirne la funzionalità, la dotazione finanziaria inerente le risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'Università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.12, è incrementata complessivamente di 500.000 euro a decorrere dal 2021.

ART. 151.
(Incremento fondo rinnovo contrattuale)

1.Le risorse finanziarie cui all'*articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono incrementate di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

ART. 152.
(Disposizioni in materia di personale scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo il comma 366 è inserito il seguente:
"*366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 366*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato nella misura pari a 62,76 milioni nell'anno 2021, 321,34 milioni nell'anno 2022, 699,43 milioni nell'anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell'anno 2026, 956,28 milioni nell'anno 2027, 1.003,88 milioni nell'anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti sostegno a decorrere dall' anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione della presente misura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Detta formazione è finalizzata all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da adottarsi entro 30 trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.
3. Al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati criteri e modalità di assegnazione delle risorse dedicate e i relativi monitoraggi.

BOZZA 13.11.2020

4. Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della legge medesima, senza l'impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 erogate in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
5. Al fine di trasformare a tempo pieno il contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolatici di cui all'articolo 58, comma 5-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020 in ruolo a tempo parziale, nonché di assumere, sino ad un massimo di 45, a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2021 coloro che nella medesima procedura selettiva ai sensi del medesimo articolo e comma, siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, oltre le ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 56,17 milioni di euro nell'anno 2021, 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, 60,76 milioni di euro nell'anno 2029, 61,56 milioni di euro nell'anno 2030, e 61,62 milioni di euro a decorrere dal 2031.
6. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 13,80milioni di euro nel 2021.
7. Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto al comma 6 a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 530 posti di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico, ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell'organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021 sono corrispondentemente incrementate di mille unità. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 9,26 milioni di euro nel 2021 e 34,00 milioni di euro annui nel 2022, 32,44 milioni di euro a decorrere dal 2023 al 2026, 33,10 milioni nel 2027 e 34,42 milioni dal 2028.
8. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di mille posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di mille posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 11,67 milioni di euro nel 2021, 38,43 milioni di euro nel 2022, 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 38,48 milioni di euro nel 2027 e 40,79 milioni di euro dal 2028.
9. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 60 milioni di euro. Per l'anno 2021, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, del citato decreto, una quota parte dell'incremento, pari a **euro 1.500.000** è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 65 del 2017. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 60 milioni a decorrere dall'anno 2021.
10. Al fine di continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "*2020-2021*" sono aggiunte le seguenti: "*, 2021-2022 e 2022-2023*";
b) le parole da "*può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche*" a "*equipe formative territoriali*" sono sostituite dalle seguenti: "*sono individuate dal Ministero dell'istruzione le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50% dell'orario di servizio*".
11. Per l'attuazione del comma 10 è autorizzata la spesa pari a euro 1.446.158 per l'anno 2021, euro 3.615.396 per l'anno 2022 ed euro 2.169.238 per l'anno 2023.

ART. 153.

BOZZA 13.11.2020

(Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

a) 800 unità, per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;
b) 500 unità, per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;
c) 1160 unità per l'anno 2023, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;
d) 1160 unità per l'anno 2024, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;
e) 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, euro 32.318.063 per l'anno 2022, euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, euro 151.510.382 per l'anno 2025, euro 187.987.418 per l'anno 2026, euro 195.007.907 per l'anno 2027, euro 196.566.668 per l'anno 2028, euro 199.622.337 per l'anno 2029, euro 202.387.875 per l'anno 2030, euro 204.480.113 per l'anno 2031, euro 205.659.245 per l'anno 2032, euro 206.733.517 per l'anno 2033, euro 208.639.130 per l'anno 2034, euro 210.838.415 per l'anno 2035 ed euro 213.454.024 a decorrere dall'anno 2036.

3. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024, di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'Interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le medesime modalità di cui al comma 1.

4. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale l'autorizzazione ad assumere si riferisce, le Amministrazioni comunicano al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi di cui ai commi 2 e 3.".

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 154.

(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)

1. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID, a decorrere dall'anno 2021 è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 50 milioni di euro da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 155.

(Collaborazione del Corpo della guardia di finanza con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

1. Il Corpo della guardia di finanza collabora con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini dello svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all'articolo 2 della legge 13

BOZZA 13.11.2020

luglio 1966, n. 559, effettuata per conto dello Stato italiano, nonché dei servizi di scorta relativi ai medesimi beni.
2. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1:
a) il Corpo della guardia di finanza impiega un'aliquota di personale complessivamente non superiore a 200 unità;
b) sono posti a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nel limite di 5 milioni di euro annui, il trattamento economico accessorio spettante al personale effettivamente impiegato nell'aliquota di cui alla lettera a), ivi compresi i correlati oneri sociali e quelli per il relativo trasferimento, nonché le spese di funzionamento, logistiche e per le dotazioni strumentali necessarie per l'espletamento dei medesimi servizi.
3. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stipula apposita convenzione con il Corpo della guardia di finanza per definire il numero di personale da impiegare nel limite previsto dal comma 2 nonché le modalità operative della collaborazione di cui al comma 1 e di sostenimento degli oneri di cui al comma 2, anche a norma dell'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta in rassegna è volta a disciplinare la collaborazione tra il Corpo della guardia di finanza e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS), ai fini del potenziamento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, effettuata per conto dello Stato italiano, nonché di scorta ai medesimi beni.
L'iniziativa è da correlarsi all'importanza strategica assunta dall'IPZS per la tutela di interessi primari del Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente connessi alla sicurezza, anche in termini di tracciabilità e anticontraffazione, dei beni dal medesimo Istituto prodotti, coniati o fabbricati, tra i quali documenti soggetti a rendiconto (passaporti, carte d'identità elettroniche, ricettari medici, *etc*.), valori (carta filigranata e francobolli), sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato nonché monete di Stato in conformità a leggi vigenti o a corso legale. L'Istituto, attraverso la sua partecipata Valori di Carta S.p.A., ha, peraltro, recentemente implementato il polo produttivo di Foggia, certificato dalla Banca Centrale Europea come idoneo alla produzione di carta per banconote.
Per quanto attiene al funzionamento dell'IPZS e alle modalità attraverso cui il Corpo fornisce la propria collaborazione, il quadro normativo di riferimento è, attualmente, principalmente rappresentato:

a. dalla legge "ordinamentale" dell'IPZS (n. 559/1966), come modificata dal decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, che ne prevede la forma di Società per Azioni, con partecipazione attribuita al "*Tesoro dello Stato*";
b. dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806, il quale, nel dare attuazione alla sopra citata normativa, ha rimesso (all'articolo 8) ad apposito decreto del Ministro del tesoro (ora dell'economia e delle finanze) la definizione delle "*istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali*" curata dall'IPZS;
c. dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003, adottato in forza dell'articolo 8 del D.P.R. n. 806/1967, nell'ambito del quale sono stabiliti, tra l'altro, tipologia e modalità del servizio svolto dal personale della Guardia di finanza in favore dell'IPZS.

Sulla scorta del richiamato quadro normativo, la proposta in parola:

d. disciplina la collaborazione della Guardia di finanza in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, consistente nello svolgimento - attraverso l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo non superiore, complessivamente, a 200 unità - di servizi di sorveglianza e tutela:
   (1) presso sedi dell'IPZS ove sono presenti siti produttivi, quali, in particolare, quelle di Roma e Foggia;
   (2) delle aree produttive di beni (come le carte-valori e gli stampati soggetti a rigoroso rendiconto) sottoposti a severi controlli ai sensi dell'attuale quadro regolamentare di cui al richiamato D.M. 4 agosto 2003 e delle disposizioni della Banca Centrale Europea con riferimento alla produzione di carta per banconote;
   (3) anche con modalità "dinamiche", essendo previste, altresì, attività di scorta relative alla movimentazione dei beni realizzati dall'Istituto per conto dello Stato;
e. prevede che siano posti a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nel limite di 5 milioni di euro annui:

BOZZA 13.11.2020

(1) il trattamento economico accessorio spettante al personale impiegato in tali attività, ivi compresi i relativi oneri sociali, nonché gli oneri correlati ai trasferimenti che si rendessero necessari alle suddette sedi;
(2) le spese di funzionamento e logistiche (ad esempio di motorizzazione, accasermamento, casermaggio e vestiario) nonché per le dotazioni strumentali (in particolare per le esigenze alloggiative, eventualmente da fronteggiare con la realizzazione di caserme), necessarie per l'espletamento dei servizi in parola;

f. rinvia a una apposita convenzione da stipularsi tra l'IPZS e la Guardia di finanza la definizione delle modalità operative della collaborazione e di sostenimento dei citati oneri, anche attraverso operazioni permutative *ex* articolo 2133 del decreto legislativo n. 66/2010.

ART. 156.
(Previsione della figura del vicedirettore)

1. Al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001*" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001*".

Relazione illustrativa

La modifica normativa consentirebbe all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire la figura del Vicedirettore, fino a un massimo di tre posizioni, solo nei casi in cui tale previsione sia effettivamente necessaria, il tutto per garantire un più efficace svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ente.

ART. 157.
(Disposizioni in materia di Razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la Sogei S.p.a)

1. Il comma 3-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., e sono svolte sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle Finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal dipartimento.
A partire dal 1 gennaio 2021 con uno o più provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, sentita la Sogei S.p.A., gli importi dei corrispettivi previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato 2013 – 2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito della Convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle attività di customer satisfaction, approvati dal Comitato di governo della Convenzione relativamente all'anno precedente**.**
Gli effetti della Convenzione di cui al precedente capoverso e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati, cessano a seguito della efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo capoverso.
Il Dipartimento delle Finanze, ai sensi dall'art 56, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e dell'art.5, comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, stipula, entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il

BOZZA 13.11.2020

Sistema informativo della fiscalità. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la Sogei S.p.A.".

Relazione illustrativa

La norma intende superare, in coerenza con il combinato disposto dei commi 286 e 588 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2020, le previsioni di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, consentendo anche agli altri Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di definire con la Sogei S.p.A. appositi atti negoziali che tengano conto delle rispettive esigenze di sviluppo e conduzione dei sistemi informatici dipartimentali.

Ai sensi dell'attuale articolo 4, comma 3-bis, peraltro, fino all'emanazione dell'accordo unico ivi previsto, rimarrebbero prorogate *ex lege* le due Convenzioni vigenti con Sogei (una che regola i rapporti con i Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale e dell'Amministrazione Generale, oltre che con la Corte dei conti, e l'altra che interessa il Dipartimento delle Finanze e le Agenzie fiscali), non più idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione in termini di evoluzione tecnologica e non modificabili da parte dei Dipartimenti (il comma 286 permette solo una modifica dei massimali). L'unica soluzione compatibile con questo scenario risiede nella possibilità di superare lo schema dell'Accordo Quadro unitario e permettere a tutti i Dipartimenti di sottoscrivere propri rapporti contrattuali con Sogei per la gestione dell'informatica di propria competenza.

A seguito dell'intervento normativo proposto ciascun Dipartimento potrà mantenere una operatività strumentale al perseguimento di obiettivi differenti connessi con la specificità delle relative funzioni.

Il primo periodo del comma 3-bis è modificato, eliminando nella parte finale le finalità per le quali sono state trasferite a Sogei le attività precedentemente svolte da Consip.

Il secondo periodo del comma 3bis, in questo senso, consente a tutti i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre ad RGS autorizzata dalla legge di bilancio, di stipulare propri atti con la società informatica *in house* del Mef per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l'erogazione dei connessi servizi. Il Dipartimento delle Finanze adotta ai sensi del **quinto periodo** un accordo valido per il Sistema informativo della fiscalità, cui aderiscono le Agenzie Fiscali, in continuità con quanto avvenuto fino ad ora.

Il **terzo periodo** prevede che il Capo del DAG, con uno o più provvedimenti proceda, sentita la Sogei S.p.A, a rideterminare gli importi dei corrispettivi previsti dalla Convenzione IT (che regola i rapporti di Sogei con DT, RGS e DAG), man mano che vengono adottati gl accordi o disciplinari da parte dei dipartimenti interessati. Ciò è necessario al fine di garantire una corretta remunerazione per i servizi erogati da Sogei.

Il **quarto periodo** costituisce una norma transitoria che consente di superare l'attuale schema convenzionale, prevedendo che la Convenzione vigente che regola i rapporti tra il lato "Economia" e la Sogei, prorogata come detto *ex lege*, cessi di avere definitivamente efficacia al momento della entrata in vigore di tutti gli accordi o disciplinari.

Il **quinto periodo**, prevede che il vigente accordo tra Sogei ed il Dipartimento delle Finanze, riguardante anche le Agenzie Fiscali, continui comunque ad essere efficace fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo.

ART. 158.

(Revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168)

1. Alla legge 7 febbraio 1951, n. 168:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"*Se gli accertatori sono militari della Guardia di finanza, le quote previste dalle lettere c) e d) e dal terzo comma dell'articolo 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall'articolo 2 sono assegnate ad apposito fondo istituito nell'ambito dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo.*

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le quote di cui al primo comma sono integralmente distribuite in premi ai militari della Guardia di finanza secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante Generale del medesimo Corpo.";

b) l'articolo 4 è abrogato.

BOZZA 13.11.2020

Relazione illustrativa
La legge 7 febbraio 1951, n. 168 definisce i criteri di ripartizione, in favore (tra gli altri) dei militari del Corpo, delle somme rivenienti dalle seguenti "*fonti*":

- proventi da sanzioni pecuniarie per violazione delle leggi tributarie;
- premi connessi a servizi resi nell'interesse del commercio e nel settore doganale
- proventi da sanzioni pecuniarie per violazione in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;
- proventi da sanzioni pecuniarie per violazioni in materia antiriciclaggio.

La *ratio* del sistema premiale disciplinato dalla citata legge è quella di riservare una parte dei proventi agli "scopritori" che abbiano svolto attività di controllo in specifici settori [articolo 1, primo comma, lettera c)] e un'altra parte agli appartenenti all'Amministrazione ritenuti particolarmente "meritevoli" [articolo 1, primo comma, lettera d)]. A questi ultimi sono altresì devolute le somme eccedenti il limite individuale (lire 50.000 per ogni accertamento) fissato per ciascun accertatore (articolo 1, terzo comma).
Una ulteriore quota, pari al 20% delle somme riscosse per pene pecuniarie e ammende per violazione delle leggi tributarie, è destinata, invece, al Fondo di assistenza finanzieri (FAF), per il raggiungimento degli scopi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla relativa legge istitutiva (legge 20 ottobre 1960, n. 1265).
La presente proposta normativa è volta - ferma restando l'assegnazione al FAF della predetta quota di risorse del 20% - a:

- sotto un profilo di ordine generale, superare talune difficoltà/criticità riscontrate nella fase di ripartizione, in favore dei militari del Corpo, dei premi di cui alle lettere c) e d) del primo comma e al terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 168/1951, che avviene sulla base delle informazioni comunicate al predetto Fondo dai reparti del Corpo dislocati sul territorio;
- prevedere l'assegnazione al bilancio della Guardia di finanza, in luogo del FAF, delle suindicate risorse, limitatamente a quelle destinate ai militari del Corpo "accertatori" e a quelli "meritevoli";
- demandare a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (non regolamentare), su proposta del Comandante Generale, la definizione delle modalità e dei nuovi criteri di ripartizione delle somme in rassegna;
- conseguentemente, sopprimere la Commissione prevista dall'articolo 3 della citata legge, incaricata della distribuzione dei premi in argomento sulla scorta degli elementi segnalati dai suddetti reparti, attraverso una procedura complessa e basata su criteri ritenuti ormai non più attuali e non rispondenti alla necessità di valorizzare le risorse umane adeguatamente/correttamente.

Viene prevista, altresì, l'abrogazione dell'articolo 4 della legge n. 168/1951, nel quale sono contemplati i criteri di ripartizione delle risorse in commento, ritenuti non più adeguati alle finalità premiali perseguite dalla norma.

ART. 159.
(Incremento delle risorse destinate al Fondo di assistenza della Guardia di Finanza)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, dopo le parole "continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale." sono aggiunte le seguenti: "Con il medesimo decreto ministeriale può essere altresì stabilita una ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265".

Relazione illustrativa
L'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997 ha previsto la destinazione al personale dell'Amministrazione economico-finanziaria (Agenzie fiscali e Ministero dell'economia e delle finanze) che abbia conseguito gli obiettivi di produttività definiti, nonché al potenziamento della medesima di una quota percentuale delle risorse rinvenienti, in particolare, dalle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dai risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, dalle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' dalla base dei risparmi di spesa per interessi.
Tali somme (oltre alla quota dedicata al potenziamento della citata Amministrazione):

BOZZA 13.11.2020

- sono assegnate, nella misura del 10%, in parti uguali al F.A.F. e al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 9, comma 33, del decreto-legge n. 78/2010);
- si aggiungono, per le Agenzie fiscali, alle risorse "incentivanti" *ex* art. 59, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 300/1999, previste dalla convenzione triennale con il Ministro dell'economia e delle finanze in relazione al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata onde tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

Successivamente, l'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 157/2015 ha introdotto, con esclusivo riferimento alle Agenzie fiscali, un nuovo sistema di assegnazione delle risorse "incentivanti" (implementato dal 2020), parametrato - oltreché ai risultati in termini di riscosso e di risparmi di spesa derivanti da controlli - anche al maggior gettito derivante da attività di "stimolo alla *compliance*". La norma prevede, parallelamente, la cessazione dell'applicazione, per dette Agenzie, dell'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997, subordinatamente alla realizzazione di appositi strumenti di monitoraggio e riscontro dei risultati conseguiti.

L'art. 139 del decreto-legge n. 34/2020 è re-intervenuto sulla materia *de qua*, prevedendo che, "*a decorrere dalle attività 2020*", si tenga conto del recupero di gettito connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni triennali con il Ministero dell'economi e delle finanze:
- sia per l'integrazione spettante alle Agenzie fiscali, ai sensi del richiamato art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 157/2015, in relazione alle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale;
- sia per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997 (afferenti al F.A.F., al Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo nonché all'incentivazione del personale ministeriale).

Per il finanziamento delle suesposte forme di incentivazione l'Amministrazione economico-finanziaria è dunque destinataria di risorse "dedicate", che si aggiungono a quelle "contrattuali" ordinariamente stanziate dalla legge di bilancio per la generalità delle Pubbliche amministrazioni, le quali vengono correlate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze e ai risultati conseguiti, parametrati al recupero di gettito per effetto delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari e di controllo.

In tale contesto, la Guardia di finanza, quale parte integrante dell'Amministrazione economico-finanziaria, contribuisce in modo rilevante all'azione di incentivazione della *compliance*, di contrasto dell'evasione fiscale e di controllo sulla spesa pubblica, nonché, in generale, di contrasto a ogni forma di criminalità economica.

Le attività promosse e sviluppate dal Corpo nei diversi settori di competenza istituzionale (in particolare, della tutela delle entrate, della spesa pubblica e del mercato dei capitali e del contrasto patrimoniale alla criminalità) consentono, infatti, l'acquisizione al bilancio dello Stato - anche in forma di risparmi di spesa - di un importante *quantum* di risorse. Anche la Guardia di finanza, peraltro, agisce nell'ambito della direttiva annualmente emanata dal Ministro di riferimento per l'azione amministrativa e la gestione, assicurando - in coordinamento con l'Agenzia delle entrate e, più in generale, con le Agenzie fiscali - il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Autorità politica.

Rispetto a tale impegno e ai risultati conseguiti, l'Istituzione è tuttavia destinataria di una quota minimale delle risorse "incentivanti" annualmente assegnate all'Amministrazione economico-finanziaria: delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 79/1997, infatti, solo il 5% affluisce - *ex* articolo 9, comma 33, del decreto-legge n. 78/2010 - al Fondo di Assistenza per i finanzieri (istituito dalla legge n. 1265/1960). Una quota paritetica di risorse è altresì destinata al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente proposta normativa mira a incrementare la predetta quota di risorse "*ex art. 12*" destinata al F.A.F., lasciando inalterata la misura del 5% attualmente stabilita e prevedendo la possibilità di attribuire a detto Fondo un ulteriore ammontare, senza pregiudizio per le altre componenti dell'amministrazione finanziaria. di importo non superiore a 20 milioni di euro annui, da individuare nell'ambito del decreto ministeriale con cui annualmente sono ripartite le somme disponibili.

ART. 160.
(Proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:

BOZZA 13.11.2020

“28-bis Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo della Guardia di finanza sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al programma 5 «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica» nell’ambito della missione 7 «Ordine pubblico e sicurezza» e al programma 3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» nell’ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.”.

Relazione illustrativa

L’articolo 2, commi da 28 a 31, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha attribuito alla Guardia di finanza il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo, altresì, la possibilità per il Corpo di consentirne a terzi l’uso, anche temporaneo, se del caso avvalendosi dell’apposito ente (“Ente editoriale per il Corpo della Guardia di finanza”).

La proposta normativa è volta a prevedere che le risorse finanziarie derivanti dalla concessione, a titolo oneroso, dei predetti simboli, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere, successivamente, integralmente riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riconducibili al Corpo. Ciò, analogamente a quanto già avviene per le somme derivanti dallo sfruttamento economico delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, che confluiscono, ex articolo 1, comma 197, della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), rispettivamente, nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» nell’ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’interno e nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» nell’ambito della missione «Soccorso civile» del medesimo stato di previsione.

Relativamente allo sfruttamento dei segni distintivi delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro della difesa 25 luglio 2012 (Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa), le somme dovute dal licenziatario sono versate sull’apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, fatta tuttavia salva la possibilità di affidare l’attività di gestione economica delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi alla «Difesa Servizi s.p.a.» (ai sensi del combinato disposto degli articoli 300 e 535 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2020, n. 66).

Al fine di completare il processo di revisione delle modalità di gestione delle somme in questione, si potrà procedere all’istituzione di un apposito piano gestionale nel capitolo di entrata 2394 denominato “Rimborsi, contributi e somme versati da parte di privati, amministrazioni ed enti vari a seguito di convenzioni stipulate dagli stessi con il Corpo della Guardia di Finanza”.

ART. 161.
(Eredità giacenti)

1. All’Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti allo Stato per eredità giacenti di cui all’articolo 586 c.c., è affidata la gestione e valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, anche dei beni mobili, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti su beni immateriali. Per tali ulteriori beni la gestione è attuata dall’Agenzia del demanio d’intesa con gli altri Ministeri interessati, ivi compreso il Ministero per i beni e le attività culturali nel caso di rilevanza storico culturale degli stessi.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono determinati i criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato.

Relazione illustrativa

La presente proposta normativa ha la finalità di superare l’assenza di una chiara imputazione delle competenze in materia di gestione dei beni ereditati dallo Stato ai sensi dell’articolo 586 del codice civile, tenuto conto che, allo stato attuale, non è individuabile con chiarezza il soggetto competente in materia di gestione di eredità giacenti costituite da beni diversi dai beni immobili, per i quali è chiaramente competente l’Agenzia del demanio.

BOZZA 13.11.2020

Con la medesima proposta viene altresì demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, la determinazione dei criteri per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini di una puntuale individuare dei beni devoluti allo Stato.

Relazione tecnica
La proposta normativa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attuazione della previsione ivi contenute deve essere effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 162.
(Censimento beni immobili delle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari IACP)

1. All'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella L. 30-7-2010 n.122, dopo le parole "*legge 31 dicembre 2009, n. 196"* sono inserite le seguenti: *", e alle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)*".

Relazione illustrativa
Il Dipartimento del Tesoro conduce annualmente la rilevazione dei beni immobili pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della Legge 191/2009. Il censimento annuale è finalizzato alla conoscenza puntuale dei beni immobili pubblici, necessaria per decisioni in tema di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per la redazione del Rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche.
La proposta normativa mira a estendere la rilevazione anche alle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli *Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)* per le motivazioni di seguito rappresentate.
La normativa vigente prevede, all'articolo 2, comma 222 della L. 191/2009, l'obbligo di comunicazione dei beni immobili al Dipartimento del Tesoro per gli *Istituti Autonomi Case Popolari* (*IACP*), quali soggetti inclusi tra le Amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. L'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 78/2010 ha esteso il citato obbligo di comunicazione alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco ISTAT), nel quale non sono ricompresi gli IACP e neanche le *Aziende per l'edilizia residenziale pubblica*.
Gli *IACP* sono enti pubblici, istituiti dal R.D. 1165/1938, per soddisfare i bisogni abitativi delle classi meno agiate. La legge 865/71 e la legge n. 457/78 hanno previsto il decentramento di alcune funzioni dallo Stato alla Regioni. A partire dagli anni '90, è stato avviato il processo di trasformazione degli *IACP* in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale. La trasformazione viene attuata per mezzo di leggi regionali che possono o meno prevedere il conferimento del patrimonio immobiliare alle nascenti Aziende.
Le *Aziende per l'edilizia residenziale pubblica*, configurandosi come enti pubblici economici, non sono ricomprese nel novero delle Amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 165/2001, pertanto, non sono tenute all'obbligo di comunicazione al Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della Legge 191/2009. Ne consegue che, per effetto della trasformazione giuridica degli enti in oggetto, una parte di patrimonio immobiliare pubblico potrebbe non essere rilevata.
La proposta normativa, modificando il comma 2 dell'articolo 8 del 31/05/2010, n. 78, mira a estendere la rilevazione anche alle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli *Istituti Autonomi Case Popolari (IACP),* ritenendo che la conoscenza del patrimonio immobiliare da esse detenuto sia importante a supporto di studi e analisi sulle politiche abitative e più in generale con finalità socio-assistenziali.
Inoltre, si rileva che nel vigente articolo 8, comma 2, il riferimento al *periodo dodicesimo* dell'articolo 2, comma 222, della L. 191/2009, non è più corretto a causa di successive modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo. Pertanto, il citato riferimento è stato eliminato e si è precisato che gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 222 della L. 191/2009 sono quelli riferiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.

ART. 163.
(Rappresentanza sindacale)

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del

BOZZA 13.11.2020

31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.
2. Gli appositi accordi di cui all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

Relazione illustrativa
La disposizione contiene misure per la rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno dell'Amministrazione pubblica, prevedendo che i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna PA, necessari per la rappresentatività di cui all'art. 3 del d.l.gs. n. 165 del 2001, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021. In via eccezionale e in deroga alla normativa vigente, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Il comma 2 prevede che gli accordi/contratti collettivi nazionali possano consentire l'utilizzo di modalità telematiche per le elezioni per il rinnovo delle RSU, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

ART. 164.
(Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale)

1. All'articolo 615, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole ", con una dotazione di euro 1.017 milioni per l'anno 2009," sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole "Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e)," sono sostituite dalle seguenti "Per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera b),".
2. All'articolo 26 del decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera *a),* è inserita la seguente: *"a-bis)* provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro;"
3. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "g) i risparmi, di cui alla lettera d), sono iscritti nello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento."

Relazione illustrativa
Il comma 1 reca disposizioni per l'adeguamento del Fondo per le esigenze di difesa nazionale La proposta è volta a modificare la disposizione che istituisce il "Fondo per esigenze di difesa nazionale" (art. 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare - COM), conformando il portato normativo ai recenti provvedimenti legislativi di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica. Si tratta, dunque, di un necessario intervento di adeguamento normativo a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale a elevato contenuto tecnologico.
La copertura finanziaria del predetto fondo è, al momento, disciplinata dall'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, abrogato dall'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 2016, n. 163. La legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge "rinforzata" n. 243 del 2012 ha, infatti, modificato la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), eliminando, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), la legge di stabilità, conferendo natura sostanziale alla legge di bilancio stessa (ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) e articolando quest'ultima in due sezioni distinte: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative (essenzialmente assimilabile alla ex legge di Stabilità) e la Sezione II, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative (assolve, nella sostanza, le funzioni della legge di bilancio).

BOZZA 13.11.2020

La riformulazione dell'articolo si rende, pertanto, necessaria al fine di attualizzare i meccanismi di finanziamento del citato fondo individuando nella legge di bilancio – Sezione I - il provvedimento normativo legittimante.

Il comma 2 reca disposizioni per la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze L'intervento regolatorio, anche alla luce delle esigenze emerse durante l'emergenza epidemiologica, ha lo scopo di realizzare una più efficace attività di programmazione e gestione delle risorse destinate al funzionamento degli Enti e dei Comandi dell'Area Tecnico-Operativa interforze direttamente dipendenti dal Capo di Stato Maggiore della difesa. L'esigenza è determinata dal fatto che le nuove regole contabili (soppressione di tutte le contabilità speciali a mente dell'articolo 21, co. 2-*bis* della legge n. 196 del 2009 e introduzione per molte amministrazioni centrali, compresa la Difesa, della contabilità ordinaria c.d. "flessibile" di cui all'articolo 7-*ter* del decreto legislativo n. 90 del 2016), rendendo centrale il ruolo della funzione di programmazione sia per quanto attiene alla definizione del quadro esigenziale sia per i correlati profili di cassa, impongono che l'Organo Programmatore (OP) e il Centro di Responsabilità Amministrativa, rispettivamente e distintamente responsabili della "programmazione/gestione operativa delle esigenze" e "gestione amministrativa delle risorse", sviluppino procedure di lavoro sinergiche, omogenee e costantemente coordinate.

L'attuale quadro normativo, invece, coerentemente con la previgente contabilità speciale, si limita ad attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa il solo impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento dell'Area Tecnico-Operativa interforze, mentre la correlata gestione amministrativa è esercitata, su delega, dal Segretariato Generale della Difesa/DNA (SGD), nonché dalle diverse Direzioni Generali e Direzioni Tecniche, ognuna per determinati capitoli e piani gestionali. Una situazione come quella descritta, oltre ad essere farraginosa e complicata, impedisce l'unitarietà dell'azione amministrativa e, conseguentemente, una adeguata ed efficace programmazione e, all'occorrenza, riprogrammazione finanziaria. D'altra parte è espressamente previsto dalla citata legge n. 196 del 2009 (art. 22) che l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico organo di gestione amministrativa costituisce criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni. In linea con tale prescrizione, l'intervento è volto ad attribuire al Capo di Stato Maggio della difesa anche le funzioni connesse con la diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n 90, proprio per consentirgli da un lato una efficace e adeguata opera di programmazione finanziaria e dall'altro di raccordare le responsabilità discendenti dall'impiego operativo con quelle connesse con l'impiego amministrativo dei fondi. In tal modo si realizza una concreta semplificazione delle procedure di programmazione e gestione amministrativa delle risorse destinate al funzionamento degli enti degli enti interforze della Difesa derivante dalla implementazione di procedure di lavoro maggiormente aderenti al quadro normativo vigente, più sinergiche e coordinate tra loro.

L'intervento, conferendo al Capo di Stato Maggiore della Difesa anche l'impiego amministrativo dei fondi, risulta inoltre coerente con il quadro normativo vigente che prevede tali funzioni per tutti gli altri Vertici militari (Segretario Generale della Difesa/DNA, Capi di Stato Maggiori di Forza armata e Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri).

Il comma 3 ottimizza il processo di reiscrizione dei risparmi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa La Difesa ha, infatti, da tempo avviato e visto approvare nel 2012 un'importante attività di razionalizzazione dello strumento militare (legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante la "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia").

Il provvedimento individua interventi strutturali in chiave riduttiva, riferito a:

- dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa;
- razionalizzazione delle strutture organizzative, degli enti, dei comandi delle aree di vertice, operative, territoriali, logistiche, formative e infrastrutturali;
- l'istituzione di un dedicato fondo (c.d. "Fondo di funzionamento"), alimentato con i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni di personale, destinato alla riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento del patrimonio infrastrutturale per le esigenze di funzionamento, ammodernamento, manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle infrastrutture in dotazione alle Forze armate, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative.

BOZZA 13.11.2020

Per effetto dell'articolo 11, comma 5, del d.lgs. n. 94/2017 (in attuazione della legge n. 244/2012), dall'e.f. 2017, i risparmi determinati dalla riduzione delle consistenze organiche sono determinati attraverso un decreto interministeriale (Difesa, Funzione Pubblica e MEF) che, ai sensi che dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 244/2012, deve essere effettuato nel corso di ciascun esercizio finanziario.
I citati risparmi sono:

a) destinati, nel limite del 50%, a copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle F.A.;
b) iscritti, per il rimanente 50%, sul citato c.d. "Fondo di funzionamento" (cap. 1153 - p.g. 1).

In considerazione della previsione del conseguimento di ulteriori risparmi di spesa in esito all'approvazione del D.I. di determinazione delle dotazioni organiche, dall'e.f. 2018 risulta alimentato anche il p.g. 2 del cap. 1153. Lo stanziamento a LdB di quest'ultimo p.g. è reso indisponibile nelle more della verifica dell'effettiva determinazione dell'entità del risparmio da accertarsi in occasione della predisposizione del D.I. delle consistenze.
Stante la complessità dell'iter di approvazione, il D.I. viene sottoscritto nell'ultimissima parte dell'anno rendendo, di fatto, inefficace l'impiego delle risorse. Per effetto di tale complessità, la ripartizione del Fondo è disposta con una variazione di bilancio approvata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che esplica i suoi effetti nell'anno successivo a mente dell'articolo 34, comma 6-bis, della legge n. 196/2009.
La proposta, pertanto, tenuto conto dell'incomprimibilità dei tempi connessi con la finalizzazione del processo e comunque non utili ad un'efficace impiego dei risparmi ottenuti nel regime di contabilità ordinaria e secondo le regole del nuovo bilancio di cassa "potenziato", mira a far sì che, a fronte dell'accertamento delle consistenze del personale nell'anno X, le somme vengano rese disponibili ed utilizzabili sul cap. 1153-p.g. 2 sullo Stato di previsione della spesa dell'anno X+1, nella considerazione del fatto che programmaticamente è possibile già a giugno/luglio determinare l'eventuale stanziamento.
L'intervento regolatorio consentirebbe, inoltre, di superare anche la formazione dei residui passivi che si verrebbero a generare in applicazione del citato articolo 34, comma 6 bis, lettera c), della legge n. 196/2009, limitando in tal modo la formazione delle economie di cassa.
La proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto che per l'e.f. 2021 saranno resi disponibili a LdB la quota parte dei risparmi riferiti all'e.f. 2020 (circa 116 M€), e a decorrere dall'e.f. 2022 saranno iscritti nello stato di previsione della spesa [e operativamente disponibili] le risorse derivanti dai risparmi oggetto di accertamento nell'anno precedente.

ART. 165.
(Disciplina del regime convenzionale tra uffici giudiziari)

1. Al fine di garantire l'ottimizzazione, l'efficienza e la razionalizzazione dei servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie, i presidenti delle Corti di Appello ovvero i procuratori generali presso le Corti di Appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto interessati, possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nell'ambito di convenzioni o accordi quadro precedentemente stipulati dallo stesso Dicastero con i medesimi soggetti.

Relazione illustrativa
Con finalità di contenimento dei costi e di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie la proposta normativa è diretta a prevedere che i presidenti delle Corte di appello ovvero i procuratori generali presso le corti di appello, eventualmente su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto interessati, possano stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia nei limiti delle risorse assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nell'ambito di convenzioni o accordi quadro precedentemente stipulati dallo stesso Dicastero con i medesimi soggetti.
La norma è complementare alla disposizione che, nella legge di stabilità 2016, ha previsto la disciplina delle convenzioni tra gli uffici e le amministrazioni pubbliche e che ha trovato applicazione limitatamente al triennio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla stessa legge.
La norma si rende necessaria al fine di razionalizzare e rendere meno frammentaria la stipula, da parte di numerosi uffici giudiziari, di "accordi/protocolli/convenzioni" con i predetti soggetti diversi dalle pubbliche

BOZZA 13.11.2020

amministrazioni; fenomeno dal quale è derivato, in particolare sotto il profilo del possibile mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica, un consistente contenzioso giudiziario e che sta comportando gravi problemi per l'erogazione di servizi complementari di essenziale importanza.
Le suddette convenzioni, concluse su base locale e preventivamente autorizzate dal Ministero della giustizia, dovranno essere conformi ad una convenzione quadro tra lo stesso Ministero e l'ente/soggetto diverso dalla pubblica amministrazione, senza prevedere nuovi o maggior oneri a carico dell'amministrazione.

ART. 166.
(Estensione del regime di impignorabilità alle somme accreditate alle Prefetture in regime di contabilità ordinaria)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "*aperture di credito a favore dei funzionari delegati*", sono inserite le seguenti: "*delle Prefetture*,";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "*direttore di ragioneria responsabile*", sono sostituite dalle seguenti: "*dirigente responsabile del servizio contabilità e gestione finanziaria*";
c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "*sulle contabilità speciali*" sono eliminate.
Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: "Pignoramenti sui fondi a disposizione delle Prefetture, delle direzioni di amministrazione, delle Forze armate e della Guardia di finanza";
Conseguentemente, il titolo del decreto legge 25 maggio 1994, n. 313 è sostituito dal seguente: "Disciplina dei pignoramenti sui fondi a disposizione delle Prefetture, delle Direzioni di Amministrazione delle Forze armate e dalla Guardia di Finanza."

Relazione illustrativa
Il decreto legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 sancisce l'impignorabilità di alcune tipologie di fondi, gestiti in contabilità speciale dalle Prefetture-UTG o da altre Amministrazioni a tutela delle finalità cui sono destinati.
Sulla base dell'articolo 1 del predetto decreto-legge sono impignorabili i fondi di contabilità speciale a disposizione delle Prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, nonché le aperture di credito a favore di funzionari delegati di contabilità ordinaria degli enti militari, della polizia, dei vigili del fuoco, destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale, di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per le consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo al personale amministrato (comma 1).
I pignoramenti e i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità dei soggetti suindicati, si eseguono esclusivamente - a pena di nullità rilevabile d'ufficio - con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato dell'ente militare, nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati (comma 2). Nell'atto di pignoramento il creditore dovrà indicare i fondi che vorrebbe assoggettare ad esecuzione, individuando la contabilità su cui intende agire. Il funzionario pubblico che riceve la notificazione del pignoramento o del sequestro è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi con destinazione diversa da quella del primo comma, con annotazione sul libro giornale (comma 2): l'effetto del pignoramento è quello di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento ed il funzionario pubblico ha l'obbligo di annotare il vincolo sul libro giornale, a condizione, naturalmente, che esistano nella contabilità speciale fondi suscettibili di espropriazione. Sono nulli, con nullità rilevabile d'ufficio, i pignoramenti dei fondi di contabilità speciale effettuati presso le sezioni provinciali di tesoreria dello stato (comma 3). Dopo l'emissione del provvedimento di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, il pagamento a favore del creditore deve avvenire attraverso l'emissione di un mandato di pagamento da parte del funzionario responsabile del debitore stesso.
Tuttavia, a decorrere dal primo gennaio 2019, le contabilità speciali concernenti i servizi amministrativi delle Prefetture-UTG sono state ricondotte al regime di contabilità ordinaria, come disposto dall'articolo 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2017, mentre restano gestiti in contabilità speciali *ad hoc* solo particolari tipologie di fondi (FAMI, Pon sicurezza, etc.) sulle quali il regime di impignorabilità previsto dal decreto-legge in argomento è applicabile, qualora la natura e le finalità dei fondi gestiti lo consenta.

BOZZA 13.11.2020

Le Tesorerie, a seguito di notifica degli atti di pignoramento a carico delle Prefetture, potranno accantonare le disponibilità esistenti sugli ordini di accreditamento emessi a favore delle medesime, senza alcuna distinzione sulla base della tipologia dei fondi.
Al riguardo, occorre rilevare che la disciplina in esame dichiarava espressamente impignorabili i predetti fondi in ragione sia del criterio di allocazione - facendo con ciò riferimento alla loro giacenza su contabilità speciali - sia del criterio finalistico, trattandosi di fondi funzionali al perseguimento di finalità pubbliche essenziali.
La *ratio* della norma, come sopra evidenziata, si evince anche dal particolare tipo di procedura di esecuzione forzata che prevede: "*il pignoramento direttamente presso il funzionario responsabile della gestione contabile dei fondi ed in grado di conoscerne l'ammontare e la disponibilità, come pure di verificare se e quali vincoli di destinazione siano imposti e per quali somme vi siano cause di impignorabilità*." (C. Cost. sent. 9 ottobre 1998, n. 350*)*.
Con la transizione al regime di contabilità ordinaria, sebbene siano mutate le modalità di gestione dei fondi, non è certo mutata la loro destinazione che risulta ancora meritevole di tutela.
Pertanto, con la presente proposta normativa si vuole adeguare il decreto-legge in argomento al mutato regime contabile delle Prefetture, estendendo la tutela anche ai fondi presenti sulla contabilità ordinaria destinati a servizi qualificati dalla legge come essenziali.

ART. 167.
(Strade Sicure)

1. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente pari a 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
2. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021 e di euro 141.521.230 per l'anno 2022, con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, per l'anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

ART. 168.
(Ricorsi avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, legge 31 dicembre 2009, n. 196)

1.Le decisioni della Corte dei Conti sui ricorsi avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11, comma 6, lettera b), dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, hanno ad oggetto l'accertamento dell'applicabilità, nei confronti del ricorrente, delle specifiche misure di contenimento della spesa fissate dalla legislazione vigente, limitatamente all'anno cui si riferisce l'elenco elaborato dall'ISTAT. Agli enti per i quali è intervenuta sentenza favorevole ai sensi del comma precedente e riconosciuti quale amministrazione pubblica, secondo le procedure e con gli atti di cui all'articolo 1 comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196, quali unità che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche secondo criteri stabiliti dal SEC2010, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di equilibro dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Relazione illustrativa
La disposizione, al fine di ottemperare correttamente alle sentenze della Corte dei Conti e di preservare al contempo l'integrità delle statistiche compilate secondo le regole europee e la correttezza delle stime,

BOZZA 13.11.2020

definisce correttamente l'oggetto delle pronunce della Corte con riguardo alle specifiche disposizioni di contenimento della spesa, e ribadisce al contempo, gli obblighi in materia di equilibro dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche.
Infatti, in adempimento degli obblighi comunitari, Istat trasmette periodicamente alla Commissione Europea (Eurostat) i dati sull'indebitamento netto e sul debito delle Amministrazioni pubbliche (settore S13), al fine di consentire il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e la verifica della loro congruenza con i parametri fissati nella Procedura per i disavanzi eccessivi regolata dal Trattato di Maastricht. La stima degli aggregati di finanza pubblica ha come base il perimetro del settore S13, definito tramite l'elenco di tutte le unità istituzionali che, indipendentemente dalla loro natura giuridica pubblica o privata, hanno caratteristiche che le qualificano in termini statistici come Amministrazioni pubbliche.
Nel corso degli anni, l'inserimento di alcuni Enti in tale elenco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha determinato l'attivazione di numerosi contenziosi dinanzi al Giudice contabile, il quale ha fornito la propria interpretazione delle norme di matrice comunitaria che incidono sulla definizione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche.
In particolare, durante l'anno in corso, a seguito dell'attivazione di numerosi ricorsi conseguenti all'inserimento di nuovi soggetti nell'Elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 229 del 30 settembre 2019, la Corte dei Conti ha adottato diverse decisioni di accoglimento delle domande giudiziali, con conseguente annullamento dell'elenco *in parte qua*.
L'esclusione dal conto economico consolidato di specifiche unità per le quali vi è stato un giudizio in tal senso della Corte dei Conti, ma che Eurostat, in accordo con Istat, considera dal punto di vista statistico appartenenti al perimetro delle Amministrazioni Pubbliche, comporterebbe l'immediata apposizione da parte di Eurostat di una riserva sulla qualità delle statistiche di finanza pubblica con evidenti conseguenze negative per il Paese.
Gli esoneri prodotti dalle sentenze, per quanto sopra evidenziato, hanno impatto negativo sui saldi di finanza pubblica atteso che le entrate e le spese degli enti continueranno ad essere consolidate nel conto PA. Inoltre, l'annullamento della lista S13, limitatamente agli enti in questione, produce effetti negativi anche sulle previsioni e sul monitoraggio dei conti pubblici in quanto gli enti destinatari delle decisioni della Corte non si ritengono più obbligati a trasmettere i loro dati di bilancio.
Va, infine sottolineato che tutte le sentenze della Corte che prevedono l'annullamento della lista S13 hanno efficacia circoscritta al provvedimento emanato dall'Istat e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che ha valenza annuale. L'Istat infatti è chiamato ogni anno ad indagare i criteri ermeneutici in base ai quali gli enti vengono inclusi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni al fine di verificare, se dal punto di vista non solo giuridico ma anche fattuale, sono cambiate le condizioni della loro inclusione.

Titolo XIV
Norme per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza

ART. 169.
(Misure di attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza -Istituzione del Fondo RRF)

1. Per l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea, il "*Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia*", con una dotazione di XXX milioni di euro per l'anno 2021, XXX milioni di euro per l'anno 2022 e XXX milioni di euro per l'anno 2023.
2. Salvo quanto previsto al comma 4, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato. Sul primo conto corrente, denominato *Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del PNRR - Contributi a fondo perduto* – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; sul secondo conto corrente denominato *Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del PNRR - Contributi a titolo di prestito* – sono versate le risorse relativi ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
3. Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi di cui al comma 2 sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su conto corrente

BOZZA 13.11.2020

di tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al successivo comma 6, nel rispetto del sistema di gestione e controllo del PNRR.
4. Qualora le risorse iscritte sul Fondo di cui al comma 1 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n.1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" per la conseguente regolazione contabile mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.
5. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato su due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione di cui al comma 1.
7. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati nel PNRR sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria ed alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione ed i conflitti di interesse e realizzano i progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi i target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.
8. Con DPCM su proposta del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.
9. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 8, il Consiglio dei Ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella quale sono riportati prospetti sull'utilizzo delle risorse del Piano e sui risultati raggiunti. La Relazione indica altresì le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
10. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi comunitari di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti la realizzazione del PNRR e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle Istituzioni comunitarie, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate dopo l'approvazione del Piano Nazionale per finanziare progetti ivi inclusi e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del PNRR fino a tutta la durata del Piano. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia e comunque corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.
11. Le anticipazioni saranno destinate ai singoli progetti tenendo conto tra l'altro dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio dei progetti di cui al comma 7.
12. I trasferimenti successivi vengono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico di cui al comma 7 ed in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti.
13. Ogni difformità rilevata sull'attuazione dei singoli progetti, per come disposto dal presente articolo nonché nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione Europea per il PNRR, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazioni titolare, dovrà essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti saranno recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del Piano.
14. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è costituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel

BOZZA 13.11.2020

processo di attuazione del PNRR. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono resi indisponibili nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.
15. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, senza il previo espletamento delle previste procedure di mobilità e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 20 unità da inquadrare nell'Area III-F1. Al tal fine è autorizzata la spesa di euro 220.446 per l'anno 2021 e di euro 881.783 a decorrere dal 2022.

ART. 170.
(Transizione 4.0 Credito d'imposta per beni strumentali nuovi)

1**.** A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre **2022**, ovvero entro il 30 giugno **2023**, a condizione che entro la data del 31 dicembre **2022** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi seguenti, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
2. Il credito di imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
4. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento

BOZZA 13.11.2020

per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
5. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.
6. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
7. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
8. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
9. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 12 per gli investimenti di cui ai commi 6, 7 e 8. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 12 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 4 e 5. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6, 7 e 8, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del

BOZZA 13.11.2020

reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
10. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 12, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
11. Il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
12. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 4 a 8. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6, 7 e 8, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 6 a 8 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale potrà essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per l'espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.
13. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Relazione illustrativa

L'articolo in esame – nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma "Transizione 4.0" diretto a favorire e ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, nonché al fine di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19 – estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, prevedendo il potenziamento delle aliquote agevolative, l'incremento dell'ammontare delle spese ammissibili e l'ampliamento dell'ambito oggettivo, e anticipando, nel contempo, la decorrenza della innovata disciplina al 16 novembre 2020.
Il comma 1 prevede che a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre **2022**, ovvero entro il 30 giugno **2023**, a condizione che entro la data del 31 dicembre **2022** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi seguenti, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Il comma 2 individua i casi in cui le imprese non possono beneficiare del credito di imposta in esame, prevedendo, in particolare, che l'agevolazione non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria,

BOZZA 13.11.2020

fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In ogni caso la spettanza del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il comma 3 definisce in via generale gli investimenti agevolabili. Al fine di promuovere un avanzamento digitale delle imprese italiane anche attraverso il ricorso a software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di "Trasformazione 4.0", vengono inclusi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione gli investimenti in nuovi beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono, pertanto, ammessi al credito d'imposta in esame gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il comma 4 definisce la misura dell'agevolazione per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, prevedendo che il credito d'imposta spetta nella misura del 10% per gli investimenti fino a un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a un limite di un milione di euro per i beni immateriali. Il medesimo comma, inoltre, introduce aumenta la misura del credito d'imposta al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.

Il comma 5 prevede che, per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta spetta nella misura del 6%, fermi restando i limiti di investimento previsti dal comma 4.

I commi 6 e 7 definiscono la misura del beneficio per l'acquisto di beni immateriali ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. In particolare, il comma 6 prevede che per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito d'imposta è riconosciuto, ai sensi del comma 7, nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il comma 8 definisce la misura del credito d'imposta spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, fissandola al 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Sono ammesse all'agevolazione anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il comma 9 – nel disporre che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 12 per gli investimenti di cui ai commi 6, 7 e 8 – riduce a tre le quote annuali di fruizione dello stesso, prevedendo altresì per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro la

BOZZA 13.11.2020

possibilità di utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali di cui al comma 4 in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 12 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 4 e 5.
Il comma 10 dispone che qualora, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 12, i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Il comma 11 precisa che il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali di cui ai commi 4 e 5 spetta alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli esercenti arti e professioni.
Il comma 12 dispone che, ai fini dei successivi controlli, i soggetti beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi, precisando, altresì, che l'attestazione dell'interconnessione dei beni strumentali 4.0 sia resa con perizia asseverata e non con perizia semplice, come previsto dal comma 195 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019. Viene inoltre prevista, sempre con riferimento alla disciplina degli investimenti in beni 4.0, una procedura di collaborazione tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia delle entrate ai fini della corretta qualificazione e classificazione dei beni negli Allegati A e B alla legge n. 232 del 2016.
Il comma 13, infine, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 171.
(Fondo tecnologie e territorio)

1. Al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo tecnologie e territorio" con una dotazione di 500 milioni l'anno per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dall'articolo XX, ovvero delle maggiori disponibilità a valere sulle medesime somme.
2. Il "Fondo tecnologie e territorio" eroga contributi agli investimenti, che perseguano gli obiettivi di cui al comma 1, in macchinari, impianti e attrezzature produttive pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento.
3. La gestione del "Fondo tecnologie e territorio" è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA – Invitalia o a società da questa interamente controllata. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale e di un conto corrente di tesoreria centrale dedicato. Il Gestore è autorizzato, su base semestrale in riferimento al comma 6, a trattenere dalle disponibilità del Fondo le risorse necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0.5 per cento della dotazione del Fondo.
4. Il Gestore provvede a:
   a) predisporre e rendere disponibile sul proprio sito internet istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;
   b) verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all'occupazione e all'indotto, e territoriale;
   c) verificare che le imprese istanti:

BOZZA 13.11.2020

i) si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
ii) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
iii) non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
iv) non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
v) nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74;

5. In seguito alle verifiche di cui al comma 4, il Gestore comunica, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle disponibilità del Fondo e del comma 2, l'accoglimento delle domande ed impegna le somme pluriennali ad essa relative. Il contributo è erogato, anche in più rate annuali, in relazione all'avanzamento dei lavori autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio.
6. Il Gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo di cui al presente articolo, definendone contenuti, cadenza e modalità. Sulla base delle informazioni così acquisite, il Gestore provvede:

a) a revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l'impresa non rispetti più le condizioni di cui al comma 4, lettera c) o non utilizzi il contributo per gli obiettivi di cui al comma 1, come documentati ai sensi del comma 4, lettera b);
b) a rendicontare su base semestrale in relazione all'attività svolta in esecuzione del presente articolo, nonché alle commissioni trattenute ai sensi del comma 3.

PARTE II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Titolo I
Misure di contrasto all'evasione fiscale

ART. 172.
(Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Entro il 31 dicembre 2021, gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano del sistema informatizzato di cui al primo periodo.".
2. All'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto infine il seguente periodo: *"La garanzia di cui al primo periodo è trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate".*

3. In relazione ai depositi costieri di oli minerali ed ai depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, autorizzati rispettivamente ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei predetti depositi sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle dogane dei monopoli, nonché al successivo nulla-osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; il predetto nulla-osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

BOZZA 13.11.2020

4. Per i depositi di cui al **comma 3**, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del testo unico n. 504 del 1995, per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinati gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività in base all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito. Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 10 del decreto-legge n. 124/2019 ha introdotto l'obbligo, per gli esercenti dei depositi fiscali di prodotti energetici sottoposti ad accisa destinati al mero stoccaggio di tali prodotti, con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, di dotarsi entro il 31 dicembre 2020 del c.d. "sistema INFOIL", ossia di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

La disposizione di cui al comma 1 uniforma le procedure di controllo già applicate per le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, effettuate con il sistema INFOIL ai sensi dell'art. 23, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise-TUA), con quelle da eseguire nei confronti dei depositi di stoccaggio di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 23 del TUA, qualora abbiano una capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

In tale contesto, la norma consente di potenziare l'azione di contrasto alle frodi nel settore delle accise, estendendo il dispositivo di controllo attuato dall'Amministrazione finanziaria attraverso il sistema INFOIL a tutti i depositi commerciali aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

Infatti, nonostante tali operatori economici movimentino solo prodotti che hanno già assolto l'accisa, l'installazione di sistemi di telemisure storicizzate presso i serbatoi nonché di misuratori all'estrazione, in modo tale che sia consentito l'accesso autonomo e diretto da parte dell'Amministrazione finanziaria ai relativi dati, garantirebbe una maggiore certezza sulla quantificazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, dei prodotti energetici nonché l'effettiva operatività di detti depositi.

Ciò agevola l'individuazione di condotte finalizzate alla sottrazione all'accertamento o al pagamento della specifica imposta, connesse all'illecita introduzione nei depositi commerciali e alla conseguente estrazione di prodotti che non hanno assolto il tributo, successivamente immessi in consumo in totale evasione d'imposta.

Al riguardo, si evidenzia che nell'ambito delle rispettive attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti operanti nel comparto dei prodotti energetici:

- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli risulta aver accertato, nel 2019, una maggiore accisa pari a circa 108 milioni di euro;
- la Guardia di finanza, nel biennio 2018-2019, ha constatato, in media, circa 45 milioni di euro annui di accisa evasa, principalmente a seguito di attività ispettive condotte a carico di impianti di produzione e depositi, tra i quali sono ricompresi i depositi commerciali.

Tenuto conto che l'incidenza dei depositi commerciali sugli impianti di produzione e depositi è pari a circa al 40%, è stato stimato - prendendo in considerazione in via prudenziale i soli risultati ottenuti dal Corpo (giacché non si conosce la tipologia di soggetti economici sottoposti a controllo dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli) - che dall'attuazione della proposta normativa in rassegna potrebbe derivare un maggior di gettito di circa 18 milioni di euro annui (corrispondenti al 40% dell'entità dell'accisa evasa mediamente constatata dalla Guardia di finanza nel trascorso biennio).

In ordine alla proposta di modifica di cui al comma 2, si ricorda che l'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 consente, per le immissioni in consumo da un deposito fiscale di carburanti introdotti a seguito di un acquisto intraunionale, anche se il deposito è utilizzato come deposito IVA, di derogare al pagamento anticipato dell'IVA esclusivamente qualora il soggetto per conto del quale i prodotti sono immessi in consumo possieda specifici requisiti di affidabilità e, congiuntamente, presti idonea garanzia.

BOZZA 13.11.2020

Al riguardo, si rappresenta che:

a. l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'art. 1, commi da 937 a 944 della citata legge n. 205/2017, disciplina le modalità di presentazione della garanzia, prevedendo che la stessa possa essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione;
b. l'importo complessivo della garanzia non può, comunque, mai essere inferiore all'imposta sul valore aggiunto calcolata sui beni oggetto di immissione in corso d'anno;
c. la circolare n. 18/E, in data 7 agosto 2019, dell'Agenzia delle entrate prevede che l'Ufficio territoriale, competente in base al domicilio fiscale del soggetto per conto del quale si procede all'immissione in consumo, riceva dallo stesso l'originale del modello di garanzia e provveda, successivamente, alla verifica di esistenza della garanzia rilasciata e al riscontro dell'importo garantito.

L'esperienza operativa maturata nello specifico settore evidenzia una recrudescenza di condotte illecite tese ad aggirare l'obbligo di versamento anticipato dell'imposta sul valore aggiunto attraverso la falsa attestazione dei prescritti requisiti di affidabilità e la presentazione di false garanzie all'Agenzia delle entrate da parte di società "cartiere", attraverso modalità tali da superare i preliminari riscontri effettuati dalla citata Agenzia sulla veridicità delle garanzie stesse.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia tale peculiare metodologia illecita, la modifica normativa in esame prevede la dematerializzazione della trasmissione del modello di garanzia, stabilendo che la comunicazione dei dati rilevanti avvenga per via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente da parte del soggetto garante, in luogo del soggetto per conto del quale avviene l'immissione in consumo (come attualmente previsto), con facoltà per i gestori dei depositi di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

La disponibilità telematica di tali informazioni consentirebbe alle strutture operative dell'Amministrazione finanziaria di contrastare più efficacemente le condotte illecite in argomento, ostacolando la possibilità di estrazioni/immissioni in consumo di prodotti petroliferi in deroga all'obbligo di versamento anticipato dell'IVA mediante la presentazione di garanzie false, con positivi effetti sul gettito, che possono essere prudenzialmente stimati in 36 milioni di euro.

Tale stima è stata effettuata a partire dal dato complessivo dei prodotti petroliferi annualmente immessi in consumo in Italia, pari, per il 2018, a 54,727 miliardi di kg (dato definitivo, fonte MiSE), che corrispondono a 68,41 miliardi di litri, assumendo un fattore di conversione della densità media pari a 0,8.

Al riguardo, anche alla luce di studi compiuti da importanti associazioni di categoria, la quantità di prodotto distratta sul mercato parallelo in frode all'IVA è stimata in una quota pari al 15% del totale. Anche prendendo in considerazione, in via prudenziale, una percentuale di frode minore, dal 15% al 10%, è possibile quantificare in 6,8 miliardi di litri l'entità del prodotto distratto sul "mercato parallelo", che si può agevolmente attribuire per intero al settore della benzina e del gasolio, in quanto maggiormente esposti al rischio di evasione.

Considerando una quotazione media di un euro per litro, si stima che il gettito teorico di IVA evaso ammonti a circa 1,5 miliardi di euro (6,8 miliardi di litri x 1€ x 22%). Depurando tale dato dagli effetti positivi ascritti all'introduzione delle disposizioni antifrode nel settore carburanti e della fatturazione elettronica recate dalla legge n. 205/2017 nonché dall'articolo 6 del decreto-legge n. 124/2019, quantificati - come emerge nelle pertinenti relazioni tecniche - in complessi euro 642 milioni, si ottiene un gettito evaso pari a 858 milioni di euro.

Mutuando la metodologia adottata per la stima degli effetti positivi derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, che individua in un valore pari a 3/18 dell'IVA evasa l'effetto addizionale derivante dal contrasto ad attività fraudolente per effetto di norme che consentono di individuare con maggiore tempestività e accuratezza i soggetti a rischio, si assume un recupero pari a 143 milioni di euro.

Tenuto conto che la misura in esame incide sulle sole condotte illecite di evasione dell'IVA nel settore del commercio all'ingrosso di benzina e gasolio realizzate tramite la presentazione di false garanzie patrimoniali, l'importo sopra determinato viene ridotto, in via ulteriormente prudenziale, a 1/4 e, pertanto, è stimabile un maggior gettito di circa 36 milioni di euro.

Commi 3 e 4. L'iniziativa prende le mosse dall'esigenza di ricondurre le fattispecie di variazione soggettiva della titolarità degli impianti di stoccaggio di oli minerali, eccettuato il GPL, aventi capacità inferiore a 10.000 mc. o qualificati come depositi costieri, ad un onere informativo al fine di consentire all'autorità amministrativa che presiede il settore di avere piena contezza degli eventi significativi che coinvolgono l'esercizio dei

BOZZA 13.11.2020

medesimi, in particolare le vicende che comportano il trasferimento della responsabilità dell'esercizio oggi rimesse al libero potere dispositivo degli operatori.
L'attuale regime liberalizzato ha difatti facilitato, nell'assenza di qualsivoglia filtro all'accesso, l'ingresso nella filiera distributiva dei carburanti di operatori di dubbia provenienza, che subentrano di fatto nella gestione dell'impianto ricorrendo a forme di interposizione fittizia di altri soggetti, in capo ai quali l'efficacia dell'autorizzazione permane senza soluzione di continuità.
Per contrastare il fenomeno, la proposta di cui al comma 1 intende introdurre un onere di comunicazione all'autorità amministrativa competente in capo al soggetto che diviene titolare o acquisisce la gestione del deposito di oli minerali, vincolandone l'esecutività al rilascio del nulla osta da parte di ADM, organo deputato all'effettuazione dei controlli sulla fiscalità gravante sui prodotti detenuti, relativamente alla sussistenza, in capo subentrante, del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi richieste dagli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'intervento è evidentemente limitato solo alla fase di avvio dell'attività dell'impianto, mantenendo inalterato il regime liberalizzato quanto alle modifiche all'interno degli impianti.
A completamento dell'iniziativa normativa, al comma 2, per le medesime motivazioni, si intende porre rimedio a casi di prolungata inattività degli impianti, non inferiore a sei mesi consecutivi, introducendo una fattispecie di revoca dei provvedimenti autorizzativi al deposito fiscale o della licenza di esercizio basata sul riscontro di indici di inoperatività da determinare con provvedimento del Direttore di ADM.
In particolare, la norma di ragno primario si preoccupa di fissare i parametri del predetto provvedimento riferendoli all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito.
La revoca è, in ogni caso, emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito.
Dalla revoca degli atti di natura fiscale viene fatta conseguire la decadenza dei provvedimenti autorizzatori emanati dai competenti organi statali o regionali, stante lo stretto nesso che intercorre tra i due procedimenti, amministrativo e tributario.

ART. 173.
(Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond – IVA)

1. Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA, l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, e conseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.
2. Nel caso in cui i riscontri di cui al precedente comma diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.
3. Considerato il disposto di cui all'articolo 12-*septies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Ai fini di cui ai commi precedenti, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di 50 unità di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in termini di indebitamento netto, 1,24 milioni di euro per l'anno 2021, 2,60 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

BOZZA 13.11.2020

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode di cui ai commi precedenti e in particolare per l'invalidazione delle lettere d'intento già emesse e per l'inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento.

Relazione illustrativa

L'Agenzia delle entrate è impegnata nella repressione del fenomeno delle cessioni ai falsi esportatori abituali, emittenti lettere d'intento ideologicamente false, rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio.

Nel corso degli anni più recenti, sono stati intercettati – mediante analisi delle banche dati in uso all'Amministrazione finanziaria – contribuenti connotati da un profilo fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale, verso cui sono state indirizzate attività di controllo sostanziale; queste ultime ne hanno confermato la mancanza dei requisiti soggettivi ed hanno consentito di individuare un falso plafond IVA per importi complessivi altamente significativi. Nei confronti dei destinatari delle lettere d'intento sono state inviate *warning letter* finalizzate a rendere consapevole il fornitore della debenza dell'imposta nei rapporti con i cessionari così individuati.

Alla luce dell'attuale quadro normativo, l'attività di contrasto alle frodi già posta in essere, tuttavia, non impedisce automaticamente ai falsi esportatori abituali di emettere nuove lettere d'intento, né ai fornitori di continuare a trasmettere sul Sistema di Interscambio fatture non imponibili *ex* articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base delle lettere d'intento precedentemente emesse dagli acclarati falsi esportatori (fino all'ammontare massimo ivi previsto).

La norma proposta consente di strutturare un meccanismo automatico di blocco, così da disinnescare con immediatezza la condotta fraudolenta perpetrata.

In particolare, il comma 2 inibisce l'emissione di nuove lettere d'intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all'esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali di cui al precedente comma, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.

Inoltre, la novella normativa di cui al comma 3 sfrutterebbe la previsione di cui all'articolo 12-*septies* del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, nella parte in cui stabilisce che "*Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione* [*i.e.*, la c.d. lettera d'intento] *devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione*".

Per effetto della norma proposta sarà possibile invalidare le lettere d'intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e lettera d'intento ideologicamente falsa e inibire l'emissione da parte del fornitore – che abbia indicato il riferimento di una lettera d'intento invalidata – della fattura elettronica con titolo di non imponibilità.

A tale scopo, sarebbe necessario modificare le specifiche tecniche del file XML della fattura elettronica, al fine di indicare il numero della lettera d'intento (ossia gli estremi del protocollo di ricezione, come indicato dalla norma) in un campo *ad hoc*, la cui compilazione sia vincolata (ad oggi, le indicazioni di prassi sono di indicare tale numero nel campo libero "*Causale*").

Tenuto conto della necessità di rafforzamento del presidio antifrode correlato a quanto sopra illustrato, il comma 4 autorizza l'Agenzia delle entrate all'assunzione di 50 unità di personale, da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti.

Relazione tecnica

Per rafforzare il presidio antifrode e le attività connesse alla lotta al fenomeno delle cessioni ai falsi esportatori, il comma 4 autorizza l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente e in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico, all'assunzione di 50 unità di personale da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti.

In base al Regolamento di Amministrazione, l'Agenzia assume i nuovi funzionari – terza area, posizione economica F1 - mediante procedure concorsuali che prevedono, dopo il superamento di determinate prove selettive, la frequenza di un tirocinio teorico-pratico retribuito. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi, in misura tale da consentire una adeguata selezione. Terminato il tirocinio, i candidati sono ammessi alla prova di esame finale che, ove si concluda positivamente, dà titolo alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

BOZZA 13.11.2020

La durata del tirocinio è di sei mesi; se ne prevede l'inizio entro il primo semestre 2021, tenendo conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all'ammissione al tirocinio stesso. L'assunzione a tempo indeterminato è prevista all'inizio del 2022.
L'onere finanziario è stato calcolato tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari a € 19.000, e per un neo assunto nella terza area, fascia retributiva F1, pari a € 51.900 compreso il trattamento accessorio.
La tabella riporta il calcolo dell'onere:

	2021	**2022**
Unità di personale da impiegare in tirocinio della durata di sei mesi (1)	65	50
Spesa complessiva (in milioni di Euro)	€ 1,24 (2)	€ 2,60 (3)

(1) Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 30% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tenere conto sia del calo di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.
(2) Importo risultante dal costo di 65 partecipanti per sei mesi (€ 19.000 * 6/12 * 65)
Importo risultante dal costo di 50 funzionari di III area, fascia economica F1 assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2022 (€ 51.900 * 50)

RGS 10/11/2020 ore 8.34 comma 4 (assunzioni ADE 50 unità): **Parere contrario.** La disposizione è formulata in modo generico (es. manca indicazione dell'inquadramento giuridico del personale da assumere, la quantificazione degli oneri ecc…). Ciò premesso e in assenza di relazione tecnica non è possibile alcuna valutazione in merito alla portata finanziaria della proposta stessa.
In ordine alla deroga alle disposizioni in materia di concorso unico, si rinvia alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri – **Dipartimento della funzione pubblica**.

Titolo II
Rimodulazione misure fiscali a tutela dell'ambiente e della salute pubblica

ART. 174.
(Imposta sul consumo dei MACSI, rinvio e modifiche plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 635, nell'ultimo periodo, dopo la parola: "semilavorati," sono aggiunte le seguenti: "incluse le preforme,";
b) al comma 637, nella lettera a), dopo le parole: "il fabbricante" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali";
c) al comma 638, le parole: ", come materia prima o semilavorati," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto soggetto che produce MACSI può essere censito ai fini del rimborso di cui al comma 642.";
d) nel comma 643, le parole: "euro 10", sono sostituite dalle seguenti: "euro 25";
e) al comma 645, in fine, dopo le parole: "rappresentante fiscale" sono inserite le seguenti: ", obbligato in solido con i medesimi";
f) il comma 647 è sostituito dal seguente: "647. L'attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui ai commi da 634 a 650 è effettuata sulla base dei poteri e delle prerogative di cui all'articolo 18 del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per i soli fini di riscontri sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati.";
g) il comma 650, è sostituito dal seguente: "650. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad

BOZZA 13.11.2020

euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

h) il comma 651 è sostituito dal seguente: "651. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650 con particolare riguardo all'identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfettaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.";

i) nel comma 652, le parole: "dal 1° gennaio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021".

2. All'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021".

Relazione illustrativa

Si premette che l'articolo 1, commi 634 e successivi, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova imposta sui manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici, c.d. MACSI. Tale imposta e determinata in base al peso dei medesimi manufatti immessi in consumo nel territorio nazionale e l'accertamento delle somme dovute all'erario è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali, redatte dai soggetti obbligati, che devono contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito tributario in questione.

Con **il comma 1 del**la disposizione normativa in illustrazione si intende, in primo luogo, con la **lettera a)**, fornire una più precisa definizione di "MACSI semilavorati", esplicitando l'inclusione delle preforme nell'ambito dei medesimi. Ciò allo scopo di fugare dubbi in ordine alla definizione dell'oggetto dell'imposta.

Con la **lettera b)** si intende integrare il comma 637, lett. a), dell'art.1 della legge n. 160/2019, così da includere nel novero dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sui MACSI, anche i soggetti per conto dei quali i MACSI sono fabbricati. In tal modo la struttura del tributo risulta maggiormente coerente con il circuito di mercato e peraltro in parte sovrapponibile a quella dell'imposta sulle bevande edulcorate prevista dalla medesima legge n. 160/2019, con la quale condivide, seppur limitatamente, il comparto sul quale va a gravare. Ciò con evidenti ricadute di ordine positivo in termini di semplificazioni procedurali sia per gli operatori economici incisi che per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, deputata alla gestione dell'imposta.

Contestualmente con la modifica di cui alla predetta lett. a), viene soppresso nel comma 638, con la **lettera c)** della norma in illustrazione, il riferimento "alle materie prime e ai semilavorati" in quanto ridondante. Sempre con la lettera c) viene introdotta la previsione, nel medesimo comma 638, per cui il soggetto non obbligato al pagamento dell'imposta sui MACSI, su richiesta, possa essere censito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel proprio sistema informativo.

Con la **lettera d)** è modificato il successivo comma 643 che attualmente prevede che l'imposta in questione non sia dovuta qualora, dalle predette dichiarazioni trimestrali emerga un debito complessivo, relativo ai MACSI immessi in consumo nel trimestre cui la dichiarazione si riferisce, di 10 euro. Al di sotto di tale soglia il soggetto obbligato è anche esentato dal presentare la citata dichiarazione di consumo. Tale soglia risulta essere assai modesta e rischia, pertanto, di creare gravosi adempimenti amministrativi per talune imprese a fronte del pagamento di modestissime somme di denaro. In tal senso, con la modifica prevista dallo schema di norme in illustrazione, la medesima soglia di esenzione viene elevata al più ragionevole valore di euro 25.

BOZZA 13 11 2020

Con la **lettera e)** viene inserita nel comma 645 la previsione che rende il rappresentante fiscale, di cui si avvalgono i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, responsabile in via solidale con i produttori dei MACSI, rinforzando così la pretesa erariale.
Nella medesima direzione va l'intervento di integrale sostituzione del comma 647 della legge n. 160/2019 previsto dalla **lettera f)** che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare, anche in questo distinto settore tributario, i poteri ad essa ordinariamente conferiti dall'art. 18 del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico delle accise) nell'espletamento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta sui MACSI. Per i soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati in relazione alle materie plastiche da loro utilizzate provenienti da impianti di riciclo, è prevista la possibilità che la medesima ADM possa intervenire presso i fornitori della medesima plastica riciclata.
Con la **lettera g)** si intende attenuare nel minimo e nel massimo, l'entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sui MACSI ai sensi del comma 634 e successivi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160; con la stessa disposizione sono attenuate altresì gli importi inerenti le sanzioni amministrative previste per la tardiva presentazione della citata dichiarazione trimestrale.
Con la **lettera h)** si intende sostituire il comma 651 allo scopo di declinare più puntualmente, in coerenza con il dettato legislativo, l'ambito di applicazione sia dello strumento di attuazione, ovverosia il provvedimento del direttore dell'Agenzia, sia del previsto provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, in modo da assicurare uno snellimento delle procedure e degli oneri amministrativi garantendo al contempo un efficace sistema di controllo.
Infine, in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici interessati in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la modifica di cui alla **lettera i)** dello schema differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l'imposta in argomento.
Il comma 2 è volto a rendere strutturale, a decorrere dal 2021 la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti, attualmente previste in via sperimentale, dall'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

ART. 175.
(Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche sugar tax)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 663, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento;";
b) al comma 664, lettera a), dopo le parole "al condizionamento" sono inserite le seguenti: "ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento";
c) al comma 666, le parole "dal fabbricante nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti di cui al comma 664, lettera a)" e le parole: "dallo stesso soggetto" sono sostituite dalle seguenti: "dagli stessi soggetti";
d) il comma 674 è sostituito dal seguente: "674. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
e) al comma 676, le parole: "dal 1°gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2021".

Relazione illustrativa

BOZZA 13.11.2020

Si premette che l'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova imposta su particolari tipologie di bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte.
Lo schema di articolato in illustrazione mira, in primo luogo, ad attuare una più puntuale individuazione dei soggetti obbligati al pagamento della suddetta imposta.
La vigente disposizione identifica come tali, espressamente, il fabbricante nazionale di bevande edulcorate o, se diverso, il soggetto che si limita a condizionarle, soggetti per i quali l'obbligazione tributaria sorge e diventa esigibile all'atto della cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.
I predetti soggetti sono, in buona sostanza, gli esercenti gli impianti di produzione in cui le bevande edulcorate sono ottenute, nel caso del fabbricante, a partire da materie prime o da semilavorati, nel caso dell'esercente l'impianto di condizionamento, a partire da prodotti che, non necessitando di ulteriori lavorazioni, risultano già pronti per il condizionamento.
Nella realtà operativa del settore in questione, però, può accadere che i predetti esercenti realizzino le bevande edulcorate per conto di un soggetto, anche non residente nel territorio nazionale, che effettua, lui stesso, la cessione delle bevande che sono state prodotte per suo conto.
In questo caso, il predetto soggetto cedente, pur non avendo la diretta gestione dell'impianto di produzione, deve essere assimilato, limitatamente all'applicazione dell'imposta in parola, al fabbricante e pertanto rientrare tra i soggetti obbligati al pagamento del medesimo tributo.
In tal senso, con la modifica di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello schema in parola, si è provveduto ad identificare in modo puntuale il soggetto sopra illustrato, che comunque, seppur implicitamente, era già ricompreso nella figura del fabbricante e che ora viene solo espressamente indicato nel novero dei soggetti obbligati.
Conseguentemente, con la modifica di cui alla lettera c) si è provveduto ad adeguare la previsione di cui al comma 666 al nuovo disposto, così come riformulato, del comma 664 che individua i soggetti obbligati al pagamento del tributo.
Si evidenzia, inoltre, che, con la modifica apportata dalla lettera d) al comma 674, si intende attenuare, nel minimo e nel massimo, l'entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sulle predette bevande edulcorate nonché attenuare gli importi inerenti le sanzioni amministrative previste per la tardiva presentazione della dichiarazione che il soggetto obbligato deve presentare ai fini dell'accertamento del tributo in questione.
Infine, in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici interessati in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la modifica di cui alla lettera e) dello schema differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l'imposta in argomento

Titolo III
Disposizioni in materia di riscossione

ART. 176.
(Riscossione Sicilia Assorbimento riscossione Sicilia in ADER)

1. Nell'ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, Agenzia delle entrate-Riscossione può subentrare a Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana. Per garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione, è previsto un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a € 300 milioni, da erogarsi entro 30 giorni dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società.

Relazione illustrativa

La disposizione si inserisce nell'ambito del percorso di riassetto dell'attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana, già avviato dalla Regione medesima a seguito dell'emanazione del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.
Infatti, dapprima con la L.R. n. 16/2017 della Regione siciliana, era stato autorizzato l'avvio delle procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia SpA previa stipula, entro il 31 dicembre 2018, di apposita convenzione

BOZZA 13.11.2020

con il Ministero dell'Economia per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso la stessa società.
In seguito, con la L.R. n. 1/2019, della Regione siciliana, tale termine per la stipula della predetta convenzione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 autorizzando, altresì, il Governo della Regione - ove entro tale data la convenzione non fosse stata stipulata - ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che potesse essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella Regione.
Già a partire dal 2019 sono state avviate delle analisi finalizzate ad individuare un possibile percorso relativo al "passaggio" delle competenze per lo svolgimento della funzione di riscossione nel territorio siciliano da Riscossione Sicilia S.p.A. all'Agenzia delle entrate-Riscossione, quale unico ente pubblico statale operante a livello nazionale.
Tali analisi hanno assunto nel 2020 un carattere di assoluta urgenza in quanto la perdurante situazione di difficoltà economico-finanziaria di Riscossione Sicilia S.p.A., è apparsa ulteriormente compromessa dalle significative perdite di ricavi derivanti dalla sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 2020 - disposta dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 - tali da impattare negativamente sulla prospettiva di mantenimento del criterio della continuità aziendale per l'esercizio corrente.
Sulla base di tali premesse, la norma prevede la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione Siciliana.
Ciò consentirebbe di uniformare l'organizzazione del servizio e la governance istituzionale sull'attività di riscossione a livello nazionale, attraverso l'univocità dell'azione di indirizzo e vigilanza svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dell'azione di controllo esercitata dalla Corte dei conti.
Per garantire senza soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni anche in considerazione dell'elevato indebitamento di Riscossione Sicilia S.p.A., si prevede l'erogazione - entro 30 giorni dalla data di decorrenza del subentro - in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione di una dotazione fino a 300 milioni di euro a salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente, quale contributo in conto capitale finalizzato a neutralizzare nel bilancio di chiusura di Riscossione Sicilia ovvero nel primo bilancio di AdeR gli accantonamenti e/o svalutazioni che si renderanno necessari.

Relazione tecnica

Gli effetti finanziari sulla finanza pubblica sono determinati nell'importo massimo di euro 300 milioni per i quali è previsto il contributo a favore di AdeR nell'ipotesi di subentro nell'esercizio del servizio di riscossione sul territorio della regione Sicilia.

ART. 177.
(Pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione)

1. L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata sul relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede che l'agente della riscossione provveda esclusivamente attraverso bonifico al pagamento delle somme dovute alla controparte o al suo distrattario a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge. A tal fine, il soggetto legittimato dovrà presentare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC, apposita richiesta alla struttura territoriale competente dell'agente della riscossione, indicando nel contempo gli estremi del proprio conto

BOZZA 13.11.2020

corrente, e non potrà procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive, se non siano trascorsi 120 giorni dalla ricezione di tale richiesta.
In tal modo saranno velocizzate e semplificate le modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione e sarà superato il ricorso a strumenti ormai desueti, tra i quali l'assegno bancario/circolare. Al riguardo, si evidenzia che il pagamento mediante assegno, oltre a dilatare i tempi di soddisfazione del credito, risente di svariati disguidi nella fase di recapito, disguidi che determinano sovente significativi esborsi a carico dell'agente della riscossione.
Il comma 2 stabilisce che la nuova disposizione si applicherà alle pronunce di condanna emesse dalla relativa data di entrata in vigore, ancorché pubblicate successivamente.

ART. 178.
(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti: "326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate -Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a 450 milioni di euro di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2021 e 38 milioni per l'anno 2022, a valere sui fondi accantonati in bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni derivanti dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate.
Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla delibera del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate – Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.
327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate - Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 112 milioni, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.
328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, anche rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate -Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326.".

Relazione Illustrativa

L'articolo è finalizzato, ad assicurare la continuità operativa dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e garantirne l'equilibrio economico e finanziario per il triennio 2020-2022 a fronte degli interventi normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno portato alla sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, nonché delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Il termine di tale sospensione era stato inizialmente fissato fino al 31 maggio 2020 dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020 "Cura Italia", e prorogato fino al 31 agosto 2020 dall'art. 154 lettera a) del d.l. n. 34/2020 "Rilancio". Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria, il "Decreto Agosto" (DL n. 104/2020) ha previsto un nuovo rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020. Infine, in ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, il decreto legge n. 129/2020, ha previsto l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2020 del termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione.
In tale scenario, l'art. 155 del d.l. n. 34/2020 ("Decreto rilancio"), era già intervenuto per integrare il contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022 previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, commi 326, 327 e 328 in complessivi 300 milioni di euro, nel presupposto di una ripresa delle attività di riscossione a partire dal 1° settembre 2020. Allo stato, tale contributo non appare però più idoneo a garantire per l'intero triennio il pareggio di bilancio dell'Ente in quanto le previsioni di incasso

BOZZA 13.11.2020

risultano condizionate dagli ulteriori differimenti del termine di sospensione dei pagamenti intervenuti, della mancata attivazione delle procedure di riscossione e dall'ipotizzata graduale ripresa delle attività di notifica per gli anni a seguire. Ciò rende assai probabile l'utilizzo integrale del contributo nell'anno in corso.
In considerazione dell'attuale sistema di remunerazione dell'ente basato prevalentemente sull'aggio da riscossione – oltre che sui rimborsi dei diritti di notifica e delle spese sostenute per le procedure coattive di recupero – le attuali stime d'incasso per gli anni 2021 e 2022 - che tengono conto della graduale ripartenza delle attività di riscossione nel particolare contesto socio-economico conseguente all'emergenza epidemiologica – comportano per tali anni una contrazione prospettica dei ricavi dell'Ente tale da non assicurare il pareggio di bilancio, quantificata in 150 milioni di euro aggiuntivi rispetto all'importo già previsto dal citato art. 155 del Decreto rilancio.
Per presidiare tempestivamente l'equilibrio finanziario dell'ente, l'erogazione del contributo è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla delibera del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate – Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.

Titolo IV
Ulteriori disposizioni in materia di entrate

ART. 179.
(Lotteria dei corrispettivi e cashback)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 540:
      1. al primo periodo, dopo le parole: "che effettuano" sono aggiunte le seguenti: "esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico,";
      2. al terzo periodo, le parole: "del sito internet dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti "del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".
   b) al comma 541, dopo le parole "o professione" sono inserite le seguenti "esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico";
   c) al comma 542, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con il provvedimento di cui al comma 544 sono istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro.".
2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole "l'attribuzione dei premi e" sono soppresse.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 288, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.";
   b) al comma 290, il secondo periodo è soppresso.

Relazione illustrativa

La modifica normativa di cui al comma 1 è volta a:
- sostenere l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevedendo per la lotteria dei corrispettivi premi soltanto nel caso di pagamenti elettronici, in modo da assicurare le conseguenti sinergie con altre iniziative poste in essere per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici all' interno del Piano Italia Cashless.
- specificare che il portale Lotteria, portale dedicato ai consumatori per la gestione delle informazioni e dei servizi nell'ambito della lotteria dei corrispettivi, è reso disponibile dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma 2 allinea la previsione di cui all'art. 18, comma 2, del DL 119/2018, concernente la destinazione delle risorse stanziate per la lotteria per i corrispettivi pagati in contanti, alla nuova disciplina, che limita i premi esclusivamente ai pagamenti fatti con strumenti elettronici.
La modifica di cui al comma 3, lettera a) di natura interpretativa, chiarisce che i rimborsi attribuiti per gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici non concorrono a formare il reddito del percipiente. La lettera b) del medesimo comma abroga la previsione secondo cui il Fondo, su cui sono stanziate le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura, viene integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione del cashback. La previsione risulta infatti superata dall'introduzione di un Fondo per la fedeltà

BOZZA 13.11.2020

fiscale, in cui confluisca la componente permanente delle maggiori entrate da miglioramento della compliance, che consenta di destinare alla riduzione della pressione fiscale il recupero di gettito derivante dalle misure di contrasto all'evasione, tra cui quindi anche quella in tema di incentivi all'utilizzo di pagamenti elettronici.

ART. 180.
(Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro)

1. Nell'articolo 120, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio al 30 giugno 2021".
2. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge, fino al 30 giugno 2021.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.07.2020, n. 77, è ridotta di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.

Relazione illustrativa

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il comma 3 riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.07.2020, n. 77.

ART. 181.
(Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi - Articolo 31-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600)

1. L'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è modificato come segue:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.*";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. È concessa la facoltà al contribuente di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, non sono ancora scaduti, a condizione che:*
a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stipulato con le autorità competenti di Stati esteri;
b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nella istanza di accordo preventivo;

BOZZA 13.11.2020

c) le autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualità precedenti;
d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni.";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "*3-bis. L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 è subordinata al versamento di una commissione pari a:*
a) diecimila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a cento milioni di euro;
b) trentamila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra cento milioni e settecentocinquanta milioni di euro;
c) cinquantamila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a settecentocinquanta milioni di euro.
In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla metà. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nel presente comma.".

Relazione illustrativa

La disciplina degli accordi preventivi contenuta nell'articolo 31-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 contempla una sostanziale differenza in relazione al periodo di efficacia a seconda che si tratti di accordi unilaterali ovvero bilaterali/multilaterali.
Infatti, mentre gli accordi unilaterali vincolano entrambe le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, gli accordi bilaterali e multilaterali vincolano le parti a decorrere da periodi di imposta precedenti rispetto all'accordo, purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.
Il contribuente che ha sottoscritto un accordo unilaterale con l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di far retroagire gli effetti dell'accordo sino al momento della presentazione dell'istanza, sempre che le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula. In questo caso, ove si renda necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente dovrà provvedere all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni (c.d. "roll-back improprio").
Con la presente norma, in adesione alla migliore prassi internazionale, si intende, innanzitutto, allineare il termine di decorrenza degli accordi preventivi unilaterali e bilaterali/multilaterali, facendolo retroagire fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento previsto dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Nel caso di accordi unilaterali, è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo a condizione che si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stesso e che non sia iniziata un'attività di controllo alla data di sottoscrizione dell'accordo. In caso di accordi bilaterali/multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti acconsentano ad estendere l'accordo ad annualità precedenti.
Si intende, inoltre, prevedere una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall'Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di accordo bilaterale e multilaterale. Queste procedure sono notevolmente aumentate nel corso dell'ultimo triennio e costituiscono un utile strumento di dialogo tra Amministrazione e contribuenti, sul quale è opportuno investire ancora di più negli anni a venire; sono infatti indubbi i vantaggi sia per i contribuenti, che hanno la possibilità di determinare in anticipo il carico fiscale di determinate transazioni aventi carattere transnazionale, sia per l'Erario, che ha la possibilità di stabilizzare le entrate derivanti dalle medesime transazioni. Per entrambi si ha la possibilità di prevenire la conflittualità che potrebbe generarsi in caso di controllo e, soprattutto, di contenzioso. Il crescente sforzo che l'Agenzia delle Entrate ha posto fino a oggi e, ancor più, porrà in futuro determina un impegno di risorse per le quali è giusto che ci sia, oltre alla condivisione dei benefici, la condivisione di una parte dei costi. Al riguardo, si rappresenta che numerosi Paesi, tra cui, ad esempio, la Germania, gli Stati Uniti, il Lussemburgo, il Portogallo, la Svezia, la Croazia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, prevedono un'analoga forma di compartecipazione, richiedendo una

BOZZA 13.11.2020

fee, che in alcuni Paesi viene stabilita in funzione del fatturato della società istante, in altri in misura fissa, maggiorata, in caso di accordi bilaterali/multilaterali a seconda del numero di Stati coinvolti.

ART. 182.
(Semplificazioni fiscali)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma "4: i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 lettera a) possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni".
2. All'articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione."

3. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati".
4. All'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successive modificazioni, le parole "Per i periodi d'imposta 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti "Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021".
5. All'articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole "nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente," sono aggiunte le seguenti: "e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria,";
b) al comma 2, dopo le parole "anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono aggiunte le seguenti: "in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica,".
6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, alla fine, il seguente comma: "3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi."

Relazione illustrativa

L'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542, reca disposizioni volte a semplificare gli adempimenti IVA per i contribuenti minori (contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per

BOZZA 13.11.2020

le imprese che esercitano altre attività) e prevede in particolare la possibilità per gli stessi di effettuare trimestralmente, anziché mensilmente, le liquidazioni periodiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e i relativi versamenti dell'imposta.
Sebbene tali contribuenti, quindi, possano liquidare l'IVA trimestralmente, per gli stessi rimane invece mensile l'obbligo di annotazione delle fatture emesse nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
La disposizione di cui al **comma 1** intende rafforzare l'intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni di cui al citato articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542, allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. A tal fine, viene inserito nel citato articolo 7, dopo il comma 3, il comma 4 che prevede che per tali contribuenti l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
La norma **al comma 2**, nel modificare l'articolo 1 comma 3-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiunge un terzo periodo in cui si prevede che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica, eliminando così l'obbligo di trasmissione dei medesimi dati mediante la specifica comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere.
La modifica normativa è finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, prevedendo che possa essere usato un unico canale di trasmissione, il Sistema di interscambio, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all'Agenzia i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'obbligo di trasmissione di un'apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere. La trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture [ossia, in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, quali, ad esempio, l'articolo 21, comma 4, lettere a) e b)], mentre quello riferito alle operazioni ricevute da cedente o prestatore estero è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
L'individuazione di tali termini consente di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, consente all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei documenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
A seguito della modifica dell'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, viene parallelamente modificato **(comma 3)** l'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con l'introduzione, dopo il secondo periodo, di due periodi che individuano le sanzioni da applicare a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.
Nelle more dell'individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, la disposizione di cui al **comma 4** estende all'anno 2021 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene sancito anche per l'anno 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Il sistema TS metterà a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione dell'operazione e del codice fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.
La norma al **comma 5, lettera a)** intende specificare che per la predisposizione dei documenti precompilati IVA l'Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dai flussi telematici delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e delle comunicazioni dei corrispettivi giornalieri, anche i dati

BOZZA 13.11.2020

fiscali presenti nell'Anagrafe Tributaria, quali ad esempio i dati della dichiarazione IVA dell'anno precedente e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti.
Inoltre, con riferimento alla possibilità, per l'operatore IVA, di usufruire dei documenti precompilati IVA per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, la norma **al comma 5, lettera b)** specifica che tali intermediari devono aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica. Ciò in considerazione del fatto che i servizi per la fruizione dei documenti IVA precompilati sono strettamente connessi con quelli previsti nella delega della fatturazione elettronica, quali ad esempio la consultazione delle fatture elettroniche e delle comunicazioni relativi alla liquidazione trimestrale dell'IVA.
Il **comma 6** prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360- vale a dire il sito internet www.finanze.it - inseriscano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive –IRAP individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La finalità della disposizione è quella di facilitare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari. Viene, infatti, in tal modo creato un unico sito per la consultazione degli atti relativi all'IRAP, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle varie regioni e province autonome.
Il meccanismo delineato dalla norma ricalca, anche nei meccanismi applicativi, quello previsto nell'art. 50, comma 3, quarto e quinto periodo, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che è stato accolto favorevolmente non solo dai contribuenti, dagli intermediari ma anche dalle stesse regioni, giacché il sistema telematico facilita la diffusione delle informazioni in materia tributaria ed appare, pertanto, perfettamente coerente sia con le esigenze di semplificazione e sia con i fini dell'economicità dell'azione amministrativa.
In questa ottica il Dipartimento delle finanze ha già attivato un processo informatico finalizzato all'inserimento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'IRAP, ma occorre dare al sistema una veste normativa, così come è avvenuto per l'addizionale regionale all'Irpef.
Nella norma viene, infine, precisato che la mancata trasmissione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'IRAP mediante il loro inserimento nel portale del federalismo fiscale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.
Nella norma viene, infine, precisato che la mancata trasmissione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'IRAP comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.
La norma si pone in linea con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, che all'art. 10, dedicato alla "Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente" dopo aver precisato al comma 1, che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, stabilisce al comma 2 che "non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".

ART. 183.
(Applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore)

1. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Relazione illustrativa

La norma chiarisce che l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 grava in solido sul contribuente che effettua la cessione del bene o la

BOZZA 13.11.2020

prestazione di servizio anche nel caso in cui la fattura è emessa, ai sensi dell'articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, da un soggetto terzo per suo conto.
La norma risponde all'esigenza di evitare incertezze nell'applicazione dell'imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore, ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 642 del 1972, per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

ART. 184.
(Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "*La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione*";
   b) al comma 5-bis, primo periodo, la parola "*gennaio*" è sostituita con: "*luglio*";
   c) al comma 6-*ter*, terzo periodo, le parole "*dal comma 6*" sono sostituite dalle seguenti: "*dagli articoli 6, comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,*";
   d) il comma 6 è abrogato.
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:
   a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
   «*2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.*»;
   b) al comma 3, primo periodo, le parole "*cento per cento*" sono sostituite dalle seguenti: "*novanta per cento*";
   c) al comma 4, dopo le parole: "*2, primo periodo,*" sono aggiunte le seguenti: "*2-bis, primo periodo,*".
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:
   a). dopo il comma 2-*quater*, è aggiunto il seguente:
   «*2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1 -bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*»;
   b) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
   «*La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma.*»;
   c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
   «*5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.*».
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:
   a) al comma 2, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:
   «Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.»;

BOZZA 13.11.2020

b) al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
«*Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma.*».

5. All'articolo 13, comma 1, lettera b-*quater*), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole "*articoli 6*," sono aggiunte le seguenti: "*comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri*,".

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Relazione illustrativa

Le modifiche normative **- ad eccezione di quella riportata al comma 1, lettera b), che sarà illustrata in seguito -** riguardano il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dalle disposizioni richiamate da tale norma, in particolare il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La finalità delle modifiche è principalmente quella di rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più coerente con l'evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l'effettuazione della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, adempimento che si affianca, comportandone la quasi totale sostituzione, alla precedente modalità di certificazione fiscale realizzata mediante lo scontrino o la ricevuta fiscale nell'ottica della digitalizzazione di tale processo.

In particolare, le modifiche:

a) fissano nell'ultimazione dell'operazione il termine per la memorizzazione elettronica dei dati dei relativi corrispettivi e la consegna, a richiesta del cliente, dei documenti che attestano l'operazione stessa (documento commerciale e fattura);

b) prevedono una sanzione, pari al 90 per cento dell'imposta, qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente. La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri ("infedele") sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 come unitario. La sanzione prevista dall'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicherà quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione;

c) dispongono una sanzione attenuata ed in misura fissa per la violazione consistente nella sola omessa o tardiva ovvero infedele (con dati incompleti o non veritieri) trasmissione, quando la stessa non incide sulla liquidazione del tributo.

L'ulteriore intervento **al comma 4** riguarda l'ipotesi di omessa installazione o manutenzione, ovvero manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (es. registratori telematici).

È, infine, integrato anche l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, al fine di allineare i riferimenti contenuti nel comma 1, lettera b-quater), alla nuova disciplina sanzionatoria. In particolare si dispone che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera b)** (che differisce la operatività del comma 5-bis dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 127/2015, in tema di utilizzo di sistemi evoluti di incasso, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021) deriva dai tempi tecnici necessari all'evoluzione degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici per essere utilizzati anche per il rispetto dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai fini fiscali, nonché dalla necessità di emanare il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ne stabilisce le regole tecniche solo dopo l'attuazione della procedura d'informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535.

ART. 185.
(Abrogazione imposta sul Money transfer)

BOZZA 13.11.2020

1. L'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.

Relazione illustrativa
La norma abroga l'art. 25-novies del d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha introdotto un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento.
Nel corso dell'istruttoria finalizzata all'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, sono emerse diverse problematiche che hanno reso difficile l'adozione di questi ultimi provvedimenti.
Si tratta dell'assenza di un apparato sanzionatorio *ad hoc*, del carattere discriminatorio della stessa - essendo applicabile esclusivamente agli istituti di pagamento e non anche ad altre categorie di soggetti che offrono analogo servizio, quali le banche e la società "Poste Italiane s.p.a."- e, soprattutto, il contrasto con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali, sancito dall'articolo 63 del TFUE, il quale stabilisce, al paragrafo 1, che *"sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi"*.
Soprattutto in relazione a tale ultimo profilo si rende opportuno prevedere l'abrogazione della disposizione che istituisce la summenzionata imposta.

ART. 186.
(Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "dal CONI," sono aggiunte le seguenti: da Sport e Salute S.p.a.,".

Relazione illustrativa
La norma è volta ad inserire anche la società "Sport e Salute S.p.a.", nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Tale modifica si rende necessaria per armonizzate la disposizione del TUIR alle disposizioni introdotte della l. n. 145/2018, commi 629 e seguenti, e del conseguente riordino delle competenze della Società, essenziale per la realizzazione della missione societaria secondo quanto indicato dalla riforma dello sport e dal conseguente atto di indirizzo del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Le collaborazioni tecnico sportivo-dilettantistiche, a legislazione vigente, rappresentano uno strumento essenziale per realizzare la missione della Società per la realizzazione di attività e progetti sia in ambito scolastico che in ambito di promozione dello sport di base e sociale.

Relazione tecnica
Le modifiche previste non incidono sul quadro di finanza pubblica

TITOLO V
Disposizioni in materia di Agenzia delle dogane

ART. 187.
(Impignorabilità delle somme accreditate in alcune contabilità speciali di tesoreria)

1. Le somme affidate da privati agli uffici doganali a titolo di deposito cauzionale di diritti doganali, riversate nella contabilità speciale intestata ai ricevitori doganali presso la tesoreria dello Stato di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 27 dicembre 1999, nonché le somme assegnate ai funzionari delegati di ADM, con ordini di accreditamento in Banca d'Italia, per il rimborso a privati di tributi sono impignorabili e pertanto non soggette a esecuzione forzata.
2. Non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano l'obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accantonamento di somme nelle contabilità speciali intestate ai ricevitori doganali né gli ordini di accreditamento in Banca d'Italia di somme destinate al rimborso di tributi a favore dei privati.

Relazione illustrativa

BOZZA 13.11.2020

La norma che si propone è finalizzata a costituire una ulteriore ipotesi di impignorabilità delle somme relative a depositi cauzionali di diritti doganali e degli ordini di accreditamento in banca d'Italia a favore funzionari delegati di ADM per il rimborso di tributi a privati, ciò in considerazione del peculiare vincolo di destinazione pubblica gravante su tali somme volte a garantire l'assolvimento del debito tributario o la restituzione di somme non dovute allo Stato.
Di regola, infatti, presso le Tesorerie, diversamente da quanto avviene per quelle oggetto della norma proposta, sono riversate somme di pertinenza dello Stato rientranti nel patrimonio disponibile e come tali pignorabili.
Considerato che la Banca d'Italia non è competente a valutare la natura delle somme rispetto alle quali è chiesto il pignoramento si ritiene necessario intervenire in via legislativa-interpretativa avvalendosi dello strumento offerto dall'art. 514 c.p.c. che, nell'individuare un elenco specifico di "*cose*" soggette al vincolo assoluto di impignorabilità, indica come beni impignorabili anche quelli dichiarati come tali da *"speciali disposizioni di legge.*
Si evidenzia, inoltre, che la disposizione è in linea con il principio generale secondo cui appartengono al patrimonio indisponibile e sono quindi impignorabile i "*beni*" che hanno una finalità pubblica ed a tal fine è necessario la volontà dello stato di destinare il "*bene*" ad una finalità pubblica manifestata in un apposito atto ammnistrativo.
In particolare, il comma 1 riguarda i casi in cui:

1- ai fini della prestazione di una garanzia (ai sensi dell'articolo 92.1.a del Reg (UE) 952/2013 codice doganale dell'Unione –CDU – e dell'art.87 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale - DPR n. 43/1973), il debitore doganale corrisponda a titolo di garanzia una somma di denaro in luogo di una fideiussione: in tali casi la Dogana è tenuta a riversare tale somma su apposita contabilità speciale istituita presso la sezione di Tesoreria dello Stato della provincia in cui ha sede l'Ufficio delle Dogane interessato, ai sensi del Decreto ministeriale 7 dicembre 1999.
   L'assoggettabilità all'esecuzione forzata delle somme in questione comporterebbe un possibile grave danno per il depositante, posto che, la restituzione non potrebbe essere assicurata nei tempi celeri imposti, peraltro, dalle norme in tema di tutela dei cittadini nei rapporti con l'amministrazione finanziaria nonché un danno per lo Stato laddove l'art.93 del DPR 43/73 – TULD – espressamente prevede il pagamento di interesse passivi dalla data di presentazione della domanda di restituzione.
2- A seguito di un atto amministrativo (determinazione /decisione) di rimborso le somme vengono poste dalla Ragioneria generale dello Stato, competente alla gestione dei corrispondenti capitoli di Bilancio, con specifici ordini di accreditamento in banca d'Italia a disposizione del funzionario delegato di ADM che deve provvedere al rimborso.
   Anche in questo caso l'assoggettabilità all'esecuzione forzata delle somme in questione impedendo il rispetto dei tempi celeri di regola imposti sia dalle norme in tema di tutela dei cittadini nei rapporti con l'amministrazione finanziaria sia dalle norme inerenti il connesso tributo determina un grave danno economico per il titolare del diritto al rimborso ed in alcuni casi anche un danno per lo Stato laddove norme specifiche, quali ad esempio quelle in materia di diritti doganali - art.116.6 del Reg. UE 952/2013 (CDU) ed Art 93 del DPR 43/73 – TULD – espressamente prevedono il pagamento di interessi passivi dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

Dato il peculiare vincolo di destinazione gravante su tali riversamenti e la circostanza che tali somme non sono somme disponibili per lo Stato, la norma proposta si rende necessaria onde evitare che le stesse possano essere oggetto di esecuzione forzata per il soddisfacimento di crediti vantati da terzi nei confronti dello Stato.
Il comma 2 prevedendo la nullità di eventuali atti di pignoramento e la sua rilevabilità d'ufficio permette di superare eventuali contenziosi e garantisce l'immediatezza di restituzione/rimborso chiesta dalle norme vigenti.

Relazione tecnica

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica bensì un risparmio connesso alla non debenza degli interessi passivi dovuti al ritardo nella restituzione/rimborso delle somme interessate, con conseguente risparmio variabile nel tempo ma commisurabile nell'ordine di qualche decina di migliaia di euro annui.

ART. 188.
(Whistleblowing)

1. All'articolo 1 comma 2 della legge 30 novembre 2017 n. 179, sono aggiunte le seguenti parole:

BOZZA 13.11.2020

"nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione".

Relazione Illustrativa

La norma permette di applicare la normativa sul whistleblowing anche ai concessionari di ADM e alle imprese soggette a controllo e regolazione da parte di AMD

ART. 189.
(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

1. Ai servizi informatici economico - finanziari ed alla gestione delle banche dati ad essi connessi, ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'articolo 1, decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 dei soggetti individuati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge 105 del 2019, si applicano le disposizioni dell'articolo 162, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Relazione Illustrativa

La presente disposizione è volta ad applicare ai servizi informatici che devono garantire la sicurezza digitale del perimetro nazionale cibernetico, individuato dal decreto legge n. 105/2019 che coinvolge anche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed il Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici che prevedono un meccanismo di appalto più sicuro, e al contempo celere, dedicato esclusivamente ai soggetti pubblici che operano nel campo dei sevizi informatici e gestione delle connesse banche dati che assolvono a funzioni di sicurezza nazionale. In particolare, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 162 del Codice dei contratti pubblici è destinata ai servizi di carattere economico - finanziario.

ART. 190.
(Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati a accisa)

1. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: "6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei confronti dell'esercente rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione rispettivamente i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.";
b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: "6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis, limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza di cui al comma 4 è altresì negata ai soggetti che, a seguito di verifica, sono da considerarsi privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi.";
c) al comma 7, le parole "La licenza di esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la licenza di esercizio".

2. Nella prima applicazione del comma 1, lettera b), i soggetti per conto dei quali la benzina ed il gasolio usato come carburante sono detenuti presso i depositi commerciali di cui all'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentano la comunicazione di inizio attività entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Relazione illustrativa

L'attuale regime liberalizzato, nell'assenza di qualsivoglia filtro all'accesso in caso di voltura di autorizzazioni preesistenti, ha agevolato l'ingresso di soggetti di dubbia affidabilità fiscale nella filiera distributiva dei prodotti energetici.

Tale circostanza è ancor più evidente nel caso di soggetti che intendono esercire depositi ad imposta assolta, per i quali, una volta che gli stessi siano in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dalla competente autorità amministrativa, il rilascio della licenza fiscale di esercizio è attualmente subordinato soltanto alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'esercizio e la gestione dell'impianto.

Per risolvere tale criticità, la proposta di cui al comma 1, lettera a) intende sostituire il comma 6-bis dell'articolo 25 del TUA, prevedendo il rafforzamento dei casi di diniego, di revoca o di sospensione delle licenze fiscali di esercizio per depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta (di cui ai commi 1 e 6 del medesimo articolo 25), equiparandoli a quelli, più stringenti, previsti per i depositi commerciali ad imposta sospesa (di cui all'articolo 23, commi da 6 a 9 del medesimo TUA).

Limitatamente ai depositi commerciali di benzina e di gasolio per carburazione, vale a dire i prodotti per i quali sono state riscontrate le più rilevanti irregolarità, la proposta di cui al comma 1, lettera b), prevede, altresì, che la predetta licenza sia negata ai soggetti che risultino carenti dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo richiesti per un ordinario svolgimento dell'attività del deposito. Tali requisiti saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base a parametri che la disposizione di rango primario lega alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale.

Sempre per tali depositi, il medesimo comma 1, lettera b) prevede un obbligo di preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte dei soggetti per conto dei quali la benzina ed il gasolio usato come carburante sono detenuti ovvero estratti. Si intende, in tal modo, ripristinare i controlli preventivi sull'affidabilità tributaria di tali soggetti, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla data, se successiva, in cui si verificano le condizioni ostative di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23.

Al riguardo, il comma 2 dell'iniziativa prevede che in fase di prima applicazione, la predetta comunicazione di inizio attività sia presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'obbligo.

La soluzione individuata intende contemperare, per un verso, le esigenze di estrema semplificazione procedurale, finalizzate a non pregiudicare gli operatori nei trasferimenti ed a garantire il pronto approvvigionamento della rete distributiva di carburanti su tutto il territorio nazionale, e, per l'altro, a consentire in ogni tempo la tutela dell'interesse fiscale con interventi mirati sugli esercenti che si rendessero responsabili di condotte illecite facendo transitare i propri prodotti da depositi di terzi.

Infine, l'iniziativa di cui al comma 1, lettera c) reca una clausola di riserva onde prevenire sovrapposizioni tra le disposizioni, necessaria per armonizzare il vigente art. 25, comma 7, del TUA con le previsioni contenute nelle proposte di che trattasi.

ART. 191.
(Disposizioni in materia di giochi)

1. A decorrere dalla prima scadenza successiva alla riapertura delle sale Bingo, come consentita dai provvedimenti degli Enti locali competenti per territorio adottati nei mesi di giugno e luglio 2020, e fino alla scadenza del termine per il versamento relativo al mese di maggio 2021, l'importo del canone mensile di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 può essere versato, entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.

2. I titolari di concessione per l'esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma precedente sono tenuti a versare la restante parte e fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 30 giugno 2021 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 16 dicembre 2022.

BOZZA 13.11.2020

3. Le somme versate a titolo di canone mensile nel periodo decorrente dalla prima scadenza successiva alla riapertura delle sale Bingo di cui al comma 1 e fino all'entrata in vigore della presente norma, in eccedenza rispetto alla misura indicata nel comma 1, sono decurtate dall'importo complessivo maturato dal singolo concessionario quale somma da rateizzare secondo le modalità indicate nel comma 2.
4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a euro 3.178.080 per l'anno 2020 ed euro 1.723.338,8 per l'anno 2021, si provvede mediante XXXXXX.
5. All'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) i soggetti: 1) produttori e 2) proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 3) possessori o detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita";

2) dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) i concessionari delle lotterie istantanee";

b) al comma 4, dopo le parole "regio decreto 18 giugno 1931, n. 773," sono inserite le seguenti: "ove previste,";

c) al comma 7, dopo le parole "con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze" sono inserite le seguenti: "al fine di garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l'affidabilità degli operatori sono individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione al Registro e" e dopo le parole "alla cancellazione" sono inserite le parole "e sospensione";

d) al comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di consentire la necessaria informazione sulla effettiva iscrizione al Registro dei singoli operatori del gioco pubblico, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l'indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco";

e) al comma 10, le parole "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquantesimo giorno" e le parole "è abrogato" sono sostituite dalle parole "cessa di avere efficacia".

6. All'articolo 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 tra le parole ", oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese" e le parole "inferiore a quindici giorni," inserire le seguenti: "pari o".

Relazione Illustrativa

Commi da 1 a 4

I DPCM adottati nei mesi di febbraio e di marzo per far fronte all'emergenza Coronavirus sul territorio nazionale hanno previsto la chiusura, prima su una parte del territorio poi sull'intero territorio nazionale, delle sale giochi, rendendo, pertanto, impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico, anche in considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio.

Nel corso dei mesi di giugno e luglio 2020 le Regioni hanno consentito la riapertura delle attività di gioco, tra le quali le sale Bingo; l'applicazione delle disposizioni di prevenzione della diffusione del contagio del Covid-19, previste dagli Enti locali, ha comportato una contrazione della raccolta del gioco dovuta al minor afflusso di giocatori e alla dilatazione dei tempi di svolgimento delle singole partite.

Le misure di limitazione degli orari di apertura, tra le altre, delle sale Bingo, emanate con il DPCM del 18 ottobre 2020, i successivi interventi adottati con Ordinanze degli Enti locali e le misure adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020, hanno delineato ulteriori contrazioni nell'esercizio delle attività delle sale Bingo.

L'intervento legislativo mira a consentire la postergazione e la rateizzazione del pagamento di una parte dell'importo del canone mensile dovuto dai soggetti titolari delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, tenuto conto delle difficoltà economiche in cui versa il settore, consentendo ai concessionari di far fronte all'emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali.

Al contempo la norma mira a prevenire possibili iniziative di contenzioso da parte di concessionari interessati a ottenere pronunce analoghe a quelle adottate dal Consiglio di Stato (ordinanza 336/2020) e dal TAR Lazio (ordinanza 6247/2020) con le quali un totale di 44 concessioni su 195 sono state autorizzate a versare l'importo di euro 2.800 mensili e, per la parte restante e fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa (pari a euro 7.500), devono prestare fideiussione bancaria o assicurativa, ulteriore rispetto alla cauzione già prestata a garanzia degli obblighi convenzionali.

BOZZA 13.11.2020

Le citate ordinanze sono state emesse nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativa articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui ha aumentato l'importo del canone mensile per la proroga delle concessioni Bingo da euro 5.000 a euro 7.500.

Comma 5

La disposizione di cui al **comma 5** propone di rettificare alcuni passaggi poco chiari della norma originaria che potrebbero creare contenzioso nella sua applicazione concreta e di integrarne il contenuto per garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l'affidabilità degli operatori.

Comma 6

L'intervento di cui al **comma 6** mira, a colmare una carenza presente nel testo dell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita "636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 30 settembre 2020, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;

b) durata delle concessioni pari a nove anni, non rinnovabile;

c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione;

d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato;

e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.".

In particolare, la lettera c) del comma 636 disciplina la quantificazione dell'importo del canone mensile nella misura di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.

Dalla lettura di questa disposizione emerge che non è disciplinata l'ipotesi in cui la frazione di mese per la quale quantificare l'importo del canone sia pari a quindici giorni. Ove si verificasse questa ipotesi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si troverebbe nella necessità di quantificare l'importo di una entrata erariale in assenza di una norma per detta fattispecie.

La proposta di intervento normativo ha la finalità di eliminare una potenziale criticità in sede di applicazione della norma per una maggiore certezza del diritto.

L'equiparazione dell'importo dovuto per una frazione di mese pari a quindici giorni, a quanto previsto per le frazioni di mese inferiori a detta durata, è motivata dalla finalità di contenere l'importo dovuto dai concessionari in relazione a una disposizione normativa che ha dato luogo a impugnazioni in sede giurisdizionale.

BOZZA 13.11.2020

Al momento è pendente innanzi alla Corte Costituzionale il giudizio in merito alla questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui, modificando l'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha innalzato il canone mensile da euro 5.000 a euro 7.500.
Inoltre, nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato (ordinanza 336/2020) e il TAR Lazio (ordinanza 6247/2020) hanno autorizzato, in sede cautelare, 44 concessionari su 196 totali a versare l'importo di euro 2.800 mensili e, per la parte restante e fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa (pari a euro 7.500), a prestare fideiussione bancaria o assicurativa, ulteriore rispetto alla cauzione già prestata a garanzia degli obblighi convenzionali.

ART. 192.
(Norme in materia di tabacchi, prodotti liquidi da inalazione e prodotti accessori ai tabacchi)

1. All'art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Il produttore dichiara all'Agenzia dogane e monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore è tenuto anche a presentare all'atto della richiesta, un campione per ogni singolo prodotto.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis, che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni.";

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-*bis* La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana.
3-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-*bis*.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché gli importi e le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.";

e) il comma 5-bis è così sostituito: "5-*bis*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività."

f) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Si applicano, in quanto non derogate dal presente articolo, le disposizioni dell'art. 61. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 61 si fa riferimento alla sottrazione dell'imposta riferita 40.000 ml.";

g) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "7. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene sul territorio nazionale prodotti non iscritti nella tariffa di cui all'art. 39-*sexies*, o comunque non dotati dei requisiti di cui al presente articolo è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di tre centesimi di euro per ogni millilitro. In caso di vendita dei prodotti di cui al presente articolo in esercizi non autorizzati dall'Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni."

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, secondo periodo dopo le parole "e delle relative norme di attuazione" sono aggiunte le seguenti: "secondo le modalità definite con Determinazione Direttoriale dell'Agenzia dogane e monopoli";

b) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. In caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione del comma 11, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia dogane e monopoli, l'art. 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126."

3. All'art. 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall'inserimento degli stessi nella tariffa di vendita di cui all'art. 62-*sexies*, dall'apposizione di apposito contrassegno di legittimazione e dalla presenza delle avvertenze esclusivamente in lingua italiana su ogni confezione in vendita al pubblico.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis* La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia dogane e monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni."

c) al comma 3 dopo le parole "rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293" sono aggiunte le seguenti: "anche per il tramite dei patentini ad esse aggregati.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'imposta di consumo è dovuta dal depositario o dall'importatore all'atto dell'immissione in consumo corrispondente al momento della cessione dei prodotti agli esercizi di cui al comma 4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli sono disciplinati le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 2, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.";

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Si applicano, in quanto non derogate dal presente articolo, le disposizioni dell'art. 61. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 61 si fa riferimento alla sottrazione dell'imposta riferita a 1.000.000 di pezzi."

g) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La vendita a distanza è consentita ai soggetti di cui al comma 3, esclusivamente attraverso il proprio sito, dichiarato nella medesima istanza e secondo le modalità definite con Determinazione Direttoriale dell'Agenzia dogane e monopoli. In caso di rilevazione di offerta di prodotti accessori ai tabacchi da fumo in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia dogane e monopoli, l'art. 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.";

h) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene sul territorio nazionale prodotti non iscritti nella tariffa di cui all'art. 39-*septies*, o comunque non dotati dei requisiti di cui al presente articolo è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di un centesimo di euro ogni 50 pezzi. In caso di vendita dei prodotti di cui al presente articolo in esercizi non autorizzati dall'Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni.".

4. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 dopo l'art 62-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"Art. 62-*sexies* – Tariffe di vendita e tabelle di ripartizione

1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, è istituita, a decorrere dal 1° luglio 2020, la tariffa di vendita dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quinquies* con le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, sono inoltre definite le modalità per le richieste di iscrizione dei singoli prodotti.
3. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai produttori e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.

4. I prezzi di vendita al pubblico sono fissati:
    a. per i prodotti liquidi da inalazione di cui all'art. 62-*quater*; con riferimento alla capacità di un millilitro;
    b. per i prodotti accessori ai tabacchi da fumo di cui all'art. 62-*quinquies,* con riferimento alla quantità di 100 pezzi.
5. Le tabelle di ripartizione, di cui al comma 1, riportano le classi di prezzo richieste e la suddivisione delle medesime nelle voci "Imposta di consumo", "IVA", "Compenso alla filiera".
6. Con il provvedimento di cui al comma 1, sono altresì previsti i termini entro i quali i prodotti già in commercio devono essere dichiarati dai produttori e dagli importatori ai fini dell'iscrizione nella tariffa di vendita.
7. Il termine per la conclusione dei procedimenti di nuova iscrizione e di variazione, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal produttore o dall'importatore, è di novanta giorni. Per i prodotti liquidi di cui all'art. 62-*quater,* la richiesta può essere effettuata decorso il termine semestrale previsto dall'articolo 20 del Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.".

5. L'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dal seguente:
"1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), si applicano le disposizioni degli articoli 39-*quater*, 39-*quinquies* 39-*sexies*, 39-*septies* e 39-*octies* nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 e l'obbligo di fornire gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
6. A partire dal 1° gennaio 2021, i tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al venticinque per cento del prezzo di vendita.".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo in esame si contestualizza in un più ampio progetto di razionalizzazione del settore dei prodotti da fumo, ivi comprese le sigarette elettroniche e di omogeneizzazione dei profili normativi con quelli attualmente vigenti per i tabacchi lavorati, con particolare riferimento alle attività di gestione, monitoraggio e vigilanza dei soggetti coinvolti nella distribuzione e nella vendita.
In tale contesto le norme aggiungono al D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, il nuovo articolo, 62-*sexies*, nonché modificano gli articoli 62-*quater* e 62-*quinquies*.
Nel dettaglio, le disposizioni prevedono un sistema di tracciatura che consente di presidiare l'intero processo dalla produzione alla distribuzione, similmente al modello dei tabacchi lavorati, per i prodotti derivati dal tabacco, i tabacchi da inalazione senza combustione, le sigarette elettroniche, i prodotti accessori. In tal modo, in disparte il livello di imposizione per i singoli prodotti, la regolamentazione degli aspetti relativi alla circolazione e vendita dei prodotti consente un costante e rigoroso controllo sulla regolarità dei medesimi. Viene infatti previsto l'obbligo di apposizione sulle singole confezioni dei prodotti, ove non già previsti, di un contrassegno di legittimazione e avvertenze esclusivamente in lingua italiana rinviando infine ad una Determinazione Direttoriale la disciplina di dettaglio relativa all'attuazione di quanto previsto, nonché alle tipologie di avvertenze, di approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione e agli obblighi contabili dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta.
Viene regolamentato inoltre il regime di deposito fiscale al quale i prodotti in questione sono assoggettati, prima dell'immissione in consumo, nonché vengono estesi i requisiti già previsti per i tabacchi lavorati ai soggetti richiedenti tale regime.
Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, è stata mantenuta l'attuale rete distributiva specificando, per i prodotti accessori ai tabacchi da fumo, anche la possibilità di commercializzazione tramite patentini.
È stata prevista inoltre anche la possibilità, esclusivamente per i titolari dei depositi fiscali, di procedere alla vendita on-line, previa istanza ad ADM e unicamente attraverso il sito internet indicato nella medesima istanza.
Tale revisione consente di superare anche l'obiezione sollevata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva espressamente ritenuto necessario un intervento correttivo volto al superamento di un limite alla libera concorrenza.
Il sistema costituisce un complesso articolato di regolamentazione, che garantisce l'inserimento dei prodotti in un circuito a diretto monitoraggio e controllo, idoneo alla prevenzione e repressione degli illeciti.

BOZZA 13.11.20

PARTE III
FONDI

ART. 193.
(Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Anche al fine di consentire il tempestivo adeguamento delle misure di sostegno alle attività produttive alle esigenze derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 con una dotazione di 4 miliardi di euro per l'anno 2021. Il Fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati per il rifinanziamento per l'anno 2021 di misure di sostegno economico-finanziario già adottate nel corso dell'anno 2020 per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 .
2. Con decreti adottati ai sensi del comma 1, nel rispetto del limite delle risorse disponibili possono essere, altresì, definite le disposizioni occorrenti per l'operatività delle misure di sostegno economico-finanziario rifinanziate ai sensi del comma 1, la proroga dei termini di efficacia della misura e dei termini procedimentali nonché la misura dei benefici concessi. Con i medesimi decreti, può essere disposto che, fatte salve disposizioni più restrittive, le misure di sostegno economico-finanziario trovino applicazione nei confronti delle imprese che abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Gli schemi dei decreti di cui al presente comma sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti di cui al presente comma possono essere adottati anche in assenza del parere delle Commissioni parlamentari
3. Con successivi provvedimenti normativi possono essere introdotte e finanziate a valere sul fondo di cui al comma 1, nel limite complessivo di …. milioni di euro per l'anno 2021, ulteriori misure di sostegno economico-finanziario in coerenza con le misure di contenimento adottate ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 19 del 2020. Con i medesimi provvedimenti normativi sono definiti criteri e modalità per la concessione dei benefici previsti, applicando ove possibile, procedure analoghe a quelle già utilizzate per la concessione di misure di sostegno economico- finanziario previste dall'allegato di cui al comma 1, nonché le disposizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa.
4. Per le misure finanziate ai sensi del presente articolo, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 265, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ART. 194.
(Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale)

l. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma I-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2021-2023, sono determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

ART. 195.
(Esigenze Parlamento)

BOZZA 13.11.2020

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ~~2021~~.

ART. 196.
(Fondo 394 Internazionalizzazione imprese)

1. Per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma;
c) all'articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE

ART. 197.
(Promozione lingua e cultura italiana all'estero)

ART. 198.
(Promozione made in Italy)

ART. 199.
(Servizio civile)

ART. 200.
(Fondo sviluppo isole minori)

ART. 201.
(Fondo nazionale montagna)

ART. 202.
(Fondo valorizzazione aree svantaggiate confinanti con RSS)

ART. 203.
(Contributi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243)

ART. 204.
(Lotta incendi boschivi)

ART. 205.
(Volontari emergenze Prot. Civile)

ART. 206.
(Meccanismo unionale Protezione Civile nell'ambito UE)

ART. 207.
(Fondo assistenza disabilità grave prive del sostegno familiare)

ART. 208.
(Fondo non autosufficienze)

ART. 209.
(Care Giver)

ART. 210.
(Contributo a scuole paritarie per alunni disabili)

BOZZA 13.11.2020

ART. 211.
(Missioni di pace) (Rifinanziamento missioni internazionali)

ART. 212.
(Investimenti)

ART. 213.
(Fondo solidarietà nazionale)

ART. 214.
(Pesca e acquacoltura)

ART. 215.
(Istituti culturali (2570 e 2571)

ART. 216.
(Rifinanziamento funzionamento musei e istituti)

ART. 217.
(Arte contemporanea cap 7707)

ART. 218.
(Politiche asilo)

ART. 219.
(Fondi per la tutela del rischio idrogeologico)

ART. 220.
(Collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello stretto di Messina)

ART. 221.
(Fondo crisi di impresa)

ART. 222.
(Investimenti, varie misure)

ART. 223.
(Fondo attuazione Direttive EU)

ART. 224.
(Rimodulazione FSC)

ART. 225.
(Rimodulazioni stanziamenti di bilancio)

ART. 226.
(Sport e periferie)

ART. 227.
(Fondazione per il trasferimento tecnologico Enea Tech)

ART. 228.
(Tutela patrimonio culturale)

ART. 229.
(Fondo grandi progetti)

ART. 230.
(Fondo Unico spettacolo)

ART. 231.
(Spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, ecc.)

ART. 232.
(Funzionamento Autorità Mose)

BOZZA 13.11.2020

ART. 233.
(Incremento del Fondo edifici di culto e urgenti lavori di conservazione e restauro degli edifici di culto)

ART. 234.
(Rifinanziamento Fondazione libri italiani accessibili – LIA)

ART. 235.
(Ripiano debiti regioni per anticipazione interventi di soccorso imprese danneggiate da calamità) (20 milioni di euro per l'anno 2021 su tavola manovra)

ART. 236.
(Misure a sostegno dell'imprenditoria femminile in agricoltura)

ART. 237.
(Fondo per la promozione del turismo in Italia)

ART. 238.
(Incremento risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane)

ART. 239.
(Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio enti locali)

ART. 240.
(Misure di sostegno delle politiche abitative) (Potenziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

ART. 241.
(Mantenimento in efficienza e piena operatività strumento militare navale)

ART. 242.
(Garante della privacy)

ART. 243.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

BOZZA 13.11.2020

ALLEGATI ALLA SEZIONE I

BOZZA 13.11.2020